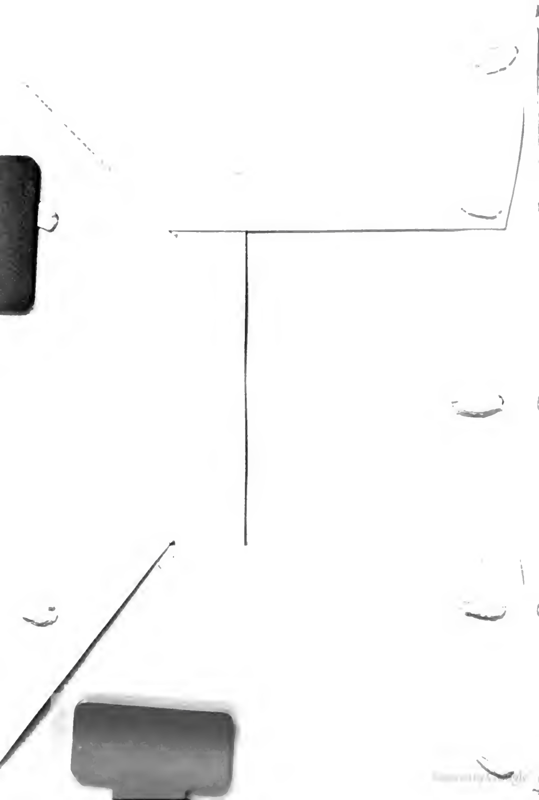
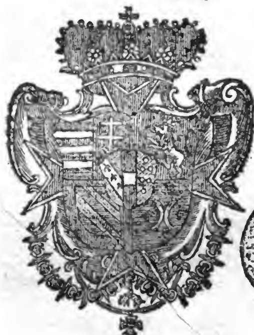


2 6. 21

CODICE
DELLA TOSCANA
LEGISLAZIONE

TOMO PRIMO.





IN SIENA 1778.

PER FRANCESCO ROSSI STAMP. DEL PUBBLICO
(A spese della Società.)
Con Licenza de' Superiori.

2, 6, 21

PREFAZIONE.





Rapporti dell' uomo colla natura, e con i ſuoi ſimili, ſono i fonti ſinceri, e perenni da cui debbono derivare tutte le buone Leggi. Senza queſte regole non può egli mai giungere a quella felicità a cui viene deſtinato dalla natura medeſima.

I Popoli della Toſcana, non meno chè dell' altre Nazioni, ſono ſtati pur troppo immerſi nelle tenebre dell' ignoranza riſpetto alla gran ſcienza della Legislazione tramandata ad eſſi dai loro Antenati. Le Leggi Romane che per altro, non poſſo non confeſſare, eſſere ſtate in gran parte utili nei tempi, in cui furono promulgate hanno regolato, e tuttora in parte regolano gli abitatori del Granducato.

Era pur troppo neceſſaria una nuova Legislazione, che derivando dai veri fon-

ti, fosse anche adattata alle circostanze dei tempi presenti per far risorgere l'addormentata Toscana. Siamo finalmente giunti a quest'Epoca fortunata, in cui veggiamo trasparire una nuova luce, che sgombra insensibilmenre le tenebre del nostro Orizzonte.

Già si abbandona quell'antica Legislazione, che coartava fino i pensieri dell' uomo con proibirne la comunicazione con i suoi simili; si restituisce la preziosa libertà data dalla natura; si tolgano gli ostacoli alla Agricoltura; si abolisca-no i mal pensati divieti, che impedivano la circolazione dei prodotti della terra, e delle arti: Il Sovrano riconosce i suoi Dritti, e quelli del suo Popolo; si repartiscano con equaglianza le contribuzioni per supplire alle spese pubbliche, ed al legittimo, e giusto Tributo dovuto al Sovrano, senza distinzione di persone, e senza riguardo per coloro, che nei tempi di barbarie, e d'ignoranza con troppa ingiustizia se ne presumevano esenti.

Queste ed altre certamente sono state quelle ragioni che m'hanno determinato a formare una raccolta delle Leggi Toscane. Questa collezione non solamente

com-

comprenderà le Leggi degli Augusti Sovrani della Casa d'Austria, che formano il soggetto più importante, ed il massimo della Legislazione Toscana, saranno anche in essa riportate quelle emanate dalla Serenissima Casa Medici, perchè formano una porzione della Legislazione moderna. Saranno inserite in questa raccolta, le Leggi Civili, le Criminali, le Politiche, l'Economiche, i Motuproprj, ed i Rescritti relativi alle diverse interpetrazioni delle Leggi medesime, ne si ometteranno, quando si creda opportuno le Notificazioni, le Provisioni, ed Ordini del Gran-Ducato. Tutte le annotazioni, che si troveranno nei Tomi della Legislazione non saranno ideali, ne a relazione, ma estratte dai veri, e sinceri fonti.

Spero che non mi sarà imputato a colpa il non avere io osservato l'ordine dei tempi, avendo dovuto ciò fare per necessità dell'Opera medesima, e per facilitarne l'intelligenza, e lo studio, come può vedersi in questo primo Volume, in cui vi sono le Leggi che stabiliscono i nuovi Magistrati, e ciò perchè possa ciascuno sapere a quali Tribunali, ed a quali Giudici deva ricorrere nei re-

sper-

ſpettivi caſi per ottenere giuſtizia; Vi è altresì quella che riguarda la riforma dell' anno, affinchè non ſerva di confuſione la diverſità dell'antiche computazioni; vi è parimente quella della riforma delle Ferie perchè ſpeſſe volte enunciata nelle ſucceſſive Leggi, e ſpecialmente nell'altre di queſto primo Tomo.

Sarebbe ſtato certamente un errore incominciare dalle Leggi più antiche poichè così facendoſi, eſſendo ſtate queſte abolite, o in tutto, o in parte dalla moderna Legislazione reſterebbero i Lettori nell'oſcurità, ne ſaprebbero diſtinguerle da quelle che ſono intieramente tuttavia in oſſervanza; mentre per lo contrario incominciando dalle moderne, vedrà ſubito ognuno quali ſiano reſtate nel ſuo vigore, o in qual parte ſia ſtato derogato ad alcune delle medeſime.

Averei altresì dovuto dare in queſto primo Volume un idea delle antiche Magiſtrature; ma ſiccome altri prima di me hanno diffuſamente di ciò parlato, per non iſtancare i Lettori mi riporterò a quanto fu ſcritto dal celebre Auditore Giacomo Conti nella prima parte del Tomo Secondo delle Deciſioni.

CA-

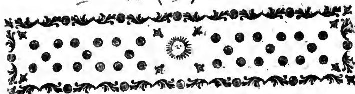
CATALOGO DELLE LEGGI

Che sono inserite in questo Primo Tomo.

LEGGI UNIVERSALI DELLA PARTE PRIMA.

LEGGI SANESI DELLA PARTE TERZA.

LEG-



LEGGI UNIVERSALI
PARTE PRIMA.



INVESTITURA

Del Gran-Ducato di Toscana alla Serenissima Casa di Lorena ec.

DEL DÌ 12. DI LUGLIO 1737.



NOI FRANCESCO III.

Per Grazia di Dio, Duca di Lorena, e Bar, Re di Gerusalemme, Marchisio, Duca di Calabria, di Gheldria, di Monferrato, di Teschen in Slesia, Principe di Charleville, Marchese di Pont a Mausson, e Nemeny, Conte di Provenza, di Vaudemont, di Blamont, di Zutphen, di Saarwerden, di Salm di Falckenstein ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *I L Gran Ducato di Toscana mancata la linea maschile della Casa Medici è ceduto alla Serenissima Casa di Lorena mediante le variazioni seguite sopra l' articolo quinto degl' articoli preliminari conchiusi in Vienna tra l' Imperator Carlo VI., e S. M. Cristianissima.*

2. *Si descrivono tutti i titoli, di cui era insignito Carlo VI. Imperatore dei Romani.*

3. *Trattati di pace stabiliti li 3. Ottobre 1735. tra l'Impero, e Lodovico XV. Re di Francia, in cui fu stabilita che i Ducati di Bar, e di Lorena dopo l'estinzione della Casa Medici appartenessero per una metà al Re di Pollonia, e per l'altra al Gran Duca di Lithuania Stanislao primo, ed alla Casa di Lorena a titolo d'indennizzazione appartenesse il Gran Ducato di Toscana.*

4. *I suddetti articoli preliminari di pace restarono approvati nella Dieta di Ratisbona, in cui dalli Stati del Sacro Romano Impero fu altresì data una piena, e totale facoltà a Carlo VI. di stabilire, e conchiudere tutte le cose per porre fine alla pace.*

5. *Indennizzazione accordata al Serenissimo Duca di Lorena, e di Bar, ai suoi descendenti, ed a tutti gl'Eredi, e Successori mediante la cessione del Gran Ducato di Toscana.*

6. *Alla Serenissima Casa di Lorena, e perciò a Francesco terzo viene accordata l'investitura della Toscana, ed a tutti i suoi descendenti maschi in infinito con ordine di primogenitura, ed in estinzione della linea al Principe Carlo fratello, e suoi descendenti maschi, e dopo l'estinzione anche di questi e agli altri Principi maschi della Serenissima Casa di Lorena.*

7. *Dritti, immunità, esenzioni, onori, dignità, prerogative, preeminenze, ed il privilegio dell'inapellazione nella più ampla, e giuridica forma accordato al Gran Duca di Toscana dall'Imperatore Carlo Sesto.*

8. Co-

8. Comandamento fatto dall' Imperatore a tutti i suoi sudditi di riconoscere, e difendere Francesco III. come Gran Duca di Toscana.

9. Preventivo precetto fatto a tutti gl' abitatori del Gran Ducato di riconoscere dopo la morte del Gran Duca Giovan Gastone per loro Principe il Duca di Lorena Francesco III.

10. Pena di 400, marche d' oro imposta contro quelle persone che contravverranno alla presente legge da applicarsi per una metà al Fisco, e per l' altra al dannificato.

11. Precauzioni prese da Francesco III. Duca di Lorena, attesa la di lui assenza nel prendere il possesso di tutti li Stati, e Feudi del circondario del Gran Ducato dopo la morte del Gran Duca Giovan Gastone.

12. Elezzione del Ministro Plenipotenziario nella persona del Principe Craon, per l' effetto di prendere il possesso del Gran-Ducato seguita la morte di Giovanni Gastone.

13. Titoli, e prerogative di Francesco III. prima della successione al Gran Ducato di Toscana.

14. A Francesco III. Duca di Lorena, e di Bar compete la successione del Gran Ducato di Toscana per tanti titoli.

15. Al Principe di Craon vien data da Francesco III. la facoltà di disporre, comandare, e di fare tutte quelle cose necessarie per prendere il possesso, d' esigere il giuramento di fedeltà dagl' Abitatori del Gran Ducato, e di regolare il governo.

16. Precetto fatto ai sudditi di Toscana d' obbedire agl' ordini del Principe Craon.

IN virtù delle presenti facciamo noto, ed attestiamo. Crediamo che non vi sarà persona alcuna, che non sia informata di quelle cose, che alcuni anni addietro sono state fatte toccante la successione del Gran Ducato di Toscana, venendo a mancare la Stirpe Mascolina della Casa dei Medici, mediante gli Articoli Preliminari della Pace conchiusi in Vienna il giorno tre d'Ottobre dell'anno 1735 tra Sua Maestà Cesarea e Cattolica da una parte, e tra Sua Maestà Cristianissima dall'altra, per terminare la guerra a tutto il Mondo Cristiano, e sopra tutto all'Italia luttuosissima, sono state mutate le disposizioni già fatte nell'Articolo quinto della Quadruplice Alleanza, e fra l'altre cose è stato espressamente stabilito, che per indennizzare la Serenissima Nostra Casa di Lorena delli Ducati di Lorena, e di Bar, debba ad essa appartenere il Gran Ducato di Toscana doppo la morte del Principe, che allora viveva, e lo possedeva. Dipoi gli Stati ancora del Sacro Romano Impero nella dovuta forma adunati nella Dieta di Ratisbona non solamente acconsentirono alli predetti Articoli Preliminari, ed a tutto ciò, che in essi si contiene, ma diedero altresì a Sua Maestà Cesarea, e Cattolica una piena, e totale facoltà di trattare, e di compire a norma dei medesimi Articoli Preliminari, non solo in proprio nome, ma ancora in nome dell'Impero, tutte quelle cose, le quali rimanevano da trattarsi, e da compirsi per por fine alla salutare Opera della pace. Sono stati oltre a ciò reciprocamente consegnati li solenni Istromenti delle Renunzie, e Cessioni in nome

di

di tutti quelli, i quali nell'antedetta quadruplice Alleanza furono chiamati all'eventuale successione nel Gran Ducato di Toscana; e finalmente dall' Augustissimo Imperatore dei Romani, Signore, e Socero Nostro Colendissimo ci è stata concessa l'eventuale Investitura colle Lettere del tenor seguente.

„ II. Noi CARLO SESTO per grazia di Dio eletto Imperadore dei Romani sempre Augusto, e Re di Germania, di Castiglia, d'Aragona, di Leone, dell'una, e l'altra Sicilia, di Gerusalemme, di Uugheria, di Boemia, di Dalmazia, di Croazia, e Schiavonia, di Navarra, di Granata, di Toledo, di Valenza, di Galizia, di Majorica, di Siviglia, di Sardegna, di Cordova di Corsica, di Murcia, di Jaen, de los Algarves, di Algezira, di Gibilterra, e dell'Isole Canarie, delle Indie Orientali, ed Occidentali, dell'Isole, e Terra ferma del Mar Oceano, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, di Brabante, di Milano, Mantova, Stiria, Carintia, Carniola, Limburgo, Lucemburgo, Gheldria, Wirtemberg, Slesia Alta, e Bassa, Calabria, di Atene, di Lepanto, Principe di Svevia, Catalogna, e di Asturia, Marchese del Sacro Romano Imperio, Burgaw, Noravia, ed alta e bassa Lusazia, Conte d'Ausburgo, Fiandra, Tirolo, Ferreto, Kiburgo Gorizia, e dell'Artesia, Landgravio d'Alsazia, Marchese di Oristagni, Conte di Goziano, Namur, del Rousillon, e della Cerdagna, Signore della Marca, di Schiavonia, Porto Naone, Biscaja, Molina, Salim, Tripoli, e Malines ec.

„ III. In virtù delle presenti facciamo noto, ed attestiamo; Per finire la guerra luttuosissima a

tutto il Mondo Cristiano tra Noi, ed il Serenissimo, e Potentissimo Principe LODOVICO XV. Re di Francia fu convenuto il giorno tre di Ottobre dell'anno 1735 di alcuni Articoli Preliminari contenenti in se le condizioni della Pace, delle quali amendue li contraenti si dichiararono contenti, e fra l'altre cose in essi fu disposto, che li Ducati di Bar, e di Lorena, comechè allora si possedevano dalla Serenissima Casa di questo nome, appartengano parte subito, e parte dopo l'estinzione della Stirpe mascolina della Casa dei Medici, al Serenissimo Re di Polonia, e Gran Duca di Lithuania STANISLAO I. per essere incorporati in perpetuo alla Corona di Francia dopo la morte del medesimo Re. Dipoi vicendevolmente, che per indennizzare la prefata Serenissima Casa di Lorena delli Ducati per l'addietro posseduti, appartenga alla medesima dopo la morte del presente Possessore, il Gran Ducato di Toscana. Inoltre che tutte le Potenze, che averanno parte alla Pace, prendano sopra di se il mantenimento, e la garanzìa di questa eventua Successione in favore della sopramentovata Casa, che le Truppe Spagnole sieno ritirate dalle Piazze, e Fortezze del Gran-Ducato di Toscana, ed in loro luogo vi siano introdotte le nostre Truppe Cesaree per maggior sicurezza della suddetta Successione eventuale, nella stessa maniera, che è stato stipulato in riguardo dei Presidj neutrali nella Quadruplice Alleanza, che Livorno resti, come è stato pel passato, Porto Franco. „

„ IV. Dipoi per singolare favore del Cielo, che sempre più andava benedicendo li pacifici sentimenti

menti di Noi, e del Re Cristianissimo; seguì che gli Stati del S. R. I. legittimamente adunati nella Dieta di Ratisbona non solamente acconsentirono alli predetti Articoli Preliminari, ed a tutto ciò, che in essi si contiene, ma trasferirono altresì in Noi la piena, e totale facoltà di trattare, di conchiudere, e di fare a norma delli medesimi, non solo in proprio nome, ma ancora in nome dell'Impero tutte quelle cose, che restavano da trattarsi, e da compirsi per por fine alla salutare opera della Pace; e quantunque pel tenero affetto, che portava, e che di presente ancora porta alli Popoli suoi Sudditi il Serenissimo Duca di Lorena, e di Bar FRANCESCO III. nostro carissimo Genero, esitasse da principio a mandarne in proprio nome, e delli suoi Successori, la novella alli Stati suoi Patrimoniali già lasciatigli dalli suoi Maggiori, ed antenati, tanto nondimeno appresso lui prevalsero sì la riverenza, ed attenzione verso di Noi, e del Re Cristianissimo sì l'ardente lodevolissima brama di benificare il Mondo Cristiano, che per fare, che avesse effetto il pubblico riposo, prestò il suo consenso, non solamente a quelle cose, che nelli poco fa citati Articoli Preliminari, nella Convenzione dell'esecuzione sottoscritta, e firmata il dì 11 del passato Aprile poste si ritrovano, ma altresì a quelle, che dipoi furono stabilite concernenti un'altra Epoca della Cessione del Ducato di Lorena diversa da quella, che da principio piacque, sotto clausule e condizioni, delle quali fu insieme convenuto. „

„ V. Le quali cose così essendo, non solamente

la giustizia, e l'equità, ma altresì la stessa buona fede evidentissimamente richiede, che ne sia indennizzato non solo il soprammemorato Serenissimo Duca di Lorena, e di Bar, e li suoi Discendenti, ma ancora tutti quanti gli Eredi, e Successori, alli quali senza la sopraddetta Cessione sarebbe toccato il diritto di succedere nelli Ducati fin quì posseduti dalla Casa di Lorena. „

„ VI. Per la qual cosa Noi di certa nostra scienza con maturo consiglio, e colla nostra Imperiale Potestà, ed in vigore ancora del consenso datoci dal Sacro Impero Romano Germanico in nome Nostro, e delli Nostri legittimi Successori nella Corona Imperiale Imperadori, e Re de' Romani, al sopraddetto Serenissimo Duca di Lorena, e di Bar FRANCESCO III. Nostro Carissimo Genero, ed alli suoi discendenti Maschi in infinito, e questi (che Iddio non permetta) mancando, al Principe CARLO Fratello del sopraddetto Duca, ed alli suoi Discendenti Maschi parimente in infinito, osservando sempre l' ordine di Primogenitura, che è sempre stato osservato in riguardo alla successione nel Gran-Ducato di Toscana, e se ancora questi Discendenti Maschi, delli quali abbiamo in ultimo luogo parlato, venissero del tutto a mancare, agli altri Principi Maschi procedenti per stirpe mascolina dalla Serenissima Casa di Lorena parimente secondo l'ordine di Primogenitura, e finalmente estinta affatto la Stirpe mascolina della Casa di Lorena, e non rimanendo più alcun Principe maschio, o della linea presentemente Regnante, o delle linee collaterali, ancora alle Principesse femmine nate dalla

dalla Sereniſſima Caſa di Lorena altresì ſecondo l'ordine di Primogenitura, che come s'è detto, ſi dee in perpetuo oſſervare, l'eventuale diritto di ſuccedere nel Gran-Ducato di Toſcana, cioè in tutti, ed in ciaſcheduno degli Stati, e Feudi poſſeduti dal preſente Gran-Duca di Toſcana colle loro appartenenze, e dipendenze, e col jus di ſuperiorità Territoriale (giacchè tutte queſte coſe inſieme unite, ſiccome in vigore delle preſenti le uniamo, debbono intenderſi ſotto il nome del Gran Ducato di Toſcana, e così ſempre per l'avvenire ſi nomineranno) toſtochè il preſente Poſſeſſore della Caſa dei Medici mancherà ſenza legittima Prole Maſcolina, a norma delli Trattati, benignamente concediamo, ed in vigore delle preſenti ſin da ora alli medeſimi ne accordiamo l'eventuale inveſtitura nel più ſtabile, e miglior modo, che far ſi poſſa, giuſta il diritto, la legge, e la conſuetudine Imperiale, in vigore della quale eventuale inveſtitura il ſopramentovato Sereniſſimo Duca di Lorena, e di Bar FRANCESCO III., Noſtro Cariſſimo Genero, ovvero mancando forſe eſſo avanti che trapaſſi all'altra vita il preſente Poſſeſſore della Caſa de' Medici ſenza legittima Prole Maſcolina, quello, o quella, il quale, o la quale ſecondo l'ordine, la maniera di ſopra eſpoſta verrebbe chiamato, o chiamata alla ſucceſſione del predetto Gran Ducato di Toſcana, ſopravenendo il caſo dell'apertura, come s'è detto quì ſopra, potrà aſſumerſi e conſeguire la totale poſſeſſione del Gran Ducato di Toſcana, ed il Governo, e reggimento di eſſo, ed eſigerne dagli Abitatori di qualunque

giuro

grado, o dignità sieno il giuramento di fedeltà, ovvero Omaggio, e fare finalmente senza indugio tutte quelle cose, le quali far potrebbe un vero e legittimo Possessore, e Signore di questo Gran Ducato, comechè per tale dee tenersi, e considerarsi nello stesso momento della morte del presente Gran Duca senza legittima Prole Mascolina; Salvi però sempre li Nostri diritti, e del Sacro Romano Impero, e quelli ancora della Nostra Casa d'Austria sopra lo Stato di Siena, con molti patti solenni, e convenzioni, con lettere d'investitura, e con altri indubitati documenti corroborati. „

„ VII. Ed in oltre essendoci stato decentemente esposto in nome dell'antedetto Serenissimo Duca di Lorena, e di Bar Nostro Carissimo Genero, che Egli, e li suoi Maggiori hanno goduto in vigore della transazione di Norimberga riguardevolissime esenzioni, immunità, e diritti, e per conseguenza che è convenevole, che Noi, per quanto far si può, illesi li Nostri dritti e del Sacro Romano Impero, e della Nostra Casa d'Austria, ci mostriamo indulgenti verso di lui, e delli suoi Successori; Noi pertanto per sodisfare a sì giuste preghiere, ed inerendo a ciò, ch'è stato stabilito nelli Articoli Preliminari della Pace toccante l'indennità della Casa di Lorena, non solamente abbiamo determinato di dare tutti, e ciascheduno delli diritti immunità, esenzioni, onori, dignità, prerogative, preminenze, e regalìe, che giusta il dritto, e la consuetudine godono, e debbono godere li Possessori delli maggiori Feudi dell'Italia ad esso, ed alli suoi Eredi, e Successori, e di esten-

estendere li medesimi diritti, immunità, ed esenzioni a tutte le Giurisdizioni, Signorìe, Terre possedute dal presente Gran-Duca di Toscana, ma altresì di concedere molto benignamente il privilegio dell' inappellazione nella più ampia e giuridica forma, che far si possa; e secondo che trovasi conceduto al più privilegiato delli maggiori Vassalli d'Italia, e finalmente per ragione dell' attuale Investitura da prendersi ogni qualunque volta, che venisse il caso d'accordare colla medesima indulgenza tutte quelle cose, che sovente abbiamo accordato alla Casa di Savoja; siccome in vigore delle presenti, Lettere di certa Nostra scienza, con maturità di consiglio, e colla pienezza della Nostra *Imperiale* Potestà nel più valido, e solenne modo, che far si possa, ad Esso, ed alli suoi Eredi, e Successori, diamo, confermiamo, estendiamo, e concediamo. „

„ VIII. Comandiamo perciò, ed ordiniamo a tutti, ed a ciascheduno delli Nostri, e del Sacro Romano Impero Elettori, e Principi sì Ecclesiastici, come Secolari, Arcivescovi, Vescovi, Abati, Duchi, Marchesi, Conti, Baroni, Soldati, Nobili, Vassalli, Capitani, Vicedomini. Luogotenenti, Governatori, Presidenti, Prefetti, Castellani, Rettori, Magistrati, Anziani, Gonfalonieri, Potestà, Capi de' Cittadini, Consoli, Giudici, e generalmente a tutti li Sudditi, e fedeli diletti Nostri, e del Sacro Romano Impero, Regni, e Provincie Nostre Ereditarie di qualunque grado, stato, ordine, dignità, e preeminenza sieno, che non turbino in veruna cosa contro il tenore di questo Nostro Cesareo Diploma, che seco

co altresì contiene l'eventuale investitura, il sopramentovato Serenissimo Duca di Lorena, e di Bar FRANCESCO III. Nostro Carissimo Genero, e li suoi Eredi, e Successori nel modo, e coll'ordine sopraddetto, ne loro rechino veruno quantunque minimo impedimento ne plenario uso di tutto ciò, che loro abbiamo conceduto; ma piuttosto ve gli mantengono, e difendano, e studino, e procurino per quanto potranno, che ciò dagli altri ancora si faccia, ne permettano in alcun modo, che sieno turbati, ovvero impediti. „

„ IX. Ma in specie seriamente comandiamo, ed ingiungiamo a tutti, ed a ciascheduno delli Luogotenenti, Consiglieri, Pretori del Gran-Ducato di Toscana, e di tutte le Città Castelli, Fortezze, Ville, e terre a quello appartenenti, al Gonfaloniere di Giustizia, al Senato, e Popolo Fiorentino, alli Colonnelli della Milizia, Capitani, Sargenti, Caporali, a tutti li Soldati, ed a tutti gli altri di qualunque preeminenza, dignità, condizione, e grado che sieno, presenti, e futuri Vassalli Nostri, e del S. R. I. che tosto che per la morte del presente Gran-Duca senza Prole Legittima Maschile mancherà la Stirpe Mascolina della Casa dei Medici, conoscano per proprio, vero, e legittimo Signore e Principe il sopranominato Duca di Lorena, e di Bar, FRANCESCO III. Nostro Carissimo Genero, o se Esso in tal tempo non fosse più vivo, il di lui Erede, e Successore nel modo, e coll'ordine sopraddetto; ed al medesimo prestino il solito Omaggio, giuramento di fedeltà, riverenza, ed obbedienza, e così facciano tutte quelle cose, che bisogna, e con-

conviene, che li fedeli, ed obbedienti Vassalli, e Sudditi facciano, e prestino alli loro veri, e legittimi Signori, e Principi, non ostante, e senza avere riguardo alcuno a qualunque cosa, che fosse altramente, e fin quì è stata esposta, prima d'ora disposta, fatta, o tentata, ovvero che in avvenire si disporrà, si farà, o si tenterà, e specialmente non ostante, e senza riguardo alcuno all'eventuale investitura conceduta tempo fa al nominato Successore al Gran-Ducato di Toscana nel trattato della Quadruplice Alleanza, giacchè con tutta la Nostra Imperiale potestà pienamente deroghiamo a tutte, ed a ciascheduna di queste cose, quantunque quì non sieno specialmente espresse, come atti o da se nulli, e vani, o che sono stati mutati medianti posteriori condizioni, e patti fatti col consenso del S. R. I., e corroborati inoltre colli solenni Instrumenti delle rinunzie, e delle cessioni in nome di tutti quelli, che dalla predetta Quadruplice Alleanza venivano chiamati all'eventuale Successione nel Gran-Ducato di Toscana. „

„ X. Se taluno poi presumerà con temerario ardire di trasgredire, o violare questo Nostro presente Editto, e Diploma Imperiale, sappia, che oltre la gravissima Nostra indignazione, e del Sacro Romano Impero dovrà ancora tante quante volte farà, o tenterà qualche cosa in contrario, pagare la pena di quattrocento Marche d'oro puro, per una metà al Fisco, o sia al Cesareo Nostro Erario, e per l'altra metà a quello, a cui sarà fatto il torto, ovvero il danno. „

„ XI. E questa è la seria Nostra mente, e la

la Nostra stabile, e ferma volontà, manifestata col testimonio di queste Lettere sottoscritte di Nostra propria Mano, e munite col Nostro Cesareo Sigillo ad esse appeso. Date nella Nostra Città di Vienna il giorno 24. del Mese di Gennajo dell' Anno del Signore 1737. e de' Nostri Regni il 26. del Romano, il 34. di Spagna, ed il 26. pure di quello d'Ungheria, e di Boemia. „

CARLO Loc. Sig.

V. Giovanni Adolfo Conte di Metsch.

Per ordine espresso della Sacra Cesarea Maestà.

M. H. de Ley.

XII. Essendo adunque per tanti fortissimi titoli indubitato, ed incontestabile il nostro jus, e diritto di succedere in tutti, ed in ciascheduno degli Stati, e Feudi, e loro appartenenze, e dipendenze, posseduti, e possedute dal Ser. Gran Duca di Toscana GIOVANNI GASTONE, ed essendo nelle sopra annesse Lettere d'Investitura eventuale stabilito tra l'altre cose, che tosto che venga a mancare la Stirpe maschile della Casa dei Medici, per la morte del poco fa mentovato Gran Duca, Noi possiamo prendere, e conseguire la totale possessione degli Stati, e Feudi predetti (che dovranno sempre essere intesi sotto il nome del Gran-Ducato di Toscana) ed il governo, e reggimento delli medesimi, ed esigere dalli abitatori di esso di qualunque grado, e dignità sieno il Giuramento di fedeltà, o sia omag-

omaggio, e finalmente fare senza indugio tutte quelle cose, che far potrebbe il vero, e legittimo Possessore, e Signore dell' antedetto Gran Ducato, giacchè per tale nell' istesso momento della morte del prefato Gran Duca senza legittima Prole mascolina, dobbiamo esser tenuti, e riguardati; Noi sopravvenendo il sopraddetto caso, abbiamo determinato di servirci delli nostri dritti, e ragioni, ed insieme considerata l' instabilità delle umane cose, abbiamo giudicato, che a noi si appartenga di provvedere a tempo a quelle cose, che far si dovrebbero, in caso che contro la speranza, e contro i desiderj Nostri, essendo Noi dalla Toscana assenti, venisse con inopinata morte ad estinguersi la Stirpe mascolina della Casa dei Medici.

XIII. Al quale effetto abbiamo munito l'Illustr. e Carissimo Cugino nostro Principe del S. R. I. Marco di Craon Grande di Spagna di prima Classe, e attuale intimo Consigliere della Sacra Cesarea, Regia, e Cattolica Maestà, e Nostro Cavallerizzo Maggiore nella Nostra Corte, e Ministro Plenipotenziario da Noi mandato al Ser. Gran Duca di Toscana, d' una piena, e totale facoltà di disporre, comandare, e fare tutte quelle cose, che parranno necessarie, e idonee per prendere il possesso del Gran Ducato della Toscana, ed assumerne il governo, e reggimento, e vigore in ciò della Plenipotenza del tenor seguente.

XIV. Noi FRANCESCO III. per Grazia di Dio Duca di Lorena, e Bar, Re di Gerusalemme, Marchisio, Duca di Calabria, di Gheldria, di Monferrato, di Teschen in Slesia, Principe di

Char-

Charleville, Marchese di Pont a Mousson, e Nomeny, Conte di Provenza, di Vaudemont, di Blamont, di Zutphen, di Saarwerden, di Salm, e di Falckhenstein ec. ec. ec.

XV. In virtù delle presenti, facciamo noto, ed attestiamo.

L'instabilità dell'umane cose sembra da Noi esigere, che quantunque al presente Ser. Gran-Duca di Toscana GIOVANNI GASTONE auguriamo con sinceri voti una lunga vita, nondimeno però siamo solleciti dell'accidente, che potrebbe sopraggiungere, che cessando esso con immatura morte di vivere, la Stirpe mascolina della Casa dei Medici, essendo Noi assenti dalla Toscana, venisse improvvisamente a mancare, ed essendochè nel caso predetto a Noi competa per tanti titoli l'incontestabile jus, e diritto di succedere in tutti, ed in ciascheduno degli Stati, e Feudi, e loro appartenenze, e dipendenze posseduti, o posseduti dal sopramentovato Gran Duca, mentre viveva, ed essendo, medianti le lettere d'eventuale Investitura col previo consenso di tutto l'Impero a norma delli trattati a noi concedute dall'Augustissimo Imperadore dei Romani, stabilito distintamente, che tostochè il presente Possessore della Casa dei Medici passi all'altra vita senza legittima Prole mascolina, Noi possiamo metterci nella totale possessione delli predetti Stati, e Feudi (che per l'avvenire saranno intesi sotto il nome di Gran Ducato della Toscana) e prenderne il governo, ed esigerne dagli Abitanti di quelli di qualunque grado, e dignità sieno il Giuramento di fedeltà, o sia Omaggio; e finalmente fare sen-

za veruno indugio tutte quelle cose, le quali far può un vero, e legittimo Possessore, e Signore dell'antedetto Gran-Ducato, giacchè per tale dobbiamo essere tenuti nel medesimo momento della morte del presente Gran Duca senza legittima Prole mascolina; Quindi è, che Noi abbiamo giudicato convenevole colle presenti Lettere di provvedere a tutto ciò, che allora (succedendo, come s'è detto di sopra, qualunque inopinato caso) dovrebbe d'ordine Nostro, ed in Nostro Nome eseguirsi.

XVI. Confidati pertanto grandemente al zelo indefesso verso di Noi, alla fedeltà, prudenza, ed all'esperienza nel trattare li negozj dell'Illustrissimo, e Carissimo Cugino Nostro Principe del Sac. R. I. Marco di Craon, Grande di Spagna di prima Classe, Attuale intimo Consigliere della Sac. Cesarea, e Regia Cattolica Maestà, e Nostro Cavallerizzo Maggiore nella Nostra Corte, e Ministro Plenipotenziario da Noi mandato al Serenissimo Gran Duca di Toscana, abbiamo risoluto di dare al medesimo una piena e totale facoltà, siccome in vigore delle presenti gli diamo nel migliore, e più solenne modo, che far si può, di disporre, comandare, e di fare, succedendo il sopramentovato caso, tutte quelle cose, che sembreranno necessarie, e idonee per prendere la possessione, il reggimento, ed il governo del Gran Ducato di Toscana, specialmente poi diamo, e concediamo al medesimo la facoltà di esiger per Noi e per li Nostri Successori, con quell'ordine, che stà espresso nelle Lettere dell'eventuale Investitura, il Giuramento di fedeltà,

o sia l'Omaggio da tutti gli Abitatori del prefato Gran Ducato, e da tutti quelli, che altre volte erano tenuti di prestarlo alli Gran Duchi di Toscana, di qualunque grado, o dignità, che sieno, e di regolare il Governo, e Reggimento provvisionale del medesimo Gran Ducato. Le quali cose tutte, e ciascheduna di esse il soprannominato Principe di Craon Ministro Nostro Plenipotenziario può liberamente disporre, comandare, far esigere, ed ordinare, come se Noi stessi presenti le disponessimo, comandassimo, facessimo, esigessimo, ed ordinassimo. In fede, e per maggior vigore delle quali cose tutte abbiamo comandato di munire le presenti sottoscritte di Nostra propria mano col Sigillo segreto delle Nostre Armi.

Date in Laxemburgo il giorno 18. del Mese di Maggio 1737.

FRANCESCO

Loe. Sig.

Per ordine espresso di Sua Reale Serenità

Toussainct.

XVII. Comandiamo per tanto, ed ordiniamo a tutti, ed a ciascheduno delli Luogotenenti, Consiglieri, e Pretori del Gran Ducato di Toscana, e di ciascheduna delle Città, Castelli, Fortezze, Ville, e Terre a quello appartenenti, al Gonfaloniere di Giustizia, al Senato, e Popolo Fiorentino, ed alli Generali, e Colonnelli della Milizia,

lizia, Capitani, Sargenti, Caporali, a tutti gli Soldati, ed a tutti gli altri di qualunque preeminenza, dignità, condizione, o grado sieno, che tostochè succederà il sopraddetto caso, prestiate a Noi il solito Omaggio, giuramento di fedeltà, riverenza, ed obbedienza, e conoschiate Noi per vostro vero, e legittimo Signore, e Principe, e così facciate tutte quelle cose, che bisogna, e conviene, che li fedeli, ed obbedienti Vassalli, e Sudditi, facciano, e prestino alli veri, e legittimi Signori, e Principi; ed a tal fine fra tanto, fin a tanto che da Noi non sarà altramente provveduto, obbediate a tutte quelle cose, che vi saranno ingiunte in Nostro Nome dall'accennato Ministro Nostro Plenipotenziario munito della Plenipotenza quì di sopra annessa.

XVIII. E' questa è la benigna, costante, e seria mente, volontà Nostra. In fede, e maggior forza delle quali cose tutte abbiamo ordinato di munire le presenti sottoscritte di Nostra mano col Nostro Segreto Sigillo.

Date in Laxemburgo il dì 18. del Mese di Maggio 1737.

FRANCESCO

Loc. Sig.

Per ordine espresso di Sua Reale Serenità

Toussainct.

MOTUPROPRIO

Col quale si creano i Consigli di Stato, di Guerra, e di Finanze ec.

DEL DÌ 25. APRILE 1739.

FRANCESCO III.

Per Grazia di Dio Duca di Lorena, e Bar, Gran-Duca di Toscana, Re di Gerusalemme ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *CReazione del Consiglio di Reggenza, di guerra, e di Finanze.*

2. *Il Consiglio di Reggenza soprintende alla giustizia civile, e criminale, alla conservazione, del commercio, delle arti, e delle buone leggi, e consuetudini.*

3. *Il Consiglio di guerra deve soprintendere alla direzione, e regolamento del servizio militare di tutte le piazze, e fortezze del Gran-Ducato.*

4. *Il Consiglio di Finanze deve soprintendere alle pubbliche, e private rendite di S. A. R.*

5. *Precetto fatto a tutti i Tribunali, e Giusdicenti di rispettare i tre consigli.*

6. *Proibizione di firmare le Leggi, Bandi, Regolamenti ec. con la Stampiglia.*

7. *Il Consiglio di Reggenza farà firmare le leggi ec. con la firma del Consigliere di Stato, e con la firma del segretario delle Riformagioni.*

8. *Gl'*

8. Gl' affari di guerra saranno firmati dal Consigliere, e da un segretario del predetto consiglio, quando si tratterà di legge.

9. Dal Consigliere presidente alle Finanze saranno firmati gli affari del detto dipartimento con la firma del segretario quando si tratterà di leggi.

10. La Consulta di Firenze continua a spedire gl' affari, che concernono la giustizia civile nelle forme solite, e secondo gl' usi, ed ordini veglianti.

11. Le partecipazioni di sentenze criminali devono esser firmate dall' Auditor Fiscale.

12. Le sentenze di caccie, e pesche devono firmarsi dall' Auditore a ciò deputato.

13. L' Auditore più anziano della Consulta di Siena firmerà gl' affari di quella Provincia, con la firma del segretario.

14. La pratica di Pistoja, e di Pontremoli si regolino col medesimo metodo.

15. I Rescritti, ed Ordini firmati come sopra hanno l'istesso vigore come se fossero firmati dall'istesso Sovrano.

16. Il Consiglio di Reggenza è incaricato, ed autorizzato a dare quelle istruzioni, che saranno necessarie per la pronta spedizione degl' affari.

LA Sovrana paterna premura, che abbiamo di lasciare, e stabilire il migliore, e più regolato Governo nei Nostri Stati componenti il Gran-Ducato di Toscana, anche per quel breve tempo, che ne saremo lontani, dovendo Noi tornare al comando dell' Armata Imperiale contro il comune Nemico, ci aveva determinato ad offerire la reggenza delli Nostri Stati alla somma prudenza della Serenissima Elettrice Vedova Palatina; Ma i

 molti

molti riguardi dovuti alla di lei salute non avendole permesso di secondare in questo le replicate nostre istanze; Quindi è, che dopo avere esaminato con matura affettuosa reflessione quello, che possa più convenire al bene, e vantaggio dei Nostri fedeli, ed amatissimi Sudditi ci siamo risoluti di confidare la primiera direzione del Nostro Gran-Ducato alla saviezza, fedeltà, zelo, ed attenzione dei nostri attuali Consiglieri di Stato, i quali rimarranno in questa Capitale, e doveranno assumere il governo, e la Reggenza dei Nostri Stati, con disporre, regolare, ed ordinare tutto ciò, che da Noi sarà loro distintamente comandato, e che troveranno più conforme al bene del Nostro servizio, ed alle giuste massime, che ci siamo proposte di procurar sempre al Nostro Gran-Ducato tutte le maggiori felicità.

I. E perchè conoschiamo, che la separazione, o distribuzione degli affari, e delle incumbenze fra quei Ministri, che devono presedere al Governo di uno Stato, può molto contribuire a renderlo meglio regolato, perciò vogliamo, che dopo il Consiglio di Reggenza, vi siano due altri Consigli, che uno detto di Guerra, e l'altro di Finanze, che separatamente regolando i negozj loro assegnati renderanno più pronta, facile, ed esatta l'esecuzione della Nostra suprema volontà.

II. In sequela dunque della medesima, e col presente Motuproprio dichiariamo, e comandiamo, che il consiglio di Reggenza abbia tutta la primaria autorità da Noi solo dependente nel Governo del nostro Gran-Ducato, soprintenda alla più perfetta Amministrazione della Giustizia Civile, e Cri-

e Criminale, alla conservazione del Commercio, delle Arti, e delle buone Leggi, e Consuetudini, a promuovere l'abbondanza, e difendere la pubblica quiete, e sanità. Doverà sostenere la Nostra Giurisdizione, i Confini del Nostro Dominio, le prerogative, e convenienze di esso, e dei Nostri Sudditi; favorire il lustro, e buon Regolamento del Nostro Militare Ordine di S. Stefano, procurare l'accrescimento dei migliori studj nelle nostre Università, e tutto quello, che per universale benefizio gli è stato da Noi raccomandato.

III. Il Consiglio di Guerra averà la generale Direzione, e Regolamento sopra ciò che concerne, ed appartiene al Servizio Militare nelle Nostre Piazze, e Fortezze, alla disciplina delle Guarnigioni, e de'Presidj con autorità sopra gli Uffiziali, e Soldati delle Nostre Truppe, e Bande, e sopra quelli ancora di Marina; Doverà invigilare alla conservazione, e difesa delle Piazze, e Fortezze dei Nostri Stati, e al mantenimento delle Armi, Munizioni, ed Attrazzi, che si trovano nei Nostri Magazzini di Guerra.

IV. Al Consiglio detto di Finanze, destiniamo la Soprintendenza Generale di tutte le pubbliche, e private Nostre Rendite, agli Amministratori, o Appaltatori delle medesime, ed in somma a qualunque Risoluzione, Disposizione, o Regolamento concernente le private , e pubbliche Entrate.

V. Ed in adempimento di questa Nostra espressa determinazione comandiamo sotto pena della Nostra Sovrana indignazione, che prima il Consiglio di Reggenza, e poscia gli altri due Consi-

gli di Guerra, e di Finanze siano rispettati, ed obbediti in ogni occasione da tutti i Magistrati, Università, Congregazioni, Governatori, Uffiziali, e soldati, Commissarj, Ministri, e Jusdicenti, e generalmente dai Superiori di qualunque Stato, Città, e Luogo, e da tutti i Nostri Sudditi, nessuno eccettuato, essendo la Nostra precisa volontà, che il Nostro Gran-Ducato, durante la nostra lontananza, sia governato dai suddetti tre Consigli con la stessa autorità, indipendenza, e potestà, che a Noi medesimi appartiene in tutte quelle cose, che sono sotto la Regia Nostra autorità.

VI. In oltre siccome vogliamo, che non si firmino le Leggi, i Bandi, Regolamenti, Diplomi, Motupropj, Rescritti, Grazie, e Ordini di qualunque sorte siano con la stampiglia, con cui per l'avanti era solito che si firmassero dai Reali Nostri Predecessori, ordiniamo, che in avvenire resti nelle spedizioni osservata l'infrascritta forma, e che non ostante abbiano forza, e vigore di Rescritto di Principe, e piena esecuzione, come se fussero da Noi state determinate, e firmate di nostra propria mano.

VII. Tutte le spedizioni, che si faranno dal Nostro Consiglio di Reggenza, saranno firmate dal Consigliere di Stato, che presederà all'adunanza, in cui l'affare resterà risoluto, e dopo saranno sottoscritte da uno dei Segretarj del medesimo Consiglio, e quando si tratti di Leggi, o Editti da pubblicarsi, vi sarà aggiunta la firma del Nostro Segretario di Stato, o di Guerra respettivamente, secondo la diversa natura degli affari, che si trat-

si tratteranno, e per li Diplomi d'Investiture, e Rinnovazioni delle medesime, oltre la firma del Consigliere suddetto, vi sarà apposta la firma del Nostro Segretario delle Riformagioni.

VIII. Le spedizioni, che si faranno dal Nostro Consiglio di Guerra saranno firmate dal Consigliere, che presederà come sopra, e da un Segretario del predetto Consiglio, e quando si tratti di Leggi, o Editti da pubblicarsi, vi sarà aggiunta la firma del Nostro Segretario di Guerra.

IX. Le spedizioni che saranno fatte dal Nostro Consiglio delle Finanze, si firmeranno medesimamente dal Consigliere, che presederà al Adunanza, e similmente da un Segretario del medesimo Consiglio, e quando si tratti di Leggi, o Editti da pubblicarsi, vi sarà aggiunta la firma del Nostro Depositario Generale.

X. Essendo in oltre informati, che molti affari erano soliti spedirsi con la stampiglia, ma senza la Nostra immediata, e attuale participazione col puro esame dei Ministri respettivamente destinati alla spedizione dei medesimi, e volendo, che in parte si continui un metodo simile, ordiniamo però, che la Nostra Consulta continui à spedire gli affari, che concernono la Giustizia civile nelle forme solite, e secondo gli usi, ed ordini veglianti, e che quelli, che non hanno bisogno della Nostra immediata partecipazione, siano firmati dall' Auditor di Consulta più anziano, che interverrà nelle respettive Adunanze, e dal Segretario della medesima Consulta. In riguardo degli affari Criminali le partecipazioni di Sentenze, che le saranno trasmesse dai Magistrati per l'ap-

l'approvazione si firmeranno nel sopraddetto modo dall'Auditore più anziano, e dal Segretario. Le suppliche penali, che la Consulta riconoscerà a voti concordi non graziabili, e rimetterà per tal effetto agli ordini, saranno firmate nell'istesso modo dall'Auditor più anziano, e dal Segretario, e quando si tratti di rimettere agli ordini le suppliche di condannazioni di morte, o di galera, vi doverà essere aggiunta la firma ancora dell' Auditor Fiscale. Le sopraddette suppliche penali, che la Consulta riconoscerà in qualche modo graziabili, e tutti gli altri affari, ch'è solito, che si partecipino immediatamente a Noi medesimi, doverà rapportarle al Nostro Consiglio di Reggenza, ovvero agli altri due Consigli respettivamente secondo la natura delle materie, e di tali affari rapportati ai predetti Consigli se ne farà nei medesimi la spedizione con le firme come sopra in tal caso ordinate.

XI. Le partecipazioni di sentenze, che ci vengono fatte dal Magistrato degli Otto, saranno firmate dall'Auditor Fiscale, che deve secondo il solito esaminarle.

XII. Le partecipazioni di sentenze, che ci vengono fatte dai Tribunali di Cacce, e Pesche saranno firmate dall'Auditore a ciò deputato, che deve secondo il solito esaminarle.

XIII. Per gli affari, che si sogliono spedire dalla Nostra Consulta, che in Firenze presiede ai negozj di Siena, e che non richiedono la Nostra immediata partecipazione, la Consulta medesima gli spedirà con la firma dell'Auditore più anziano, e del Segretario di Siena; e quando si debbono

bono partecipare a Noi saranno rapportati ai respettivi Consigli, e da quelli spediti nel modo, che per li medesimi si è regolato.

XIV. Con simil metodo si regolerà la Pratica di Pistoja, e di Pontremoli firmando i negozj ordinarj col nome di quello, che giorno per giorno preseederà all'Adunanza, e col nome del Segretario di essa Pratica; e rapportando ai nostri detti Consigli tutto ciò, che ricerca la Nostra saputa, ed approvazione.

XV. I Rescritti, e Ordini firmati in alcuna delle sopradette forme averanno il loro vigore, e saranno da tutti i Ministri, e Tribunali eseguiti nelle forme solite, perchè tale è la Nostra espressa volontà, e nel resto s'intenderanno da qui avanti abolite tutte le altre spedizioni, che in altra forma in nome Nostro fossero fatte, volendo, che tutti i negozj, eccettuati i sopradetti, di cui si è fatta speciale mensione, si rapportino a qualcuno de' Nostri tre Consigli come sopra stabiliti a tenore delle materie, che si tratterranno, e volendo, che ciò si osservi anco negli affari della Religione di S. Stefano, Università di Pisa, Nominazione di Benefizi, Affari di Giurisdizione, della Segreterìa delle Tratte, delle Riformagioni di Pitigliano, Sorano, Scanzano, Castiglion della Pescaja, Montesansavino, delle Doti, e di qualunque altro genere, di cui bisognasse far mensione, e che prima si costumasse spedire per via di particolare Ministero, o Segreterìa.

XVI. Tale è la Nostra volontà, in conseguenza della quale incarichiamo il Nostro Consiglio di

di Reggenza a pubblicare in avvenire quei Regolamenti, e quelle instruzioni, che stimerà necessarie per la più facile, e pronta spedizione degli affari. Autorizzandolo ancora, quando cada qualchè dubbio, a interpetrare il Nostro volere, e a permutare ancora, facendone di bisogno, il metodo da Noi ordinato, secondo che stimerà esser di Nostro miglior servizio, e del Pubblico. E tutto, non ostante, ec.

FRANCESCO

Gio: Antonio Tornaquinci 25. Aprile 1739.

MOTUPROPRIO

Col quale si crea la Camera Gran-Ducale

DEL DÌ 31. DICEMBRE 1740.

FRANCESCO III.

Per Grazia di Dio Duca di Lorena, e Bar, Gran-Duca di Toscana, Re di Gerusalemme ec. ec. ec.

1. *Creazione della Camera Gran-Ducale con tutte le facoltà, privilegi, e prerogative solite godersi dai Magistrati Supremi, e Fiscali.*

2. *La Camera Gran-Ducale estende la sua giurisdizione sopra tutte le cause, che vertano tra gl' appaltatori delle Regie entrate, e le private persone.*

3. Ha

3. Ha la cognizione anche sopra le cause, nelle quali v' è implicato l' interesse puro del Fisco Regio.

4. Vien data alla medesima la giurisdizione per le cause, che riguardano il puro interesse del Fisco con i privati.

5. Alla Camera Gran-Ducale viene accordata la giurisdizione di fare eseguire tutte le leggi, Statuti, e ordini relativi all' entrate degl' appaltatori, ed alla conservazione dei Reali dritti.

6. La giurisdizione della Camera Gran-Ducale si estende sopra tutte le persone delli Stati del Gran-Ducato.

7. Riunione della giurisdizione, sì civile, che criminale alla Camera Gra Ducale, con restar soppresse le giurisdizioni degl' altri Ministri.

8. La giurisdizine della Congregazione del Sale è riunita alla Camera Gran Ducale.

9. La giurisdizione sopra l' entrate delle Reali possessioni appartiene alla Camera Gran-Ducale.

10. Alla Camera Gran-Ducale appartiene la giurisdizione tanto civile, che criminale, che apparteneva alla Congregazione delle farine.

11. Le cause delegate, tanto universali, che particolari dependenti dall' entrate suddette restano surrogate alla Camera Gran-Ducale.

12. Le cause risguardanti la Magona del Ferro, e l' interesse dell' Otto vengono aggregate alla Camera Gran-Ducale.

13. I Giudici della Camera Gran-Ducale devono adunarsi tutti i giorni non feriati decidere le cause, che non passano lire 70. pettoralmente, senz' atti, e l' altre sommariamente.

14. I Giudici della Camera Gran-Ducale potranno

no condannare i Delinquenti fino alla pena della morte esclusive.

15. *Ai Giudici Provinciali sono preservati i diritti di proseguire, o incominciare i processi a forma degl' ordini.*

16. *I Giudici Provinciali continuino a praticare quelchè erano soliti gl' antichi Magistrati.*

17. *Al Consiglio delle Finanze vien preservata la cognizione delle cause tra il Regio Erario, e gl' Appaltatori.*

18. *La Giurisdizione della Camera sopra le persone, e Beni degl' appaltatori, e loro subalterni e limitata, e ristretta.*

19. *Deputazione del Procuratore fiscale, e sue ingerenze.*

20. *All' adunanze del Magistrato deve presiedere un Cancelliere, e gl' altri devono fare da Coadjutori, attuari, Procuratori, e Promotori Fiscali.*

12. *Nelle cause pettorali non s' esiga emolumento alcuno, e nell' altre s' repartisca l' utile tra il Cancelliere maggiore, e sotto Cancellieri.*

22. *Proibizione ai Giudici di conseguire emolumento sopra gl' atti della Cancelleria.*

23. *In Pistoja vien riunita la giurisdizione dei tre Giudici nel Fiscale pro tempore, salvo l' appello alla Camera Gran-Ducale:*

24. *In Livorno all' Auditore, salvo l' appello alla Camera Gran-Ducule.*

25. *In Pisa nell' Auditor Fiscale.*

26. *In Siena nell' Auditor Fiscale.*

27. *Il Fiscale di Siena si deve servire delle Cancellerìe degl' antichi Magistrati nella cognizione delle cause, salvo l' appello alla Camera Gran-Ducale.*

28. *L' ap-*

28. L'appello alla Camera non sospende l'esecuzione delle sentenze, se non con decreto di sospensione.

29. Dai decreti interlocutori non si da l'avvocazione di tutta la causa, ma riconosciuto il merito deve rimettersi al primo Giudice.

30. La Camera Gran Ducale, non ha dritto di avvocare per verun' titolo le cause introdotte, e da introdursi nei Magistrai di Siena, Pisa, Livorno, e Pistoja.

31. I suddetti quattro Magistrati devono condannare nelle cause criminali dove entreranno le pene afflittive, previa la trasmissione del voto alla Camera

32. Gl' Esecutori sottoposti agl' ordini dei Magistrati surrogati.

33. Comandamento che s'osservi la presente legge.

34. Ingerenze date a Pompeo Neri Segretario del Consiglio di Reggenza di compilare una riforma, e di formare l'istruzione.

35. Facoltà data al suddetto Pompeo Neri di dare gl' ordini opportuni, e necessari.

36. Delegazione delle Cause pendenti al medesimo Pompeo nello stato e termini, in cui si trovano, con facoltà di suddelegarle.

37. Ordine che venga pubblicato il presente Editto in tutti gli Stati del Gran Ducato.

I. AVendo Noi determinato, e pubblicato con il Nostro Reale Editto di questo giorno l' Appalto di diverse Entrate prima solite amministrarsi per conto del Nostro Regio Erario, ed essendoci sommamente a cuore, che tal cambiamento di Amministrazione non apporti il minimo

mo aggravio ai Nostri amatissimi Sudditi, anzi volendo espressamente, che possino essere con maggior facilità, e sicurezza protetti, e difesi dalle indebite vessazioni, e resti sempre loro libero il modo di ottenere un pronto compimento di giustizia appresso i nostri Magistrati, e aperto il ricorso in ogni caso a Noi medesimi; A tal effetto di Nostro Motuproprio, e certa scienza, e colla pienezza della nostra Suprema Autorità creiamo in questa Città di Firenze un Magistrato perpetuo, che si chiamerà della Nostra Camera Granducale con tutte le facoltà, privilegi, e prerogative solite godersi dai Magistrati Supremi, e Fiscali.

II. Il detto Magristrato averà giurisdizione sopra tutte le Cause, che in qualunque tempo insorgeranno tra i nostri Appaltatori Generali, e qualunque persona privata per dipendenza delle Regie Entrate date in Appalto, e similmente averà giurisdizione nelle controverse che insorgeranno tra detti Appaltatori Generali, e i Subappaltatori, Affittuari, e Proventuari particolari, e in quelle che tra detti Subappaltatori, Affittuari, e Proventuari particolari, e i Privati accadessero.

III. Similmente averà giurisdizione non solo nelle predette cause, quando si tratti dell'interesse degl'Appaltatori Generali, o Subappaltatori ec., ma ancora nel caso che sia nelle medesime cause complicato l' interesse puro del Nostro Regio Erario.

IV. E inoltre vogliamo, che abbia giurisdizione anco in tutte le cause dependenti, o in qualsivo-

ſivoglia modo riſguardanti l'Entrate ſuddette date in Appalto, benchè non ſi trattaſſe dell' intereſſe dei detti Appaltatori Generali, e Subappaltatori ec., ma ſi trattaſſe dell' intereſſe puro del Noſtro Regio Erario con i Privati.

V. Commettiamo al medeſimo la cura di eſeguire, e fare eſeguire tutte le Leggi, Statuti, e Ordini fatti in ciaſcheduna parte dei Noſtri Stati per l'eſazzione, e giuſto reparto dell' Entrate come ſopra Appaltate, e per la conſervazione dei Noſtri Reali diritti con autorità di procedere contro qualunque perſona, benchè privilegiata per qualſivoglia titolo, e cauſa, sì civilmente, che criminalmente, e sì ad iſtanza, e querela delle Parti intereſſate, che ex officio con il dovuto zelo per l'eſecuzione delle Leggi, e perchè ſia in ogni tempo; in ogni luogo, e ad ogni perſona amminiſtrata la più eſatta giuſtizia.

VI. Vogliamo in conſeguenza, che gli Ordini, e Decreti di detta Noſtra Camera ſiano riconoſciuti, ubbiditi, eſeguiti da tutti i Noſtri Governatori, Commiſſari, Vicarj, Poteſtà, Ufiziali, e Rettori di Giuſtizia, dai Rappreſentanti, e Miniſtri di tutte le Comunità, e da qualunque altro Magiſtrato, e Tribunale, di cui foſſe biſogno fare ſpeciale menzione; E vogliamo che queſto ſegua in tutti li Stati, e Paeſi ſottopoſti in qualſivoglia modo al noſtro Gran-Ducato di Toſcana, comprendendovi tanto il Dominio Fiorentino che il Seneſe, la Città, Territorio, e Montagna di Piſtoia, Pontremoli, la Lunigiana, Livorno, Portoferrajo, l' Iſola del giglio, Caſtiglion della Peſcaja, Pitigliano, Sorano, Scanſano, Monte San

Savino, e qualunque altro luogo per qualſivoglia altro titolo eſente, e privilegiato; e comprendendovi ſimilmente i luoghi infeudati, e capitolati, e qualunque altro di cui foſſe neceſſario fare ſpeciale menzione, derogando in quanto faccia di biſogno a qualunque ordinazione, privilegio, e conſuetudine e a qualunque diſtinzione, e diviſione di Territori, e di Provincie, volendo che per tutto ugualmente poſſa eſercitare la ſua giuriſdizione, e che proceda con poteſtà da Noi ſpecialmente, e immediatamente delegata, e come coſtituita alla conſervazione delle Noſtre principali Regalìe per tutto il Gran-Ducato.

VII. Intendiamo che tal Giuriſdizione debba avere il ſuo principio il dì primo di Gennajo 1740. dall'Incarnazione, e che da queſto tempo in poi s'intenda unita, e incorporata, e anneſſa al Magiſtrato ſuddetto tutta la Giuriſdizione, sì Civile, che Criminale, che hanno fino al preſente eſercitata in Firenze le Magiſtrature, a cui era commeſſa l'eſazione, e conſervazione delle dette Entrate in oggi appaltate; e per conſeguenza tutta la Giuriſdzione sì Civile, che Criminale, che in qualunque modo è ſtatà eſercitata dal Magiſtrato della Dogana, dal Magiſtrato della Gabella dei Contratti, e dal Magiſtrato della Zecca di queſta Città di Firenze, i quali per l'avvenire s'intenderanno totalmente uniti, e aggregati a detta Camera.

VIII. Similmente ſarà riunita a detta Camera tutta la Giuriſdizione, che ha fino al preſente eſercitato la Congregazione dei Sali per riguardo all' Entrate di queſto noſtro Ufizio della Poſta, rila-

ſcian-

sciando alla detta Congregazione tutta la sua solita autorità nell'altre cose da detto Ufizio non dependenti.

IX. Similmente resterà annessa a detta Camera tutta la Giurisdizione sì Civile, che Criminale, che per il passato ha esercitato la Congregazione dello Scrittojo delle nostre Possessioni in riguardo alle Possessioni, e Entrate del suddetto Scrittojo comprese nell'Appalto, rilasciando alla detta Congregazione la solita autorità nelle Possessioni, Diritti: e Entrate riservate, e non comprese nell' Appalto suddetto.

X. E nell'istesso modo resterà unita a detta Camera tutta la Giurisdizione sì Civile, che Criminale solita esercitarsi dalla Congregazione delle Farine: e benchè le Tasse del Macinato appartenenti all'Ufizio suddetto delle Farine siano eccettuate dall'Appalto, e siano per esigersi a parte per conto del Nostro Regio Erario, vogliamo, che i ricorsi, e cause sì Civili, che Criminali, che insorgeranno per occasione di dette Tasse, si conoschino, e si decidino dalla detta Camera, nella quale sì per questo capo, sì per tutti gli altri capi d'Entrata compresi nell'Appalto, resterà totalmente trasferita la giurisdizione, e autorità della detta Congregazione delle Farine.

XI. Intendiamo ancora, che restino abolite tutte le Delegazioni particolari, che in qualunque causa dipendente dall'Entrate suddette date in Appalto possone essere state fatte, e in luogo di tali Delegati, o universali, o particolari che siano, surroghiamo in Firenze a tutti gli effetti la Camera suddetta; la quale similmente a tutti gli ef-

C 2 fetti

fetti deve intenderſi ſurrogata alle ſopraddette Magiſtrature di Firenze con l' autorità di decidere ſopra tutte le cauſe, che erano di loro cognizione, e di deciderle ſenza appello, e con tutti i privilegi, e prerogative dei Tribunali Supremi, e dei Tribunali Fiſcali, ſalvo il ricorſo per chi ſi ſentiſſe aggravato a Noi medeſimi per mezzo del Noſtro Conſiglio delle Finanze.

XII. Vogliamo ancora, che ſia aggregata alla detta Camera la cognizione delle Cauſe, che riſguardano la Magona del Ferro, e l'Impreſa del Lotto all'uſo di Genova con tutta la giuriſdizione eſercitata dai Giudici ſopra tali materie per il paſſato delegati, dichiarando terminate a qualunque effetto tutte le dette Delegazioni.

XIII. I Giudici della ſopradetta Camera doveranno adunarſi, e dare udienza pubblica nel luogo che da Noi ſarà deſtinato e ogni giorno non feriato, e dovranno decidere pettoralmente, e ſenza atti le Cauſe, che non paſſano l'importanza di ſcudi dieci, e quelle di maggior ſomma ancora, quando la materia lo comporti; e nel reſtante dovrano procedere per via di atti nella forma giudiciaria, ma ſommariamente, e riſguardando alla pura verità di fatto; e tutte le Deciſioni ſi termineranno alla plularità delle voci.

XIV. Nelle Cauſe Criminali tanto nelle Sentenze da darſi da loro, che nelle approvazioni dei Diſegni, che ſaranno loro traſmeſſi dagli Juſdicenti Provinciali, potranno procedere alle condanne di pene afflittive fino alla morte eſcluſivamente ſenza veruna partecipazione, quando i loro Voti ſaranno concordi; e con la ſolita partecipazione in

in caso che la condanna sia di morte, o in caso che nelle condanne delle pene minori vi sia scissura di Voti.

XV. Per le Cause Civili solite, o giudicarsi in prima istanza, o instruirsi fino a certi termini avanti li Jusdicenti Provinciali, e rimettersi poi a Firenze alla decisione degli antichi Magistrati, comandiamo, che la detta Camera fino a nuovo nostro ordine continui nell' osservanza degli Ordini veglianti, affinchè l' effetto sia, che tutti quegli atti, che prima si facevano appresso gli Jusdicenti locali si continuino a fare nell' istesso luogo, e non siano costretti i Ricorrenti della Provincia a venire a Firenze, se non in quei casi, che prima era in uso, e che veramente sono di necessità.

XVI. Similmente rispetto all' instruzione delle Cause Criminali d' avanti agli Jusdicenti Provinciali si osservi quel che era solito praticarsi dagli antichi Magistrati.

XVII. Riserviamo alla cognizione del nostro Consiglio delle Finanze tutte le pretenzioni, che potessero insorgere tra gli Appaltatori Generali, e il nostro Regio Erario, intorno alle quali quando fosse fatta qualche istanza d' avanti alla detta Camera, dovrà Ella in ogni caso, che si darà, parteciparla al predetto Consiglio per attenderne gli ordini, e la resoluzone.

XVIII. Dichiariamo ancora, che la giurisdizione di detta Camera sopra le persone, e beni degli Appaltatori sì generali, che particolari, e altri Proventuarj, Uffiziali, Ministri, ed Esecutori pubblici sarà limitata ai casi, nei quali si tratti

di delitto, o di contratto fatto per causa, o occasione dei loro Appalti; o Subappalti, e del loro Ufizio, e Amministrazione, e risguardi le Leggi fatte per l'esazione dell'Entrate, e Conservazione dei nostri Reali Dritti, rilasciando nei delitti, e contratti dà queste Leggi independenti tutta la giurisdizione solita sopra le dette Persone, e Beni agli Jusdicenti Ordinarj sì civili, che criminali con facoltà di procedere nelle forme, che saranno di ragione.

XIX. Il Magistrato di detta Camera in tutte le controverse, che interesseranno in qualche modo il nostro Erario, e il nostro Regio Diritto, dovrà sentire il Luogotenente Fiscale, e nelle Cause che interesseranno l'Appaltatore Generale; dovrà sentire il Procuratore di detto Appalto, incaricando a tal'effetto il detto Appaltatore a deputare un curiale a suo piacimento contro di cui si possa dirigere gli atti nelle forme solite.

XX. All'adunanza di detto Magistrato assisterà un Cancelliere coll'obbligo di tenere i consueti registri di tutti i Decreti, e deliberazioni, e di presedere alla Cancellerìa di detta Camera, nella quale dopo il detto Cancelliere maggiore averanno luogo provvisionalmente i Cancellieri di tutti gli antichi Magistrati riuniti alla medesima, i quali custodirono gli Archivi delle respettive loro Cancellerìe, e serviranno di Attuari alla detta Camera, e averanno l'obbligo ancora di fare le funzioni di Procuratori, e Promotori Fiscali nelle cause, che riguardano il nostro interesse commesse al loro compartimento.

XXI. Per i ricorsi, e cause pettorali non voglia-

gliamo, che dalla predetta Cancellerìa si prenda veruna somma benchè minima per verun titolo: E per gli altri atti vogliamo che si stabilisca una Tariffa moderata, il prodotto della quale si debba repartire tra il detto Cancellier maggiore e gli altri Cancellieri Subalterni con quella proporzione, che sarà giudicata più convenevole.

XXII. Proibischiamo però, che i Giudici conseguiscano sopra gli atti di detta Cancellerìa veruna partecipazione, e nemmeno vogliamo, che abbiano sportule per i loro Decreti, o Sentenze; siccome non vogliamo, che abbiano veruna partecipazione nelle condanne di pene pecuniarie anco nei casi, che dalle Leggi veglianti sia applicata al Giudice qualche rata della pena, la qual rata da ora in avanti dovrà pagarsi alla Cancellerìa per disporsene secondo il suddeto reparto.

XXIII. E perchè molte delle suddette Entrate comprese nell' Appalto Generale erano commesse alla cura di diversi Magistrati in Siena, Pisa, Livorno, e Pistoja, i quali terminavano in detti luoghi le cause, e differenze concernenti le medesime entrate; così volendo, che resti agli Abitanti di quelle Provincie il comodo di terminare le loro cause negl' istessi luoghi, volendo dall' altra parte ridurre a maggior semplicità, e riunire in un solo canale la spedizione di tal genere di affari, dispongbiamo, e ordiniamo, che in Pistoja la giurisdizione del Magistrato dei tre Giudici, s' intenda riunita nel Fiscale pro tempore, il quale debba giudicare in prima istanza tutte le cause; che naturalmente secondo gli ordini veglianti erano di competenza di detto Magistrato, servendosi della

Cancellerìa solita del medesimo, salvo l'appello alla nostra Camera Granducale.

XXIV. In Livorno tutte le cause, che si spedivano dal Proveditore di quella Dogana, e che per qualunque titolo interesseranno la detta Dogana, sì per ragione dell'Entrate date in appalto, che di quelle eccettuate, saranno per l'avvenire di giurisdizione, e competenza dell'Auditore di quel Governo, con che si serva in esse della Cancellerìa solita della Dogana, e salvo l'appello alla nostra Camera Granducale; non intendendo però di fare alcuna variazione nelle cause di Sale, nè in quelle di competenza di quel Magistrato delle Decime.

XXV. In Pisa i Consoli di Mare seguiteranno con l'istessa giurisdizione, che anno esercitato fino al presente, e giudicheranno ancor essi in prima istanza, salvo l'appello alla detta nosta Camera Granducale nelle cause in qualunque modo interessanti l'Appalto, e il nostro regio Erario.

XXVI. In Siena tutta l'autorità, e giurisdizione del Magistrato di Dogana, del Magstrato dei Paschi, e del Magistrato degli Esecutori di Gabella, vogliamo, che s'intenda riunita nell'Auditor Fiscale pro tempore, al quale similmente aggreghiamo la Giurisdizione del Magistrato del Monte de' Paschi in quella parte, che risguarda l'Entrate da quello prima amministrate, e in oggi date, e comprese nell'Appalto, riservando al Magistrato, di detto Monte la sua solita autorità, e giurisdizione nell'altre incunbenze ad esso commesse.

XXVII. Deleghiamo al medesimo Auditor Fiscale

ſcale ſimilmente tutte le controverſie ſopra le altre Entrate della Città di Siena compreſe nell'Appalto, e che non erano ſottopoſte alla cura dei nominati quattro Magiſtrati, annullando tutte le commiſſioni, e delegazioni ſpeciali, che per cauſa di queſte poſſino eſſere fino al preſente ſtate fatte. E vogliamo, che il detto Auditor Fiſcale ſi ſerva delle Cancellerìe degli antichi Magiſtrati, e giudichi ancor eſſo in prima iſtanza, ſalvo l'appello alla detta noſtra Camera Granducale.

XXVIII. E perchè l' Appello, che ſi concede a detta Camera da detti quattro Magiſtrati di Siena, Piſa, Livorno e e Piſtoja vogliamo, che ſerva alla più eſatta diſcuſſione della giuſtizia ſenza che apporti inutili diſaſtri ai litiganti, ordiniamo perciò, che tale appello interpoſto dalle Sentenze di queſti quattro Juſdicenti alla Camera di Firenze non ritardi l'eſecuzione delle medeſime, ſe non nel caſo che con previa cognizione di cauſa, e con citazioue delle Parti la Camera ſuddetta con ſpeciale ſuo Decreto ordinaſſe la ſoſpenſione.

XXIX. Similmente ordiniamo, che non ſiano ammeſſi li Appelli dai Decreti interlocutorj, quando queſti poſſino ſervire di preteſto per traſportare tutta la Cauſa in Firenze, ma debba la Camera riconoſciuto il puro aggravio del Decreto interlocutorio rimettere tutto il reſtante dell' affare al ſuo Giudice.

XXX. E ſimilmente non vogliamo, che la Camera ſuddetta poſſa in prima iſtanza avvocare per verun titolo le cauſe già introdotte, o da introdurſi avanti i detti quattro Magiſtrati di Siena, Piſa, Livorno, e Piſtoja.

XXXI. I

XXXI. I suddetti quattro Magistrati nelle cause criminali, dove entreranno condanne di pene afflittive, dovranno giudicare senza Appello, trasmettendo avanti di procedere alla Sentenza il Processo col loro Voto alla nostra Camera di Firenze, e pronunziando secondo la risoluzione di essa.

XXXII. Tutti gli Esecutori di Giustizia sottoposti ai Tribunali, la di cui giurisdizione resta terminata, vogliamo, che riconoschino in avvenire, e siano sottoposti ai Magistrati, che in loro vece abbiamo surrogato, e specialmente a quello della nostra Camera Gran-Ducale, gli ordini della quale in qualunque luogo dovranno eseguire.

XXXIII. Questa è la nostra volontà, la quale comandiamo che si osservi inviolabilmente non ostante qualunque Legge, Statuto, Ordinazione, Capitolazione, Privilegio, Grazia, Rescritto, o Consuetudine, che allegare si potesse in contrario, alle quali di certa nostra scienza, e colla pienezza della Nostra Sovrana potestà in tutto, e per tutto deroghiamo.

XXXIV. E perchè molte sono le Leggi concernenti gli antichi Magistrati, e le Nostre Reali entrate date in Appalto, e sottoposte alla cognizione della Nostra Camera Gran-Ducale, ed è necessario, che detta Camera per se, e per i suoi Giudici subalterni abbia una istruzione, e regolamento perpetuo più coerente alle circostanze presenti, e più uniforme alle ultime Nostre disposizioni; deputiamo perciò l'Auditor Pompeo Neri Segretario del nostro Consiglio di Reggenza a compilare una Riforma delle sopraddette Leggi, e a formare l'Istruzione suddetta, ove più partico-

ticolarmente ſia preſcritto l' Ufizio, le facoltà; la giuriſdizione dei Giudici di detta Camera, e dei loro ſubalterni nelle Provincie, e la forma giudiciaria, che dovranno oſſervare, e la forma di attitare, e di regolare le Cancellerie, con ſtabilire per tutto le Tariffe convenienti, e la forma d'inquiſire, e punire le veſſazioni, e le altre traſgreſſioni colla mira di agevolare ſempre al Popolo il ricorſo, e l'adempimento della Giuſtizia.

XXXV. Commettiamo alla cura del medeſimo di regolare la diſpoſizione, e conſervazione degli Archivi degli antichi Magiſtrati, acciò ſiano ſempre con il dovuto riſpetto alla fede pubblica cuſtoditi per il Noſtro ſervizio, e dei Noſtri Sudditi. E ſiccome il variare l'amminiſtrazione, e le Magiſtrature nel modo ſopraſcritto produrrà la neceſſità di molti Ordini, perchè non reſti incagliata, e ritardata la ſpedizione degli affari raccomandati agli antichi Tribunali, prima che i nuovi abbiano preſo un ſufficiente ſtabilimento; così lo incarichiamo a dare per tutto, ove giudicherà conveniente, gli ordini più neceſſari nella forma, che richiederà la giuſtizia, e a proporci di tempo in tempo quei provvedimenti, che ſtimerà più vantaggioſi per il ſervizio noſtro, e per la quiete, e ſoddisfazione dei noſtri Sudditi.

XXXVI. Similmente deleghiamo al medeſimo tutte le Cauſe veglianti, che ſi trovano eſſere pendenti d'avanti ai Magiſtrati riuniti alla Camera ſuddetta, e ſuoi Giudici ſottopoſti, nello ſtato, e termini, ne' quali ſi trovano, affinchè ſentite le Parti, le poſſa ſpedire, e decidere come convenga alla buona giuſtizia, con facoltà di ſubdelegar-

legarle, o commetterle per riferire, a' detti Jusdicenti Provinciali, o ad altri, secondo che stimerà piu espediente per la sollecita terminazione di esse; e al medesimo diamo autorità di risolvere tutti i ricorsi, e controversie, che nascessero per l'avvenire, con le facoltà soprascritte, finattantochè non avremo destinato alla detta Camera il numero de' Giudici sufficiente, e regolato il loro ufizio; volendo, che provvisionalmente possa egli solo presedere alla spedizione degli affari, e dare tutti gli ordini, che occorreranno per la detta Camera, incaricandolo specialmente della piu premurosa assistenza verso le persone miserabili, e a parteciparci i ricorsi ove fosse necessario interporre la Nostra suprema autorità, o la Nostra Reale Clemenza.

XXXVII. E finalmente commettiamo al medesimo di fare immediatamente pubblicare in questa Città di Firenze il presente nostro Editto, e di ordinare la pubblicazione, ed esecuzione per tutti gli Stati del nostro Gran-Ducato. Dato in Consiglio di Reggenza il dì 31. Dicembre 1740.

Il Principe di Craon.

Gio: Antonio Tornaquinci.

Pompeo Neri.

FRAN-

FRANCESCO

Per Grazia di Dio Imperatore de' Romani sempre Augusto Re di Germania, e di Gerusalemme, Duca di Lorena, e di Bar, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

Benedetto XIV. Sommo Pontefice accorda nel Gran-Ducato di Toscana la diminuzione dei giorni Festivi. Francesco III.

1. *Comanda che s' osservi il breve dei* 19. *Luglio* 1749; *ed enumerazione delle feste d' intiero precetto.*

2. *Proibizione d' esercitare le arti mecchaniche nei suddetti giorni, e di tenere aperte le botteghe.*

3. *Le Arti necessarie possono esercitarsi con certe condizioni.*

4. *Restano proibite le fiere, mercati, tutti i saltambanchi, Ciarlatani. ec.*

5. *In tempo dei Divini Uffizj devono star serrate l' osterie, Bettole ec.*

6. *Abolizione delle Feste introdotte dalla pia consuetudine del Popolo.*

7. *Pena di scudi* 10. *per chi trasgredisce alla presente legge.*

8. *Gl' Esecutori in tempo dei Catechismi, e Dottrina Christiana girino per la Città, e conduchino i figli di famiglia alla Parrocchia, ed i Magistrati chiamino a se i Padri di famiglia per correggerli.*

9. La

9. La cognizione di tali trasgressioni appartenga ai Tribunali, nei quali v'è la giurisdizione criminale.

10. I Giusdicenti, che non osservano il loro dovere siano puniti.

11. I Capi delle Provincie devono individuare quali botteghe devono stare aperte nei giorni festivi e quali professioni si possino esercitare.

12. Deroga alle consuetudini, e leggi, contrarie alla presente.

AVendo Noi ottenuto dal Nostro Santo Padre BENEDETTO XIV. la Diminuzione de' giorni Festivi, che con filiali premure gli abbiamo domandata per facilitare a quella parte del Nostro amatissimo Popolo, che deve vivere col sudore del suo volto, la maniera di eseguirlo senza offesa delle Divine, ed Umane Leggi.

I. Comandiamo, che in tutto il Nostro Granducato si osservi colla dovuta Religiosa obbedienza il breve spedito in Roma il dì 19 dello scaduto Luglio, subbito, che dagli Arcivescovi e Vescovi della Toscana sarà fatto noto; per cui si riducono le Feste dell'Anno a tutte quelle del Signore cioè; *Le Domeniche; Natività; Circoncisione; Epifania; Ascenzione; Corpus Domini*. A quelle della Beatissima Vergine: *La Concezione; Natività; Annunziazione; Purificazione; ed Assunzione. Alle Feste de' SS. Pietro, e Paolo, all' Ognissanti; ed al giorno del Santo Protettore di ciascuna Città, e luogo*, nelle quali solamente continua ad esser proibito ogni esercizio dell'arti servili o meccaniche; Ed in tutte le altre, ancor

cor che fossero di voto, sentita la Santa Messa, resta lecito e permesso ogni sorte di lavoro, come negli altri giorni feriali.

II. E perchè ci faremo sempre gloria di far servire la Nostra Sovrana Autorità alla santissima Religione, che direttamente interessa la gloria di Dio, da cui solo dependono la sicurezza, e la felicità degli Stati, per obbligare anco i non sensibili ad altro, che alla pena. Proibischiamo a qualunque Persona ne' Giorni Festivi ogni opera servile; l'esercizio d'ogni arte meccanica; e di tenere aperte, sotto qualsivoglia pretesto, o titolo le Botteghe, destinate alle manifatture, o contrattazioni, che sono proibite nella presente Costituzione.

III. E per supplire a' bisogni della vita, e più ancora per provedere all'indigenze istantanee del minuto Popolo forzato a vivere alla giornata, che pure deve aversi in considerazione: Permettiamo solo quelle opere servili, e meccaniche, che sono d'assoluta necessità all'umana sussistenza: purchè ciò si faccia colle Botteghe chiuse, e come suol dirsi, *aperte a sportello*; e col puro numero di persone, necessario per effettuare la piccola contrattazione; volendo, che in queste Botteghe, che si permettono, non si possa far altro, che vendere a minuto, e che resti compresa nella general proibizione ogni opera, che tenda a fabbricare, o a preparare merci, se non sia assolutamente necessario.

IV. Dichiarando d'escludere totalmente da questo genere, anco nelle Fiere, e ne' Mercati, tutti i Saltimbanchi, Ciarlatani, Ciocolatori, e simili inutili Vagabondi.

V. L'Oste-

V. L'Osterie, Taverne, Bettole, e i Giuochi pubblici, benchè permessi, stieno chiusi almeno per tutto il tempo, che si celebrano i Divini Uffizj nelle Chiese principali di ciascun Paese, nel quale s'osservino le Leggi veglianti, che in quanto faccia di bisogno intendiamo di rinnovare sopra i Giuochi proibiti per le Strade, ed intorno le Chiese.

VI. E perchè i motivi, che hanno mosso il Santo Padre a diminuire il numero delle Feste sono a Noi un'assoluta ragione per procurare di accrescere i giorni di lavoro, per quella parte ancora, che totalmente dipende dalla Nostra Sovrana Autorità, Comandiamo, che si tolgano tutte le Feste Civili, e tutte quelle introdotte dalla pia consuetudine del Popolo; non meno che tutte le Ferie; e che i Nostri Tribunali si chiudano unicamente nei soli Giorni *Festivi*; e stieno aperti, ed esercitino tutta la loro ordinaria Giurisdizione in tutti gli altri indistintamente, anco in quegli, che avanti il Breve erano Feste di precetto, non ostante che per questi sussista l'obbligo di assistere al santo Sacrifizio della Messa.

VII. Chiunque ardisca di offendere direttamen-o indirettamente questa Nostra Costituzione, o col lavorare ne' dì Festivi; o col non aprire le Botteghe in quegli, che lo erano per l'avanti, senza una causa legittima; o coll'aprire nelle Feste; o diversamente da quello, che abbiamo disposto, sia punito per la prima tragressione, nella pena di scudi dieci, da assegnarsi per una metà all'accusatore palese o segreto, e per l'altra

metà

metà al Nostro Regio Spedale di Santa Maria Nuova.

E tornando a delinquere, oltre la pena pecuniaria, da distribuirsi come sopra, nella carcere per un mese; e la terza volta anco nell'arbitrio del Giudice, da estendersi fino al Confino.

VIII. Tutti abbiano presente l'obbligo indispensabile, che ciascuno ha relativamente al proprio stato di santificare le Feste, e di apprendere in esse i precetti della Dottrina Cristiana.

E perchè, quegli ancora, che sono privi della necessaria educazione nelle proprie case l'adempiscano, comandiamo che si dieno gl'ordini i più pressanti agli Esecutori, perchè nell'ora prossima a quella del Catechismo, e nel tempo, che si fa nelle Parrocchie, girino per la Città, e per i Luoghi della loro Giurisdizione, ne'quali può utilmente eseguirsi, e trovando Gioventù della Plebe per le strade oziosa, o occupata in giuochi anco permessi, o in piccoli disordini, proprj di questo genere di persone, l'accompagnino alle respettive Cure, e prendano i loro nomi. E quegli, che ricaderanno nella trasgressione, si conducano nelle Carceri, e si puniscano arbitrariamente.

Ed in questi casi, i Magistrati competenti abbiano a se i Padri, e le Madri, ed in lor mancanza, quelli, che dalle Leggi s'hanno in luogo di Padre, gli avvertano a non mancare al lor dovere, sopra un punto, che tanto interessa la Religione, e lo Stato, sotto quelle pene, che parrà loro proprie d'imporre, che eseguiranno,

come richiede la Giuſtizia, avuto riguardo alle particolari circoſtanze dei caſi.

IX. I Tribuali, che in ciaſcun Paeſe preſeggono al Criminale, e i reſpettivi Giuſdicenti ne' luoghi dove non è, conoſcano ſempre di ſimili traſgreſſori.

X. E i Magiſtrati ſuperiori ne rinnovino gli ordini opportuni a tutti i Noſtri Giuſdicenti, e qualora coſti loro, o per le ſegrete informazioni, o per i ricorſi che veniſſero fatti, o dal Popolo, o dalla parte de' Miniſtri Eccleſiaſtici, che abbiano mancato al loro dovere, ſoſpendano il Sindacato, e gli puniſcano a forma delle Leggi.

XI. E per precludere ogni via alle veſſazioni, che potrebbono venire in conſeguenza della traſgreſſione anco involontaria; Vogliamo, che ne' Governi, che ſono Capi di Provincia, dal Tribunal competente ſi formi, e ſi pubblichi una Notificazione, nella quale s'individuino relativamente alla natura del Paeſe le Opere ſervili, che ſi permettono, e le Botteghe, che poſſono ſtare aperte ne' giorni Feſtivi, concepite in termini chiari, e ſemplici, adattati alla capacità del baſſo Popolo, che dee eſeguirlo, ſull'eſempio di quella, che ſi farà dal Magiſtrato degli Otto per la noſtra Città di Firenze.

XII. Derogando a tutte le Leggi sì generali, che particolari, Ordini, e Conſuetudini, benchè legittimamente introdotte, in quanto foſſero contrarie alla preſente Noſtra volontà, che vogliamo debba averſi per Legge, ed eſegurſi in ciaſcuna parte de' Noſtri Stati di Toſcana dal giorno, in cui i Sacri Paſtori nelle reſpettive loro Dioceſi noti-

notificheranno il Breve colle Pastorali in stampa; che crederanno opportuno di pubblicare per instruire il Popolo intorno la sua esecuzione.

Fatto in Reggenza li 18. Settembre 1749.

IL CONTE DI RICHECOURT.

GIO: ANTONIO TORNAQUINCI.

Per ROBERTO PANDOLFINI
TOMMASO PICCOLOMINI.



FRANCESCO

Per Grazia di Dio Imperatore dei Romani, sempre Augusto, Re di Germania, e di Gerusalemme, Duca di Lorena, e di Bar, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *IL principio dell'Anno* 1750. *comincia il primo Gennajo sotto il nome d' Era Cristiana volgare.*

2. *Dal suddetto tempo in poi tutti gl'atti sì pubblici, come privati devono regolarsi secondo questo stile.*

3. *Correzzione dell' Anno Fiorentino, che numeravasi ab Incarnazione. Correzzione dell' Anno Pisano. Precetto, che in tutti gl' atti, tanto pubblici, che privati vi sia inserita la formula* „ Stile Comune “.

4. *La detta formula* „ Stile Comune “ *deve omettersi terminato l' Anno* 1750.

D 2 5. *Quest'*

5. Quest' istessa memoria deve essere incisa in marmo bianco.

6. Correzzione dell'ore, del giorno, e della notte; restando composto il giorno astronomico di dodici in dodici ore.

7. Dal punto del meriggio dell' ultimo giorno di Decembre si determina il Punto della mezza notte susseguente, con principiare il giorno Civile di Gennaro alle ore dodici.

8. Distinzione delle dodici ore della mezzanotte fino al mezzo giorno dette della mattina, e dell' altre dodici dopo il punto del meriggio dette della sera.

9. Comando che gli orologi dentro il termine di sei mesi siano regolati secondo la presente legge.

10. I Tribunali, e Ministri diano gl' ordini opportuni per l' esecuzione della presente legge.

11. Proibizione a qualunque persona di regolarsi differentemente da quanto vien prescritto dalla presente legge.

12. Proibizione di ricevere istanze, o documenti pubblici, e privati con l' anno, o coll' ora notata diversamente da quanto vien disposto nella presente legge.

13. I Ministri che trasgrediscano sono puniti con la sospensione dell' impiego, ed i Notari per il rogito di tre mesi.

14. Obbligo ingiunto ai Giusdicenti, e Tribunali di far dare esecuzione alla presente legge.

ESsendo Noi informati, che nel Nostro Gran Ducato di Toscana sono varj gli stili di computare gli anni, e l'ore del giorno; e che ciò produce una difficoltà non meno dentro lo Stato,

Stato, che fuori per fissar chiaramente il principio degli avvenimenti umani, e degli atti civili.

I. Comandiamo, che in tutti i nostri Stati il primo dì del prossimo futuro mese di Gennajo sia il principio dell'Anno *Mille settecento cinquanta* dopo la Natività del nostro Signore Gesù Cristo, secondo il compùto, conosciuto comunemente sotto il nome *d' Era Cristiana volgare*.

II. E che in avvenire in tutti gli atti sì pubblici, che privati di qualsivoglia genere siano, debbansi numerare gl' anni coerentemente a questo stile.

III. E per provvedere, che l' osservanza della presente nostra Legge, col corso del tempo non renda oscura, o difficile l' intelligenza degli atti segnati secondo lo stile Fiorentino; dove cominciandosi l'anno dal dì 25. di Marzo, resterebbe il presente 1749. mancante di tutto il tempo, che è tra questo, e l' ultimo dì di Dicembre, solito notarsi con la formula -- *dall' Incarnazione* -- o col segnar sotto *l' anno corrente comune*.

E di quelli segnati secondo lo stile Pisano, dove pure correndo ora l'Anno 1750. dal dì 25. del prossimo passato Marzo, s' incontrerebbero notati con l' istesso millesimo *ventun mese, e ventiquattro giorni*.

Vogliamo, che durante il prossimo futuro Anno 1750. in tutti i Luoghi dei Nostri Stati, ne' quali si notassero gli Anni diversamente, in qualsivoglia genere di Atti, pubblici, o privati, ne quali per produrre gli effetti civili, vi sia necessaria la nota del tempo, vi si aggiunga immediatamente dopo l' enunciativa del millesimo

la Formula, -- *Stile comune* -- perchè costi sempre, che egli è notato a forma della presente Nostra Legge.

IV. E perchè questa dubbiezza non può cadere, che, nel solo anno comune 1750. così spirato che sia, si tralasci la formula *Stile Comune*, e si segni sempre l'anno, che sarà corrente, cominciando dal 1751.

V. Ed essendo necessario per chiudere sempre più ogni via allo sbaglio, che nell' età future costi chiaramente del tempo di questa variazione, e come si è eseguita.

Dovrà in Firenze, Siena, Pisa, e Livorno, esporsi in luogo proprio, e comodo alla pubblica vista un' Iscrizione incisa in marmo bianco, che contenga espressamente quest' istessa memoria.

Ed in tutti i luoghi, ne' quali si notino gli anni con diverso stile del comune, nel dì primo del prossimo futuro mese di Gennajo nei Libri pubblici, privati di qualsivoglia genere siano, che debbano far prova co' nostri Tribunali, o che in qualchè tempo possano farla, vi si faccia la nuova Impostatura dell' Anno corrente 1750. con l' espressa dichiarazione, ch' è a forma di questa Legge, di cui dovranno individuare le prime parole; il titolo, e il giorno della data.

Ed acciocchè questa sia uniforme per tutto, il Nostro Magistrato Supremo dentro il mese di Dicembre prossimo futuro ne pubblichi una Formula breve, e precisa, che dovrà trascriversi in tutti i Libri del genere compreso quali sono quelli, che si pubblicheranno con la stampa nel corso

ſo del proſſimo futuro anno; tutti i Protocolli de' Notaj; i Libri, ne' quali ſi regiſtrano gli Atti Civili; i matrimonj; le naſcite, e le morti; Quelli di Azienda pubblica, e privata, e ſimili dichiarando di non derogare con queſta ſpecialità alla diſpoſizione concepita ſopra in termini generali, che laſciamo nella ſua intiera eſtenſione.

VI. E perchè i motivi, che ci ſono ſtati ragione per rendere uniforme lo ſtile di contare gli Anni, lo ſono ancora per render comune la maniera di contar l'ore, che miſurano il giorno.

Comandiamo parimente, che nell' iſteſſo dì primo di Gennajo, principio dell' anno 1750. ſi contino le ventiquattro ore, che compongono il giorno Aſtronomico, di dodici in dodici, cioè dalla mezza notte al mezzo giorno; e dal mezzo giorno alla mezza notte ſuſſeguente.

VII. E ſiccome gli Orologi non poſſono regolarſi altrimenti, che col rimetterli ſulle dodici ore al punto fiſſo del mezzo dì, o della mezza notte, in grazia della più facile eſecuzione.

Vogliamo, che per introdurre il preſente metodo di contar l' ora nella forma diviſata, ſi cominci dal punto del meriggio dell'ultimo giorno di Dicembre proſſimo futuro, dal quale ſi determina il punto della mezza notte ſuſſeguente; principio del primo giorno civile di Gennajo; e che queſte dodici ore, che correranno tra 'l detto mezzo giorno, e la mezza notte ſiano computate nell' ultimo giorno di Decembre, e nell' Anno 1749.

VIII. Ed eſſendo neceſſario in tutti gli Atti

Civili, ne' quali ſi cerca la prova dell' ora, che per verificarla in queſto nuovo metodo di contar l'ore del giorno, coſti ſe ſia avanti, o dopo il mezzo dì, all' effetto, che ciò da tutti venga notato egualmente, e con l' iſteſſa formula; e che nell' uſo civile non poſſa mai cadervi dubbio, le prime dodici ore, che corrono dopo la mezza Notte, ſi diſtinguano col denominarle *della mattina*, e le altre dodici dopo il punto del Meriggio, *della ſera*.

IX. Ed acciocchè queſta Noſtra Volontà poſſa eſeguirſi in tutte le ſue parti.

Comandiamo, che nel termine di ſei meſi da cominciare a decorre dal dì primo di Gennajo, principio dell' anno 1750. tutti li Orologi, eſpoſti al Pubblico, o per ragione della moſtra, o del ſuono vengano regolati a forma della preſente Coſtituzione.

X. I Tribunali, e Miniſtri, che preſeggono al Governo Economico delle Comunità, ove ſiano Orologi Pubblici, immediatamente, o mediatamente ſottopoſti a' Noſtri Magiſtrati, colla poſſibile ſollecitudine diano gli ordini opportuni per l' eſecuzione; e facciano quello, che occorre in ciaſcuno de' luoghi, ove ſia Orologio Pubblico, acciò poſſa ſicuramente diſtinguerſi il punto del mezzo giorno Aſtronomico, determinato dal Sole, neceſſario per poterli regolare, e che quelli, i quali ne hanno la cura, anco con una mediocre capacità poſſano con ſicurezza eſeguirlo.

XI. Sia proibito ad ogni, e qualunque Perſona, di qualſivoglia genere, ſtato, e condizione, quanto ſi voglia privilegiata, l' uſo di diverſo

ſtile

ſtile da quello, che abbiamo preſcritto per notare il tempo, riſpetto al Milleſimo immediatamente dopo la mezza notte del dì ultimo di Dicembre, principio del dì primo di Gennajo, e dell'anno 1750. e riſpetto all'ore dal punto, in cui in ciaſcun luogo ſarà eſeguito nell'Orologio Pubblico il nuovo regolamento, che ſempre cominci dal punto del mezzo giorno, di cui dovrà prenderſi memoria autentica da' reſpettivi Cancellieri.

XII. Come pure ſia vietato eſpreſſamente ſotto qualſivoglia preteſto, o titolo di enunciare l'anno, o l'ora dell'antico metodo, corriſpondente al nuovo, nè pure nel proſſimo futuro anno 1750. nel quale ſolo dovrà aggiugnerſi al Milleſimo la formula, *Stile Comune*, per le ragioni diviſate ſopra nel Paragrafo III.

XIII. Ed acciocchè ſia eſeguito quanto ci è piaciuto di comandare anco pel timor della pena.

Non poſſa riceverſi negli Atti ſotto qualſivoglia preteſto, o titolo veruna ſpecie d'Iſtanza, Scrittura, o Documento pubblico, o privato con l'anno, o con l'ora notata diverſamente da quello, che abbiamo diſpoſto, ſenza la Licenza del Segretario della Noſtra Giuriſdizione, che non potrà, e non dovrà però concedere ſe non nel ſolo preciſo caſo, che gli Atti foſſero celebrati fuori di Stato, o da Perſone, delle quali poſſa preſumerſi una giuſta ignoranza.

XIV. Tutti i Miniſtri de' noſtri Tribunali, che traſgrediſſero, o notando altrimenti il Tempo dello ſtile preſcritto, o ammettendo l'Iſtanze, e documenti negli Atti, notati coll'antico

ſtile:

Stile: si puniscano nella sospenzione dell'Impiego; ed i Notaj del Rogito per tre mesi.

XV. Comandiamo a tutti i Nostri Giusdicenti, e Tribunali, di fare esattamente eseguire la presente Nostra Legge.

Dat. in Reggenza li 20. Novembre 1749.

IL CONTE DI RICHECOURT.

GIO: ANTONIO TORNAQUINCI.

ROBERTO PANDOLFINI.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *I Dipartimenti degli affari interni, ed esteri ni sono riuniti al Consiglio di stato; e gli altri ai suoi Dipartimenti.*

2. *Tutte le suppliche, e rappresentanze devono rimettersi ai quattro Dipartimenti alla riserva degl' affari civili, e politici di Livorno.*

3. *I dipartimenti suddetti sono tra di loro indipendenti, ed a ciascuno presiede un Direttore.*

4. *Elezzione dei Consiglieri dei respettivi dipartimenti.*

5. *Le leggi, Motupropri, e Rescritti devono esser*

ser firmati da S. A. R. col vidit *del* **Direttore** *...*
respett'vo dipartimento.

6 *I Biglietti della segreteria di Stato, e di Finanze, oltre il* vidit *del Segretario devono esser muniti del vidit del Direttore, e per gl' affari di guerra s' osservi ciò che è stato praticato pel passato.*

7. *S. A. R. accorda un giorno della settimana per l' udienze, e vuole che sia data esecuzione a tutti gl' affari, con inculcare ai Ministri d' adempire con prontezza, e fedeltà al loro dovere.*

AVendo Noi accordato al Nostro Diletto Conte Francesco Orsini di Rosenberg la permissione richiestaci di dimettersi dalle incumbenze di Capo dei Dipartimenti di Stato, di Guerra, e di Finanze del Nostro Gran-Ducato, che ha esercitate fin' ora con piena Nostra soddisfazione, ed essendo perciò necessario di prescrivere una nuova forma per la spedizione degli Affari, e partecipazione delle Nostre Sovrane Risoluzioni.

I. Comandiamo, che tutti i Negozj, che esigono la Sovrana Nostra Risoluzione spettanti ai due Dipartimenti di Stato per gli affari interni, e per gli affari esterni siano rapportati al Consiglio di Stato; ed al Consiglio di Finanze siano rapportati quelli del suo proprio Dipartimento; e sia fatto rapporto a Noi medesimi dal Direttore del Dipartimento di Guerra degli affari Militari; Eccettuati quei soli affari, che con Ordini, ed Istruzioni particolari, o riserveremo alla sola Cognizione Nostra, o rilasceremo alla cognizione, e Risoluzione dei Tribunali, e Ministri.

II. Ai detti quattro Dipartimenti dovranno passa-

passare respettivamente tutte le suppliche dei Nostri Sudditi, come pure tutte le rappresentanze, e memorie dei Tribunali, Dipartimenti, e Ministri subalterni, secondo quella divisione, che fino a nuovo Nostro ordine resta stabilita dall'uso, e dai veglianti Regolamenti; all'eccezione solamente degli affari Civili, e politici di Livorno, che apparterranno in avvenire al Dipartimento degli affari interni di Stato; ed a tale oggetto i Segretarj dovranno ogni giorno trovarsi alle respettive loro Segreterie. Non intendiamo però di derogare alla Giurisdizione, che hanno esercitata fin'ora le Nostre Consulte di Firenze. e di Siena, e la Pratica segreta di Pistoja, e Pontremoli a forma dell'Editto de' 25. Aprile 1739.

III. Tali dipartimenti saranno tra loro indipendenti; a ciascuno presiederà un Direttore con la dependenza immediata da Noi medesimi; e questi Direttori avranno ogni facoltà per farsi render conto dai Tribunali, e Ministri Subalterni di tutti gli affari del loro Dipartimento, di avere a se gli Impiegati nei medesimi, e di esigere tutti li schiarimenti, e notizie occorrenti.

IV. Il Consiglio di Stato sarà composto dei Consiglieri, Abate Pompeo Neri, nel quale come Anziano, che in Nostra assenza dovrà presiedere alle Adunanze dello stesso Consiglio resta incompatibile la Direzione di alcun Dipartimento; tanto più che il bene del Nostro Servizio, ed il vantaggio dei Nostri Sudditi esige che sia continuamente impiegato in particolari importanti commissioni; Conte Vincenzio degli Alberti Direttore del Dipartimento di Guerra; Senator

tor Ferdinando Incontri; Senator Tommaſo Piccolomini Direttore del Dipartimento di Stato per gli affari Eſteri; Cav. Franceſco Siminetti Direttore del Dipartimento di Stato per gli affari interni; e dei Segretarj Franceſco Seratti, e Cav. Carlo Bonſi. Il Conſiglio di Finanze ſarà compoſto del Conſigliere Angelo Tavanti Direttore di quel Dipartimento; e dei Segretarj Giovanni François Luigi di Schmidweiller, e Franceſco Antonio Bonſini.

V. Le Leggi, i Motuproprj, ed i Reſcritti ſaranno firmati da Noi medeſimi; dovrà apporvi il *Vidit* il Direttore del reſpettivo Dipartimento al quale apparterranno, e ſaranno contraſſegnati con la firma di uno dei Segretarj del Conſiglio nel quale ſaranno ſtati ſpediti; eccettuati i Reſcritti ſopra affari di minore importanza, come ancora qualunque Motuproprio, e Reſcritto in Noſtra aſſenza, che ſaranno ſolamente ſegnati col *Vidit* del Direttore, e la firma del Segretario; ed in tal forma ſpediti avranno l'iſteſſo valore come ſe foſſero firmati di Noſtra Mano.

VI. I Biglietti delle Segreterìe di Stato, e di Finanze, allorchè contenghino Ordini, o riſoluzioni di affari, dovranno oltre la ſottoſcrizione del Segretario eſſer muniti col *Vidit* del Direttore, ed i Biglietti di Segreterìa di Guerra, e degli affari eſteri continueranno ad eſſer ſottoſcritti come per il paſſato dai Direttori.

VII. Per riparare a qualunque aggravio, che contro le Noſtre intenzioni veniſſero i Noſtri Sudditi a ricevere dai Tribunali, e Miniſtri, abbiamo riſoluto di accordarli in un giorno determina-

minato della ſettimana la Noſtra Udienza, che pure accorderemo loro in qualunque altro tempo, in cui non ſiamo occupati dalle adunanze dei conſigli, e dalla regolare ſpedizione degli affari; ma eſſendoci principalmente a cuore di prevenire i lamenti, che ſono i più frequenti del ritardato corſo degli affari in pregiudizio della Giuſtizia, e del buon ſervizio, o della non retta eſecuzione delle Noſtre riſoluzioni, abbiamo con ſpecialità incaricati i quattro Direttori a ricevere ſimili ricorſi da chiunque li perveniſſero, al quale oggetto dovranno immancabilmente trovarſi alle reſpettive Segreterie in alcuni giorni della ſettimana da notificarſi al Pubblico, e gli abbiamo autorizzati a prendere ſopra i medeſimi qualunque più efficace provvedimento, e ad obbligare anco direttamente gli Impiegati nei Tribunali, ed i Miniſtri ſubalterni ad adempire con prontezza, e fedeltà al loro dovere. E volendo inoltre che i Direttori ne riſpondino per il reſpettivo Dipartimento a noi medeſimi, abbiamo ſtabilito, che eſſi con i Segretarj alla fine di ciaſcun meſe in una seſſione, che aduneremo avanti di Noi, ed alla quale interverrà ancora il primo Auditor di Conſulta per le materie, ed iſpezioni legali, ci diano conto di tutti gli affari pendenti, preſſo qual Tribunale, o Miniſtro, e per qual ragione lo ſiano, dell' adempimento delle commiſſioni, ed ordini Noſtri, e dei reclami, che contro qualunque Tribunale, o Miniſtro li foſſero pervenuti, all'effetto di porci in grado di prendere quelle riſoluzioni, che l'ineſecuzione degli ordini, e regolamenti, e l'aſſiſtenza dovuta ai Noſtri ſudditi eſigeſſero da Noi.

Ce-

Comandiamo a chiunque spetta la piena osservanza di questo Nostro Editto, e la pubblicazione del medesimo, perchè pervenga alla notizia di ognuno; Tale essendo la nostra volontà; In fede di che sarà firmato di Nostra Mano, e per espressa commissione Nostra visto dall' infrascritto Nostro Consigliere intimo attuale di Stato, e contrassegnato da uno dei Nostri Segretarj.

Dato in Pisa li vent' otto Dicembre Millesettecento settanta.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

Per ordine di S. A. R.

FRANCESCO SERATTI.



PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Oppressione della Camera Granducale, e creazione dell' Auditore delle Regalìe e possessioni.*

2. *A requisizione delle Parti, o quando la gravità delle cause lo richieda l' Auditore delle Regalìe e Possessioni deve assumere per i Giudici aggiunti il* De-

Deputato legale della Camera del Commercio, e l' Auditore Giovan Battista Gaulard.

3. *All' Auditore delle Regalìe, e possessioni sono delegate tutte le cause pendenti nello stato, e termini i cui si trovano.*

4. *Al predetto Auditore è commesso l' esame della giusta distribuzione del sale alle Comunità, come anche del reparto della tassa del macinato.*

5. *Il Deputato legale della Camera del commercio deve assistere alle tratte della moneta che si batte nella Regia Zecca,*

6. *Alle Estrazioni del Lotto deve presedere l' Auditore delle Regalìe, e Possessioni Gio: Battista Gaulard, ed il Deputato legale della Camera del Commercio.*

7. *Le stanze ove attualmente risiede la Camera Granducale sono assegnate all' Auditore predetto.*

8. *Deputazione del Cancelliere, sotto Cancelliere Custodi, e Donzelli, ai quali sono destinate le stanze della Camera Granducale.*

9. *I Cancellieri dei diversi dipartimenti dell' Amministrazione Generale di S. A. R., dello scrittojo delle Reali Possessioni, e dell' Impresa del Lotto restano sottoposti all' Auditore delle Regalìe, e Possessioni.*

10. *All' Amministratore Generale del terzo dipartimento resta aggregata l' amministrazione economica della tassa del macinato.*

Volendo Noi render più semplice, e più pronta la spedizione degli affari, i quali presentemente appartengono alla Nostra Camera Granducale, siamo venuti nelle seguenti determinazioni, le quali dovranno avere esecuzione dal dì primo Gennajo 1778.

I. Sop-

I. Sopprimiamo la detta Camera Gran-Ducale, e creiamo la carica di Auditore delle Nostre Regalie e Possessioni, al quale aggreghiamo tutta la giurisdizione civile, che a forma dell'Editto de' 31. Dicemmbre 1740., e degli altri Ordini posteriori, esercita attualmente la suddetta Camera negli affari contenziosi riguardanti i Dipartimenti o Aziende comprese nell' Amministrazione generale delle Nostre Regie Rendite, lo Scrittojo delle Nostre Possessioni, e quello delle Reali Fabbriche e Giardini, la Tassa del macinato, la Posta generale delle Lettere, e l' Impresa del Lotto, dovendosi il predetto Auditore regolare nell' esercizio della giurisdizione come sopra conferitali in tutto e per tutto secondo il disposto nel precitato Editto, ed altri Ordini successivi, i quali Vogliamo che restino nel loro pieno vigore in tutte quelle parti alle quali non fosse stato particolarmente derogato con altre Leggi, e Ordini veglianti, e col presente Editto.

II. Intendiamo per altro affinchè i Nostri amatissimi Sudditi possano sempre ottenere il maggior compimento di giustizia, che nelle Cause che insorgeranno sopra le preaccennate materie, ogni volta che le parti ne faranno istanza avanti il detto Auditore dentro il termine di giorni dieci dalla contestata lite, o che da Noi sarà stato espressamente comandato, siccome anco quando detto Auditore lo creda conveniente per la gravità della Causa, il medesimo assuma per Giudici aggiunti il Deputato legale della Camera del Commercio, Arti, e manifatture, e l' Auditore Gio: Batista Gaulard, il quale dovrà supplire ancora in caso d'im-

d'impedimento dell'Auditore delle Regalìe e Possessioni, a tutte le di lui incumbenze per quel tempo che durerà un tale impedimento; e tutte le decisioni di questi tre Giudici si termineranno alla pluralità delle voci.

III. Deleghiamo al medesimo Auditore, delle Nostre Regalìe e Possessioni, tutte le Cause pendenti davanti la predetta Camera Granducale nello stato, e termini nei quali si trovano, a fine che sentite le parti, le possa spedire e decidere come convenga alla buona giustizia, salvo quanto è stato da Noi disposto nel preaccennato paragrafo secondo.

IV. Volendo inoltre provvedere all'adempimento delle altre funzioni ed incumbenze solite esercitarsi dalla detta Camera Gran-Ducale, commettiamo al prefato Auditore delle Nostre Regalìe e Possessioni l'esame della giusta distribuzione del Sale alle Comunità, e persone tassate, come pure del reparto della Tassa del macinato.

V. Incarichiamo il Deputato legale della Camera del Commercio, Arti, e Manifatture di assistere alle tratte della moneta che si batte nella Nostra Zecca.

VI. Similmente incarichiamo l'Auditore delle Nostre Regalìe e Possessioni unitamente coll'Audirore Gio: Batista Gaulard, ed il Deputato legale della Camera del Commercio, Arti, e Manifatture di assistere alle Estrazzioni del Lotto che si fanno in Firenze.

VII. Assegnamo al predetto Auditor delle Nostre Regalìe e Possessioni le stanze ove attualmente risiede la Camera Gran-Ducale per dare udienza pub-

pubblica, e per adunarsi alle occorrenze con gli altri Giudici sopranominati.

VIII. Destiniamo per il servizio del Tribunale del suddetto Auditore, un Cancelliere, un Coadiutore, due Custodi, ed un Donzello, ai quali assegnamo per l'esercizio delle loro respettive incumbenze, le stanze ove è attualmente collocata la Canellerìa della predettta Camera Gran-Ducale.

IX. Quanto poi ai Cancellieri, ed altri Impiegati nelle Cancellerìe, dei diversi Dipartimenti dell' Amministrazione generale delle Nostre Regie Rendite, dello Scrittojo delle Reali Possessioni, e dell'Impresa del Lotto, i quali attualmente dependono dalla suddetta Camera Gran-Ducale, Comandiamo che questi restino nell'istessa forma sottoposti all' Auditore delle Nostre Regalìe e Possessioni, intendendo che per ora non sia fatta in rapporto ad essi alcuna innovazione.

X. Ed aggreghiamo all' Amministrator generale del terzo Dipartimento delle Nostre Rendite l'Amministrazione economica della Tassa del macinato, che dovrà regolarsi a forma degli Ordini veglianti.

Questa è la Nostra volontà, la quale Comandiamo che si osservi inviolabilmente, non ostante qualunque Legge, e Ordinazione in contrario, alle quali colla pienezza della Nostra Sovrana Potestà in tutto e per tutto deroghiamo.

Dato in Firenze il dì primo Dicembre millesettecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

DI SCHMIDVEILLER.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Abolizione del Magistrato di Sanità di Firenze, e delle deputazioni, e Magistrati di Sanità di Pisa Siena, e di tutta le altre Città, e luoghi dello Stato eccettuata la deputazione di Livorno, e di Portoferrajo.*

2. *La Segreteria di Stato per mezzo di quel Ministro che sarà deputato alla Sanità dovrà tenere la corrispondenza con i Ministri di Sanità dei Paesi Esteri.*

3. *Facoltà accordate ai Commissarj di Firenze, al Vicario dell' Auditor Fiscale di Siena, e ai giusdicenti dei respettivi luoghi provinciali in materia di Sanità.*

4. *Nel caso di Epidemia, o negli uomini, o nei bestiami S. A. R. si riserva la facoltà di dare in tempo gli opportuni provvedimenti.*

I. VOlendo Noi provvedere alla più facile, e più pronta spedizione degli Affari che riguardano la salute pubblica nel Nostro Gran-Ducato, abbiamo determinato, che dal dì 15. del prossimo Marzo resti soppresso il Magistrato Tribunale, e Cancelleria di Sanità di Firenze, come

come pure le Deputazioni, e Magistrati di Sanità di Pisa, Siena, e di tutte le altre Città, e Luoghi dello Stato, eccettuata solamente la Deputazione di Sanità di Livorno, e di Portoferrajo, rispetto alle quali, come anche a tutto quello che riguardasse il Littorale non s' intende fatta innovazione alcuna.

II. La corrispondenza con i Magistrati di Sanità dei Paesi Esteri dovrà tenersi direttamente dalla Segreteria di Stato per mezzo di quel Ministro, che sarà specialmente deputato a soprintendere agli Affari di Sanità, e che come tale firmerà in proprio nome; E dalla Segreteria di Stato per mezzo dello stesso Ministro si passeranno direttamente gli Ordini alla Deputazione di Sanità di Livorno, ed a quel Governatore per tutte le occorrenze del Littorale.

III. Tutte le altre incumbenze e facoltà riguardanti le Stanze Mortuarie, le sepolture, i Cani, ed altre Bestie arrabbiate, i Vittuali infetti, Licenze per i Pozzi neri, spurgo dei Tisici, Fabbriche, e Manifatture che producono esalazioni nocive, e per qualunque altro oggetto di pubblica Polizia, che tanto per gli antichi, che per i moderni Ordini fossero appartenute al Magistrato di Sanità di Firenze, ed agli altri Magistrati, e Deputazioni subalterne dello Stato, spetteranno in Firenze ai quattro Commissarj dei Quartieri, in Siena al Vicario dell' Auditor Fiscale, e nelle altre Città, e Luoghi dello Stato ai respettivi Giusdicenti, che dovranno provvedervi secondo li Ordini, e Leggi veglianti, e le Istruzioni che loro saranno date.

IV. E per il caso che insorgesse nel Nosto Stato qualchè Epidemìa negli Uomini, o nel Bestiame, per cui potessero convenire più speciali provvedimenti, ed occorresse l'assistenza di Persone totalmente additte al necessario riparo, Ci riserbiamo ad eleggere queste sul fatto, e per quel tempo che il bisogno lo richieda, ed a far partecipare allora secondo che esigeranno le circostanze, le Nostre ulteriori determinazioni coerentemente al sistema, che ne abbiamo già formato. Tale è la Nostra Volontà, della quale ne comandiamo la piena esecuzione non ostante qualunque Legge, Ordine, o Statuto in contrario.

Dato li ventidue Febbrajo Mille settecento settant'otto.

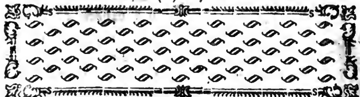
PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.



LEG.



LEGGI FIORENTINE

PARTE SECONDA.



PIETRO LEOPOLDO

Per Grazìa di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *IL Magistrato dei Pupilli, ed Adulti non procede alla deputazione degl' Attori, ma elegge per i Pupilli i Tutori, e per gl'altri incapaci i Curatori.*

2. *Il Magistrato suddetto proveda i Pupilli dei Tutori legittimi, ed in mancanza dei dativi.*

3. *I Pistojesi, e gl' Aretini non restano compresi in questa legge.*

4. *I Tutori, ed i Curatori devono esercitare l' uffizio gratis, nè possono astenersi dall' accettare, senza le cause legittime a forma di ragione.*

5. *Il Magistrato dei Pupilli ha la facoltà d' accordare l' indennizzazione ai Tutori, e qualche volta può tassare la mercede.*

6. I

6. *I Tutori, ed i Curatori non possono essere obbligati a rinnuovare il Mallevadore.*

7. *Quali contratti possino farsi dai Tutori, e Curatori.*

8. *I Tutori sono obbligati al rendimento dei conti ogni tre anni.*

9. *I Curatori sono obbligati in ciascun' anno a render conto.*

10. *I Tutori, ed i Curatori possono essere rimossi a piacimento del Magistrato.*

11. *Gl' inventari devono farsi a forma delle leggi, e riforme veglianti.*

12. *Le Tasse, che s' esigevano dal Magistrato restano abolite.*

13. *I poveri, ed i miserabili pupilli sottoposti, sono esenti da qualunque, benchè minima spesa.*

14. *I Procuratori, gl' Avvocati, ed i Giudici devono operare tutto gratuitamente.*

15. *Miserabili si dicono quelli che non hanno un capitale al netto degl' aggravi, e dei debiti, maggiore di scudi* 500.

16. *Indenizzazione per i Ministri della Cancelleria per li scapiti, che soffrono per i Poveri.*

17. *Il Magistrato dei Pupilli è composto di tre soggetti; cioè del Senatore, Proveditore, e d' un Residente legale.*

18. *Giorni, nei quali s' aduna il Magistrato dei Pupilli.*

19. *Giurisdizione, e cause privative competenti al detto Magistrato.*

20. *Persone sottoposte alla giurisdizione del Magistrato dei Pupilli.*

21. *Al Magistrato predetto compete la privativa sopra l' incanto dei mobili.*

22. *In*

22. *In ordine alle cause criminali s' osservi la riforma dell' anno* 1565.

23. *Proibizione al Magistrato Supremo d' avocare le cause dei Pupilli.*

24. *Quando le cause non possono decidersi pettoralmente si commettino agl' Assessori, o al Residente legale, o finalmente al Cancelliere.*

25. *In seconda istanza per mezzo della restituzione in integrum si commette la cognizione della causa ad uno, o a tre Giudici delle seconde appellazioni.*

26. *Nelle sentenze difformi la Consulta provvede con altri Giudici.*

27. *Al Proveditore dei Pupilli compete il governo economico dell' Uffizio predetto.*

28. *Al Cancelliere, e sotto Cancelliere sono confermate le incumbenze, e gl' obblighi.*

29. *I medesimi non devono esigere alcun' emolumento dai poveri, e miserabili Pupilli.*

30. *Obbligo di tenere un libro per registrarci le persone sottoposte.*

31. *Tutti i soprintendenti, Curatori, ed Attori dentro quindici giorni devono dare in nota i nomi dei sottoposti.*

32. *Riunione delle diverse ingerenze che erano divise.*

33. *I Custodi devono portare gratis le citazioni per i Poveri.*

34. *Privativa accordata al Magistrato di vendere le cose mobili all' incanto.*

35. *Necessità imposta al Tribunale dei Pupilli per il buono regolamento dei medesimi.*

36. *I Curatori dell' Eredità jacenti devono darsi in nota dentro otto giorni al Magistrato dei Pupilli.*

37. *Tut*

37. *Tutti gl' Amministratori, Curatori, Economi, ed Attori devono darsi in nota al Magistrato suddetto come sopra.*

38. *Clausole prescritte da inserirsi nei decreti delle Deputazioni.*

39. *Non è lecito ai Creditori il prendere in conto dei loro crediti alcuna massarizia, o arnese.*

40. *Alle vedove in conto dei crediti dotali può assegnarsi parte di massarizie.*

41. *Le particolari persone possono vendere volontariamente i loro beni, e convenire col Proveditore delle tasse.*

42. *Comandamento che sia osservata la Tariffa che vien prescritta.*

LE provide Leggi del Magistrato de' Pupilli, e Adulti della nostra Città di Firenze, ad esigerne, e risvegliarne in quanto occorra, la più precisa osservanza, meritano l'espressa Nostra approvazione e conferma; e che per meglio ottenere il fine, al quale emanarono, vengano adattate alle circostanze dei tempi presenti in ciò che porta al miglior governo dei Pupilli, e delle sostanze loro, non men che degli altri, che non capaci a governarsi da per se stessi, duopo è sottoporre all' altrui cura e regolamento.

Volendo pertanto che restino ferme, e siano pienamente le predette Leggi osservate, in solo aumento e correzione di esse abbiamo trovato espediente di ordinare, conforme espressamente ordiniamo e vogliamo.

I. Che spogliato per l'avvenire il detto Magistrato del carattere ritenuto fin quì di Tutore e Cura-

Curatote universale de' Pupilli e adulti del Dominio Fiorentino, non più proceda a deputare ad essi gli Attori; ma che quanto ai Pupilli elegga, e dia i Tutori, ed ai Dementi, Prodighi, ed altri incapaci di regolarsi, ed amministrare da per se le loro sostanze, i Curatori.

II. Dovrà pertanto il predetto Magistrato da oggi in poi per ciò che concerne i Pupilli della Città e Dominio di Firenze mancanti di Tutore testamentario prese in quanto occorra, ed attese le informazioni, e proposizioni dei respettivi Giusdicenti, ai quali sienō soggetti, provedere i medesimi di Tutore o Tutori Legittimi, e in difetto, o per la non indoneità di essi di Tutori Dativi: e per i Prodighi, Dementi, ed altri di sopra accennati, deputerà in ugual modo i Curatori, usando delle stesse regole e cautele osservate fin quì nel deputare sì alli uni, che alli altri gli Attori.

III. Non pertanto resteranno compresi in questa parte i Pistojesi, e gli Aretini, per i quali vogliamo che rimangano illesi i Privilegj accordatigli con i respettivi Motuproprj del dì 10. di Luglio 1739., e del dì 19. d' Ottobre 1741.

IV. I Tutori, e insieme i Curatori nel sopraddetto modo deputati non potranno astenersi dall' accettare il pubblico incarico delle conferitegli Tutele, e Cure, e dall' adempirne gratuitamente le necessarie incumbenze, a menochè non abbiano da adurre e provare alcuna delle scuse reputate legittime dalla ragion comune, e da riconoscersi dal Magistrato.

V. Ma perchè non è di dovere, che alcun Tutore

tore, e Curatore sia in danno per ciò, che relativamente alle Tutele o Cure affidategli non potesse da lui eseguirsi senza spesa e disastro, diamo, conforme è di ragione, al Magistrato la facoltà di accordare, ove la Giustizia e l'equità lo esiga, ai detti Tutori, e Curatori quella indennizzazione, e talvolta ancora quella mercede, e salario, che troverà esser'equo, e conveniente.

VI. I Tutori non meno, che i Curatori, ai quali nell'assumere le respettive Tutele, o Cure si farà dare Mallevadore, come è di ragione, per tutto il corso, e durata delle medesime, non saranno tenuti a rinnuovare le prestate mallevadorie, semprechè la scoperta non idoneità dei già dati Mallevadori, o altra giusta causa non inducesse il Magistrato a meglio provedere all'indennità dei respettivi Pupilli e sottoposti.

VII. Sarà poi in facoltà dei detti Tutori e Curatori il pagare, e risquotere, vendere, comprare, e permutare bestiami, e grasce, provedere, tassati che siano dal Magistrato, alli alimenti, e ai bisogni de' Pupilli, e sottoposti, e fare tutto quel più da buoni padri di famiglia che dalla ragion comune ai Tutori e Curatori è permesso, sotto l'obbligo di tutto descrivere distintamente, e di renderne ai debiti tempi esatto conto al Magistrato; senza però procedere, non impetratane dal medesimo l'approvazione, a compre o vendite di beni stabili, a disdette o impieghi di danaro, a prenderne a cambio, censo, o in altro modo, a livelli, permute, o locazioni di beni a lungo tempo, tassazioni di doti o altri atti gabellabili, a maritaggi o monacazioni di Pupilli e Sottoposti,

nè

nè ad altre obbligazioni, e contratti, che possano riescire di alcun pregiudizio ai medesimi.

VIII. Non saranno tenuti i Tutori a render conto della loro amministrazione, che ogni tre anni, riservata nondimeno al Magistrato la facoltà di fargliela rendere semprechè un qualche ragionevole sospetto a tanto lo induca.

IX. I Curatori poi resteranno obbligati a renderlo ogni anno, e riportare il saldo della loro amministrazione, conforme, e nel modo che si è tenuto fin quì verso gli Attori.

X. Starà al medesimo Magistrato il rimuovere a suo piacimento i Tutori, e i Curatori sospetti, nè più creduti a proposito.

XI. Gl' Inventarj tutelari, e quelli de' Sottoposti, continueranno a farsi nel modo prescritto dalle passate Leggi, e Riforme, osservato però quanto alle spese per ciò fare occorrenti il disposto nella nuova Tariffa.

XII. Annulliamo tutte, e per tutti i Pupilli e Sottoposti le tasse, che si esigevano da loro nell' atto della sottoposizione al Magistrato, e dipoi in ciascun anno; volendo del tutto esenti da questo aggravio i medesimi, e non diminuito il merito di quella carità, che a pro di essi si esercita, deve gratuitamente esercitarsi, dai Magistrati; nè più si esigeranno in avvenire da verun Litigante le tasse dette dei Diritti, e Contraddiritti, nè le tasse delle sentenze ordinate dalla Riforma dell'anno 1565. quali intendiamo che si abbiano in tutto e per tutti abolite.

XIII. Ed essendoci a cuore il soccorso dei miserabili, e poveri Pupilli e Sottoposti, vogliamo anco-

ancora esenti i medesimi da qualunque benchè minima spesa per qualsivoglia atto sì concernente l'economico, che il contenzioso; tutto in avvenire dovendo riguardo ad essi farsi gratis dai Ministri della Cancelleria e del Tribunale dei Pupilli fino alle copie che potranno bisognarli, ai saldi e revisioni, ed alle citazioni per essi occorrenti.

XIV. Allo stesso oggetto dovrà il Magistrato nelle loro cause assegnarli Procuratori, ed ove occorra Avvocati, che gli assistano per carità; ed ai Giudici, che noi destiniamo a deciderle, non sarà in quelle dovuta alcuna Sportula; troppo essendo giusto che tutti contribuiscano al di loro sollievo.

XV. Capaci di godere delli enunciati benefizi di miserabilità dichiariamo tutti i Pupilli e Sottoposti il patrimonio de' quali appurato dalli aggravi, e da debiti non ecceda il valore di scudi cinquecento atti a dar frutto naturale o civile: Ed ove cadesse dubbio riguardo ad alcun Pupillo, o Sottoposto quanto alla capacità di goder dei mentovati benefizi, dovrà quello pettoralmente risolversi dal Magistrato,

XVI. Proveduto in tal forma al sollievo dei Poveri Pupilli e Sottoposti, non più dal Proveditore si terrà la cassetta dei Poveri, assegnando ai Ministri della Cancelleria quei diritti, che formavano l'entrata di essa, e quei più che vengono enunciati nella nuova Tariffa, con rilasciarle li in compenso delle loro funzioni a favore dei Poveri.

XVII. Sarà composto il Magistrato, non più di

di cinque, ma di tre soggetti, cioè del Senatore di turno, del Proveditore dell' Ufizio de' Pupilli, e di un Residente Legale da eleggersi, e confermarsi d'anno in anno a nostro piacimento.

XVIII. Si adunerà il Magistrato alle ore dieci della mattina il Lunedì, il Mercoledì, e il Sabato coll' intervento e assistenza alternativamente di uno dei due Assessori, e continuerà le sue sessioni fino a tanto che non siano terminate le udienze, e risoluti gli affari, che giorno per giorno occorrerà di trattare.

XIX. Diamo ed assegniamo al detto Magistrato la cognizione privativa di tutte le cause attive, e passive e tanto ordinarie, che esecutive non solo dei Pupilli e sottoposti ad esso, che abbiano Tutore o Curatore datogli dal Magistrato, come lo aveva in passato; ma dei Pupilli ancora della Città di Firenze e suo Contado, che abbiano il Tutore o Tutori testamentari: E rispetto alli altri Pupilli di questo genere del rimanente dello Stato Fiorentino, accordiamo al Magistrato medesimo la cognizione privativa delle dette Cause nella seconda o altra ulteriore istanza, lasciando che nella prima ne conoscano i respettivi Giusdicenti locali.

XX. Tutti in avvenire coloro, ai quali converrà interdire l'amministrazione, saranno a norma della Legge de' 18. Gennajo 1717. e della presente, indispensabilmente sottoposti al Magistrato de' Pupilli; e quanto a quelli di essi, che sono attualmente soggetti ad altri, che al detto Magistrato, rilasciata la direzione dell' economico alle particolari Persone, cui furono specialmente

sot-

sottoposti, vogliamo che per il contenzioso eglino ancora abbiano in tutto ricorso al Magistrato predetto.

XXI. Ed il medesimo privativamente, ed esclusivamente ad ogni altro conoscerà ancora delle cause procedenti e relative all'Incanto dei mobili.

XXII. Fissata così la Giurisdizione privativa di esso quanto alle cause civili, tenghiamo ferma per il medesimo quella, che ha dalla Riforma dell'anno 1565. nelle cause criminali, e la Cumulativa altresì, che si trova avere presentemente in altre Cause.

XXIII. In ordine alle quali vietiamo al Magistrato Supremo, ed a qualunque altro l'avocarle sotto verun pretesto, semprechè quelle siano state preventivamente introdotte avanti il Magistrato dei Pupilli.

XXIV. Tutte le dette cause in prima istanza, ove pettoralmente non possano decidersi dal Magistrato, si dovranno necessariamente commettere agli Assessori, o al Residente legale, o al Cancelliere del detto Magistrato, il quale autorizziamo a potere in quelle giudicare; tantochè le commissioni tutte in prima istanza cadano in uno, o quando lo esiga il merito della causa in più di essi ad elezione delle Parti.

XXV. In seconda istanza, domandata avanti il Magistrato medesimo la restituzione *in integrum*, dovranno quelle commettersi avuto riguardo all'importanza di esse ad uno o ai tre giudici delle seconde Appellazioni, quando che non fossero contente le Parti di commetterle ad altro dei quattro predetti Giudici destinati a conoscerne in prima istanza.

XXVI. E

XXVI. E dove la difformità delle due sentenze o altra ragione esigesse passare alla terza o altra ulteriore istanza, dovrà ricorrersi alla nostra Consulta, alla quale apparterrà deputare altri Giudici relatori al medesimo Magistrato dei Pupilli.

XXVII. Commettiamo al Provveditore il governo economico dell' Ufizio dei Pupilli, non meno che la soprintendenza a quello di tutti i sottoposti, e tutte in lui tenendo ferme le incumbenze dalle passate Leggi addossategli, dovendo anche risedere in Magistrato, incarichiamo il medesimo egualmente che gli altri due, che quello comporranno, della maggiore attenzione e carità verso i Pupilli, e sottoposti, e dell'intervento, ed assistenza a tutte le adunanze sotto le pene imposte dalla Legge del 1549 dalla Riforma del 1678 e dall' ordine del Magistrato supremo dei 10 Aprile 1722.

XXVIII. Al Cancelliere, e Sottocancelliere del Magistrato, ai quali aggreghiamo la custodia dell' Archivio di esso, restano ferme le incumbenze e gli obblighi tutti prescritti dalle precedenti Leggi, e Riforme.

XXIX. Ai quali specialmente aggiungiamo quello di nulla esigere per verun titolo da quei Pupilli e sottoposti, che sopra abbiamo dichiarato dover godere del benefizio della miserabilità, e di osservare quanto agli altri il disposto nella nuova tariffa.

XXX. Volendo altresì, che siano essi tenuti a descrivere in un libro a parte, da tenersi sempre nella Cancelleria visibile a ciascuno, i nomi di tutti coloro, ai quali in avvenire sarà per qua-

lunque modo interdetta la libera amministrazione delle loro facoltà; onde in futuro niuno che voglia accertarsene, possa ignorare quelle persone, colle quali è interdetto di poter contrattare validamente.

XXXI. Onde poi la ordinata descrizione sia in tutto; e per tutto completa, ordiniamo a tutti i soprintendenti, o altri curatori ed attori particolari di alcun sottoposto indipendente dal Magistrato dei Pupilli, che nel termine di giorni quindici dal dì della pubblicazione della presente Legge, diano essi, e i loro sottoposti in nota alla Cancelleria del detto Magistrato, sotto pena mancando in ciò di soggiacere in proprio ai danni predetti.

XXXII. Riuniamo le fin quì divise incumbenze fra Ragioniere di Città, e di Campagna nel solo Ragioniere, che eleggeremo per il Magistrato, assegnando ad esso un ajuto, senzachè oltre quella provvisione, che sarà a ciascheduno di essi assegnata, possano percipere dai non dichiarati poveri, che i soli emolumenti fissati nella nuova Tariffa.

XXXIII. Ed assegnando tre Custodi in servizio del Magistrato, e dell'Incanto, dovranno, essi pure per i da Noi dichiarati poveri portare gratis le citazioni, e prestare gratuitamente l'opera loro in quanto che occorra per i medesimi.

XXXIV. Confermiamo poi all' Uffizio dei Pupilli la privata facoltà attribuitagli dalle passate Leggi e Riforme di vendere all'Incanto le cose mobili ai Pupilli, ai sottoposti, ed a qualunque altra persona, o luogo appartenenti, volendo che esse tutte non possano così vendersi, che per mezzo dell'Incanto dei Pupilli.

XXXV. Ed eccettuati il Monte di Pietà semplice-

plicemente per i pegni dei presti, la Dogana, ed il Regio Fisco, inerendo al disposto delle Leggi del dì 29 Agosto 1648 e dei 24 Febbrajo 1698 vogliamo che nessun Magistrato, Uffizio, Tribunale, Arte, Università, Comunità, o Luogo Pio Laicale, dei quali ancora occorresse fare special menzione, possa in futuro vender mobili per qualunque ragione ad esso attenenti per altro incanto che per quello dei Pupilli, derogando in quanto facesse duopo in ordine a ciò a qualunque Legge Motuproprio, o Rescritto, che esser vi potesse in contrario; premendoci di assicurare con i prodotti delle ordinarie tasse dell'Incanto un competente assegnamento ad un Tribunale tanto necessario quale noi reputiamo quello, che presiede alla cura dei Pupilli, e dei non da per loro capaci di ben regolarsi.

XXXVI. Ed allo stesso oggetto confermiamo l'obbligo ingiunto dalla Riforma dei 24 Gennajo 1647 ai Curatori delle eredità jacenti di darsi in nota al Magistrato dei Pupilli nel termine di otto giorni dal dì che averanno accettata la loro deputazione, e di non poter vendere ori, argenti, gioje, masserizie ed arnesi spettanti alle eredità predette, altrimenti che per via del Incanto de' Pupilli.

XXXVII. Lo stesso volendo, che si pratichi in avvenire da tutti i Curatori, Amministratori, Economi, ed Attori, che da qualsisia Magistrato saranno deputati all'amministrazione di qualunque patrimonio appartenente a persone per qualsivoglia titolo fatte incapaci di potere amministrare da per se le loro sostanze.

XXXVIII. Ed onde resti inviolabilmente atteso il Nostro volere, ordiniamo, che tanto il Magistrato Supremo, quantochè ogn' altro, e così pure ogni Giusdicente inserisca in futuro nei decreti di ciascuna di sì fatte Deputazioni la Clausula „ *Con che debba darsi in nota nel termine di otto giorni dal dì che averà accettata la presente deputazione al Magistrato dei Pupilli, sotto la pena stabilita nella Riforma de' 24 Gennajo 1647* " . E nei decreti, con i quali sarà data ai detti Economi Amministratori, Curatori, e Attori la facoltà di vendere i Mobili spettanti ai patrimonj da essi amministrati, l'altra Clausula „ *Con che la vendita si faccia per via dell' Incanto dei Pupilli, e non altrimenti, sotto la pena comminata nella Riforma de' 24 Gennajo 1674* " soggettando i Cancellieri dei Magistrati, e i Giusdicenti per la omessa inserzione delle dette Clausule a quelle pene, che dalle quali potessero andare immuni i Curatori Economi Amministratori, e Attori a titolo di ignoranza dei detti respettivi obblighi loro.

XXXIX. Senza che neppure in futuro possa assegnarsi ad alcun creditore, e da verun creditore prendersi in conto de' suoi crediti alcuna masserizia ed arnese de' patrimonj predetti, da vendersi tutti per via del detto Incanto, per il qual mezzo, quel maggior prezzo, al quale gli porta il calor dell' Asta, e l'emulazione dei concorrenti, compensa esuberantemente il diritto, e la spesa dell' Incanto medesimo.

XL. Solo per uno speciale riguardo vogliamo esente la vedova, o moglie di alcuno, i di cui mobili debbano come sopra vendersi al pubblico Incanto, alla

alla quale lasciamo che per le giuste stime possa dal Giudice competente assegnarsi per i di lei crediti dotali alcuna parte di masserizie, che essa si elegga in pagamento.

XLI. E lasciando nell'altrui libertà le sole vendite meramente volontarie dei particolari, ad aprire anche ai medesimi la strada al divisato profitto, che insorge dal calore dell'asta, permettiamo, che per quelle sia in facoltà del Provveditore dei Pupilli il convenire con i venditori di tal fatta quella diminuzione di tassa, e di spese, nelle partiolari contingenze stimerà equa, e conveniente.

XLII. Finalmente ordiniamo, che pubblicata, e stampata la nuova tariffa (*) approvata da Noi, si tenga esposta nella Cancelleria del Tribunale dei Pupilli alla pubblica vista, e che sì di essa, che della presente Nostra Legge siano mandati a tutti i Magistrati, e Giusdicenti gli esemplari da conservarsi nei respettivi loro Tribunali, oltre i necessari a rendere l'una e l'altra ovunque pubbliche, e notorie, a fine che siano inviolabilmente osservate; ferme stanti in tutto quello, di che non altrimenti nella presente Legge sia stato disposto, le precedenti Leggi, e Riforme mentovate nella medesima.

Dato in Firenze li 8. Giugno 1767.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

FRANCESCO SIMINETTI.

F 3 MO-

(*) Si è omessa la Tariffa di cui si fa menzione nella suddetta Legge per essere stata abolita nella Legge susseguente, essendo stato ordinato che si osservi quella pubblicata l'anno 1775. che nel corso dei Tomi sarà riportata.

MOTUPROPRIO

Con il quale si crea la Camera delle Comunità

DEL DÌ 22. GIUGNO 1769.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Abolizione dei Magistrati della parte degli Uffiziali dei Fiumi dei Nove; della Congregazione delle strade, e Ponti, della Congregazione dell'imposizioni del Val d'Arno di sopra, di quella del Val d'Arno di sotto; e del Bagnolo; e di qualunque altra formata sopra qualunque imposizione: delle deputazioni dei Monti Pii foranei: delle Delegazioni particolari delle cause, ed affari contenziosi dei Ceppi di Prato, e del Canale delle Chiane: dell'impieghi di Proveditore, e di Cancelliere del Tribunale della parte, degli Uffiziali dei Fiumi dell'Assessor Criminale, del Consultore e degli Assessori Civili del Magistrato dei Nove.*

2. *Creazione della Camera delle Comunità composta di tre Giureconsulti col titolo di Auditori, e loro giurisdizione.*

3. *La Camera delle Comunità si aduna quattro volte la settimana, ed anche straordinariamente.*

4. Il

4. *Il Luogotenente Fiscale interviene al Magistrato delle Comunità, e s' interpone per gli accomodamenti in tutte le Cause che interessano le Comunità, e luoghi Pii sottoposti.*

5. *La Nuova Camera conosce le cause pendenti, ed indecise al giorno della pubblicazione della Legge.*

6. *Le Cause pendenti, e annesse ai Relatori doveranno decidersi dalla Camera con il voto dei medesimi.*

7. *Al Soprassindaco appartiene il governo, ed autorità negli affari economici, e non contenziosi; ed ingerenze obblighi e giurisdizione del medesimo.*

8. *Il Commissario dei Monti dovrà stare sotto gli ordini del soprassindaco, e soprintendente alle Comunità.*

9. *Il Magistrato, e Soprassindaco si devono fino a nuovo ordine prevalere dei subalterni dei due Uffizj.*

10. *Soppressione della Deputazione creata con motuproprio de 13. Ottobre 1766. sopra la revisione dell' Uffizio della Parte.*

11. *L' amministrazione della Tassa del Macinato è riunita alla Camera delle Comunità.*

VOlendo Noi che gli Affari i quali di presente appartengono al Tribunale, e Magistrato dei Capitani di Parte, e Ufiziali dei Fiumi, al Magistrato, e Tribunale dei Nove, e alle diverse Congregazioni annesse ai Tribunali suddetti, sieno diretti e risoluti con massime uniformi da un' istesso Tribunale per mezzo di soggetti forniti delle necessarie cognizioni, e di continuo applicati ai Negozj dei medesimi diparti-

 menti

menti per la più pronta amministrazione della giustizia, e perchè essendo meglio conosciute le pubbliche entrate, le forze e gli aggravi delle Comunità, e dei respettivi Possessori, e Abitanti, sieno più adequatamente repartite, e riescano meno gravose ai Nostri amatissimi Sudditi le imposizioni che corrono per il mantenimento di Strade e Ponti, per i ripari dei Fiumi, per la conservazione delle fabbriche pubbliche, e per gli altri bisogni dello Stato; Comandiamo che dal primo dì del prossimo Settembre siano uniti il Tribunale della Parte, e Ufiziali dei fiumi, e quello dei Nove, di modo che da detto tempo in poi s'intenda formato un solo Corpo, e una sola Magistratura.

I. Vogliamo pertanto che dal giorno suddetto restino soppressi tanto gli attuali Magistrati della Parte, degli Uffiziali dei Fiumi, e dei Nove, quanto la Congregazione di strade, e ponti, la Congregazione dell'imposizione, del Val d'Arno di sopra, quella del Val d'Arno di sotto, e del Bagnolo, e qualunque altra formata sopra qualunque particolare imposizione, come pure la Deputazione dei Monti Pii foranei, e le delegazioni particolari delle cause ed affari contenziosi dei ceppi di prato, e del canale Maestro della Chiana, egualmente che gl'impieghi di Provveditore, di sotto Provveditore, e di Auditore del Tribunale della parte, e degli Uffiziali de'Fiumi, e d'Assessore Criminale, di consultore, e degli Assessori Civili del Magistrato dei Nove.

II. E di nostro Motuproprio, e con la pienezza della Nostra Sovrana potestà crejamo un nuovo Magistrato con tutti i privilegi, e prerogative dei

dei Tribunali supremi col nome di Camera della Comunità, Luoghi Pii, e di strade e fiumi, che sarà composta di tre Giureconsulti col titolo di Auditori, i quali risolveranno tutti gli affari contenziosi che di presente appartengono al Magistrato dei Capitani di parte, e Uffiziali dei Fiumi, alla Congregazione di strade, e ponti, al Magistrato dei Nove, alla Deputazione dei Monti Pii e a qualunque altra Congregazione o Deputazione, che come sopra devono restare soppresse, volendo che tutta la Giurisdizione sì Civile, che Criminale negli affari giudiciali, e contenziosi spettante ai predetti Magistrati, Congregazioni, Deputazioni, e delegazioni in virtù delle respettive Leggi, Statuti, Motuproprj, e Rescritti, si intenda unita e trasferita dal giorno sopraddetto in questo nuovo Magistrato.

III. Dovrà la nuova Camera adunarsi nel luogo che gli sarà destinato, quattro volte la settimana, ed anche straordinariamente in tutte quelle occasioni che facesse di bisogno.

IV. Interverrà alle adunanze di questo Magistrato il Nostro Luogo Tenente Fiscale, il quale sarà sentito in tutte le Cause che interesseranno il pubblico, e le Comunità, e Luoghi Pii sottoposti al detto Magistrato, e dovrà procurare di comporle, e quando ciò non gli riesca, dovrà dirigerle con la maggiore economia possibile per abbreviare simili Litigj, e sottrarre le Comunità e Luoghi Pii al dispendio che viene cagionato dalla lunghezza dei Giudizj.

V. Le cause pendenti e non per anche commesse ai Giudici, o le già commesse ma non per anche

anche trattate nè esaminate avanti i medesimi dovranno conoscersi, e decidersi dalla nuova Camera.

VI. Le Cause poi pendenti, e commesse in prima e seconda istanza a uno o più Giudici relatori delle quali sia stata incominciata e assunta la cognizione, e l'esame dai detti Giudici relatori, dovranno decidersi secondo il voto dei medesimi dalla Camera; ed essendo tali sentenze in prima istanza, sarà permesso alla parte, che si sentisse aggravata il dimandare il rimedio della restituzione in integrum, da sperimentarsi avanti la Camera medesima.

VII. Il Governo poi, e autorità negli affari economici, e non contenziosi apparterrà al Soprassindaco, il quale in appresso averà il titolo di Soprassindaco e Soprintendente all'Economico delle Comunità, Luoghi Pii, strade e ponti dello Stato Fiorentino, e nel quale oltre l'autorità, che ha presentemente sulle Comunità dello Stato predetto, dovrà passare tutta quella autorità parimente economica, e di amministrazione, che attualmente risiede porzione nel Magistrato della parte, e degli Uffiziali dei Fiumi, e porzione nel Provveditore e di questi due Uffizj, e tutta quella autorità economica che sin'ora hanno avuto tanto la Congregazione di strade e ponti, quanto tutte le soprariferite Congregazioni Deputazioni unitamente col Provveditore e sotto Provveditore dell'Uffizio della parte, e quella ancora che ha avuto fino al presente la Congregazione de' Monti Pii, e la delegazione sopra gli affari del canale maestro; talmente che l'effetto sia, che il medesimo Soprassindaco sia il Capo di tut-

te

to l' Economico ed Azienda riunita al nuovo Tribunale indipendentemente dalla Camera.

VIII. Cofermiamo il Commiſſario dei Monti Pii nelle ſue ingerenze ſotto gli ordini del medeſimo Sopraſſindaco e Soprintendente delle Comunità ec.

IX. Nel rimanente tanto il Magiſtrato, che il Sopraſſindaco e Soprintendente predetto continueranno a valerſi dei ſubalterni dei due Uffizj ſino a tanto che abbbiano propoſto reſpettivamente un miglior regolamento per la ſpedizione degli affari contenzioſi, e per la caſſa e ſcrittura, al quale effetto dovranno formare, e preſentarci prontamente un piano ſtabile ſecondo le iſtruzioni che gli daremo a parte, per attendere la Noſtra approvazione.

X. Vogliamo pure che nel ſopradetto dì primo Settembre proſſimo ceſſi, e rimanga ſoppreſſa la Deputazione che da Noi fu creata con Motuproprio del dì 13 Ottobre 1766 ſopra la reviſione dell'Uffizio della Parte, e intendiamo che la commiſſione data alla medeſima dal detto giorno reſti riunita e raccomandata alla nuova Camera, la quale dovrà inoltre conoſcere e decidere tutte le Cauſe che ſono ſtate delegate alla detta Deputazione, che ſaranno rimaſte indeciſe al tempo ſuddetto.

XI. Finalmente volendo che per la più facile amminiſtrazione della taſſa del macinato ſia queſta unita al nuovo Tribunale con la dipendenza, riſpetto agli affari giudiciali e contenzioſi, dalla camera, e riguardo all'economico dal Sopraſſindaco e Soprintendente, ordiniamo che di concerto dall'

una

una e dall'altro sieno fatte le disposizioni opportune per la riunione predetta, da aver principio al tempo che sarà dichiarato in appresso.

E la presente Nostra Ordinazione dovrà inviolabilmente osservarsi, non ostante qualunque Legge, Ordine o Statuto, ai quali in quanto fossero alla medesima contrarj con la pienezza della Nostra autorità deroghiamo.

Dato in Firenze questo dì ventidue Giugno 1769.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

DI SCHMIDVEILLER.



MOTUPROPRIO

Con cui si crea la Camera del Commercio

DEL DÌ PRIMO FEBBRAJO 1770.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Unghetia, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Soppressione del Magistrato de sei Consiglieri di Mercanzia, del Giudice, ed Uffiziali di detta Corte, dei Magistrati, Proveditori, ed Assessori, d'altri Tribunali, e Giudici, che esercitavano la Giurisdizione sopra le arti, e creazione della Camera del Commercio.*

2. *La Camera del Commercio deve invigilare perchè siano osservate le leggi, e regolamenti riguardanti il traffico, e le manifatture.*

3. *I Residenti della Camera predetta devono in ogni tempo animare gl'artefici, e Manifattori dando loro gl'opportuni ajuti per facilitare la loro lavorazione.*

4. *Obbligo ingiunto alla Camera del Commercio di rappresentare a S. A. R. tutto ciò, che si crederà utile, e vantaggioso per il traffico Toscano, sì interno, come esterno.*

5. *Giurisdizione compartita alla Camera di farsi dare le notizie da tutti i Giudici, e Tribunali, ed anche dai Consoli Toscani stabiliti nell epiazze Estere.*

6. *La Camera del Commercio ha quell' autorità, che avevano i Magistrati soppressi.*

7. *Elezione da farsi nelle solite forme del Collegio dei Medici.*

8. *Gl' Operai, e Ministri necessari continuino ad eleggersi per via di tratta.*

9. *Stabilimento della forma, con cui devono spedirsi le cause civili, criminali, e miste.*

10. *Le cause civili devino decidersi da un Giudice col titolo d' Auditore della Camera.*

11. *Dalle sentenze superiori all' importare di Lire 70. non si dà appello, e nel caso che sorpassino, la Camera deve decidere col voto del Giudice del respettivo quartiere.*

12. *Le due sentenze conformi passano in cosa giudicata.*

13. *Le cause d' esecuzione delle sentenze proferite dagl' altri Tribunali della Città, e Stato Fiorentino che appartenevano alla Mercanzia devono esser decise dall' Auditore della Camera.*

14. *L'ap-*

14. *L'appellazioni interposte dalle sentenze dell' Auditore non ritardano l'esecuzione, che per soli giorni dieci.*

15. *Dai decreti interlocutori non si dà appello, se non nel caso che l'Auditore, o la Camera riconoscesse esservi gravame.*

16. *La Camera del Commercio non può avvocare a se le cause introdotte nei Tribunali provinciali.*

17. *Le Cause di piccola importanza sono decise pettoralmente, ed i Cancellieri, e Ministri procurano d'insinuare alle Parti degl'amichevoli accomodamenti.*

18. *I Tribunali Provinciali devono continuare ad esercitare la giurisdizione accordatali dalle leggi veglianti.*

19. *Alla Camera del Commercio appartiene quella giurisdizione criminale, che apparteneva ai soppressi Magistrati.*

20. *Destinazione d'un' Assessore per gl'affari criminali.*

21. *I Processi criminali si fabbricano dai Cancellieri, ed Attuari della Camera.*

22. *I Processi Provinciali sono rimessi col disegno, e parere del Giudice Provinciale all'Assessore criminale, e la Camera prescrive la sentenza secondo il voto.*

23. *Facoltà accordate alla Camera relativamente alle pene pecuniarie, ed afflittive.*

24 *Le Cause pendenti devono esser decise dalla Camera.*

25. *Nelle Cause civili, e criminali s'osservi la tariffa approvata.*

26. *Alla Camera del Commercio appartiene la soprin-*

soprintendenza a tutti gl' effetti, proventi, e dritti spettanti ai Tribunali riuniti.

27. *Obblighi ingiunti al Segretario della Camera.*

28. *Gl' Ordini, e Decreti dell' Auditore della Camera siano osservati, ed eseguiti da tutti.*

FRa le Nostre Paterne premure essendo una delle principali quella di aumentare le manifatture ed il traffico del Nostro Gran-Ducato, con far godere agli artefici, e ai trafficanti tutte le facilità che sono necessarie a eccitare la loro industria, e conoscendo altresì di quale importanza sia che tali affari siano sempre regolati sotto una sola direzione con massime costanti, e uniformi, indirizzate al bene universale dello Stato; Abbiamo determinato di abolire le diverse Magistrature, e Tribunali della Città di Firenze che hanno avuto sin'ora la giurisdizione sopra le arti e manifatture predette, e di confidarne la Direzione e Soprintendenza a un solo Magistrato e Tribunale.

I. E perciò sopprimendo il Magistrato dei Sei Consiglieri di Mercanzìa, la carica di Giudice e Uffiziale di detta Corte, e i Magistrati, Provveditorati, e Assessorati delle Arti dei Mercatanti, del Cambio, della Lana, della Seta, dei Medici e Speziali, dei Vasai e Cuojai, dei Fabbricanti e Linajoli, di Nostro Motuproprio, certa scienza, e con la pienezza della Nostra Sovrana Potestà, crejamo nella Città di Firenze una Camera di Commercio, arti, e manifatture, per soprintendere generalmente al buon governo di tutti gli affari relativi a tali importanti oggetti in

in tutti i Nostri Stati, con tutte le facoltà, privilegj, e prerogative solite godersi dai Tribunali Supremi; e questa sarà composta di quel numero di Deputati, che tempo per tempo sarà *da* noi destinato, fra i quali vi sarà sempre un *Deputato* Legale, intendendo che la sua autorità e giurisdizione debba avere il suo principio il dì primo del prossimo mese di Marzo, e dovrà adunarsi ordinariamente tre volte la settimana, e straordinariamente tutte le volte, che il bisogno lo esigerà.

II. Apparterrà in conseguenza alla detta Camera l'invigilare all'osservanza delle Leggi, e Regolamenti riguardanti il traffico, e le manifatture; s'informerà dei pregiudizj ed aggravj, che fossero fatti soffrire al Commercio, e alle manifatture suddette, o dai particolari, o dai *Ministri* delle Comunità, e di altri Dipartimenti, *ponendo* quel riparo che sarà conveniente al disordine in tutto ciò che depende dalla sua autorità, e procurando che i suoi Cancellieri e Ministri, prestino ai trafficanti, ed Artefici in tale occasione la più valida assistenza, e specialmente ai più poveri, ai quali potrà la medesima Camera opportunamente destinare un Procuratore che gli assista gratis.

III. Dovrà pure in ogni tempo, per quanto gli sarà possibile somministrare agli Artefici, Manifattori, e trafficanti suddetti tutti gli ajuti opportuni per animare la loro industria, e per facilitare il loro traffico, e lavorazione.

IV. Dovrà finalmente esser sua cura di rappresentarci, e proporci in ogni tempo tutto ciò che

che essa crederà più adattato per conservare, e rendere sempre più florido il Traffico Toscano sì interno che esterno, ed in particolare per aumentare la quantità dei prodotti, e generi nazionali, per perfezionare, e rendere meno dispendiosa la lavorazione di essi, e per facilitarne i trasporti, e l'esito tanto dentro che fuori del Gran-Ducato, e dovrà parimente mettersi in grado di darci tutte le informazioni occorrenti, tanto per le suppliche dei particolari, che per le rappresentanze degli altri Tribunali, e Ministri che fossero relative al traffico, e manifatture suddette, e potessero influire nella loro maggiore o minore prosperità.

V. All'effetto che Ella possa avere i mezzi sufficienti per esercitare la sopraddetta autorità, ed eseguire le incumbenze come sopra assegnategli, averà la facoltà non solo di farsi dare le notizie e informazioni occorrenti da tutti i Tribunali, Giusdicenti, Rappresentanti, Cancellieri delle Comunità, e da qualunque Ministro di Giustizia, ma ancora per le cose relative al traffico esterno, di scrivere direttamente a tutti i Consoli Toscani stabiliti nelle Piazze Estere, che saranno tenuti ad eseguire gli Ordini, e Istruzioni, che dalla medesima riceveranno.

VI. Vogliamo inoltre, che alla predetta Camera appartengano, e sieno unite tutte quelle facoltà, diritti, e preeminenze, che fin'ora sono appartenute in qualunque modo, e per qualunque titolo alle Magistrature, Giudici, Assessori, e Ministri componenti il Tribunale di Mercanzia, e i sopranominati Tribunali delle Arti, ai qua-

li la medesima s' intende surrogata, e sostituita.

VII. Non ostante la soppressione ed unione predetta, seguiterà a eleggersi nelle forme solite il Collegio dei Medici, che continuerà ad aver le facoltà, funzioni, e dipendenze determinate dallo Statuto dell' Arte dei Medici, e Speziali.

VIII. Continueranno ancora ad eleggersi per via di Tratta nelle solite forme gli Operai, e Ministri necessarj per soprintendere all'amministrazione di diversi luoghi Pii, in qualunque modo dipendenti dai Tribunali uniti, come gli operai del Duomo, di S. Giovanni Battista, e altri simili che sono stati soliti di estraersi dalle Borse dei Cittadini matricolati per le Arti, sin tanto che viveranno le persone già squittinate per il godimento di tali Uffizj riservandoci a provvedere in altra forma ai predetti impieghi allorchè verranno a mancare i presenti squittinati; *Vogliamo* altresì che anche cessate le diverse Magistrature, si conservino le presenti borse degli squittinj di ciascun'arte, e tutti i libri, e registri dei matricolati, e squittinati, e che le persone dei squittinati, e i loro descendenti sieno capaci di godere dei padronati, doti, legati, benefizj, e decorazioni concesse loro dagli Statuti, Leggi, e private disposizioni, benchè non debbano più per l'avvenire squittinarsi, nè pagare alla Cassa delle respettive arti le solite matricole e tasse purchè però paghino il debito arretrato, e vegliante, intendendo che per questo non possano esser molestati, ma altresì non saldandolo non possano godere dei benefizj predetti.

IX. Per la spedizione poi delle cause civili, crimi-

criminali, e miste spettanti ai Magistrati, Giudici, e Assessori dei Tribunali incorporati ed uniti come sopra alla Camera, vogliamo che la giurisdizione appartenga, e si eserciti nella forma seguente.

X. Per le cause civili resta da Noi destinato un giudice col titolo di Auditore della Camera con tutte le prerogative di simili cariche, da cui dovranno essere esaminate, e decise nel modo, e forma prescritta dagli ordini, e Statuti dei respettivi Tribunali uniti alla Camera, tutte le cause tanto ordinarie, che esecutive, che fin'ora sono appartenute ai sei consiglieri, al Giudice, e Ufiziale di Mercanzia, ed ai Tribunali delle arti sopraenunciate, non solo nel caso che siano introdotte in prima istanza, ma anco quando siano portate in seconda istanza, e per appello dai Giusdicenti, e dai Tribunali provinciali, ai quali resta preservata la solita loro Giurisdizione.

XI. Dalle sentenze di prima istanza proferite dall'Auditore, se saranno sotto l'importare di lire settanta non si ammetterà appello alcuno; se poi saranno di maggiore importanza, si ammetterà l'appello alla Camera, la quale deciderà col voto del Giudice del respettivo quartiere.

XII. Le sentenze proferite in seconda istanza dalla Camera, o dall'Auditore, quando siano l'una all'altra conformi, dovranno riguardarsi come cosa giudicata, ed in caso di sentenze non conformi la camera accorderà il rimedio della restituzione in integrum, e dovrà in seguito deciderle col voto dei tre Giudici delle seconde appellazioni della Ruota Fiorentina.

XIII. Le cause d'esecuzione delle sentenze proferite dagli altri Tribunali della Città, e Stato Fiorentino, le quali appartengono attualmente al Giudice di Mercanzìa, dovranno similmente in avvenire esser decise dall'Auditore della Camera a norma dello Statuto di Mercanzìa in tutto ciò che non è contrario, e diverso dalle presenti Ordinazioni.

XIV. Le appellazioni interposte dalle Sentenze dell'Auditore non ritarderanno l'esecuzione delle medesime, se non che per giorni dieci dal dì dell'interposto appello, quando dentro il detto termine la Camera in contradittorio giudizio delle parti, e secondo il voto del suo Deputato Legale con special Decreto non determini un'ulterior sospensione.

XV. Similmente dai Decreti interlocutorj non sarà mai ammesso appello alcuno, se non nel caso che fosse riconosciuto dall'Auditore della Camera, o dalla Camera medesima che contenessero un gravame, che non potesse ripararsi nella sentenza definitiva.

XVI. Nemmeno potrà la Camera nè l'Auditore avvocare per verun titolo le cause già introdotte nei competenti Tribunali Provinciali, e tutto a fine di non cagionare ai Litiganti inutili spese e defatigazioni.

XVII. Per questo effetto sarà incumbenza della Camera il procurare in tutte le occasioni convenienti, che i suoi Cancellieri, e altri Ministri interpongano la loro mediazione, per insinuare alle parti gli accomodamenti amichevoli, e facilitarne l'effettuazione, specialmente per le cause di

di piccola importanza; e qualora questi non restino effettuati dovrà l' Auditore decidere tali cause pettoralmente, mentre non eccedano la somma di lire trenta.

XVIII. I Tribunali Provinciali soliti di giudicare, e decidere in prima istanza le controversie Civili, e d'istruire fino a certi termini le Cause Criminali continueranno a esercitare la giurisdizione accordatagli dalle leggi veglianti, coll'obbligo rispetto alle Cause Criminali di partecipare generalmente alla Camera secondo il consueto tutti i Processi col solito disegno, e parere, prima della Sentenza.

XIX. Apparterrà pure alla Camera tutta quella Giurisdizione criminale che è competuta fin' ora ai sopranominati Tribunali uniti, con dichiarazione che nelle Cause Criminali, e miste concernenti le trasgressioni alle Leggi delle Arti, sia riguardo alla buona fabbricazione, o alle privative, o altre simili facoltà accordate ai Fabbricanti, o sia per i contrabbandi d'estrazione di generi, e attrezzi riservati alla lavorazione, o d'introduzione di manifatture forestiere, dovrà appartenere alla medesima Camera la totale giurisdizione esclusivamente a qualsisia altro Magistrato di Firenze, non ostante qualunque giurisdizione cumulativa accordata ad altri Tribunali della detta Città dalle Leggi veglianti, alle quali con la pienezza della Nostra Potestà intendiamo di derogare. Non apparterranno però alla giurisdizione della Camera quelle manifatture, sopra la fabbricazione delle quali è costituita qualche speciale Regalìa in favore del Nostro Regio Erario, co-

 me

me Sale, Ferro, Tabacco, e Cartabollata, e così pure tutte quelle spettanti alla giurisdizione dell'Annona, come Pane, Paste, e simili.

XX. Per l'esercizio della giurisdizione criminale accordata come sopra alla Camera, resta da Noi destinato un Assessore Criminale, il quale dovrà dirigere tutte le Cause, e Processi di trasgressioni, in qualunque modo appartenenti alla Camera medesima.

XXI. Per i Processi che si faranno dai Cancellieri, ed Attuarj della Camera, il detto Assessore Criminale farà il suo Voto, e dipoi farà il simile l'Auditore della Camera; dopo di che saranno rimessi alla Camera medesima, la quale secondo il voto del Deputato Legale procederà alla Sentenza.

XXII. I Processi dei Tribunali Provinciali, usate le solite cautele saranno rimessi col disegno, e parere del Giudice provinciale all'Assessor Criminale, che dovrà farvi il suo Voto, dopo di che passeranno alla Camera, la quale secondo il voto del Deputato Legale prescriverà la Sentenza da pronunziarsi dal Giudice Provinciale.

XXIII. Tanto nelle Sentenze Criminali da pronunziarsi dalla Camera, che nell'approvazione dei Disegni, e Voti, che gli saranno rimessi, Ella potrà procedere alla condanna in qualunque pena pecunaria, ed anche afflittiva fino all'esilio, e confine inclusivamente senza partecipazione quando i voti siano conformi, e quando si tratterà di pene di morte, o di pubblici lavori, dovrà parteciparlo a Noi per mezzo della Segreterìa di Finanze.

XXIV. Tutte le Cause, le quali saranno pendenti

denti nel suddetto dì primo di Marzo, e che siano commesse ad altri Giudici in prima, o seconda istanza dai predetti Tribunali soppressi, dovranno essere decise dalla Camera medesima, secondo il voto de Giudici ai quali sono state commesse.

XXV. Tanto nelle Cause pendenti, che nelle altre da introdursi successivamente alla Camera Civili, e Criminali, si osserverà per adesso la Forma Giudiciaria già stabilita nei respettivi Tribunali soppressi, in quanto non sia contraria alla presente Legge, e la Tariffa che provvisionalmente abbiamo approvata.

XXVI. Apparterrà finalmente alla Camera la Cura, e Soprintendenza all' Amministrazione di tutti gli effetti, proventi, e diritti spettanti ai Tribunali riuniti, al qual' oggetto saranno destinate le persone necessarie per il di lei attual servizio, con prescrivere le loro respettive funzioni obblighi, e facoltà.

XXVII. Avrà la Camera un Segretario che interverrà regolarmente alle adunanze della medesima per tenere il registro degli atti, e deliberazioni, e avere l' ispezione sopra gli Archivj di tutti i Tribunali uniti.

XXVIII. Vogliamo che tutti gli Ordini, e Decreti dell' Auditore della Camera soscritti da uno de' suoi Cancellieri, e col suo Visto, e del Segretario della Camera, sieno riconosciuti ed eseguiti da tutti i Nostri Governatori, Commissarj, Vicarj, Potestà, ed altri Rettori di Giustizia dello Stato Fiorentino, esclusa la Città, e Capitanato di Livorno, e che gli Ordini della Camera sottoscritti da uno dei Deputati, e dal Se-

gretario ſiano eſeguiti non ſolo da tutti i già nominati, ma ancora da tutti gli altri Tribunali, Giuſdicenti, Cancillieri, e Miniſtri di tutto il Noſtro Gran-Ducato, a riſerva della Città, e Capitanato di Livorno, comprendendovi lo Stato Saneſe ſuperiore e Inferiore, il Territorio di Piſtoja, e Pontremoli, e ogni altro luogo privilegiato, benchè infeudato o capitolato, di cui occorreſſe fare una ſpeciale menzione, ferme ſtanti però riſpetto ai ſuddetti luoghi privilegiati le leggi e conſuetudini veglianti circa la ſpedizione degli affari conteczioſi, civili, criminali, e miſti.

Tale è la Noſtra Volontà di cui comandiamo l'inviolabile oſſervanza.

Dato in Piſa queſto dì primo Febbrajo 1770.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

F. A. BONFINI.



MO.

MOTUPROPRIO

Con cui si dà un nuovo regolamento ai Tribunali Fiorentini

DEL DÌ 30. DICEMBRE 1771.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *ABolizione dell'uso d'eleggere i Giudici per via di liste, ed ordine che questi siano necessari in tutte le cause.*

2. *I Giudici necessari del Magistrato Supremo sono l'Auditore, il Cancelliere, e sotto Cancelliere.*

3. *I Giudici del Magistrato dei Pupilli sono quelli destinati nell'Editto del dì 8. Giugno 1767.*

4. *Quali siano i Giudici, che compongono il Magistrato dei Conservatori di Legge, e quando deva adunarsi.*

5. *Tutti i Tribunali di Firenze devano commettere in prima istanza tutti gl'affari ai loro Assessori, o Residenti legali, o Segretari.*

6. *Nelle Camere Granducali s'osservi ciò, che è stato prescritto nei respettivi editti.*

7. *Le Cause che non oltrepassano lire settanta il Magistrato Supremo, quello dei Pupilli, e dei Conserva-*

ſervatori di Leggi devono deciderle pettoralmente ; Le Cauſe che eccedono l' importare di ſcudi 300. *devono terminarſi da uno dei Giudici per turno con ſtare alla domanda dell' Attore, ed oltrepaſſando, o non avendo ſtima pecuniaria vengono commeſſe a tre Giudici ; Nei Tribunali ove i Giudici ſono in numero minore s' oſſerva diverſa forma.*

8. *I Giudici non devono eſſere aggravati di maggior numero di cauſe, e perciò i Magiſtrati dovranno tenere un libro a parte per deſcriverci i nomi dei Giudici.*

9. *I Decreti interlocutori non potranno portarſi per allegar ſoſpetti i Giudici.*

10. *In quali Cauſe competa ai Magiſtrati di Firenze la cumulativa, ed in quali la privativa.*

11. *Il privilegio della* Leg. unica Codice quando Imperator. *reſta caſſato, ed annullato quanto ai Tribunali di Firenze.*

12. *E' permeſſa la variazione del Foro in quanto alle Provincie, quando non vi ſiano ordini in contrario.*

13. *I Cittadini Fiorentini non poſſono eſſer convenuti, che nei Tribunali della Città di Firenze.*

14. *Determinazione delle Cauſe, nelle quali il Magiſtrato Supremo deve avere la privativa.*

15. *Il Magiſtrato dei Pupilli gode la privativa accordatali nell' Editto del dì* 8. *Giugno* 1767.

16. *Privative delle Cauſe accordate al Magiſtrato dei Conſervatori di Legge.*

17. *Alle Camere Granducali vengono confermate le privative.*

18. *L' appello delle ſentenze dei Tribunali Provinciali ſi accorda avanti i Tribunali competenti.*

19. *Le*

19. *Le Cause d'appello dai Tribunali Provinciali, e dai Vicari dei Feudi si devolvono agl' Auditori di Rota.*

20. *Nei Compromessi volontari s' eleggano i Giudici per mezzo di pubblici istrumenti, o di private scritture, ed il compromesso deve rimettersi nella Cancelleria delle Cause compromissarie, e nei compromessi necessari si deve convenire nel terzo.*

21. *Gl' Auditori di Ruota devono conoscere della giustizia, o ingiustizia dei lodi.*

22. *L' appello delle sentenze dei Magistrati si domandi avanti dei medesimi, e domandato dentro il decendio sospende l' esecuzione.*

23. *Dalle sentenze difformi potrà domandarsi, ed interporsi il rimedio della restituzione in integrum; ma le due conformi escludono ogni rimedio.*

24. *I Magistrati devono commettere le Cause di restituzione in integrum agl' Auditori di Ruota composta di sei Auditori.*

25. *La Ruota di Firenze è composta di più Giudici, che formano diversi turni.*

26. *Le Cause Ruotali devono avere una certa regola nel decidersi.*

27. *Il Cancelliere del Proconsole deve tenere due libri per registrarsi nel primo le commissioni delle cause.*

28. *Nel secondo libro saranno descritti i nomi degl' Auditori secondo la distribuzione dei turni.*

29. *Gl' Auditori, che avranno esaminato una Causa non possono nuovamente esaminarla.*

30. *Regole da tenersi dagl' Auditori della Ruota Fiorentina nell' esaminare le Cause.*

31. *La Camera del Commercio dovrà seguitare il regolamento prescritto dalla presente Legge.*

32. *La*

32. *La Consulta di Firenze provede nei casi, che i Giudici si voglino astenere dal Giudicare, o che siano allegati sospetti.*

33. *L'istanza delle Cause è di mesi sei dal giorno della commissione.*

34. *I primi tre mesi dell'Istanza sono assegnati per il termine probatorio.*

35. *Obbligo ingiunto ai Giudici di dare i dubbj terminati i tre mesi.*

36. *I dubbj si danno brevi, e senza superflue allegazioni.*

37. *Nelle Cause di seconda, ed ulteriore istanza il termine sarà di soli mesi quattro.*

38. *La Consulta di Firenze potrà prorogare i termini, ed i respettivi Magistrati potranno quelli abbreviare.*

39. *Gl' Auditori di Ruota sono obbligati a dare il motivo delle loro sentenze quando le Cause passano Scudi cento.*

40. *La Causa s' intenderà perenta per colpa dell' Attore quando non sarà spedita dentro i termini, ma vi dovrà intervenire sempre la dichiarazione del Magistrato.*

41. *Nelle Cause delegate s' osservino i medesimi termini.*

42. *Ordine da osservarsi nelle Cause pendenti al tempo della pubblicazione della presente Legge.*

43. *Riforma della Legge delle Ferie de 23. Ottobre 1749.*

44. *Agl' Auditori di Ruota sono confermati gl' ordini precedenti, e specialmente quelli del primo Settembre 1678.*

45. *Il Magistrato del Proconsolo deve invigilare sopra la condotta dei Curiali.*

46. I Sostituti dei Procuratori non possono tenere studio aperto.

47. I soli Dottori creati nell' università di Pisa, e Siena possono essere abilitati all' esercizio di Procuratore.

48. Il Magistrato del Proconsolo riconosce i requisiti voluti con la presente legge.

49. Due Procuratori estratti a sorte dovranno esaminare i concorrenti all' esercizio della procura.

50. I Procuratori della mercanzia non sono compresi nella presente Legge.

51. I Procuratori eletti come sopra potranno eleggersi due sostituti, purchè siano Dottori, e Studenti presso di loro.

52. I Procuratori che non faranno il loro dovere devono essere inabilitati dalla procura, o a tempus, o in perpetuo dal Magistato del Proconsolo.

53. I Giudici, ed i Magistrati possono sospendere i Procuratori a comparire avanti di loro.

54. Nel Magistrato Supremo, in quello dei Pupilli, e nell' altro dei Conservatori di Legge s' osservino le solite Tariffe.

55. I Poveri paghino la metà, ed i Miserabili siano liberati da tutto.

56. Gl' onorari dei Procuratori siano eguali a quelli di tutti i Tribunali.

57. Ai Giudici dei tre Magistrati si devano le sportule uniformi a quelle della Tariffa del Magistrato dei Pupilli.

58. Agl' Auditori di Ruota si devono le sportule a forma della Tariffa, ed ordini veglianti.

59. Ai Giudici si devono Lire 7. per i dubbi da ciaschedun a parte, da conseguirsi da chi distenderà i medesimi.

60. L'istesso onorario dovrà darsi per i motivi nei giudizj di prim' istanza, quando ne siano richiesti.

61. La Consulta di Firenze è incaricata ad invigilare per l' osservanza della presente riforma.

RIchiedendo il pubblico bene, che gli Amatissimi Nostri Sudditi nell' esigere la dovuta amministrazione della Giustizia non siano involti in lunghe, ed inutili contese per l' incertezza dei Giudici, e delle Giurisdizioni, nè sottoposti a maggiori dispendj, e disastri di quel che indispensabilmente possa importare il produrre, e far valere i loro Dritti; Ed essendo dei più importanti oggetti, che possa richiamare le Nostre Paterne cure, il togliere gli abusi, che in questa parte si sono introdotti nei Tribunali, e Magistrati della Nostra Città di Firenze; Perciò dopo maturo consiglio, con la pienezza della Nostra Sovrana Autorità, ed in vigore del presente Editto, in aumento, e correzione delle precedenti Leggi, che, o non sono al presente osservate, o per le variate circostanze dei tempi non sono più utilmente praticabili; Abbiamo giudicato espediente di Ordinare, e Comandare, come Ordiniamo, e Comandiamo, che si osservi inviolabilmente quanto abbiamo prescritto nei seguenti Articoli.

DEL MODO DI ELEGGERE I GIUDICI DAI MAGISTRATI DI FIRENZE, E DELLA LORO GIURISDIZIONE.

I. Resti abolito, e vietato l' uso di eleggere i Giudici per via di liste, e questi siano non più elet-

elettivi, ma invariabilmente neceſſarj in tutte le Cauſe, che ſi agiteranno nei Tribunali della Città di Firenze tanto nella prima, che nelle ulteriori iſtanze.

II. I Giudici neceſſarj del Magiſtrato Supremo ſaranno nella prima iſtanza, l' Auditore, il Cancelliere, e il ſotto Cancelliere, o uniti, o ſeparati, come ſi dirà in appreſſo. (*)

III. Il Magiſtrato dei Pupilli continuerà ad avere nella prima iſtanza quei Giudici neceſſari, che gli ſono ſtati preſcritti nel Noſtro Editto del dì 8. Giugno 1767.

IV. Il Magiſtrato dei Conſervatori di Legge ſarà compoſto non più di otto, ma di tre ſoggetti, cioè del Senatore di Turno, e di due Reſidenti Legali, che ſaranno da Noi nominati; e in caſo di aſſenza per giuſte cauſe di alcuno di eſſi, l' Aſſeſſore ſupplirà col ſuo Voto, come ſurrogato in luogo di uno del Magiſtrato. Si adunerà tre volte la ſettimana coll' intervento dell' Aſſeſſore, cioè il Martedì, il Giovedì, e il Sabato da mattina; ed averà per Giudici neceſſarj nella prima iſtanza l'Aſſeſſore, e i due Reſidenti Legali, uno, o più come in appreſſo ſarà determinato.

V. E ſimilmente tutti gli altri Magiſtrati, e Tribunali della Città di Firenze, niuno eſcluſo, nè eccettuato dovranno commettere gli affari apparte-

(*) Il §. Secondo della preſente Legge vien riformato, come ſi dirà nei Tomi ſucceſſivi riportandone il Motuproprio, baſtando accennare che è ſtato abolito il nome di Cancelliere, e ſotto Cancelliere, e ſurrogati altri Auditori.

partenenti alla respettiva loro Giurisdizione Civile contenziosa, non più per via di liste, ma in prima istanza ai loro respettivi Assessori, o Residenti Legali, o Segretarj, osservata la regola, che in appresso si prescriverà.

VI. Per le Cause, che si introdurranno nelle Camere da Noi, o dall' Augustissimo Nostro Genitore erette, si osserverà quanto si dispone nei respettivi Editti promulgati per le medesime sopra i loro Giudici necessarj ed invariabili.

VII. Le Cause del Magistrato Supremo, dei Pupilli, e dei Conservatori di Legge, che non eccederanno la somma di lire settanta, si dovranno pettoralmente decidere dai respettivi Tribunali, ove saranno introdotte; con dare alle medesime una pronta spedizione, escluso contro tali Decreti, e Sentenze ogni rimedio di ragione, salvo il ricorso a Noi per mezzo della Nostra Consulta. Quelle poi che superando la detta somma non eccederanno l' importare di scudi trecento, dovranno rimettersi ad un solo dei Giudici necessarj della prima istanza per turno tra di loro, ben' intendendosi, che per valutare l' importanza della Causa, si stia alla domanda dell' attore, senza ammettersi contradizioni; E le rimanenti Cause dalli scudi trecento fino in qualunque somma, o che non riceveranno stima pecuniaria, saranno commesse ai tre Giudici necessarj dei detti Tribunali. L' istesso si osserverà in qualunque altro Tribunale nel quale possa esservi il numero dei tre Giudici; Le Cause dei Tribunali, nei quali non vi sia che un solo Assessore, e Residente Legale, o Segretario, dovranno essere al medesimo commesse di

di qualunque importanza siano; Nei Tribunali, nei quali ne siano due si commetteranno sempre ad un solo, osservato il turno tra di loro; Ed in quelli nei quali ne sia un numero maggiore di tre, si commetteranno osservata la regola stessa della somma, alla quale ascenda l'importare della domanda ad un solo di loro, o a tre, osservato nell'uno, e nell'altro caso il turno tra tutti; Resta salva nondimeno alle Parti la facoltà di convenire in qualunque dei detti Tribunali in un minor numero di detti Giudici; purchè il consenso venga prestato in scritto nella stessa Udienza della Commissione, senza che i Magistrati possano ammettere per tal Causa monizione, o dilazione alcuna.

VIII. Per il Turno nell'elezione delle Persone componenti il primo Collegio si dovrà dai detti Magistrati tener un libro a parte dove saranno descritti i nomi dei detti due, tre, o più Giudici secondo l'ordine della loro precedenza, e a fronte sarà notata la commissione nell' atto dell'Udienza alternativamente, e per ordine di Turno, ad effetto, che un Giudice non resti aggravato di maggior numero di Cause dell'altro, con doversi nondimeno continuare a registrare il Decreto di commissione nel Giornale dei Decreti secondo il solito.

IX. Di tutti gli incidenti, e emergenti non dovrà farsi nuova commissione, ma si intenderanno ipso jure fin'da principio commessi ai medesimi Giudici del merito, senza che possano commettersi ad altri; E' per qualunque pronunzia, o Decreto, che facessero sopra qualsivoglia incidente, non po-

tranno essere allegati a sospetto, nè rimossi dal giudicare la Causa.

X. Averanno i detti due Tribunali del Magistrato Supremo, e dei Pupilli la Giurisdizione cumulativa in tutte le Cause ordinarie, salva però la privativa di ciascheduno di loro, come appresso si dirà. E' quanto al Magistrato dei Conservatori di Legge averà questi la Giurisdizione cumulativa nelle Cause fra i Parenti, ed in tutte le Cause ordinarie dei Poveri di qualunque somma sia la Causa, e in qualunque distanza dalla Città di Firenze siano detti Poveri, non ostante il disposto dalla Legge del dì 31. Luglio 1538., e dall'altra Legge del dì 29. Aprile 1572.; Ed avrà inoltre quella Giurisdizione nelle Cause dei Salari, e pe' Baliatici, che apparteneva al soppresso Tribunale della Grascia e che presentemente spetterebbe al Tribunale dell'Annona.

XI. Non potranno i Tribunali di Firenze avocarsi le Cause tra loro sotto il pretesto della *Leg. Unica Cod. quand. Imper. &c.* al quale effetto cassiamo, e annulliamo il privilegio suddetto quanto ai Tribunali di questa Città per ottenere la variazione del Foro; Volendo, e Comandando, che dove la Causa sarà a principio introdotta quivi si deva terminare.

XII. Vogliamo per altro, che continui ad esser lecita, e permessa l'elezione, e variazione del Foro quanto ai Tribunali delle Provincie, solamente a tutte quelle Persone, che possono godere del detto privilegio della *L. Unica* per ricorrere con giusta causa ai Tribunali di Firenze, purchè nelle dette Provincie non vi siano Ordini, e Leggi in con-

contrario, che deroghino letteralmente al detto privilegio; e purchè l' Attore non abbia facoltà di variare dopo avere egli introdotta in qualsivoglia Tribunale la Causa, ed il Reo convenuto non possa valersi del privilegio per la variazione se non dentro il termine di giorni quindici da computarsi dal dì della prima citazione.

XIII. E similmente i Cittadini Fiorentini continueranno a godere del privilegio dato loro dalli Statuti di convenire, e di esser convenuti ai Tribunali della Città di Firenze, mentre però come Attori non abbiano essi introdotta altrove la Causa; ed essendo rei convenuti non possano variare dai Tribunali delle Provincie, qualora non oppongano il privilegio dentro lo spazio di giorni quindici da incominciare a decorrere dal giorno, che riceveranno la prima notificazione dal Tribunale della Provincia; e tutto salvo il disposto per i precedenti Ordini in riguardo ai Livornesi, siccome in riguardo a qualunque altro luogo, nel quale a forma delle veglianti Leggi fosse disposto in contrario.

XIV. Il Magistrato Supremo averà la privativa nelle Cause della Religione di S. Stefano, e delle Commende erette in detto Sacro, e Militar Ordine; nelle Cause delle persone addette al servizio della nostra Real Corte in ordine al Motuproprio del dì 16. Dicembre 1765.; e nelle Cause, nelle quali si tratti di eseguire le deroghe, che da Noi si concedono per grazia ai Fidecommissi, o altre ultime volontà; come pure nel dispensare gli altri Magistrati, quando gli adunati non sorpassano la metà di tutti i Residenti; nella

facoltà d' interporre i Decreti di Ammortizzazione in esecuzione dei nostri Rescritti, o delle Licenze della Segreterìa del Regio Diritto, e di fare qualunque altra dichiarazione in ordine alle Leggi del 1751., e del 1769. riguardanti le mani morte. E finalmente nella facoltà, ristretta però alla sola Città di Firenze, di sospendere il privilegio dei Dottori previa l'assegnazione di un breve termine a pagare i loro debiti, e di approvare l'età dei settuagenarj.

XV. Il Magistrato dei Pupilli continuerà nella giurisdizione privativa, che gli è stata da Noi conferita per l' Editto del dì 8. Giugno 1767.

XVI. Ed il Magistrato dei Conservatori di Legge averà la giurisdizione privativa nelle Cause dei Sindacati da darsi ai Giusdicenti delle Provincie; nelle Cause relative all'osservanza delle Tariffe prescritte ai medesimi; nella facoltà di concedere le licenze ai Giusdicenti di convenire i lor debitori per i debiti dependenti dall' Ufizio; nelle approvazioni dell' età all' effetto di godere degli Ufizj, e Magistrature della Città di Firenze; nelle approvazioni, e conferme dei Sensali, e proseguirà ad esercitare la giurisdizione privativa in tutte le Cause criminali contro i Rettori, e Ufiziali delle Provincie, che trasgrediranno alle Leggi; e nella cumulativa col Magistrato degli Otto nelle Cause dei contratti illeciti a forma della Legge del dì 3. Aprile 1687.; nelle Cause di turbato possesso intentate criminalmente, in quelle di trasgressioni alle Leggi riguardanti i Sensali, e finalmente in qualunque altra Causa criminale, o mista, che gli sia accordata dalle veglianti Leggi.

XVII. E quanto alle Camere, e a tutti gli altri Tribunali di Firenze, resti ferma la privativa, che loro compete nelle Cause, che gli appartengono a forma delle Leggi, Editti, ed Ordini veglianti.

XVIII. Le Cause d' Appello dalle Sentenze dei Tribunali delle Provincie si potranno introdurre avanti qualunque dei Tribunali competenti alle medesime Cause, tanto per la cumulativa, quanto per la privativa giurisdizione dichiarata di sopra.

XIX. Tali Cause di Appello dai Tribunali delle Provincie, e dei Vicarj de' Feudi quando secondo le veglianti Leggi, ed Ordini sono appellabili ai Tribunali di Firenze, dovranno commettersi dai respettivi Tribunali ove saranno introdotte agli Auditori di Ruota, secondo l' ordine, che in appresso sarà prescritto.

XX. Nei compromessi volontarj dovranno le Parti convenire nell' elezione di uno o più Arbitri per mezzo di pubblico Istrumento, o di privata Scrittura, senza che presentino le liste a verun Magistrato per l' elezione del terzo Arbitro, che dovrà eleggersi da loro, o dai due già da essi nominati, quando così gli piaccia; con dover rimettere detto compromesso nella Cancelleria delle Cause compromissarie. E quanto ai compromessi necessarj dovranno o convenire immediatamente nel terzo Arbitro, o eleggere uno dei tre Giudici necessarj del Magistrato, avanti del quale pende la Causa compromissaria con osservare l'ordine del Turno prescritto di sopra.

XXI. E proferito, che sia il Lodo tanto nei Compromessi volontarj, che nei necessarj sia per-

messo alle parti intentare il rimedio sospensivo, interposto che sia in tempo debito, come, si dirà in appresso; o della restituzione in integrum, o della riduzione ad arbitrium boni Viri contro *il Lodo*, il qual rimedio nei Compromessi necessarj dovrà intentarsi avanti quello stesso Magistrato, ove è stato fatto il Compromesso; e nei Compromessi volontarj avanti qualunque Magistrato competente, con obbligo però di commettere la causa agli Auditori di Ruota, secondo il Turno che sarà in appresso stabilito per le cause di seconda istanza; al quale effetto si conferma la vegliante proibizione di eleggere a principio per Arbitri nelle cause compromissarie gli Auditori di Ruota.

DEI GIUDICI DELLE SECONDE, E ULTERIORI ISTANZE.

XXII. Chiunque si crederà aggravato dalle sentenze proferite in prima istanza dai Tribunali di Firenze potrà domandare la nullità, e la restituzione in integrum dalle medesime avanti l' istesso Magistrato, che l' averà proferite; e questo rimedio a guisa in tutto, e per tutto dall' Appello produrrà in avvenire sempre indistintamente, e indifferentemente, e senza curare della prevenzione, la sospenzione dell' esecuzione della prima sentenza, purchè venga interposto dentro dieci giorni correnti dal dì, che quella sarà stata proferita, e che sia proseguito colla commissione della causa di restituzione in integrum da farsi dentro altri venti giorni correnti da incominciare dal dì, che sarà presentata negli Atti la domanda di nullità, e restituzione in integrum; altrimenti non

non dovrà aver più luogo tal rimedio, ma dovrà la sentenza avere la sua esecuzione, e s' intenderà passata in cosa giudicata.

XXIII. Similmente quando la prima, e la seconda sentenza saranno tra loro difformi, si potrà interporre lo stesso rimedio sospensivo della restituzione in integrum nel termine, e nel modo, e forma detta di sopra. E quando due sentenze saranno fra loro conformi, ancorchè vi fosse nata di mezzo una sentenza contraria, Vogliamo che sia data alle due conformi la più piena esecuzione, escluso ogni rimedio contro le medesime a tenore delle Leggi, e Statuti veglianti disponenti delle due conformi.

XXIV. Tutti i Magistrati dovranno commettere le Cause di restituzione in integrum agli Auditori della Ruota di Firenze, e per facilitare maggiormente il corso dei Giudizj Vogliamo, che in avvenire resti soppresso come oramai reso superfluo il Tribunale dei Giudici de' Quartieri, e quello delle prime, e delle seconde Appellazioni, siccome la tratta di tutti gli Attuarj stati fin quì destinati al servizio del detto Tribunale, tenuto fermo nondimeno il Donzello della Ruota autorizzato, come per l'avanti, a poter fare le citazioni, e referti per tutti gli altri Tribunali. E Vogliamo che la detta Ruota sia composta in appresso da un Collegio di sei Auditori, i quali Noi dichiariamo Nostri Consiglieri di Giustizia con tutte le preeminenze, che hanno goduto fin'ora, e Nostri Giudici delegati a conoscere di tutte le Cause di seconda, o ulteriore istanza, che gli dovranno essere com-

messe dai Tribunali, e Magistrati di Firenze, per dovere essere le loro relazioni dai detti respettivi Magistrati, ai quali saranno rimesse, necessariamente approvate, con sentenziare in tutto, e per tutto in conformità delle medesime.

XXV. E perchè le dette Cause restino commesse repartitamente ai detti Auditori, dovrà di tutti loro formarsi un Turno per le Cause da commettersi ad un solo Giudice, e dovranno insieme formarsi due Turni di tre per ciascheduno per le Cause da commettersi a tre. E per la commissione ad uno, o ai tre dovrà servir di regola ciò che sopra è stato disposto all' Articolo VII. Per le Cause che saranno commesse a tre dei detti Auditori, fermo stante l'*obbligo* di dare le solite Udienze negli altri giorni, e tempi separatamente, dovranno i medesimi adunarsi *il* Martedì, Mercoledì e Venerdì mattina di ciascheduna settimana per dar comodo alle parti di potergli informare collegialmente, ed ai medesimi Auditori di conferire insieme, ed attendere alla spedizione delle Cause; tenuta ferma fra di loro la distribuzione per turno del Relatore, che si praticava dai tre delle seconde appellazioni.

XXVI. Per regolare poi fra gli Auditori di Ruota la distribuzione delle Cause, ordiniamo, che le commissioni, che gli saranno fatte dai Magistrati devano eseguirsi, osservato il metodo cioè.

XXVII. Doverà il Cancelliere del Proconsolo dependentemente dal Decano della Ruota tenere due Libri nella sua Cancellerìa ostensibili a tutti; il primo dei quali sarà destinato al registro delle commissioni di quelle Cause, le quali doveran-

verano farsi in un solo Auditore, e saranno in quello descritti tutti i nomi dei sei Auditori di Ruota con l'ordine della loro Anzianità; a fronte dei quali Nomi appunterà di mano in mano, e per Turno, subito che ne sarà richiesto da qualsisia Magistrato, le commissioni delle Cause; ed ogni volta, che sarà ripieno il numero, riprenderà ad appuntare coll'istesso ordine ai medesimi nomi le commissioni susseguenti.

XXVIII. Nel secondo libro saranno descritti i nomi delli stessi Auditori di tre in tre secondo i due Turni, che per Nostro ordine a parte saranno formati e stabiliti; e il detto Cancelliere del Proconsolo appunterà alternativamente ai detti due Turni le commissioni di quelle Cause, che doveranno essere commesse a tre Giudici colla regola sopradetta.

XXIX. E quando nelle Cause da commettersi ad un solo Auditore, seguendo l'ordine del Turno, venisse a cadere la commissione in quello, che avesse in alcuna precedente istanza giudicato in esse; dovrà il Cancelliere, tralasciato il detto Auditore, accenderne la commissione all'altro, che in ordine gli succede, col ritornare di poi ad appuntare al medesimo, che ha tralasciato la successiva commissione di Causa, della quale in seguito verrà richiesto, ed il simile si osservi quanto alle Cause da commetterfi ad uno dei due Turni.

XXX. A questo effetto dovranno i Magistrati per mezzo dei loro Ministri nell'atto di procedere alla commissione delle cause alla Ruota, mandare in scritto al Cancelliere del Proconsolo la

noti-

notizia di ciascheduna Causa da commettersi ad uno, o a tre degli Auditori di essa, con più il nome dell' Auditore, o Auditori, che avessero già giudicato nella detta Causa con l'obbligo ai detti Magistrati di notare in margine del foglio il numero indicante l'ordine, e l'anteriorità, con cui sono state fatte le istanze delle commissioni, acciocchè l'istesso ordine si osservi nel registro da farsi al libro del Turno; ed il Cancelliere predetto fatto contemporaneamente l'opportuno riscontro, scriverà parimente nella detta Polizza del Magistrato il nome dell' Auditore, o Turno, a cui resta accesa la Commissione, e questa firmata da lui dovrà egli subito rimettere ai Magistrati per conservarsi nelle filze delle respettive loro Cancellerie, con passarne i medesimi Magistrati in conformità di detto foglio la commissione immediatamente nei respettivi giornali dei Decreti.

XXXI. A questo generale regolamento del Turno delli Auditori della Ruota si uniformerà in tutto, e per tutto ancora la Camera del Commercio rispetto agli Appelli dalle Sentenze del suo Auditore, che doveranno in avvenire decidersi col Voto di un' Auditore di Ruota, o di tre per Turno, non ostante il disposto nell'Articolo XI., e XII. del nostro Editto dell'anno 1770. E similmente si uniformerà il Magistrato dei Pupilli nelle Cause di seconda, o altra ulteriore istanza, volendo che in questa parte resti moderato, e corretto in quanto faccia di bisogno il Nostro Editto dell' anno 1767.

XXXII. E quando avverà, che alcuno dei

Giu-

Giudici necessarj tanto di prima, che di seconda o altra ulteriore istanza abbia una giusta Causa di astenersi, oppure che vi sia un ragionevole motivo di allegarlo a sospetto, provvederà la Consulta doppo aver essa riconosciuta per giusta la Causa di sospetto con surrogare uno o più del numero degli altri Auditori, e Giudici impiegati da Noi nelle cariche di giudicatura, secondo che alla medesima parrà giusto, e conveniente. Con dichiarazione, che il Surrogato deva succedere in tutti gli obblighi, e condizioni della Persona, a cui sarà surrogato.

DEI TERMINI, ED ISTANZE DELLE CAUSE, E DELL' ORDINE DA TENERSI NELLA SPEDIZIONE DELLE MEDESIME.

XXXIII. Le istanze delle Cause tanto introdotte a principio, quanto devolute per appello o per via di compromessi necessarj avanti i Magistrati di Firenze, Vogliamo che siano di mesi sei correnti da decorre dal giorno, in cui resteranno commesse per Decreto de' medesimi Magistrati.

XXXIV. Di questi sei mesi i primi tre s' intendano assegnati per i termini probatorj, che il primo mese per l' Attore, il secondo per il Reo, il terzo sarà comune tra ambedue, senza che sia necessaria l' assegnazione dei predetti termini per Decreto; e pendenti i detti termini probatorj non siano obbligati i Giudici a ricevere l' informazioni delle Parti, nè in voce, nè in scritto, qualora queste informazioni riguardino il merito principale, ma spirati detti tre mesi s' intenda ipso jure concluso in Causa.

XXXV.

XXXV. Spirati, che saranno in termini probatorj doveranno i Giudici, sempre che dentro un mese da decorrere dal giorno in cui sarà stato concluso in Causa, ne siano stati richiesti da una delle Parti, aver dati i dubbj all'una, e all'altra Parte dentro il termine di giorni quaranta da incominciare a decorrere dal sopraddetto giorno, in cui sarà stato concluso in Causa. Ai quali dubbj saranno tenute le Parti a rispondere nel termine di giorni venti successivi. E nel restante del tempo, che rimane per compire i sei mesi dell' Istanza, dovranno i Giudici spedire necessariamente la Causa, con rimettere le loro relazioni ai Magistrati, che dovranno pubblicarle nella loro più prossima adunanza; e qualora ne fosse trasmessa alcuna allo spirare dell' istanza, ed in giorno, in cui non si adunasse il Magistrato, al quale fosse quella diretta, si averà per prorogato il termine dell' istanza alla più prossima successiva tornata di quello, nella quale dovrà senza altro pubblicarsi.

XXXVI. I dubbj si diano in scritto brevi, e ristretti, e senza superflue allegazioni; e in quelle Cause, nelle quali saranno più Giudici, deva ciascuno di essi aver consegnato i suoi dubbj parimente in scritto al Relatore, che gli dovrà riunire, e compilare per comunicargli alle Parti.

XXXVII. Nelle Cause poi di seconda, e ulteriore istanza, che dovranno esser' commesse alla Ruota, sarà l' istanza della Causa di soli quattro mesi correnti, da decorrere dal giorno, che sarà segnato il Decreto di Commissione della Causa. Nei quali quattro mesi il termine probatorio

torio sarà di un mese comune all'Attore, e al Reo, dopo di che s'intenderà, che sia concluso in Causa. E i Giudici nel termine di giorni quaranta siano tenuti a dare i dubbi, sempre che ne siano richiesti nel termine di un mese, e le Parti nel termine di giorni venti a rispondere, e di poi nel rimanente dei quattro mesi procederanno i Giudici alla spedizione della Causa; il tutto nel modo, che si è detto di sopra.

XXXVIII. Ogniqualvolta vi concorrano giusti motivi per la proroga dei detti termini, sarà in facoltà della Nostra Consulta l'accordarla all'istanza delle Parti, o di una di esse, o delli stessi Giudici presa una breve, e sommaria informazione dell'affare, con l'avvertenza però di non concederla maggiore di un mese, o due se non che per gravi, ed urgenti ragioni. Ed all'incontro sia sempre in facoltà dei Magistrati, ove pende la Causa di abbreviare i termini probatorj, quando la qualità dei Giudizj, e delle Cause lo richiedano; siccome spirati i termini probatorj, sia in facoltà dei Giudici di spedir le Cause in qualunque più breve tempo.

XXXIX. Gli Auditori di Ruota saranno obbligati a fare i motivi nelle Cause che decideranno qualora queste oltrepassino la somma di scudi cento e in quelle ancora, che non ricevono stima pecuniaria; e questo ancorchè non ne sia fatta istanza da alcuna delle parti; e nelle Cause commesse a tre Giudici, dovranno i Colleghi dare al Relatore determinati che siano a spedir la Causa, il loro voto in scritto, perchè possa valersene nel motivo; e detti motivi dovranno necessariamente rimet-

mettere all' Uffizio del Proconsolo nel termine di giorni venti, dal giorno, che averanno rimessa la loro relazione.

XL. Quando la Causa non sia spedita dentro i sopraddetti termini delle respettive istanze, s'intenderà, che sia perenta l'istanza per colpa dell' Attore; e tal perenzione sarà dichiarata per sentenza da proferirsi da quell'istesso Magistrato, d'avanti al quale pende la Causa, con la condanna delle spese dell' Attore nella prima istanza, o di chi averà interposto il rimedio dell' appello o della restituzione in integrum nelle istanze ulteriori, il tutto però quando, e come sia di ragione. E tale dichiarazione di perenzione d'istanza debba reputarsi come vera sentenza definitiva contro quel tale, per la di cui colpa sarà perenta.

XLI. Gli stessi termini dell'istanza si osservino ancora nelle Cause che saranno da Noi delegate alla Ruota, o ad altri Giudici, che siano da Noi deputati, e nominati colla medesima regola prescritta nelle Cause di prima, e ulteriore istanza.

XLII. E quanto alle Cause, che saranno state commesse precedentemente alla pubblicazione della presente Legge, e che saranno tuttavia pendenti si debbano quelle ultimare con la relazione dei medesimi Giudici, da rimettersi ai respettivi Magistrati, dai quali ne sia stata fatta a loro la commissione, nei termini però delle respettive istanze, come sopra stabilite, da cominciare a decorrere dal dì della pubblicazione della presente Legge; con facoltà nondimeno ai Giudici di spedire le dette cause prima della scadenza di detti termini.

XLIII.

XLIII. Tutti i suddetti termini resteranno sospesi, e non dovranno decorrere per tutto il tempo delle Ferie autunnali indotte per la Legge delle Ferie del dì 23 Ottobre 1749. E per poter dar tempo, comodo maggiore ai Giudici di poter meglio esaminare i processi, e di farci sopra quelle riflessioni, e quello studio, che si conviene, concediamo a tutti i Tribunali, e Giudici di questa Città, oltre le Ferie prescritte dalla suddetta Legge, le seguenti Ferie interpolate tra l'anno nel modo, che appresso; cioè dal giorno di Natale fino a tutto il primo giorno dell'anno, dall'ultimo Giovedì del Carnevale fino a tutto il primo giorno di Quaresima, dal Mercoldì Santo fino a tutto il Martedì doppo Pasqua, e dal dì 23 di Giugno fino a tutto il dì 29 del medesimo mese, volendo che per detti respettivi tempi resti sospeso il corso dell'istanze, e dei termini dei Giudizj nello stesso modo, che lo sospendono le Ferie Autunnali in ordine alla detta Legge dell'anno 1749. Comandando però, che in quegli affari, i quali ricercano un provvedimento pronto, e che non soffrono dilazione, tutti i Tribunali, e Giudici che hanno esercizio di Giurisdizione siano tenuti ad amministrare Giustizia anco nel tempo di dette Ferie di nuovo concesse, ogni qualvolta il bisogno lo richieda.

XLIV. Ed in aumento di quanto sopra s'intendano, e siano colla presente Legge rinnovati, e confermati agli Auditori di Ruota tutti gli altri obblighi, ordini, e proibizioni prescritte ai medesimi nelle precedenti riforme della Ruota, e specialmente in quella del dì primo Settembre 1678

in

in quelle parti, che riguardano l'affiduità, diligenza, e zelo, che devono avere per la retta, e sollecita amministrazione della giustizia, e le opportune cautele per tenersi lontani, ed esenti da ogni sospetto nell'esercizio della medesima, come richiede il Nostro Real servizio, e del Pubblico rinnovando espressamente ad essi, ed a qualunque altro Giudice da Noi eletto la proibizione di dar pareri a qualunque persona, e in qualunque affare, che sia o possa divenir cotenzioso alla pena della Nostra indignazione.

DEI PROCURATORI, E CAUSIDICI.

XLV. E perchè è sommamente necessario al ben pubblico, che quei Curiali, che si esercitano nella procura, e difesa delle Cause, siano abili, ed onesti; ed all'incontro è di grave pregiudizio, che s'ingeriscano in questa professione alcuni, che sono mancanti delle dette qualità; Vogliamo che quanto ai Procuratori già matricolati come Principali, il Magistrato del Proconsolo invigili indefessamente alla loro condotta; e trovando, che alcuno di essi per il suo non retto contengo non meriti di esser confermato, sia tenuto, e deva assolutamente escluderlo dal Ruolo; e proceda nell'annuale Squittinio dei Procuratori non per via di una semplice formalità, ma di un rigoroso sindacato; senza pubblicare la nota dei Procuratori, e loro sostituti approvati d'anno in anno prima che quella sia stata considerata, ed approvata dalla Consulta.

XLVI. E rispetto ai Sostituti attuali di detti Procuratori, Vogliamo, che si osservi la Legge

de

del dì 26. Ottobre 1736. specialmente in quella parte, in cui prescrive, che i Sostituti non tengano studio aperto, ma solamente esercitino la Procura nello studio di quel Procuratore, che gli abbia sostituiti; nè possino fare Atti in nome proprio, ma bensì in nome del medesimo; Volendo altresì, che quei Procuratori attuali, che non sono Dottori, non possano sostituire, che un solo; e permettendo agli altri addottorati nelle Nostre Università di Pisa, e di Siena di poter sostituirne due, che non in nome proprio, nè in studio a parte, ma unicamente in nome di essi sostituenti, e negli studj dei medesimi possano fare Atti, e patrocinar cause; è questo a condizione, che sia tenuto chiunque gli averà sostituiti, a rispondere di ogni loro mancanza nell'esercizio della Professione, sotto pena ai Contravventori dell'inabilitazione all'esercizio della Procura.

XLVII. Per provvedere poi in avvenire a quelli, che aspireranno ad essere ammessi ad esercitar la Procura, Ordiniamo, che i soli Dottori creati nelle Università di Pisa, e di Siena possano essere abilitati all' esercizio di tal Professione previo l'esame da farseli come appresso, e dopo che abbiano fatta la loro pratica sotto qualche Curiale provetto, ed ammesso per lo spazio di anni quattro almeno, o come Sostituti, o come semplici Studenti, dal quale dovranno riportare un Attestato della pratica fatta per detto tempo, e della loro idoneità per l'esercizio di tal Professione.

XLVIII. Apparterrà pertanto al Magistrato del Proconsolo il riconoscere i loro requisiti, cioè

quello del Dottorato, e la prova dei quattro Anni di pratica sotto qualche accreditato Curiale. unitamente alle giustificazioni dei loro onesti natali, e dei buoni costumi.

IL. Dopo avere presentato le prove dei *suddetti* requisiti avanti il Magistrato del Proconsolo, dovranno essere esaminati avanti il detto Magistrato da due Procuratori, i quali dovranno esser tratti a sorte dal Cancelliere del Proconsolo avanti la Consulta dal numero di quelli, che saranno stati eletti dalla Consulta medesima, ed imborsati a tale effetto; i quali due Procuratori così tratti s'intendano senz'altro obbligati a fare l'esame occorrente avanti il detto Magistrato sopra gli estremi delle azioni, e sopra quel più, che crederanno opportuno sapersi per la necessaria difesa delle Cause, con dover rispondere i detti Procuratori, che esamineranno, che non si eluda *in alcuna* forma il rigore di tale esperimento, nè degeneri in formalità, o in un atto di piccola, o veruna prova; E quando riconoscano, che siano abili, e idonei ed abbiano gli altri requisiti predetti, potrà il Magistrato fare il partito per ammetterli nel Ruolo dei Procuratori, previa però l'approvazione, e la grazia da impetrarsi per mezzo della Consulta, la quale quando occorra, prenderà altresì cognizione se gli Esaminatori abbiano adempito, come si conviene, alla loro incombenza.

L. Da tale disposizione però s'intenda eccettuata la Curia della Mercanzìa riunita alla Camera del Commercio, nella quale vi esistono i proprj Procuratori destinati alla difesa delle Cause di quel Tribunale.

LI. Po-

LI. Potranno poi i Procuratori così eletti, ed ammessi sceglierli essi ancora uno o due Sostituti, purchè questi siano Dottori, e Studenti appresso di loro, e non solo per attitare, ma ancora per intervenire in nome del principale sostituente avanti qualunque Magistrato, e Giudice nelle cose di minore importanza, con far descrivere i loro nomi al Proconsolo; e con farsi, e rimaner sempre responsabili delle mancanze di tali loro Sostituti.

LII. E sempre che alcuni degli uni, o degli altri mancassero al dovere di onesto, e diligente Curiale in tutto ciò, che riguarda la loro Professione, ed esige il loro obbligo, dovranno dal Magistrato del Proconsolo non solamente essere inabilitati a continuare nell'esercizio della Procura a tempo, o in perpetuo a proporzione della colpa commessa, ma condannati ancora a risarcire ogni spesa, e danno, che avessero cagionato a chiunque con i loro trascorsi.

LIII. E perchè sia osservato il dovuto rispetto ai Magistrati e Giudici, e sia proceduto avanti i medesimi con la dovuta regolarità, e rettitudine, sarà permesso ai Magistrati, alle giuste rappresentanze, che gli fossero fatte dai loro Ministri, ed al Decano della Ruota, a quelle dei suoi colleghi, qualunque volta alcuno dei Curiali mancasse a quanto deve, sospenderlo dal comparire ad esercitar la procura, solamente però avanti di loro ed a tempo; con renderne intesa la Consulta, ed il Tribunale del Proconsolo, acciò la prima possa prendere quelle ulteriori risoluzioni che credesse convenienti, e l'altro o proceda, se vi è istanza della parte, a quelle dichiarazioni che siano di

giustizia, o proceda ex Officio, se il caso l' esige o possa farne l' uso opportuno in occasione dello Squittinio annuale.

DELLE TASSE, E SPESE DELLE LITI.

LIV. Le tariffe delle Cancellerie del Magistrato Supremo, di quello dei Pupilli, e dell' altro dei Conservatori di Legge, resteranno come sono di presente. E solamente quanto a rogiti, e copie delle sentenze del Magistrato Supremo, Ordiniamo doversi stare alla tariffa del Magistrato dei Pupilli del dì 8 Giugno 1767.

LV. I Poveri pagheranno a tutte le Cancellerie, Giudici, e Procuratori per metà, e i miserabili non pagheranno cosa alcuna neppure alle Cancellerie. E tale dichiarazione di povertà, e miserabilità dovrà farsi per Decreto dei respettivi Magistrati a forma delle Leggi. Dichiarando, che i miserabili non solo non siano tenuti a pagar cosa alcuna, ma debbano esser ricevuti egualmente avanti qualunque Tribunale si presentino, e assistiti indistintamente da tutti i Magistrati, e Difensori con special premura.

LVI. Gli onorarj dei procuratori saranno eguali, e uniformi in tutti i Tribunali, e potranno, da loro esigersi con l' istessa tariffa, che son soliti esigerli per gli atti, e funzioni, che si fanno avanti il Magistrato Supremo; e questo in considerazione dell' obbligo ingiunto loro di assistere i Poveri per metà, e i miserabili gratis; per il che se mancheranno della più pronta, ed esatta assistenza a questi, dovranno indispensaiblmente esser sospesi dall' esercitar la procura, senza che possa

possa esserne abolita la sospensione, che per grazia da impetrarsi per mezzo della Consulta.

LVII. Le Sportule saranno dovute ancora ai Giudici di detti tre Magistrati, che giudicheranno nelle Cause di prima istanza per le sole sentenze definitive del merito principale, e saranno le dette Sportule in tutto e per tutto uniformi a quelle della tariffa del Magistrato dei Pupilli dell'anno 1767 con dichiarazione però, che quando le Cause eccederanno la somma di scudi mille, possano accrescersi ai detti Giudici fino in scudi quattro per ciascheduno.

LVIII. Agli Auditori di Ruota saranno dovute le Sportule nel modo, e nelle somme di già tassate, e ordinate nelle veglianti Leggi, e tariffe della Ruota.

LIX. Quanto ai dubbj, che venissero richiesti non dovranno i Giudici tanto delle prime che delle ulteriori istanze conseguire di più, che lire sette da ciascheduna delle parti litiganti da conseguirsi da quello di loro, che distenderà i medesimi. E per i motivi da farsi dagli Auditori di Ruota in tutte le Cause accennate di sopra, l'onorario sarà di scudi quattro per l'Estensore, che dovrà essere depositato nella Cassa dell'Uffizio del Proconsolo insieme colla Sportula per la metà da ciascuno dei Litiganti, per pagarsi poi detti scudi quattro a quell'Auditore, che avrà disteso il motivo nell'atto, che dentro il prefisso termine di giorni venti l'abbia rimesso al Proconsolo.

LX. E l'istesso onorario doverà darsi per i motivi dei Giudici di prima istanza, quando ne verranno richiesti.

LXI. Sia incaricata la Conſulta ad invigilare all' oſſervanza in tutte le ſue parti della preſente Riforma in conſeguenza del diſpoſto in eſſa, e delle iſtruzioni datele a parte; a paſſare ai reſpettivi Magiſtrati, ed a chiunque occorra gli ordini neceſſarj per l' eſecuzione delle medeſime; ed a darci conto di qualunque traſgreſſione veniſſe a commetterſi, e di qualunque riparo conveniſſe prendere per ſempre meglio ottenere il fine, che ci ſiamo propoſti.

Tale è la Noſtra Volontà, la quale Vogliamo che ſia inviolabilmente oſſervata nelle forme più valide, ed efficaci non oſtante qualunque Legge, Motuproprio, Statuto, o conſuetudine che foſſe incompatibile, o contraria alla preſente Noſtra Ordinazione, ai quali Ordini colla pienezza della Noſtra Poteſtà deroghiamo: Ferma ſtante però l' oſſervanza, e l' eſecuzione di ogni altra Legge, Statuto, Riforma, e Ordine vegliante in tutto quello, che non ſia contrario, o diverſo dal diſpoſto nella preſente Legge; la quale Vogliamo, che cominci ad avere il ſuo effetto il dì primo del proſſimo Marzo 1772.

Dato in Piſa li trenta Dicembre milleſettecentoſettantuno.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.

EDIT-



EDITTO

Con cui si abolisce il Magistrato degli Otto, e si crea il Supremo Tribunale di Giustizia

DEL 26. MAGGIO 1776.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. S *Oppressione del Magistrato degl' Otto di Guardia, e Balìa della Città di Firenze.*

2. *Smembrazione della Giurisdizione Criminale dalle diverse Camere, e Magistrati.*

3. *Abolizione della forma di partecipare i negozi Criminali a S. A. R. per mezzo del Maggior Domo della Segreterìa di Stato, e di Finanze.*

4. *Alla Camera Granducale, ed agl' altri Magistrati vien rilasciata la giurisdizione civile.*

5. *Al Magistrato Supremo di Giustizia vien conferita quell' autorità che aveva il Magistrato degl' Otto.*

6. *Il Tribunale di Giustizia è composto d' un' Auditore, di tre Assessori, d' un' Cancelliere Maggiore, e suo ajuto.*

7. *Le Cause partecipabili si pronunziano in nome del Tribunale di Giustizia.*

8. *L' Auditore ha il voto consultivo nelle Cause partecipabili.*

9. *Il medesimo coll' assistenza del Cancelliere maggiore deve visitare le carceri.*

10. *Gl' Assessori hanno il voto consultivo ed i processi si repartiscono con regola.*

11. *L' Auditore Fiscale può prescegliere per la spedizione un' Assessore piuttosto che un' altro.*

12. *Il Cancelliere Maggiore è sgravato dal peso di formare le inquisizioni, ma ha l' obbligo di compilare il Protocollo Criminale.*

13. *Abolizione dei nomi del banco dei furti, di Città, e di Campagna.*

14. *Due Custodi devono supplire all' incumbenze del Tavolaccino, e Sottotavolaccino.*

15. *I messi predetti non possono essere maltrattati, nè insultati.*

16. *Conferma del Soprastante, Sottosoprastante, e faservizj.*

17. *Formazione dei quattro quartieri, e dell' elezione d' un Commissario per ciascheduno.*

18. *Il Commissario deve tenere sopra la porta l' Arme di S. A. R.*

19. *I Commissarj hanno il passo libero ai Teatri, ed a qualunque altra festa pubblica, e spettacolo.*

20. *Possono fare arrestare sul fatto chiunque loro perdesse il rispetto, o ricusasse prestarli obbedienza.*

21. *Nelle mancanze gravi si procede contro i Trasgressori ad arbitrio dell' Auditore Fiscale.*

22. *A requisizione dei Commissarj ogni corpo di guardia, o posto Militare deve prestare manforte.*

23. *Devono ricevere in tutti i tempi tutte le doglianze, referti, e denunzie.*

24. *I Re-*

24. *I Referti si faccino al Commissario del Respettivo Quartiere.*

25. *Il Commissario verifichi il Corpo del delitto, e sue circostanze, con eseguire le visite, e recognizioni occorrenti.*

26. *Terminati l'atti primordiali si rimettino i processi originali al Tribunale di Giustizia.*

27. *Tutte le Persone di qualsivoglia grado, stato, e condizione obbediscbino agl' ordini dei Commissarj.*

28. *Ciascun quartiere hà un Medico, un Chirurgo, ed una Levatrice reperibili per tutte le occorrenze di Giustizia, e di pulizzia.*

29. *Obbligo ingiunto ai Commissarj di ritenere gl' arnesi, e medicamenti necessari per apprestare soccorso agl' affogati, e soffogati.*

30. *Le guardie del fuoco son sottoposte al Commissario del Respettivo Quartiere.*

31. *Le guardie suddette esigano le solite paghe dal Monte Comune con la firma del Commissario.*

32. *Le guardie suddette avvisano i respettivi Commissarj in occorrenza d' incendi.*

33. *Gl' Esecutori devono condurre gl' arrestati senza mandato di Giudice, o Tribunale avanti il Commissario del Respettivo Quartiere.*

34. *I Commissarj possono decidere pettoralmente le Cause civili sino alla somma di Lire 100.*

35. *In quali casi si dia appello, o restituzione in integrum dai decreti dei Commissarj, e del Tribunale di giustizia.*

36. *L' Auditore Fiscale ha la facoltà di fare rivedere i decreti dei Commissarj, e dell' Auditore Fiscale.*

37. *Qua-*

37. *Quali siano le Cause criminali, delle quali possino conoscere i Commissarj.*

38. *Le Cause di refezione di spese di parto, puerperio, e d' Indennizzazione di danno dato sono di privativa cognizione dei Commissarj.*

39. *I Commissarj devono conoscere, e decidere le Cause di truffe, e di cose criminali previa l' intelligenza dell' Auditore Fiscale.*

40. *I Commissarj invigilano che non seguino disordini, che non siano commesse truffe, fatti delli scrocchi ed i Parrochi, Capi di Casa, Padri, Madri di famiglia s'indirizzano ai suddetti in tutte le occorrenze.*

41. *Deroga a quelle leggi, e statuti, che accordavano la cognizione di certe Cause ad alcune Camere, e Magistrati di Firenze.*

42. *Dai Decreti dei Commissarj, e degl' Auditori si dà l' appello dentro cinque giorni.*

43. *Distribuzione, e determinazione dei Quartieri; Primo quartiere di S. Croce.*

44. *Quartiere del Commissario di S. Giovanni.*

45. *Quartiere del Commissario di S. Maria Novella.*

46. *Quartiere del Commissario di S. Spirito.*

47. *I Commissarj hanno la giurisdizione cumulativa con i Potestà nelle Cause civili, e pettorali.*

48. *L' Attore è tenuto intentare il giudizio avanti il Commissario del suo quartiere.*

49. *Per L' istanze, ed atti, che si fanno avanti i Commissarj non s' esiga alcun' emolumento, e ne anche dei Procuratori.*

50. *I Commissarj devono eseguire altre incumbenze secondo le loro istruzioni.*

51. *I Com-*

51. *I Commissarj devono avere un' ajuto da eleggersi da S. A. R.*

52. *Coll' approvazione dell' Auditore Fiscale possono tenere uno, o due Giovani praticanti.*

53. *I Commissarj hanno due Messi per eseguire le citazioni e chiamate.*

54. *Ai Messi suddetti non possa usarsi violenza, o resistenze.*

55. *Abolizione dei sei Rioni.*

56. *Il Bargello, ed il Caposquadra deve essere attento che la sua gente faccia il suo dovere.*

57. *Obblighi del Bargello, Scrivano, Tenente, Caporali, e degl' altri Esecutori.*

58. *Creazione dell' Ispettore di pulizzia con un' ajuto.*

59. *L' Ispettore di pulizzia, e suo ajuto dovranno considerarsi per Persone distinte dal Bargello, ed Esecutori.*

60. *L' Ispettore dipende dall' Auditore Fiscale.*

61. *L' Incumbenze dell' Ispettore sono d' invigilare al buon governo.*

62. *I Bargelli, Capisquadra, ed Esecutori diano le notizie opportune all' Ispettore.*

63. *Li Scrivani delle porte diano al medesimo tutte le notizie opportune, ed abbia il passo franco alle porte medesime.*

64. *L' Ispettore, e suo ajuto ha il passo libero alle porte della Città, ai Teatri, alle Feste, ed adunanze pubbliche.*

65. *L' Ispettore, e suo ajuto in quali casi deva essere rispettato.*

66. *I Corpi di Guardia, e della Milizia prestano manforte all' Ispettore.*

67. Co-

67. *Comandamento che siano osservati gl' ordini che seguono.*

68. *S' osservino le Leggi veglianti in materia della Nostra S. Religione, e del Culto Divino.*

69. *S' osservino le leggi in materia di pubblica salute.*

70. *Non si possino spedire le ricette senza la soscrizione dei Medici.*

71. *Ordini risguardanti la pulizia della Città.*

72. *Proibizione dei giuochi, che le strade non restino ingombrate, e che non vi si gettino immondezze.*

73 *I Locandieri sono obbligati a denunziare al Governo i Forestieri, che sopraggiungono nelle loro respettive locande.*

74. *Gl' Orefici, Fonditori, Battilori, Tiralori, Ebrei, Rigattieri, Rivenditori sono obbligati a tenere un libro ben legato, coperto, e cartolato per segnarvi il lavoro, forma, peso, prezzo, giorno della compra, della Persona, nome, e cognome di chi vende ec.*

75. *Altre regole da osservarsi dai Rigattieri, Rivenditori, ed Ebrei.*

76. *Le suddette Persone sono obbligate presentare il suddetto libro ai respettivi Commissarj, ed Ispettore di pulizzia.*

77. *L' Ispettore di pulizia potrà liberamente essere ammesso a vedere i presti dei Monti di Pietà!*

78. *Conferma della Legge dei* 3. *Aprile* 1687. *in materia di scrocchi, ed altri illeciti contratti ec.*

79. *Proibizione ai Ministri del Supremo Magistrato di percipere i regali sotto qualsivoglia titolo.*

80. *I Giusdicenti sono obbligati fare affigere alla porta del palazzo Pretorio una nota dei condannati.*

La

I. LA premura che Noi abbiamo di rendere nei nostri Stati più uniforme, più semplice, e più pronta la spedizione degli affari di Giustizia, e di Pulizia, ci determina a riunire in un solo Dipartimento la cognizione, e decisione di tutte le Cause criminali con provvedere in diverso sistema a quelle incumbenze, alle quali è stato fino al presente destinato il Magistrato degli Otto di guardia, e Balìa della nostra Città di Firenze, che a tutto il dì 30. del prossimo futuro mese di Giugno vogliamo che resti soppresso, conforme colla pienezza della Sovrana nostra Potestà lo sopprimiamo, unitamente colla carica di Promotor Fiscale, e del Cancellier di campagna.

II. Tolta pertanto, e smembrata dal dì primo di Luglio in poi ogni giurisdizione criminale dalla Camera Granducale, Camera delle Comunità, Camera del Commercio, Magistrato di Sanità, Ufizio de' Pupilli, Tribunale de' Conservatori di Legge, Proconsolo, Archivio, Monte comune, Monte di pietà, Spedale degl' Innocenti, Opera di S. Maria del Fiore, Bigallo, Congregazione di S. Gio: Battista, e di ogn'altro Tribunale, Magistrato, Ufizio, Comunità, Università, o Luogo pio, di cui occorresse farsi speciale, ed individua menzione, aboliti, e soppressi gli Assessori, e Ministri criminali, che servivano alle riferite Camere, ed Ufizj, creiamo un supremo Tribunale di Giustizia, dove saranno indistintamente compilati i Processi, e giudicate le Cause tutte criminali, secondo le rispettive Leggi, e Statuti, le quali ad ogni richiesta dell' Auditor Fiscale saranno consegnate colle filze, ed Atti criminali al nuovo Tribunale di Giustizia.

III. Dichiariamo abolita la forma finora osservata da alcuni dei predetti Ufizj, e Camere di partecipare a Noi i Negozj criminali in grado di resoluzione per mezzo del nostro Maggiordomo maggiore, della Segreterìa di Stato, e di *Finanze*, o per il canale della nostra Consulta; e comandiamo che in avvenire si spediscano uniformemente a norma del sistema di detto Tribunale di Giustizia, e colle solite partecipazioni all' Auditor Fiscale, il quale per i negozj di Corte procederà come nostro speciale Delegato, ferma stante in tutto il rimanente la Legge de' 16. Dicembre 1765. e solamente rispetto alle Cause criminali dell' Archivio generale, dovrà il Cancelliere di detto Archivio compilare i Processi in quella Cancellerìa fino all' inquisizione esclusive, volendo che in questa parte proceda come Attuario del supremo Tribunale di Giustizia, al quale spetterà la risoluzione di dette Cause.

IV. Resterà alla Camera Granducale, ed agli altri predetti Magistrati, ed Ufizj la cognizione degli affari civili dei loro dipartimenti, come hanno avuta fino al presente, e l' economica cognizione, e decisione di quelle trasgressioni, delle quali finora hanno potuto, e dovuto conoscere senza formalità di Processo.

V. Il nuovo supremo Tribunale di Giustizia avrà la stessa autorità, e facoltà, di cui ha finora goduto il Magistrato degli Otto, a riserva di quella, che nel presente Regolamento viene in altri trasferita.

Vogliamo però che resti abolita la cognizione privativa che competeva al Magistrato degli Otto

per

per gli spari, ed altri delitti commessi fuori del suo territorio, dei quali in avvenire conosceranno i respettivi Tribunali ordinarj.

E solo ai Cittadini Fiorentini preserviamo il privilegio, che loro competeva di essere giudicati privativamente dal Tribunale degli Otto, ed ora dal supremo Tribunale di Giustizia.

VI. Sarà composto il Tribunale di Giustizia d'un Auditore, e di tre Assessori; d'un Cancellier maggiore, e suo ajuto; e la Cancellerìa sarà divisa in tre dipartimenti, in ciascheduno dei quali saranno destinati un Cancelliere, un Sotto-Cancelliere, ed un Coadiutore, i quali tutti egualmente che gli altri individui addetti al servizio di detto supremo Tribunale di Giustizia, come pure i Commissarj, e l'altre persone, che saranno nominate in appresso, oltre gli Ordini espressi nella presente nostra Legge, eseguiranno quelle Istruzioni a parte, che ad esse saranno da Noi fatte comunicare per mezzo del nostro Auditor Fiscale.

VII. Se le Cause saranno partecipabili, le Sentenze si pronunzieranno in nome di detto Tribunale di Giustizia; non essendo tali, i Decreti si proferiranno in nome del solo Auditore. E le Cause Criminali dei Tribunali Provinciali si parteciperanno al supremo Tribunale di Giustizia nella forma che si partecipavano al Tribunale degli Otto.

VIII. Nelle Cause partecipabili l'Auditore avrà il suo Voto consultivo, ed avrà la facoltà di conoscere privativamente ad ogni altro Giudice, o Tribunale, e di decidere degli appelli dalle Sentenze proferite dagli Jusdicenti Foranei nelle

Cause

Cause miste di tregue rotte, di liquidazione di spese, e danni, di turbati possessi, e simili, per le quali si dava l'appello al soppresso Magistrato degli Otto. Quando per interesse della *Giustizia* bisognasse, che alcuno sicuramente comparisse al Tribunale per esaminarsi, o alcuno che avesse pregiudizj, volesse liberamente costituirsi, potrà accordarli gli opportuni Salvicondotti.

IX. Invigilerà al buon ordine del Tribunale, visiterà le carceri coll' assistenza del Cancellier maggiore tutte le volte, che stimerà opportuno di farlo; ma almeno due volte il mese visiterà i carcerati, per osservare, che così nel vitto, come nella custodia siano ben trattati dentro le regole della giustizia, e della prudenza, rimanendo nel resto sgravato d'ogni altra incombenza riguardante gli affari di Pulizia, nei quali non avrà altra ispezione, se non quella, che dalla presente Legge gli viene addossata.

X. Gli Assessori averanno il Voto consultivo nei Negozi, e Processi, come l'hanno avuto fino al presente; ma in avvenire i Processi senz'alcuna distinzione si repartiranno colla regola, che tutti quelli, i quali verranno in spedizione dentro un mese, si mandino ad uno degli Assessori; all'altro Assessore quelli, che verranno nel secondo mese; ed al terzo Assessore gli altri che verranno nel mese successivo, principiando dall'ultimo di detti Assessori, ed in tal forma si proseguirà di mese in mese, anche per il tratto successivo, ad esclusione però di quei Processi, che dovessero riassumersi, e riproporsi, poichè rispetto a questi l'Assessore istesso, che gli avrà esaminati la prima volta, dovrà ripigliare ad esaminarli nella nuova spedizione.

XI. L'Auditor Fiscale avrà non ostante la facoltà di prescegliere per la spedizione dei suddetti Processi un Assessore piuttosto, che un altro; e sarà in di lui arbitrio di commettere ad alcuno dei predetti Assessori l'esame di quei negozi, che il dovere del buon servizio richiederà.

XII. Resta sgravato il Cancellier Maggiore dal peso di formare le Inquisizioni. Avrà l'obbligo di compilare il Protocollo mensuale delle Cause Criminali, che finora è stato tenuto dal Promotor Fiscal; terrà registro delle mandate dei Processi, che giorno per giorno si faranno agli Assessori, e all'Auditore del Tribunale di Giustizia: invigilerà al buon ordine, e alla buona direzzione della Cancelleria; avrà l'inspezione sopra la Cassa, e Depositi, che restano alla cura dei Custodi, con osservare esattamente le instruzioni, e gli ordini, dei quali a Parte, e di mano in mano verrà incaricato.

XIII. Per la fabbricazione dei Processi, aboliti i nomi stati finora usitati del Banco dei Furti, quello di Città, e di Campagna, i Ministri destinati alla Fabbricazione dei Processi si regoleranno in maniera, che le Querele, e le Comparse, le quali dal dì primo del futuro Luglio verranno portate, incombano al terzo dipartimento, al secondo quelle, che verranno nel secondo mese, ed al primo le altre, che saranno esibite nel terzo mese, dovendosi con quest'ordine seguitare di mese in mese anco per il tempo successivo, e salva non ostante all'Auditore Fiscale la libertà di scegliere un Ministro più che un altro alla fabbricazione di qualche Processo ed al solo primo Dipar-

timento apparterranno privativamente i Negozi della Noſtra Real Corte.

XIV. Il Tribunale di Giuſtizia avrà due Cuſtodi, i quali suppliranno a tutte le incumbenze, che avevano il Tavolaccino del ſoppreſſo Magiſtrato degli Otto; avrà la continua aſſiſtenza d'un ſufficiente numero di Meſſi, i quali per eſſere riconoſciuti nelle coſe di loro ufizio, e perchè ciaſcheduno debba preſtar fede, ed obbedienza agli ordini, e citazioni che per parte del Tribunale intimeranno, averanno in petto ſulla parte deſtra del loro veſtito un Arme eſprimente la Giuſtizia con il contorno -- Supremo Tribunale di Giuſtizia --, che in avvenire ſarà l'Arme di detto Tribunale.

XV. E chiunque ardirà maltrattare, inſultare, o reſiſtere ai predetti Meſſi nell'eſercizio delle loro funzioni, vogliamo, e comandiamo, che *ſenza* alcuna ſcuſa, o preteſto reſti ſoggetto ai pregiudizi di chi reſiſte alla Giuſtizia, e ſi rende contumace alla medeſima.

XVI. Al Servizio delle Carceri, e dei Carcerati reſteranno, come in addietro, un Sopraſtante, e un ſotto Sopraſtante, con i Faſervizi, quali ſaranno da noi eletti a propoſizione dell'Auditor Fiſcale. Queſti ſaranno affatto ſeparati, e diſtinti dal Ruolo dei Famigli del Bargello; dipendente dall'Auditor Fiſcale, e dovranno eſeguire tutti gli ordini del Tribunale di Giuſtizia, e ſuo Auditore.

XVII. Per la migliore, e più ſollecita ſpedizione delle Cauſe pettorali, e di prima iſtanza, come anche degli affari di Pulizia, prevalendoci della diviſione della noſtra Città di Firenze in quattro Quartieri, nella forma che per maggior como-

comodo saranno in appresso circoscritti, determiniamo che in ciaschedun Quartiere vi sia un Commissario a cui sarà assegnato una abitazion fissa nel luogo più comodo di ciascheduno di detti Quartieri.

XVIII. Il Commissario avrà sopra la Porta principale della sua abitazione le Nostre Armi coll' iscrizione sotto indicante il Quartiere, dove rimane.

XIX. I predetti Commissari, come Persone qualificate, e distinte, dovranno essere ricevuti, e trattati da chiunque come Ministri distinti del Governo, ed averanno il passo libero ai Teatri, ed a qualunque altra pubblica festa, o spettacolo.

XX. Averanno i predetti Commissari l'autorità di fare arrestare sul fatto chiunque s'avanzasse a farli opposizione, perderli di rispetto, e recusasse di prestarli obbedienza, con fare però accompagnare gli arrestati al Tribunale, dando parte all'Auditor Fiscale delle cause, e dei motivi di tali arresti.

XXI. Se la mancanza sarà grave, anco in questi casi dovrà procedersi contro i trasgressori ad arbitrio dell'Auditor Fiscale, il quale potrà di più farli punire per mezzo di formale Processo, a seconda delle circostanze.

XXII. Ogni Corpo di Guardia, o posto Militare dovrà prestare man forte ad ogni requisizione di detti Commissari alla pena della cassazione di quell'Ufiziale, o capo posto, che tergiversasse, o trascurasse d'immediatamente prestargliela.

XXIII. I Commissari saranno tenuti a ricevere in qualunque luogo, e tempo da qualunque

Esecutore, o Persona particolare tutte quelle doglianze, referti, e denunzie, che gli verranno portate.

XXIV. I Medici, e Cerusici, i *derubati*, e chiunque altro, che per i casi accaduti in Città facevano i referti alla Cancellerìa del Magistrato degli Otto, dal dì primo di detto Mese di Luglio in poi saranno obbligati di presentargli al Commissario del respettivo Quartiere, dove il morto, ferito, offeso, o il luogo dove sia stato fatto il furto si troverà; E quando detto morto, ferito, ed offeso sia fuori di Città, in tal caso i loro referti gli presenteranno alla Cancelleria del Tribunale di Giustizia.

XXV. Se i referti, denunzie, o doglianze saranno con indizio, il Commissario, oltre a verificare il Corpo del delitto, il fatto, o *anche* il delitto in genere, e sue circostanze con eseguire le visite, e recognizioni occorrenti, dovrà immediatamente procedere all' Esame dei dolenti, derubati, ed offesi, e metterà sollecitamente in pratica quelle ulteriori diligenze, che sono giuste, e regolari.

XXVI. Terminati gli atti primordiali di tutte le suddette Cause, e Negozi, ciascun Commissario originalmente gli rimetterà al Tribunale di Giustizia cui apparterrà la prosecuzione, e terminazione dei formali Processi, procurando, che gli atti suddetti siano compilati in guisa, che detto Tribunale sia in grado di farne quel capitale che conviene in un ordinario Giudizio.

XXVII. A qualunque ordine che i Commissari daranno per servizio della Giustizia, o per adempire

pire

pire alle incumbenze del loro impiego, come anco se ordineranno qualchè sequestro in qualunque luogo, ogni Persona di qualsisia grado, stato, e condizione dovrà obbedire, altrimenti incorrerà indistintamente, e senza potere allegare scusa, o pretesti, nella pena di quelli, che resistono alla Giustizia, o trasgrediscono i suoi ordini.

XXVIII. In ogni Quartiere per il più pronto soccorso di quelli ai quali possa accadere qualche disgrazia sarà fissato un Medico, un Cerusico, ed una Levatrice, che avranno il segno sopra la Porta della Casa; E i medesimi saranno sempre reperibili a disposizione del Commissario per tutte le occorrenze di Giustizia, e di Pulizia; E i predetti Medico, Cerusico, e Levatrice Fiscali, volta per volta che verranno adoprati, saranno pagati a Tariffa del Fisco.

XXIX. Avranno i Commissari a loro disposizione una Cassetta con gli arnesi, e medicamenti necessari per poterne far uso in soccorso degli affogati, e soffogati compresi sotto nome di asphitici, con i rimedi approvati per tentare di renderli alla vita.

XXX. Le guardie del fuoco dipenderanno in avvenire dal Commissario del respettivo Quartiere, ed il loro Capo sarà immediatamente sottoposto all' Auditor Fiscale, a proposizione del quale saranno da Noi nominati tanto i Capi, che le Guardie, tolta qualunque soprintendenza, che sopra dette Guardie hanno avuta in addietro il Monte Comune, e l' Archivio di Palazzo di questa Città.

XXXI. Non ostante le predette Guardie, e il

loro Capo continoveranno ad esigere le solite paghe nella somma, e dalla Cassa del Monte Comune; Ma non potranno ritirarle se dai Commissarj non ne sia firmato il ruolo per il *respettivo* Quartiere; Ed i Commissarj dovranno ogni Mese fare la visita al quartiere di dette Guardie per riscontrare, se il numero delle Guardie è completo, e se gli arnesi sono in ordine, e ben conservati.

XXXII. In ogni occorrenza d'incendio dovranno le Guardie portarne subito l'avviso ai respettivi Commissarj, i quali dovranno accorrere in persona con gli esecutori per rimediare ad ogni possibile sconcerto, e il Capo di dette Guardie farà sollecitamente i convenienti rapporti all'Auditor Fiscale di tutto quello che sarà seguito.

XXXIII. Seguendo arresto di qualche *Persona* senza previo mandato di Giudice, o *Tribunale* competente, dovranno gli Esecutori condurre immediatamente l'arrestato d'avanti il Commissario del respettivo quartiere; da cui dovrà esser subito esaminato; e se troverà, che giustamente sia stato catturato, lo farà accompagnare senza dilazione al Tribunale di Giustizia, con trasmettere insieme gli atti che averà fatti; ma qualora chiaramente riconoscerà, che alcuno senza giusta Causa sia stato catturato, lo farà rilasciare liberamente, con trasmettere non ostante gli atti, che averà fatti a detto Tribunale, spiegando per suo discarico i motivi della sua resoluzione.

XXXIV. I Commissarj avranno l'autorità di conoscere, e decidere pettoralmente le cause meramente Civili del loro respettivo Quartiere fino

alla

alla somma di lire cento, con che nel caso, che non sia loro possibile di schiarire l'affare pettoralmente, e sia indispensabile qualche giudizio, ancorchè sommario, per via d'atti, rimettano le parti all'Auditore del Tribunale di Giustizia, acciò le componga, o le termini pettoralmente, o sommariamente senza formalità d'atti, e senza il minimo dispendio delle parti medesime.

XXXV. Dai decreti dei Commissarj fino alla somma di lire cinquanta, come pure da quelli dell'Auditore del Tribunale di Giustizia nelle referite Cause meramente Civili non si darà nè appello, nè restituzione in integrum, ne alcun'altro rimedio, ordinario, concedendo Noi in tali Cause tanto ai Commissarj, che all'Auditore quelle stesse facoltà, autorità, e prerogative sì nel procedere, e decidere, come nel fare eseguire, delle quali godeva il soppresso Magistrato degli Otto, non esclusa quella di comporre, e stralciare le respettive pendenze, di sequestrare i debitori, o farli gravare in esecuzione dei loro decreti.

XXXVI. Non ostante però, se alcuna delle Parti ricorrerà contro tali Decreti dei commissarj l'Auditor Fiscale avrà la facoltà di farli rivedere o dall'Auditore del Tribunale, o da altro Commissario, come stimerà meglio; ma dalle lire cinquanta in su, dai Decreti di detti commissarj, come pure da quelli di detto Auditore, si ammetterà il ricorso al Magistrato supremo, il quale ne dovrà conoscere, e decidere pettoralmente senz'alcun dispendio delle parti nella stessa guisa.

XXXVII. Averanno inoltre detti Commissarj la cognizione, e decisione delle cause meramente

 crie

criminali non per anche introdotte nel Tribunale del soppresso Magistrato degli Otto, e di piccola conseguenza del loro respettivo Quartiere, come ingiurie, risse, ferimenti senza pericolo di storpio, o di vita, e simili, e la pena delle quali, secondo gli Statuti e Leggi veglianti è pecuniaria, e regolarmente non eccede la somma di lire cento; ben inteso però, che in tali cause debbano procedere per via d'atti, abbenchè sommariamente, sola facti veritate inspecta, contestando agli imputati il delitto in luogo di formale Inquisizione, e ricevendo dentro tre giorni da assegnarseli quelle difese, che volessero fare, e tutto senza spesa; e dai Decreti di detti Commissarj per chi se ne stimasse aggravato, si dia il ricorso all'Auditore di detto Tribunale.

XXXVIII. Privatamente ad ogn'altro Giudice o Tribunale, detti Commissarj conosceranno, e decideranno sommariamente di quelle cause, nelle quali si tratterà soltanto dell'interesse delle Parti sebbene derivante da azion criminale, come nei casi di refezione di spese di parto, e puerperio, e d'indennizzazione di danno dato; ma ancor per queste dovranno tenere le regole di sopra indicate in rapporto alle cause meramente criminali; ed egualmente si ammetterà il ricorso dai loro Decreti all'Auditore del detto Tribunale.

XXXIX. In ordine poi alle cause miste, o portanti a cose criminose, come truffe, e simili, in cui a forma delle Leggi e Statuti veglianti non può procedersi criminalmente senza querela, o istanza della parte, detti Commissarj, qualora venga implorata la loro autorità per l'oggetto uni-

unicamente di otttenere l' indennizzazione, dovranno conoscerle, e deciderle illimitatamente, di qualunque somma si tratti, come ha fatto finora il Magistrato degli Otto; e ciò eseguiranno privativamente ad ogni altro Tribunale, con che prima di procedere ad alcun Decreto, ne rendano inteso l' Auditor Fiscale per dependere da' suoi ordini, e dai loro Decreti, anche per queste cause, si ammetterà il ricorso all' Auditore del suddetto Tribunale di Giustizia.

XL. Ma poichè le truffe, gli scrocchi, e simili contratti illeciti hanno regolarmente origine dal disordine, e dal mal costume, in specie dei figli di famiglia, della gioventù sconsigliata, ed inclinata ai vizj e della circonvenzione delle persone che per il loro vile interesse li fomentano, ed ajutano, dal che non di rado nasce la deplorabil rovina d'intiere famiglie, espressamente comandiamo ai detti Commissarj d' invigilare indefessamente, ciascheduno nel proprio Quartiere, e far invigilare al buon ordine, e alla savia condotta, e al buon costume, particolarmente della gioventù, onde ne segua, che tali contratti illeciti siano assieme col vizio sradicati intieramente nelle forme le più efficaci, ed opportune; e perciò detti Commissarj saranno anche solleciti, tutte le volte che pervenga a loro a notizia un qualche trattato di simili contratti, d' impedirne l' esecuzione in quella guisa che stimeranno più conveniente, con far chiamare, avvertire, minacciare e precettare i mezzani di simili negoziati; servendosi contro di loro, o altri che vi abbino cooperato di qualunque compenso economico; con

con far apprendere ai contraenti le funeste conseguenze, che ne derivano, onde interamente si astengono da tali illecite, e perniciose contrattazioni, e con avvisare i loro parenti, o Tutori respettivi affinchè vi ponghino riparo.

Ai Commissarj dei respettivi Quartieri potranno indirizzarsi i Parochi, capi di casa, Padri, Madri di famiglia, ed altri, che dalla di loro autorità, anco per economici provvedimenti crederanno abbisognare nelle loro occorrenze; e non ottenendo dal Commissario i giusti provvedimenti potranno ricorrere al predetto Auditor Fiscale.

XLI. E siccome ciò che sopra si dispone relativamente alle dette cause, o meramente criminali di piccola importanza, o derivanti da criminalità, o miste, dovrà osservarsi dai Commissarj privativamente, e qualunque altro Giudice o Tribunale, come la Camera del Commercio Arti e Manifatture, Camera delle Comunità e Luoghi Pii, Camera Granducale, Pupilli, ed altri Uffizi, e Magistrati, dei quali occorresse fare special menzione, non ostante qualunque Privilegio Reale, o personale; così per gli effetti, ed oggetti predetti deroghiamo espressamente a qualunque Legge, Statuto, Consuetudine, e privilegio, che in qualunque modo si opponesse alle presenti Nostre determinazioni, salvo sempre ne'respettivi casi il ricorso all' Auditor del Tribunale di Giustizia nella maniera che di sopra è stato ordinato.

XLII. In tutti i casi, per i quali dai Decreti de Commissari, e dell'Auditore si darà l'appello, o ricorso, chi si stimerà aggravato, e vorrà interporlo, come di sopra è stato ordinato, dovrà farlo

farlo dentro il tempo, e termine di giorni cinque correnti non compresi i giorni feriati, e detto termine spirato, non sarà luogo a verun'altro rimedio; onde i Decreti potranno senz'altro avere conveniente esecuzione; Ma l'esecutivo tanto in questi casi, quanto negli altri, in cui, sebbene la somma oltrepassi le lire cinquanta rispetto alle cause meramente civili, non sarà interposto alcun appello, salvo qnanto è stato ordinato di sopra al §. XXXV. apparterrà agli Attuari della Camera di Commercio, i quali però per i loro atti dovranno contentarsi d'esigere soltanto la metà di quelle mercedi, che a tenore degli Ordini veglianti esigono, allorquando fanno eseguire i Decreti, o Sentenze civili degli altri Giudici, e Tribunali; E dovranno passare i Mandati Esecutivi sì Reali, come Personali ai Capisquadra dei Quartieri respettivi, acciocchè dai medesimi, e loro Famigli convenientemente siano mandati ad esecuzione, per le mercedi dei quali, come per ogni altro rapporto dovrà osservarsi la suddetta regola della metà.

XLIII. Per tutte le Funzioni fin quì espresse detti Commissari averanno Giurisdizione, ed eserciteranno le loro incumbenze negli appresso Circondarj.

Il Commissario del Quartiere S. Croce dalla Piazza di S. Pietro, per Borgo degli Albizzi seguitando il Corso fino a Mercato Vecchio esclusivamente; per Calimara fino al Ponte Vecchio, e segitando l'Arno fino alla Zecca vecchia; e quindi a Porta alla Croce fino a Porta a Pinti, e da detta Porta venendo direttamente per Borgo di Pinti,

Pinti, e per l'Arco di S. Pietro fino quella Piazza.

XLIV. Il Commiſſario del Quartiere S. Giovanni avrà la ſua Giuriſdizione nel circondario dalla Porta a Pinti per le Mura a S. Gallo fino alla Fortezza; e di lì ripigliando per via Faenza, e via della Stipa, e via della Forca fino al Canto alla Paglia; dipoi per l'Arciveſcovado, ed i Succhiellinai, fino al Mercato Vecchio, di dove per il Corſo, e Borgo degli Albizzi fino alla Piazza di S. Pietro, e per Borgo di Pinti terminerà alla Porta a Pinti.

XLV. Il Commiſſario del Quartiere S. Maria Novella avrà per Circondario dalla Fortezza di S. Giovanni per via Faenza, via della Stipa, e della Forca, fino al canto alla Paglia; di lì per l'Arciveſcovado, ed i Succhiellinai, Mercato Vecchio, e Calimara, fino al Ponte vecchio, e di lì lungo l'Arno fino alla Porta al Prato, e dalla medeſima lungo le Mura fino alla Fortezza.

XLVI. Il Commiſſario del Quartiere S. Spirito comprenderà tutta la parte della Città riguardante il mezzogiorno, che è diviſa dall'Arno.

XLVII. Nel Territorio fuori di Città che fin' ora è ſtato ſottopoſto alla Giuriſdizione del Magiſtrato degli Otto, nelle Cauſe Civili, e pettorali i Commiſſari avranno la Giuriſdizione cumulativamente con i Poteſtà nelle Cauſe criminali dovranno i Poteſtà fare quegli Atti, che per il migliore, e più pronto ſervizio della Giuſtizia gli foſſero commeſſi dal ſupremo Tribunale di Giuſtizia nella forma ſteſſa che devono farli di commiſſione dei reſpettivi Vicarj a tenore dell' Editto dei 30. Settembre 1772.

Do-

Dovranno altresì i detti Potestà senza commissione nei casi di morti improvise, o violente, o altri casi, nei quali però non vi sia sospetto di delitto, o si tratti di cose di piccola conseguenza, procedere alle visite, ed esami necessari, per darne in appresso conto all' Auditor Fiscale, e rimetterne gli Atti al Tribunale di Giustizia.

Ma nei casi più gravi come Omicidj, ferimenti con pericolo di vita, Infanticidj, Furti magni, e simili dovranno secondo il solito portarvisi i Ministri della Cancelleria del Tribunale di Giustizia, ed esser pagati nella guisa che è stato praticato fin quì: ed i Potestà continueranno nell' obbligo di darne avviso all' Auditor Fiscale subbito che tali Omicidi, e ferimenti perverranno alla loro notizia.

XLVIII. L' Attore dovrà convenire il Reo, o Debitore d' avanti a quel Commissario, nel Quartiere di cui, come sopra, abiterà il Debitore, e Reo, che si vorrà convenire; e la causa una volta legittimamente introdotta d' avanti un Commissario, dovrà, proseguirsi d' avanti il medesimo fino alla sua terminazione, ancorchè il debitore, o reo convenuto, pendente la Causa sia passato da un Quartiere in un altro.

XLIX. L' Istanze, e gli Atti tutti, nessuno eccettuato, che si faranno d' avanti i Commissari, anco rispetto ai Procuratori, non saranno sottoposti a veruna Tariffa, volendo Noi, ed espressamente comandando, che d' avanti detti Commissari tutto debba farsi gratis, e senza alcuno benchè minimo dispendio delle Persone; in guisa che le Copie stesse dei Decreti stati proferiti dai

detti

detti Commiſſari debbano da eſſi darſi gratis alle Parti, che gliene faranno iſtanza, con prenderne regiſtro in margine dei Giornaletti.

L. Finalmente detti Commiſſari dovranno puntualmente eſeguire le ulteriori incumbenze, delle quali ſaranno incaricati nelle loro Iſtruzioni a parte.

LI. Ciaſcuno di detti Commiſſarj averà un ajuto, e tali ajuti ſaranno da Noi nominati, ed eletti, e non potranno ricevere, nè pretendere alcuno benchè minimo Incerto, o Emolumento nelle funzioni dei loro Impieghi. Queſti dovranno ſervire i Commiſſari per amanuenſi; ma non competerà ad eſſi neſſuna delle facoltà dei Commiſſari, nè potranno dare, o firmare Ordini che a quelli ſpettano.

LII. I Commiſſari potranno tenere in oltre uno, o due Giovani Praticanti coll'approvazione dell'Auditore Fiſcale; e la Pratica fatta appreſſo un Commiſſario ſervirà a detti giovani per quella, che ſecondo le Leggi devono fare gli altri nel Tribunale di Giuſtizia per renderſi abili alle Liſte degl'Impieghi Criminali.

LIII. Ciaſcun Commiſſario avrà due Meſſi per aſſiſtere in turno, e vicendevolmente con quelli del Tribunale di Giuſtizia, ſecondo la deſtinazione, che dall'Auditor Fiſcale di mano in mano ne verrà fatta, all'Udienze del Commiſſario, per eſeguire le Citazioni, e Chiamate, e per fare quant'altro potrà occorrere, e queſti Meſſi pure ſaranno eletti ſempre da Noi a propoſizioni dell'Auditor Fiſcale.

LIV. Ed acciocchè nell'occorrenze di ſervizio

anche

anche questi Messi siano conosciuti in guisa, che chiunque debba prestarli fede, ed obbedire agli ordini, che per loro mezzo dai Commissari verranno dati, averanno il distintivo stesso, che di sopra si è dedotto rispetto ai Messi del Tribunale di Giustizia, per l'effetto che restino soggetti, senz'alcuna scusa, o pretesto, ai pregiudizi di chi resiste alla Giustizia, o si rende contumace agli ordini della medesima. tutti quelli, che ardissero maltrattare, insultare, non obbedire, o resistere a detti Messi nell'atto, che per obbligo di loro Uffizio eseguiranno le dette incumbenze.

LV. Per il miglior servizio della Giustizia, e della Pulizia, aboliti i sei Rioni, che furono stabiliti con Motuproprio de' 19. Dicembre 1774. in ciascheduno dei suddetti quattro Quartieri vi sarà un Caposquadra con un sufficiente numero di Esecutori.

LVI. Il Bargello, ed ogni Caposquadra dovrà essere attento, perchè la sua gente si contenga nei proprj doveri, si astenga da qualunque indebita vessazione, o arbitrio, non chieda mancie, nè le riceva nè in danaro, nè in robe, ancorchè commestibili, e date spontaneamente da chicchessia, dovendo il Bargello, e il Caposquadra essere i primi ad astenersene assolutamente sotto pena della perdita dell'impiego, ed altre pene, che dalle veglianti Leggi, ed Ordini sono state prescritte.

LVII. Dovrà poi restare il Bargello, suo Scrivano, e Tenente, con i Caporali delle porte, ed altri Esecutori; ed i medesimi dovranno respettivamente supplire alle solite loro ingerenze in tutte quelle

quelle parti, che non soffrono variazione, mediante gli ordini, e disposizioni, che sono contenute nel presente Editto, e nelle istruzioni che li saranno date.

LVIII. Abolito finalmente, e soppresso anche il posto di Tenente di Pulizìa, per miglior servizio del Governo abbiamo stabilito un Inspettore di Pulizìa con un ajuto.

LIX. Questi due individui saranno sempre nominati, ed eletti da Noi, e dovranno esser reputati persone affatto diverse, e distinte dal Bargello, ed altri Esecutori.

LX. L'Inspettore predetto col di lui ajuto dovrà dipendere unicamente dall'Auditor Fiscale, e da nessun altro Ministro.

LXI. Le di lui incumbenze saranno d'invigilare generalmente al buon Governo; ed in particolare all'osservanza degli Ordini, e dei Regolamenti veglianti a forma delle istruzioni, che gli verranno date dal predetto Auditor Fiscale.

LXII. Tutti i Bargelli, Capisquadra, ed Esecutori tanto di questa Città, quanto dello Stato siano di Giustizia, o di Finanze, non esclusi gli Stradieri, Guardie delle Porte, e delle Dogane, corrisponderanno coll'Inspettore, ed al medesimo dovranno dare tutte quelle notizie, che per il buon servizio ricercherà da essi.

LXIII. Li Scrivani delle porte di questa Città dovranno dargli tutte quelle notizie, che da lui verranno loro richieste, alla pena mancando della perdita dei loro impieghi: dovrà godere il passo franco alle dette Porte, o sia del Pedaggio di notte, conforme lo dovrà avere il di lui ajuto; l'ac-

l' accesso libero a tutti i Teatri, e feste a pago, onde in nessun luogo pubblico giammai a loro potrà essere impugnato l' ingresso sotto qualsivoglia titolo.

LXIV. Tanto l'Inspettore, quanto il di lui ajuto, ogni volta, che si saranno fatti conoscere per tali dovranno esser lasciati passare liberamente alle porte della Città, ai Teatri, alle feste, e adunanze pubbliche, come sopra, ed essere obbediti allor quando chiederanno manforte a qualunque posto militare, o squadra d' Esecutori.

Ed inoltre l' Ufiziale di guardia, che custodirà le chiavi delle dette porte in Palazzo vecchio, ad ogni requisizione dell' Inspettore, o suo ajuto, senza bisogno d' ulteriori licenze, e formalità, dovrà subito fargli aprire le medesime in tempo di notte, ed in quei mesi, nei quali alla mezza notte si serrano, acciocchè nelle occorrenze di servizio possano sortire essi, e far sortire gli Esecutori, che abbisognassero.

LXV. Ed ogni volta, che l' Inspettore, o suo ajuto per servizio della Giustizia dovranno entrare in qualche casa, bottega, o altro luogo per farvi fare delle perquisizioni di Rei, di robe rubate, ed altro; ovvero intimeranno arresti a persone, o daranno ordine di esser seguitati, chiunque gli dovrà rispettare, ed obbedire, alla pena per i contravventori d' esser considerati, e puniti come disobbedienti, e resistenti alla Giustizia.

LXVI. Nei quali casi pure ogni Corpo di guardia, ed ogni posto militare, venendone richiesto, dovrà prestar man forte al predetto Ispettore, o suo ajuto, alla pena della cassazione per quell'Ufiziale,

ziale, o Capoposto, che ardisse di contravvenire.

LXVII. Provveduto nelle forme sopra prescritte ad una più pronta, e più esatta, e più stabile amministrazione di Giustizia, e di Pulizia per il miglior servizio, ed in vantaggio dei nostri amatissimi sudditi; vogliamo altresì, e comandiamo coll' istesso fine, che in avvenire siano osservati gli ordini che appresso.

LXVIII. In tutte, e ciascuna delle sue parti da ogni persona di qualunque sesso, età, grado, condizione dovranno essere attese, eseguite le veglianti Leggi, che in materia della nostra santa Religione, e del Culto Divino fin quì sono state pubblicate; onde all' esattissima osservanza delle dette Leggi, che sono le più importanti, ciaschedun Commissario nel proprio Quartiere indefessamente invigilerà, e scrupulosamente dovrà fare invigilare, in guisa però, che resti affatto impedito ai Capisquadra, ed Esecutori il mezzo di vessare indebitamente persona alcuna col pretesto di voler fare osservare le dette Leggi, e quelle in specie, che in materia di feste per l' addietro sono state pubblicate.

LXIX. Saranno per l'avvenire esattamente osservate, e fatte osservare anco le Leggi, e Bandi respettivi, che in materia di pubblica salute fin quì sono stati pubblicati, sotto le pene, che in essi son prescritte.

LXX. Ed in aggiunta di tali Leggi, e Bandi, ed in specie del Bando stato pubblicato il primo Settembre 1590., per l' avvenire a nessuna Spezierìa, Drogherìa, Fonderìa, o altro Negozio simile, non escluse le Spezierìe, e Fonderìe dei

Reli-

Religiosi, e Religiose di qualunque sorta, loro Padróni, o Maestri, Agenti, Capi, Ministri, o altri impiegati di qualunque condizione, sarà lecito, senza la ricetta sottoscritta da approvato Medico Fisico, o la licenza della Camera delle Arti sottoscritta dal Cancelliere, vendere, imprestare, donare, o in qualsivoglia altro modo somministrare a chiunque, ancorchè si trattasse di persona cognita, e non sospetta, medicamenti velenosi, benchè in piccolissima dose, alla pena per i trasgressori, e per ciascuna trasgressione, dell' inabilitazione dalla professione di Speziale, Droghiere, ed altro Negozio sopramentovato, oltre tutte le altre pene pecuniarie, o afflittive, che ne' respettivi casi dal citato Bando furono comminate.

LXXI. Che siano tenuti per l' avvenire nella più esatta osservanza egualmente gli Ordini, e Regolamenti veglianti, ed i Bandi, che fin quì sono stati pubblicati per la nettezza delle piazze, e strade di questa Città non meno, che per la sicurezza delle persone, le quali hanno bisogno di passeggiarle; e perciò ciascun Commissario nel suo Quartiere all' osservanza esattissima dei suddetti Ordini, Regolamenti, e Bandi invigilerà, e dovrà far invigilare, per l' effetto specialmente, che alle Fabbriche in tempo di giorno si tengano i soliti segni, e di notte i lampioni accesi, onde oportunamente resti provveduto all' altrui pericolo, alle rovine, agl' incendj, ed inconvenienti simili, quali attesa l' altrui negligenza, o trascuratezza, potrebbero accadere.

LXXII. Che restino assolutamente proibiti in

qualunque tempo, ed ulteriormente non tollerati n lle dette piazze, e ſtrade i giuochi di Pillotta, Ruzzola, Palla, Pallottole, e ſimili, che altrui poſſono recar faſtidio riſchio, ed inciampo, oltre il perdimento del tempo a danno di quelli, che vi s' impiegano; che le dette ſtrade ſoverchiamente non reſtino impedite da Banchi, Macerie, e robe ſimili, onde agli uomini, o alle Carozze, Carri, Beſtie da ſoma, e ſimili reſti precluſo il libero paſſaggio; e finalmente, che neſſun abitante, o dimorante in dette caſe, botteghe, e magazzini poſti nelle piazze, ſtrade, faccia gettare, o portare in alcun modo le immondezze di veruna ſorte in qualunque ora, o tempo, ſotto le pene, che dai ſuddetti Bandi, Ordini, e Regolamenti a reſpettivi traſgreſſori ſono ſtate comminate; ed inoltre, dell' arbitrio di poter eſſer multati i traſgreſſori dai ſuddetti Commiſſarj pettoralmente, o ſommariamente fino alla ſomma di lire cinquanta; come pure d' eſſer tenuti alla pena pecuniaria, ed all' emenda del danno i Padroni, Capi di caſa, e Maeſtri di bottega, o Magazzino per la lor ſervitù, domeſtici, famiglia, garzoni, ed altri dipendenti reſpettivamente.

LXXIII. Che eſattamente ſiano oſſervate ancora tutte le leggi, che ſin quì ſono ſtate publicate riſpetto ai Foreſtieri che arriveranno in queſta Città; ed in aumento delle medeſime per l' avvenire chiunque in caſa propria alloggerà, o terrà Camera Locanda ricevendo alcun Foreſtiero, che non ſia ſuo parente, o amico, dovrà denunziarlo al Governo nelle forme conſuete, alla pena mancando, di che in dette Leggi.

LXXIV.

LXXIV. Che per l'avvenire sia tenuto nella più esatta osservanza anco il Bando de' 19. Febbrajo 1618. onde tutti gli Orefici, Fonditori, Battilori, Tiralori, Ebrei, rigattieri, Rivenditori, e simili persone dovranno giornalmente, e senza veruno spazio da partita a partita, descrivere tutti gli ori, e gli argenti, gioje, e altre materie preziose, che compreranno, in un libro, che a quest' effetto saranno obbligati tenere ben legato, coperto, e cartolato da intitolarsi loro senza spesa alcuna dal Cancelliere Maggiore del Tribunale di Giustizia, colle distinzioni del lavoro, forma, peso, e prezzo, del giorno della compra, della persona, nome, e cognome di chi vende, con astenersi assolutamente dal comprare qualora lor non sia noto il venditore, se da due note persone non venga loro attestato in detto libro, che il venditore sia tale quale si fa, e dice d'essere, alla pena trasgredendo, respettivamente, ed in ciascheduna trasgressione, di scudi cinquanta, e perdita dell'oro, o argento, gioje, ed altre robbe preziose comprate, o loro giusta valuta, da applicarsi come in detto Bando.

LXXV. Ed in aggiunta al contenuto nel medesimo, per l'avvenire i Rigattieri, i Rivenditori, gli Ebrei che tengono bottega, e negozio aperto di tali professioni dovranno inoltre osservare, sotto le stesse pene mancando, le suddette regole anco rispetto a tutte le altre robbe, nessuna eccettuata, che eccederanno il valore di dieci lire: e che compreranno alla giornata da persone particolari di qualunque età, sesso, grado, e condizione, ad oggetto di poterne dare al Go-

verno in ogni occorrenza un pronto, e sicuro discarico; E tali libri dovranno rimettersi, e lasciarsi in detto Tribunale di Giustizia tanto nel caso, che restino pieni per riceverne dei nuovi, quanto nel caso, che non si voglia ulteriormente esercitare alcuna delle professioni antedette, o sivvero sia passato a miglior vita, chi l'esercitava, ed aveva ottenuto il libro, nel qual caso sarà tenuto a rimettere il libro non per anche terminato l'Erede di chi l'aveva ottenuto, alla pena, mancando, di scudi cinquanta da applicarsi nella suddetta guisa.

LXXVI. Ciascuna delle suddette persone sarà obbligata di presentare detto suo libro non tantó ai Commissari, quanto ancora all'Inspettore di Pulizia ogni volta, che da alcuno di essi ne venga richiesto.

LXXVII. Ed i Presti dei Monti di Pietà dovranno ammettere liberamente detto Inspettore a far ricerca delle robbe rubbate in ogni occorrenza.

LXXVIII. Sarà parimente tenuta nella più esatta, e puntuale osservanza la legge de'3. Aprile 1687. in materia di Scrocchi, ed altri Contratti illeciti; sotto le pene, di che in detta legge, la quale intendiamo con la presente di confermare, e rinnuóvare.

LXXIX. Ed avendo Noi provvisto di sufficienti assegnamenti l'Auditore del Nostro supremo Tribunal di Giustizia, i tre Assessori, i Cancellieri, e Ministri di detto Tribunale, i Commissarj dei Quartieri l'Inspettore, e suo ajuto, vogliamo, che tutti, e ciascheduno de' medesimi si astengano di percipere regali, e cosa alcuna da qualunque

lunque persona anche a titolo di mercede, sportula, ed altro, alla pena mancando, della perdita dell' impiego, e di altre pene dalle Leggi, ed Ordini veglianti prescritte; poichè tutto quello che potrà, e dovrà esigersi a titolo di sportule, gite, copie, ed altro, tutto dovrà andare a benefizio della cassa del Fisco, dalla quale si pagheranno in avvenire tutti i riferiti impiegati.

LXXX. Essendo giusto, che il Pubblico resti informato, chi sono quelli, che con i commessi delitti si sono resi pericolosi alla società; come pure all' effetto che questi tali servano di esempio agli altri, vogliamo, e comandiamo, che in avvenire tutti i nostri Tribunali, oltre al notificare le sentenze ai Rei presenti, o contumaci nella forma, che han praticato finora, dopo tali notificazioni, e spirati i termini consueti, facciano affiggere volta per volta alla porta del Palazzo Pretorio, o alla colonna una nota di tali condannati, ancorchè non presenti, e solamente contumaci, in guisa che ciascheduno del popolo sappia, e possa, volendo, rimanere inteso del nome, cognome, e patria dei respettivi delinquenti, del loro Reato, e della pena, che a ciascuno de'medesimi sarà stata prescritta.

Tali sono le nostre Sovrane determinazioni; delle quali ne comandiamo la puntuale esecuzione, e la piena osservanza.

Dato li ventisei Maggio mille settecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

F. SERATTI.

MOTUPROPRIO

Con cui si danno diversi regolamenti pel Magistrato di Mercanzia.

DEI 12. GIUGNO 1778.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *AL Tribunale della Mercanzia non appartiene che la cognizione privativa delle Cause tanto ordinarie, che esecutive derivanti da Lettere di Cambio, e da altre cause Mercantili, che anno origine infra i Mercanti Negozianti ed artisti, quando i Contratti siano relativi ai Generi, Mercanzie, e Manifatture.*

Al detto Magistrato di Mercanzia appartiene la facoltà privativa di mandare ad esecuzione qualunque Contratto Chirografo, scritta o altra obbligazione che abbia, l'esecuzione parata.

Al medesimo appartiene la cognizione delle Cause degli Ebrei con i Cristiani, o siano Attori, o Rei.

2. *Soppressione, ed Abolizione di tutti i posti degli attuarj; la Cancelleria è incaricata a ricevere e dirigere gli atti; ed a tutti i Procuratori è permesso l'attitare in detto Tribunale.*

3. *Il*

3. *Il Deputato Legale deve decidere tutte le Cause pettorali a forma dell' Editto del primo Febbrajo Millesettecentosettanta.*

4. *Le Cause ordinarie che erano di cognizione cumulativa si devono decidere separatamente dal Magistrato Supremo, dal Magistrato dei Pupilli, dal Conservatore delle Leggi, dai Commissarj dei quattro quartieri, e dagli altri Magistrati, e dipartimenti secondo le loro facoltà.*

5. *I suddetti Magistrati hanno facoltà di mandare ad esecuzione le loro Sentenze e Decreti; ed uno solo degli Auditori o Residenti Legali deve giudicare per un anno, e per turno, ed è il Giudice delle esecuzioni.*

6. *Le Cause dei Provinciali che si esaminavano nel Tribunale della Mercanzia si decidono dai respettivi Giusdicenti: I Tribunali di Firenze non possono avvocare e tirare a se le Cause suddette ed alle parti resta proibito il contestare le liti, fuoriche al Tribunale dei Giusdicenti: Dalle Sentenze provinciali nelle Cause Mercantili si devolve l' appello al Tribunal di Mercanzia: privilegio preservato ai Cittadini di convenire, e di essere convenuti in Firenze: I Mercanti tanto Nazionali, che Esteri possano convenire nel Tribunale di Mercanzia.*

7. *Il Tribunale di Mercanzia, e gli altri Tribunali osservino le Tariffe de' 7. Ottobre 1775.*

8. *Gli Emolumenti dovuti ai Procuratori di Mercanzia in qualità di Attuarj si devano passare alla Cassa della Camera.*

9. *Nelle Cause ordinarie si deve osservare il Motuproprio dei 26. Agosto 1773. ed in quanto all' esecutive, l' ordine dei 7. Settembre 1685. Il termine*

ne produttorio in tutti i Tribunali e di soli giorni 10. *correnti: l'istanze delle Cause esecutive fino a Lire* 70. *siano giorni* 20. *e di* 70. *in sù, siano giorni trenta simili: al debitore gravato dopo la Sentenza passata in cosa giudicata si concede il termine di giorni otto correnti: Le Cause possino spedirsi anche prima dei termini dei sei, e dei quattro mesi.*

10. *La presente Legge non deroga alla facoltà che competono alle Arti della Lana e della Seta ne alle facoltà concesse ai Commissarj dei quattro quartieri.*

11. *La presente Legge non comprende le Cause spettanti al Tribunale di Livorno ne le Cause di altri luoghi del Gran-Ducato che non dipendono dal Tribunale della Mercanzia di Firenze.*

ESsendo Noi nella determinazione di stabilire sempre più nella direzione degli Affari, e specialmente in quelli di giustizia quel miglior sistema, e quel reparto che corrisponda alla qualità di ciaschedun Dipartimento; Ed avendo riconosciuto che al Tribunale di Mercanzia già riunito alla Camera del Commercio, non li conviene per le variate circostanze un estensione di Giurisdizione estranea al vero oggetto della sua Istituzione, nè di esercitarla con regole troppo difformi da quelle degli altri Tribunali, perciò Comandiamo.

I. Che dal dì primo del prossimo mese di Agosto non appartenga al Tribunale della Mercanzìa di Firenze che la cognizione privativa delle Cause tanto ordinarie, che esecutive della Città di Firenze derivanti dalle Lettere di Cambio, e delle

le altre Cause Mercantili, che hanno origine da qualunque contratto fatto infra i Mercanti, Negozianti, ed Artisti, ed infra di queste, ed altre differenti Persone, purchè tali Contratti siano relativi ai Generi, Mercanzìe, e Manifatture, che tali Mercanti, ed Artefici sogliono tenere in Commercio.

La facoltà privativa di mandare ad esecuzione qualunque Contratto, Chirografo, Scritta, o altra Obbligazione, che a forma delle Leggi, Statuti, e Consuetudini, abbia l'Esecuzione parata, e che non abbisogni di una precedente Dichiarazione di Giudice.

La cognizione delle Cause degli Ebrei con i Cristiani, siano Attori, o Rei, a tenore della Riforma dell'Anno 1677.

E l'incumbenza di tenere il Registro delle Accomandite.

II. E Vogliamo che restino aboliti, e soppressi tutti i Posti di Attuarj, o come tali, o come Procuratori, assieme con i di loro Sostituti, o Scrittori, che di presente si esercitano nel Tribunale di Mercanzia; In conseguenza di che per dirigere, e ricevere gli Atti sia incaricata la Cancellerìa di detto Tribunale, secondo le Istruzioni che li faremo pervenire, e per la Procura sia lecito, e permesso a tutti i Curiali approvati dal Tribunale del Conservatore delle Leggi, in quell'istessa guisa che agiscono in tutti gli altri Tribunali, di agire, ed attitare presso il detto Tribunale di Mercanzìa in qualunque Causa tanto Ordinaria, che Esecutiva ad Esso come sopra spettante.

III. Le Cause pettorali delle Arti riunite alla Came-

Camera del Commercio, che a forma dell' Editto del dì primo Febbrajo 1770. appartenevano all' Auditore della detta Camera, si dovranno in avvenire decidere pettoralmente dal Deputato legale residente nella medesima.

IV. Tutte quell'altre Cause Ordinarie non Mercantili di Firenze, le quali in passato erano di cognizione comulativa del Tribunale della Mercanzìa con altri Tribunali, saranno respettivamente trasferite nei Tribunali, e Dipartimenti di questa Nostra Città di Firenze, sicchè si conoschino, e decidino separatamente dal Magistrato Supremo, dal Magistrato dei Pupilli, dal Conservatore delle Leggi, dai Commissarj dei quattro Quartieri, e da altri Magistrati, e Dipartimenti secondo le correspettive Facoltà, Giurisdizione, ed Incumbenze spettanti a ciascheduno di Essi negli Affari già di loro cognizione.

V. Averanno ancora i detti Nostri Tribunali la facoltà privativa di mandare ad esecuzione le di loro Sentenze, e Decreti nella maniera prescritta dalle Leggi veglianti sulla materia esecutiva, al quale effetto, prescriviamo con Istruzione contemporanea la norma colla quale dovrà in detti Tribunali procedersi alle Esecuzioni Civili, ad effetto che si eviti il disordine, e la difformità; Ed affinchè il corso della giustizia non resti ritardato, e si ottenga col minor dispendio possibile dei litiganti, Ordiniamo che rispetto al Magistrato supremo, ed al Magistrato dei Pupilli, uno solo degli Auditori del Supremo, e respettivamente uno solo dei Residenti Legali dei Pupilli debba annualmente per turno in nome del Magi-

strato

ftrato in ogni giorno e fenza attendere le ordinarie Adunanze del medefimo conofcere, e decretare in tutti gli affari meramente efecutivi derivanti dalle Sentenze, e Decreti dei refpettivi loro Tribunali, e procedere a quelle determinazioni, che tanto avanti, che dopo la fatta efecuzione, Reale, o Perfonale foffero di Giuftizia, talmente che la Giurifdizione efecutiva delle Sentenze, e Decreti dei loro Magiftrati rifegga fempre preffo di uno folamente dei fuddetti Auditori, o Refidenti Legali.

VI. Quanto poi alle Caufe delle Provincie, che prima potevano appartenere al Tribunale della Mercanzìa, così Ordinarie, come Efecutive, comprefe, anche le Mercantili, che fiano tra fottopofti, e fottopofti all'iftefsa Giurifdizione fi conofceranno, e decideranno dai refpettivi Giufdicenti; E perchè quefta Noftra Volontà fortifca il fuo pieno effetto, Proibiamo a qualunque Tribunale di Firenze, niuno eccettuato, di avocare, e tirare a fe le Caufe fuddette, e di ricevere Iftanze, e Conteftazioni di liti in dette Caufe; ficcome Proibiamo alle Parti di conteftare lite fopra le medefime, fuorichè al Tribunale dei Giufdicenti; Il tutto però ben intefo, che reftino falvi i Rimedj, come di ragione, a chi fi fentiffe aggravato dai Giudicati dei Giufdicenti ifteffi, dalle Sentenze dei quali nelle Caufe Mercantili fi devolverà l'appello al Tribunale di Mercanzìa a forma della Legge del primo Febbrajo 1770. Rimanga ancora prefervato il Privilegio dato ai Cittadini Fiorentini dallo Statuto, di convenire, e di effere convenuti ai Tribunali di Firenze; Ed in favore del

Com-

Commercio Ordiniamo, che sia in libertà dei Mercanti tanto Nazionali, che Esteri di convenire i loro Debitori al Tribunale della Mercanzìa per Cause, e Generi dependenti da Mercatura, purchè non si tratti di sottoposti, e sottoposti, come è stato detto di sopra.

VII. Tutti i Tribunali di questa Città di Firenze, compreso anche il Tribunale dei Pupilli, non ostante la propria Tariffa, si regoleranno a forma della Tariffa del Tribunale di Mercanzìa pubblicata il dì 7. di Ottobre 1775. tenendo a parte la rata dei Diritti a forma della detta Tariffa dovuti alla Regia Cassa, e quella rata degli Emolumenti in prima dovuti nei Rapporti agli Attuarj di Mercanzìa, per passarla ogni tre mesi alla Cassa della Camera del Commercio.

Le spese delle Esecuzioni dependenti dall'*Arte* della Lana, e della Seta contro di certi loro Manifattori si regoleranno secondo le loro respettive Tariffe. Quelle delle Esecuzioni che si rilasceranno dai Commissarj dei quattro Quartieri di questa Città di Firenze, quanto ai Famigli fino alle lire cinquanta, si regoleranno nella forma che praticava il soppresso Magistato degli Otto, e dalle lire cinquanta fino alle lire dugento, a forma della suddetta Tariffa di Mercanzìa. E per le Esecuzioni da farsi nelle Provincie, si osserverà la Tariffa generale del dì 23. Novembre 1775.

VIII. Gli Emolumenti, che erano dovuti ai Procuratori di Mercanzìa in qualità di Attuarj, si perciperanno nell'istessa forma dalla Cancellerìa maggiore del detto Tribunale per le Cause ordinarie, ed esecutive, che secondo il presente Regola-

golamento ivi si agiteranno, per doverli passare alla fine di ogni mese, assieme con gli altri Emolumenti, alla Cassa della Camera.

IX. Quanto alle Cause ordinarie, si osserverà nell'istanza il Motuproprio del dì 26 Agosto 1773. E quanto all'esecutive si dovrà osservare l'ordine del dì 7. Settebre 1685. talchè in tutte le Cause esecutive il termine produttorio sia in tutti i Tribunali di soli dieci giorni correnti. L'Istanze di tutte le Cause esecutive fino in lire settanta siano di giorni venti, e dalle lire settanta in su, siano di giorni trenta simili. Il termine da assegnarsi al Debitore gravato dopo la Sentenza passata in cosa giudicata sia di giorni otto correnti, ed in tutti i detti termini, ed istanze si contino, e corrino tutti i giorni feriati; E perciò nelle Cause ordinarie, ed esecutive, non si attendino i termini prescritti dei sei, e dei quattro mesi per la prima, e per la seconda Istanza, ma si spedischino nel più breve termine, che sia possibile.

X. Con il presente Editto non si intenda derogato alle facoltà che competono alle Arti della Lana, e della Seta, nè alle facoltà concesse ai Commissarj dei quattro Quartieri di questa Città di Firenze per le di loro respettive Leggi, derogando però in quanto faccia di bisogno coll'ampiezza della Nostra Sovrana Autorità ad ogni altra Legge, Statuto, Riforma, e Consuetudine, e nominatamente allo Statuto di Mercanzia, in quantochè fosse contrario alle presenti determinazioni.

XI. Nel presente Editto non restano comprese

le

le Cause spettanti al Tribunale di Livorno, nè le Cause di altri luoghi del Gran-Ducato, i quali non dipendevano dal Tribunale della Mercanzìa di Firenze, Volendo che quanto alle medesime Cause si osservino gli Ordini, e Consuetudini veglianti.

Tutte le Cause introdotte, e tuttora pendenti nel Tribunale di Mercanzìa dovranno proseguirsi nel detto Tribunale fino alla loro terminazione, al qual solo oggetto, e per le dette sole Cause, proroghiamo la sua Giurisdizione a tutto il prossimo mese di Agosto. Dato li dodici Giugno Mille settecento settant'otto.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

FRANCESCO SERATTI.



INSTRUZIONI

Le più essenziali da osservarsi dai Tribunali nella materia esecutiva tratte dallo Statuto, e riforme del Tribunale di Mercanzia.

DELLE ESECUZIONI REALI.

L'Esecuzioni Reali, che si commetteranno in avvenire da qualunque Tribunale, e Giudice, si commetteranno pubblicata la Sentenza con citazione della Parte condannata, o decorsa la notificazione del termine, che per dette sentenze, o Decreti venisse assegnato al pagamento.

II. Nel-

II. Nella Città di Firenze si facciano l'esecuzioni per mezzo dei Caposquadra, e Famigli; E fuori di Firenze si commetteranno agli Jusdicenti con lettere esecutive.

III. Le robbe gravate, se sono di facile trasporto, si consegnino al pubblico Depositario; o ad un'idoneo Sequestrario, da cui se ne faccia la confessione nell'ordine eseguito, e ne renda conto *ad omne Mandatum*.

IV. Se il Sequestrario non le consegna, o non paga il debito, richiesto che sia, abbia il Creditore per obbligati il Debitore principale, il Sequestrario, ed i Famigli, che accettarono un Sequestrario non idoneo.

V. Dentro dei dieci giorni dal dì della fatta Esecuzione facciano i Famigli il Rapporto, e non facendolo, siano costretti a farlo, e rimettere le spese percette.

VI. Il Rapporto, e le Confessioni dei Sequestrarj individuino cosa per cosa, e ne sia preso registro dal Tribunal committente in un Libro per ciò destinato.

VII. Il Sequestrario, purchè sia idoneo, potrà confessare d'avere presso di se tanti mobili, e robe del Debitore, per quanto importa il debito eseguito, e tal confessione si prenda come una solidale mallevadoria; ed in caso di doversi eseguire, si eseguisca coll'azione di causa mista.

VIII. I Famigli esecutori prendano un pegno tale, che equivalga al Debito eseguito, e alle spese dell'Esecuzione; E se non giungerà a tanto, benchè rapportato per tal somma, siano tenuti a rifinire l'Esecuzione, e a indennizzare il

Creditore. Possano però rapportare l'Esecuzione per somma minore del Credito, quando asserifcano non aver trovato altro da gravare.

IX. Se i Famiglj asporteranno il Pegno, le spese di tale Esecuzione le paghi il Creditore, che se ne rivarrà nel prezzo del Pegno, venduto che sia; se il Pegno resterà nelle mani d'un Sequestrario, le paghi il Debitore.

X. Se alcuno dirà esser suo proprio il Pegno gravato ad un tal Debitore, e lo giustificherà concludentemente, se gli renda; ma paghi le spese dell'Esecuzione, se non sono ancora pagate, per rivalersene contro del detto Debitore.

XI. Se non sarà dal Debitore notificata al Creditore l'Inibitoria, o altro legale impedimento, per cui non si possa eseguire, o non ne sarà fatto registro nel Tribunale del luogo, ove *sono* sottoposti i beni di tal Debitore, le *spese* dell'Esecuzione siano pagate dal detto Debitore non ostante.

XII. Se il Debitore contradirà all'Esecuzione dentro i giorni dieci dal dì della fatta Esecuzione, si esaminino le ragioni d'ambedue le parti, e si confermi, o revochi l'Esecuzione. Se non contradice, dopo i dieci giorni si proceda alla confermazione con le debite citazioni, non ostante la sua contumacia.

XIII. Se alcuno domanderà prelazione sul Pegno gravato, si amministri giustizia alle tre parti interessate.

XIV. Con la sentenza di confermazione di Gravamento si aggiudichi il Pegno al Creditore. Otto giorni dopo la notificata sentenza non si ascol-

ascolti veruno, che pretendesse sul pegno maggior privilegio del Creditore, neppure la Moglie del debitore per le sue Doti.

Decorso il termine dell'aggiudicazione, si venda il Pegno al pubblico incanto, e si paghi il prezzo al Creditore.

DELL' ESECUZIONI PERSONALI.

I. L'Esecuzioni Personali si facciano dentro la Città di Firenze, e un miglio attorno, precedente, in vece del Tocco (*) usato finora, un Pre-

M 2 cetto

(*) A tutte le persone che leggeranno la suddetta istruzione non potrà esser noto significato della parola Tocco, e molto meno in quali casi ciò veniva praticato perciò a maggior intelligenza dei Lettori ripeterò due provvisioni dalle quali di leggieri potranno venire in cognizione quale fosse, e sia stato nella Città di Firenze l'uso del tocco.

PROVVISIONE

Con la quale si ordina che da quelli, i quali faranno toccare alcuno per qualche loro credito, deva dirsi la cagione del mandato tocco ec.

Del dì ventitre di Luglio 1477.

Considerato, che secondo la Legge del tocco colui, che fa toccare non è tenuto nel tocco a exprimere la cagione per la quale fa toccare, ma solamente la quantità o cosa perchè fa toccare, di che ne segue gran pregiudicio a quelli tali così tocchi; verbi gratia uno sarà tocco come Erede di alcuno, e non sa la cagione, nè etiam se gli è obbligato, & quello che lo fa toccare non glie ne vuol dire, ma rispondegli, entra in prigione o dipo

cetto al Debitore, perchè nel termine di ore ventiquattro paghi il ſuo Debito, o ſi coſtituiſca in Carcere da per ſe ſteſſo, altrimenti ſarà conſiderato come ceſſante.

II. Si

diposita, & di poi te lo dirò; di che ne ſegue, che molti ſtando ambigui più toſto ſi laſciano incorrere nella pena, che comparire in prigione non avendo il modo a depoſitare, dove quando ſapeſſino la cagione perchè ſon tocchi piglierebbono qualchè accordo vedendoſi debitori. Il perchè per rimediare a tali inconvenienti, e acciocchè tali così tocchi poſſino uſcire di tale pregiudicio, & che non ſieno coſtretti a pagar quello, che fuſſi in debito: *Ideo habita ſuper predictis, & infraſcriptis omnibus, & ſingulis dicto die XXII. menſis Iulij* 1477 *Indictione XI. inter ſe ipſos Dominos Priores, & Vexilliferum in ſufficienti numero congregatos in Palatio Populi Florentini Deliberazione ſolemni, & inter eoſdem facto ſolemni, & ſecreto ſcrutinio, & miſſo partito ad fabas nigras, & albas, & obtento ſecundum ordinamenta dicti Communis, & poſtea ſucceſſive ipſo eodem die ſequente, & facta Deliberatione inter eoſdem Dominos Priores, & Vexilliferum, & Ghonfalonerios Societatum Populi, & XII. Bonos Viros Communis predicti ſolemniter in ſufficientibus numeris, & in Palatio antedicto Congregatos, & celebrato inter ipſos omnes ſolemni, & ſecreto ſcrutinio, miſſoque partito ad fabas nigras, & albas, & obtento ſecundum ordinamenta Communis ejuſdem: Et demum poſtea die XXIII. dicti menſis Iulij miſſo, & obtento partito inter Conſiliarios Conſilij del Cento ſervatis ſervandis, & omni modo, via, jure, & forma quibus magis, & melius potuerunt, providerunt ordinaverunt, & deliberaverunt.*

1. Che qualunque tocco per qualunque cagione, o che ſi toccherà, domandaſſe per Scriptura per alcuno de' Meſſi, o del Podeſtà, o della Mercatanzìa a quel tale, che la facto toccare, o al ſuo Procuratore, ſe ad iſtanzia d' alcuno come Procuratore fuſſi ſtato tocco, che gli dica la cagione, perchè l' ha facto toccare, debbi quel tale così richieſto infra tre dì dal dì della requiſitione o richieſta aver decto la cagione, e prodocte le ſue ragioni, e depoſi-

II. Si possano dichiarare cessanti i Debitori anche per sentenza in sussidio del detto Precetto.

III. I detti Precetti si rapportino in un libro per ciò destinato nel dì seguente al fatto precet-

positatele appresso a qualche Notajo per farne copia a tale tocco. Et questo nonostante che il decto così tocco non si fusse rappresentato, preso, o depositato secondo la Legge.

2. Et non dicendo la cagione, & non dipositando, come di sopra fra il detto tempo, s' intenda decto così tocco esser libero da ogni pregiudizio nel quale se dicessi essere incorso decto così tocco per tale tocco. Nè per la presente Provvisione, observato quanto di sopra, s' intenda a tale tocco alleggerita pena alcuna, nella quale si dicessi essere incorso decto tale così tocco.

PROVVISIONE

Con cui viene prolungato il termine al Debitore ad aver domandato la cagione per la quale è stato fatto toccare dal pretesto suo Creditore

Del dì trenta di Luglio 1477.

ATteso i Magnifici, & Excelsi Signori ec. come a dì ventitre del presente fu facto una Provvisione circa i facti del tocco contenente, che chi è, o sarà suto tocco facendo domandare per scriptura la cagione perchè è suto tocco gli dovesse fra tre dì essere detta, & le scripture depositate; altrimenti fussi libero dalla pena del tocco, come le predecte, & altre cose più a pieno nella Provvisione perciò facta si contengono; & considerato, che per la malitia degli Uomini potrebbe seguire cattivo fructo di quel che è facto per buono effecto, per non essere poi posto in tal provvisione termine fral quale tal domanda di ragione si possa fare; Et per tanto per rimediare a tale inconveniente, *Habita primo &c. & obtento partito &c. ordinaverunt & deliberaverunt* :

1. Che

to, esprimendo il nome del Creditore, del Debitore, la somma del Credito, e la dependenza.

IV. Dentro le ore ventiquattro dal dì del Rapporto, se il Debitore così precettato non paga, o non contradice per evitare il rossore della pubblica Carcerazione, e il pagamento delle spese, può andare nelle Carceri da per se stesso col Mandato del Tribunale committente.

V. Se il debitore contradisce al detto Precetto, abbia Inibitoria per giorni quindici, e tale Inibitoria possa esser prerogata dal Giudice, che conoscerà della contradizione; quante volte crederà necessario di giustizia.

VI. Se non contradice dopo le ore ventiquattro dal Rapporto, sia cessante, e soggetto alla Cattura; se contradice, sia soggeto alla *Cattura*, qualora nel termine di giorni quindici *non sia* revocato il detto Precetto, o non abbia ottenute nuove proroghe d'Inibitoria.

VII. Anco chi è dichiarato cessante per sentenza, si descriva al Libro de' Cessanti.

VIII. Il

1. Che la domanda, che secondo decta provvisione fat si può per quelli, che insino a quì sono stati tocchi si possa fare per tutto il mese di Agosto proxsimo futuro. Ma debbasi la richiesta fare o in persona a chi s'avessi a fare, o almeno due volte in diversi dì alla casa della sua abitazione. Et allora lui abbia tempo dì X. ad aver decto la cagione, & prodocte sue ragioni, & depositatele come in decta Legge si contiene. Ma per quelli, che per l'avvenire fussino tocchi, sia tal termine di domandare la cagione del tocco dì XV. dal dì del facto tocco. Et fra tre dì facte le richieste, come di sopra, il richiesto debbi aver decto la cagione, & prodocte le sue ragioni, & depositatele come di sopra; Et in ogni altra parte stia ferma la provvisione della quale di sopra si fa mentione, salvo sempre le limitationi soprascripte.

VIII. Il Precettato, che paga il suo Debito sia sollecito di farsi cancellare dal Libro di tali precetti, altrimenti sia soggetto alle pene dei Cessanti.

IX. Il Cessante, che si abusa di tal benefizio, può esser catturato in dì feriato, esclusi alcuni feriati solenni, e nella propria casa, purchè i Famigli incontrino la porta principale aperta, e non può agere contro i suoi Debitori; se non con licenza del giudice, ed all'effetto di pagare il suo Creditore.

X. Porta principale di una casa, che si appigioni a quartieri, di cui la porta, che ammette in tutto il casamento, stia sempre aperta; si chiama quella, che introduce nel quartiere del Debitore.

XI. Contro de' Forestieri non domicilati in questi Stati con la dimora di cinque anni, e contro i sospetti di fuga ec. non si preceda all'enunciato Precetto, ma si catturino *de facto*.

XII. Il sospetto di fuga si giustifichi col deposto di due Testimonj esaminati avanti al Giudice, giuri il Creditore, che il Debitore non ha beni stabili nel Dominio Fiorentino capaci a sodisfare il suo Credito, e dia Mallevadore *de calumnia* per la somma di lire dugento.

XIII. I Forestieri, e quelli che sono dichiarati sospetti di fuga, possono esser catturati in tempo di notte.

XIV. Dell'Esecuzioni Personali se ne faccia il rapporto, come si è detto delle Reali.

XV. Possono i Famiglj rilasciare un Catturato, prendendo idoneo Mallevadore, che prometta di pagare nel termine di giorni tre; e non pagando siano tenuti a favor del Creditore il Debitor

bitor principale, il Mallevadore, ed i Famigli.

XVI. Seguita la carcerazione del Debitore, il Creditore paghi immediatamente le spese dell'esecuzione.

XVII. Ogni Debitore carcerato *in partibus*, il quale ne farà istanza al Tribunale, d'ordine di cui sarà stato carcerato, dando idoneo Mallevadore *de se costituendo* in un breve termine alle Carceri delle Stinche, potrà essere scarcerato per ivi domandare, e forzare il Creditore all'accordo, o alla dichiarazione del miserabile, e per godere dell' elemosine.

XVIII. Se il Debitore carcerato non si costituirà nelle Carceri delle Stinche, sarà tenuto per esso al Debito il Mallevadore, e se non sarà idoneo, il Messo del Tribunale che lo approvò.

XIX. Contradica il Carcerato all' Esecuzione fattagli dentro due mesi dal dì della Carcerazione spirati i quali, non sia più udito.

XX. La contradizione non giovi per esimersi dalla Carcere a chi ha domandato di costituirsi nelle Carceri delle Stinche, ma si costituisca il Debitore, e si difenda in Carcere.

XXI. Le Carcerazioni ingiuriose siano quelle fatte contro l'espressa convenzione del Creditore, e Debitore, o contro la litterale disposizione delle Leggi.

XXII. L' Esecuzione Reale, o Personale fatta per somma maggiore del Credito si confermi per la vera quantità, e si condanni nelle spese l' una, e l' altra parte *ad ratam victoriae*.

Dato li dodici Giugno Mille settecento settant'otto.

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.

LEG-

LEGGI SANESI
PARTE TERZA.

Deputazione ed Elezione di un Luogotenente Generale della Città e Stato di Siena

DEL DÌ 11. SETTEMBRE 1773.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *NUovo sistema stabilito nella Città di Siena per devenire ai provvedimenti più importanti.*

2. *Elezzione d' un Luogotenente Generale della Città, e Stato di Siena.*

3. *Al Luogotenente Generale di Siena vien concessa quell' autorità che esercitava l' Auditore Generale, e la Consulta.*

4. *Li.*

4. Limitazione della giurisdizione relativamente agl' affari della Provincia inferiore.

5. Gl' Affari contenziosi, e di giustizia appartengono all' Auditore del Governo.

6. Col parere, e consiglio dell' Auditore del Governo devono decidersi gl' affari di grazia, e di Giustizia.

7. Col parere dell' Auditore Fiscale procede alla resoluzione degl' affari economici.

8. Il Segretario della Consulta dovrà assumere la qualità di Segretario del Governo.

9. In caso d' assenza, o malattia del Luogotenente dovranno supplire a tutti gl' affari l' Auditore del Governo, e l' Auditore Fiscale.

10 Ordine a tutti i Magistrati, e Ministri di riconoscere per Luogotenente Generale il Cavaliere Francesco Siminetti.

I. AVendo Noi rivolte le Nostre Paterne cure a formare un nuovo, e più utile sistema di governo nella Nostra Città, e Stato di Siena, ed a provvedere a i molti importanti oggetti, che le attuali circostanze ci hanno fatti conoscere suscettibili di un miglior ordine per la felicità di quelli Abitanti; all' effetto che mentre anderemo maturando detto nuovo sistema non resti ritardata la spedizione degli affari correnti, e che nell' esame, e stabilimento dei nuovi Provvedimenti siano le Nostre benefiche intenzioni secondate da un Ministro nel di cui talento, zelo, probità ed esperienza abbiamo la più sicura fiducia.

II. Eleggiamo, e deputiamo in Nostro Luogotenen-

tenente Generale della detta Città, e Stato, fino a nuov'ordine il Cavalier FRANCESCO SIMINETTI Nostro Consigliere Intimo attuale di Stato, e Direttore del Dipartimento di Stato per gli affari interni.

III. Il detto Luogo-Tenente avrà facoltà di conoscere, risolvere, o partecipare tutti gli affari che per l'avanti spettavano all'Auditor Generale, ed a quella Consulta a forma delle Istruzioni dei 3. Ottobre 1740, dei 14. Ottobre 1747. degli 11. Luglio 1760, e dei successivi Ordini.

IV. Rispetto alla Provincia Inferiore resteranno in conseguenza ferme le Disposizioni fatte nella divisione della medesima dalla superiore, e non resteranno al Luogo-Tenente che le Facoltà riservate alla Consulta.

V. Siano eccettuati gli affari contenziosi, e di giustizia, la cognizione, e decisione dei quali a forma delle Istruzioni, ed ordini predetti spettava all'Auditor Generale, e che in avvenire apparterrà all'Auditore del Governo.

VI. Col Consiglio, e parere del detto Auditore del Governo dovrà il Luogo-Tenente risolvere, e spedire gli Affari di grazia, e giustizia che spettavano alla cognizione, e risoluzione della Consulta.

VII. E col parere dell'Auditor Fiscale dovrà procedere alla risoluzione degli Affari Economici; al quale oggetto, tanto l'Auditore del Governo, che l'Auditor Fiscale, si aduneranno avanti di Lui in un giorno della settimana, ed ogni qual volta straordinariamente occorra.

VIII. Il Segretario della Consulta dovrà servire

sotto

sotto gli Ordini del detto Luogo-Tenente in qualità di Segretario del Governo.

IX. Nel caso di assenza, o malattia del Luogo-Tenente, supplirà alle di lui incumbenze con le stesse facoltà, per gli Affari che spettavano all' Auditor Generale il detto Auditor del Governo, e per quelli che spettavano alla Consulta il detto Auditore del Governo unitamente con l' Auditor Fiscale, con dovere partecipare a Noi tutti gli Affari, nei quali fossero di parere discorde.

X. Comandiamo pertanto a tutti i Magistrati, Ministri, e Rettori di giustizia, Uffiziali, ed a tutti gli Abitanti di detta Città, e Stato che riconoscano, e facciano riconoscere il detto Cav. FRANCESCO SIMINETTI per Nostro Luogo-Tenente, ed obbedischino a suoi Ordini come se fossero i Nostri propri, e firmati di mano Nostra.

Dato li undici Settembre millesette cento settantatre.

PIETRO LEOPOLDO.

V. SIMINETTI.

F. SERATTI.



Rifor-

Riforma del Magistrato di Mercanzia della Città di Siena

DEL DÌ 30. AGOSTO 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *IL Magistrato di Mercanzia è composto di tre Deputati, il primo dei quali deve fare le veci di Proveditore.*

2. *Le Persone addottorate possono godere degl' impieghi di Deputato, e Proveditore.*

3. *Il Proveditore presiede alla direzione di tutte le arti, traffichi, e Manifatture, come anche all' economia, e cassa di quel dipartimento.*

4. *Abolizione delle mance munusculi, e distribuzioni, che si solevano dare agl' impiegati in detto Magistrato.*

5. *Le sessioni devono farsi in detto Magistrato due volte la settimana.*

6. *Al Magistrato di Mercanzia appartengono tutte le Cause civili di cui ha avuto fino al presente cognizione.*

7. *Dalle sentenze del Magistrato nelle Cause che eccedono l' importare di Lire 70. si dà la restituzione in integrum avanti il medesimo Magistrato col voto*

voto d'un' Auditore di Ruota, quando la Causa non eccede l'importare di Lire 2100., *ed eccedendo col voto dei tre Auditori di Ruota.*

8. *Nelle Cause di scissura di sentenza il medesimo Magistrato procede alla revisione di quelle col voto dei Giudici delle terze istanze.*

9. *La restituzione in integrum sospende l'esecuzione nel caso che sia domandata dentro* 10. *giorni, ed accordata dentro altri dieci col voto degl'Auditori.*

10. *Quando la seconda sentenza non conferma la prima, la restituzione in integrum sospende l'esecuzione.*

11. *Le Cause pendenti devono decidersi nella forma, e modo di sopra prescritto.*

12. *Il Magistrato di Mercanzia deve ricevere, o rigettare le posizioni a forma di ragione.*

13. *S'osservi la forma giudiciale che veglia attualmente, e la Tariffa stabilila nell'Editto dei* 4. *Decembre* 1775.

14. *Abolizione di tutti i dazi che si pagavano sotto nome di decime, o di tasse a titolo di rilasci di sentenza.*

15. *Al Capitano di Giustizia appartiene la giurisdizione criminale per le Cause dei fallimenti.*

16. *Agl'altri Tribunali della Città di Siena resta tolta la giurisdizione sopra gl'affari, che riguardano la Fabbricazione delle Manifatture, ed altro.*

17. *I Tribunali Provinciali continuano a conoscere delle trasgressioni suddette.*

18. *Gl'affari sopra il Padule, sopra i distretti del Luco, della Vespajola, e Luchetto, e sopra i Piani di Torri, di Rosia, e di Stigliano sono riuniti al Magistrato dei Conservatori.*

19. *Con-*

19. *Conferma degl' Ordini, e statuti del Magistrato di Mercanzia.*

20. *Il Magistrato predetto invigila all' osservanza delle Leggi, e regolamento relativo al Commercio.*

21. *Il Provveditore del Magistrato fa amministrare i fondi, ed entrate dell' Arti.*

FRa le Nostre Paterne premure, essendo una delle principali l' Aumento del Traffico, e delle Manifatture del Nostro Gran-Ducato, e specialmente della Nostra Città e Provincia Superiore di Siena, e considerando i rilevanti vantaggj che nei tempi scorsi ha portato alle medesime l' Istituzione del Magistrato della Mercanzia di quella Città ed i molto maggiori che ne potrebbero a quelle derivare, qualora il suo sistema Economico, e contenzioso in qualche parte invecchiato, e indebolito per il cangiamento de' tempi, e delle cose, venisse restituito per mezzo di più facili e più adattati Regolamenti al suo primo vigore, ed attività, abbiamo determinato, dopo maturo Esame, e di Nostro Motuproprio, e certa scienza, e colla pienezza della Nostra Sovrana Potestà di ordinarne la Riforma nel modo che appresso.

I. Vogliamo, e Comandiamo che in avvenire il detto Magistrato sia composto di tre Deputati il primo de' quali farà le Funzioni di Provveditore, e sarà da Noi eletto a Beneplacito come gli altri Provveditori, gli altri due si proporranno dal Collegio della Balìa per mezzo del Nostro Luogo-Tenente Generale, dentro al numero de' più abili, e benemeriti Cittadini risceduti, da eleggersi

gersi per due anni, e di un Assessore Civile a Nostro Beneplacito.

II. Annulliamo rispetto ai Deputati le antiche ordinazioni dello Statuto della Mercanzia al Capitolo 2. Distinzione prima, che ne allontanano quelli che sono addottorati, volendo che una tal qualità non faccia più ostacolo, o impedimento per ottenere i detti Impieghi; E rispetto all' Assessore vogliamo che questo Impiego continui a godere di tutte quelle prerogative, pesi, obblighi, ed emolumenti che gli sono concessi, e prescritti dagli Statuti di quel Magistrato.

III. Al Posto di primo Deputato sarà annesso l'Impiego di Provveditore, al quale apparterrà sotto gli ordini del Magistrato la direzione di tutte le Arti, Traffichi, e Manifatture della Città, e Provincia Superiore di Siena, come ancora la presidenza Economica a tutte l'Entrate, e Cassa di quel Dipartimento.

IV. Da tutti i sopraddetti Impieghi, e da altri Subalterni, che per servizio del Tribunale saranno stabiliti con altro Motuproprio togliamo generalmente ogni, e qualunque sorta di mance, Munuscoli, e Distribuzioni, di robe in natura volendo che in avvenire ciascheduno abbia quell' assegnamento, e Provvisione fissa che verrà stabilita a parte.

V. Le Sessioni ordinarie del suddetto Magistrato saranno due volte la settimana, oltre tutte quelle Adunanze straordinarie che richiedesse la necessità, ed urgenza degli Affari.

VI. Apparterranno per ora alla Giurisdizione di questo Magistrato, e finchè non venga da Noi pre-

prescritto, un diverso regolamento tutte le Cause Civili, che a forma delle leggi, e Consuetudini veglianti e a tenore dell'altro Editto di questo istesso giorno devono appartenere al Magistrato di Mercanzia, come tutte quelle che prima appartenevano ai Deputati de' Falliti; e al Camarlingo dell'istessa Mercanzia, la Giurisdizione de' quali resta abolita, ed annullata, ed in tutte le suddette Cause, qualora siano d'un importanza maggiore di lir. 70. dovrà osservarsi l'ordine Giudiciale prescritto dallo Statuto, ed essendo d'importanza minore dovrà tenersi la regola di deciderle pettoralmente senz'alcuna formalità di Giudizio.

VII. Dalle Sentenze di detto Magistrato nelle Cause di prima istanza che non eccederanno l'importare di Lire settanta, non si darà appello, nè restituzione in integrum, e sopra la detta somma si darà la restituzione in integrum d'avanti l'istesso Magistrato col voto decisivo d'un Auditore di Ruota per Turno, se la Causa non eccederà l'importare di Lire Duemila Cento; se poi eccederà la detta Somma, o non sarà soggetta a stima pecuniaria, si darà parimente la restituzione in integrum avanti l'istesso Magistrato col voto però de tre Auditori di Ruota, quando i Litiganti non convengano in un minor numero di essi; purchè il consenso venga prestato in scritto da inserirsi negli atti, volendo, che per valutare l'importare della Causa, si deva stare alla domanda dell'Attore senz'ammettere contradizione, e che gli Auditori di Ruota si servano per Attuario del Cancelliere di Mercanzia, e procedano

nelle medesime a forma degli Statuti, e Ordini veglianti di detto Tribunale.

VIII. Se la prima Sentenza resterà confermata non si ammetterà ulteriore istanza; se poi resterà revocata, si accorderà nuovamente la restituzione in integrum d'avanti l'istesso Magistrato col voto d'un altro Auditore di Ruota per Turno nelle Cause che in seconda istanza sono state decise col voto di un solo Auditore di Ruota; Ed in quelle decise in seconda Istanza da tutti tre gli Auditori di Ruota si darà la restituzione in integrum come sopra avanti l'istesso Magistrato col voto decisivo dei tre Giudici delle terze Istanze, che verranno determinati nella Riforma generale della Curia Sanese.

IX. La restituzione in integrum dopo la prima sentenza non sospenderà l'esecuzione, se non nel caso che nel termine di dieci giorni dal dì della data Sentenza, ne sia domandata la sospenzione d'avanti l'istesso Magistrato, e che questo col voto decisivo di quel Giudice, o Giudici a relazione de' quali dovrà risolversi la causa in seconda Istanza, proceda dentro il termine di altri dieci giorni ad accordarle con suo special Decreto, ciò che dovrà fare solamente quando vi siano nuovi fatti capaci di far mutare l'animo del Giudice ovvero una patente ingiustizia.

X. Qualora poi la seconda Sentenza non sia conforme alla prima, la restituzione in integrum sospenderà sempre l'esecuzione.

XI. Tutte le Cause che saranno pendenti davanti l'attual Magistrato di Mercanzia dovranno essere decise dal nuovo Magistrato, e suo Assessore

re nella forma sopra stabilita, ferme stanti solamente le Delegazioni, che per Nostro Rescritto fossero state fatte ad uno, o più Giudici. E perchè in sequela dell'antiche massime si proibiva dallo Statuto di Mercanzia a tutti quelli che sono addottorati di comparire al Tribunale in qualità di Procuratori, sia per far atti, sia per difendere le Cause che vi si trattano, perciò credendo Noi queste massime non più adattabili alle circostanze de' tempi presenti, deroghiamo al predetto Statuto, dando facoltà in avvenire a tutti i Procuratori approvati a forma degli Ordini di fare in detto Tribunale tutte quelle Funzioni, conforme da essi si pratica nell'altre Magistrature purchè per altro gli Atti, e le Comparse si facciano tutte secondo lo stile, e stima di detto Tribunale. E affinchè le Cause de' Poveri per questa variazione di metodo non manchino della dovuta assistenza Vogliamo, che abolito l'uso della solita elezione di un Procuratore fisso sia in facoltà del Magistrato di destinare volta per volta per ciascuna Causa di poveri quel Procuratore, che stimerà più adattato, scegliendolo sempre dal numero degli approvati.

XII. Similmente desiderando Noi, che non si restringhino i mezzi di rintracciare la verità di fatti odiosi, Comandiamo che si tolga dal detto Tribunale la consuetudine di escludere in simili casi le prove dedotte per via di posizioni, le quali dovranno in avvenire essere ammesse o rigettate dal Magistrato a forma di ragione.

XIII. Nelle Cause Civili da introdursi in avvenire avanti il nuovo Magistrato; si osserverà

N 2 per

per adesso la forma giudiciale attualmente vegliante, e la tariffa già stabilita nel Tribunale di Mercanzia con l'editto de' 4. Dicembre 1775 in quanto questa non sia contraria alla presente Legge.

XIV. E per sollevare dalle soverchie spese quei creditori, che per la contumacia dei loro debitori sono costretti ad implorare il Braccio del Tribunale, vogliamo che tanto nelle cause sommarie, che nell'ordinarie, restino aboliti quei dazi che sotto il nome di Decime, e di Tasse si pagavano al Magistrato a titolo de' rilascj delle sentenze, e delle consegne delle catture, che in avvenire saranno l'une, e l'altre concedute gratuitamente.

XV. Apparterrà poi da quì avanti al Capitano di Giustiza il riconosere criminalmente non solo in materia di fallimenti, e di qualunque *trasgressione* fin ora appartenuta alla Giurisdizione del Magistrato di Mercanzia, o a quella dell' Arti ad esso riunite, ma generalmente ancora in materia di tutte le trasgressioni che seguiranno dentro la Città, e Provincia Superiore di Siena, circa le Leggi che riguardano la buona fabbricazione delle Manifatture, le privative, o altre simili facoltà accordate a fabbricanti, e trafficanti, l'estrazione dei Generi greggi, o Attrezzi riservati all'interna lavorazione del Gran-Ducato, e finalmente l'introduzione delle manifatture forestiere.

XVI. In tutti questi casi deroghiamo a qualunque Giurisdizione, che fosse stata accordata ad altri Tribunali di detta Città di Siena dalle Leggi veglianti, eccettuate però quelle che riguardano

la

la fabbricazione del Sale, Ferro, Tabacco, e Carta bollata, e qualunque altra ſopra di cui foſſe coſtituita qualche ſpecie di regalla a favore del noſtro Regio Erario.

XVII. I Tribunali Provinciali continueranno a conoſcere Criminalmente delle ſuddette traſgreſſioni quando ne abbiano avuta fin ora la facoltà ma dovranno prima di dare la ſentenza partecipare i proceſſi con il loro diſegno, e parere nella forma che partecipano tutti gli altri.

XVIII. Per la più facile, e uniforme Amminiſtrazione della giuſtizia, e ad oggetto di tenere ſeparati quanto è poſſibile i confini di ciaſcuna Giuriſdizione, revochiamo, e togliamo al Magiſtrato predetto come affatto eſtranea dalle ſue incumbenze la Giuriſdizone che eſercita ſopra il Padule, riſpetto ai foſſi, e ſcoli, e nominatamente ſopra i diſtretti de Luco, e della Veſpajola, e Luchetto, e ſopra i Piani di Torri, di Roſia, e di Stigliano, volendo che tutto ciò che concerne i detti ſcoli, e foſſi, e danni dati ai medeſimi dal beſtiame, o ed altra forma, come ancora tutte le ordinazioni, da eſazioni de' Reparti per i lavori occorſi, e di occorrere per i ſuddetti titoli ſiano in avvenire in pertinenza e giuriſdizione del Magiſtrato dei Conſervatori a cui la cognizione di tali materie e più analoga, e conveniente; ed a tal fine comandiamo, che paſſino al predetto Tribunale dei Conſervatori tutti gli ordini, Reſcritti Scritture, e Atti pendenti, che riguardano i ſopranominati Diſtretti.

XIX. Confermiamo nel rimanente tutte le Leggi, Ordini, e Provviſioni fin quì emanate

N 3 per

per il predetto Uffizio, e Tribunale della Mercanzia, ed in ſpecie gli Statuti proprj del Magiſtrato unitamente alla loro riforma dell' Anno 1687 in quanto per altro le dette Leggi, Ordini, e Provviſioni non ſi troveranno contrarie al preſente regolamento, dovendoſi allora avere per annullate, e revocate.

XX. Sarà poi cura del Magiſtrato predetto di invigilare all'oſſervanza delle Leggi, e regolamenti relativi al traffico, ed alle manifatture, ed informato che ſia il loro Provveditore degli aggravi, e pregiudizj che eſſe ſoffriſſero o da' particolari, o dalle Comunità, o da altri Dipartimenti, di porvi quel riparo, che giudicherà più conveniente, perciò che dipende dalle ſue *facoltà* o con implorare la Sovrana Autorità *nei caſi che* ciò ſi renda neceſſario, come ancora procurerà di ſomminiſtrare in ogni tempo per quanto gli ſarà poſſibile agli Arteſici, Manifattori, e Trafficanti tutti gli ajuti opportuni per incoraggire la loro induſtria, e per condurre alla maggior perfezione, e utilità le loro lavorazioni.

XXI. Apparterrà finalmente al Magiſtrato predetto di fare diligentemente amminiſtrare dal ſuo Provveditore tutti i fondi, ed entrate dell' Arti, d'invigilare che ſi ſodisfacciano dal medeſimo tutti gli obblighi, e peſi, che ci è piaciuto di conſervare, e di ordinare le ſpeſe occorrenti, ſia per il mantenimento di detti effetti, o per altre occorrenze dell' Uffizio, avvertendo che gli avanzi di quella Caſſa dovranno ſempre eſſere deſtinati colla precedente Noſtra approvazione negli uſi ſopraccennati, riguardanti il vantaggio, e progreſ-
ſo

so dell' Arti, Manifatture, e Traffico dalla Città, e Provincia Superiore di Siena.

La presente Legge dovrà avere il suo principio dal dì primo Novembre 1777.

Dato in Firenze li 30. Agosto 1777.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. A. BONFINI.



Creazione del Magistrato Supremo del Concistoro della Città e stato di Siena

DEI 28. OTTOBRE 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Il Magistrato Supremo del Concistoro è formato del Capitano del Popolo, e degl' otto Priori Concistoriali, con un Giudice legale col titolo d' Auditore del Magistrato Supremo del Concistoro.*

2. *Al Magistrato Supremo è riunita tutta la giurisdizione, che competeva al Giudice Ordinario, quale deve risolvere le Cause di prim' istanza col voto del*

del suo Auditore; ed in seconda, ed ulteriore istanza col voto degl' Auditori di Ruota, o degli altri Giudici destinati.

3. *Privative accordate al Magistrato Supremo del Concistoro in più, e diverse Cause.*

4. *Il Magistrato Supremo interpone i Decreti d' amortizzazione, e fa altre dichiarazioni a forma delle Leggi delle Mani morte, dell' alienazioni dei Beni Ecclesiastici, e dei Monasteri di Monache.*

5. *Le Donazioni devono insinuarsi avanti del medesimo, ed ivi farsi tutti gl' atti di repudia, e d' adizione d' eredità col benefizio della Legge, ed inventario.*

6. *Giorni, nei quali si deve adunare il Magistrato Supremo.*

7. *La Cancelleria del Giudice Ordinario serve al Magistrato Supremo.*

8. *Il Giudice Ordinario, e Ministri della sua Cancelleria passino a coprire gl' impieghi d' Auditore, e Cancellieri del Supremo.*

9. *Al Concistoro sono riservati gl' antichi privilegi.*

Avendo Noi rivolte le Nostre Paterne Cure a far godere ancora alla Nostra Città, e Stato di Siena tutti quei vantaggi che possono derivare da un miglior ordine nell' Amministrazione della giustizia; Ci è sembrato conveniente di stabilire sopra un sistema più utile, e decoroso il tribunale in cui debba in avvenire trattarsi la più considerabil parte delle Cause Civili di detta Città, e Stato.

I. E con tale oggetto essendo di Nostro gradimento

mento che le dette Cause siano agitate avanti un Corpo che si distingua nel decoro della rappresentanza non meno che nello zelo, e premura degli Individui per il ben pubblico; Ci siamo determinati a creare un Magistrato Supremo quale Vogliamo che sia composto del Capitano del Popolo, e degli otto Priori Concistoriali di Siena, e di un Giudice Legale forestiero col titolo di Auditore del Magistraro Supremo del Concistoro, sopprimendo, conforme con la pienezza della Nostra Sovrana Potestà sopprimiamo dal dì primo Gennajo 1778. il Tribunale del Giudice Ordinario dove sono state finora introdotte, e decise le Cause Civili di prima Istanza della Città e Stato di Siena.

II. Al Magistrato Supremo del Concistoro spetterà la giurisdizione di tutte le Cause che per li Statuti, Leggi ed ordini veglianti competeva al Giudice Ordinario di Siena, e quelle dovrà risolvere col voto decisivo del suo Auditore nella prima istanza, e quando siano superiori alle lire settanta; e nelle istanze ulteriori dovrà deciderle col voto decisivo di uno, o dei tre Auditori della Ruota, e degli altri Giudici destinati alle terze istanze nella forma prescritta con altro editto di questo istesso giorno; E l' Auditore del detto Magistrato avrà altresì facoltà di fare, ed interporre in nome del medesimo ogni altro Atto o Decreto per cui ne spettava la Giurisdizione al detto Giudice Ordinario.

III. Col voto decisivo del suo Auditore nelle prime istanze, e degli altri predetti Giudici nelle istanze ulteriori saranno di privativa cognizio-

ne

ne del Supremo Magistrato del Concistoro le Cause tanto attive che passive riguardanti le Persone, e Beni dei Prodighi.

Le Cause della Religione di S. Stefano, e delle Commende erette in detto Sacro Militare Ordine nella forma che le ha finora esercitate l'Auditore del Governo,

Le Cause che avesse, o potesse avere nella Città, e Stato di Siena il monte di Pietà di Firenze.

Le Cause tanto attive, che passive riguardanti lo Spedale di Santa Maria della Scala, l'Opere del Duomo, e di Provenzano, la Casa della Sapienza, lo Spedale de' SS. Niccolò, e Gregorio in Sasso detto volgarmente di Monagnese, e loro respettivi Patrimonj volendo che ancora questi due ultimi Luoghi Pii restino compresi nella disposizione del Motuproprio del primo Maggio prossimo passato quale intieramente confermiamo.

Le Cause civili delle Persone addette alla nostra Real Corte che abitassero nella Città, e Stato di Siena.

Le controversie di Giurisdizione che potessero insorgere fra i respettivi Tribunali della Città:

Le Cause vertenti fra Avvocati, Procuratori, o Copisti, ed altri Particolari relative all' Onorario a ciascuno di essi dovuto per la difesa di qualche Causa, o qualunque altra funzione; Ed al medesimo dovranno presentarsi i ricorsi contro tali Persone perciò che riguarda l'esercizio della loro Professione.

Le Cause ove si tratti delle esecuzioni di Deroghe da Noi concesse ai Fidecommissi, o altre ultime volontà.

IV. Avrà

IV. Avrà facoltà d'interporre i Decreti di ammortizazione in esecuzione dei nostri Rescritti, o delle licenze della Segreteria del Regio Dritto, e nel fare qualunque altra dichiarazione in ordine alle Leggi del 1751. 1769. 1773. e 1776. riguardanti le Mani Morte, e l'alienazione de' Beni Ecclesiastici, e dei Monasteri di Monache;

E la facoltà, ristretta però alla Città di Siena e sue Masse, di sospendere i privilegi dei Dottori previa l'assegnazione ai medesimi di un breve termine a pagare i debiti per i quali fossero convenuti.

V. Dovranno avanti di esso insinuarsi le Donazioni, e farsi tutti gli atti necessari per la repudia delle Eredità Paterne, o Avite, o per accettare qualunque Eredità con benefizio di Legge, e d'Inventario in esecuzione delle grazie da Noi concesse.

VI. Si adunerà regolarmente in due giorni della Settimana da mattina dopo il suono della campanella degli Ufizi, e straordinariamente tutte le volte che l'urgenza di qualche affare lo richieda.

VII. La Cancelleria che prima serviva per il Tribunale del Giudice Ordinario servirà in avvenire per Cancelleria del nuovo Tribunal Supremo del Concistoro, e sarà composta egualmente di un Cancelliere, e di un Coauditore.

Il Cancelliere dovrà registrare le Donazioni insinuate avanti il Magistrato Supremo del Concistoro nella forma che si praticava dal Cancelliere del soppresso Tribunale degli esecutori di Gabella. Terrà ancora il registro dei Prodighi ai quali sarà interdetta l'Amministrazione egualmente

che

che si teneva dal Cancelliere del Magistrato di Biccherna che resta sgravato di tale incumbenza; ed altro registro delle obbligazioni che si contrarranno dalle Donne secondo il disposto della legge degli 8. Giugno 1776.

VIII. Vogliamo che gli Attuali Giudice Ordinario, e Ministri della sua Cancelleria passino a cuoprire gl'Impieghi di Auditore, e respettivamente di Cancelliere, e Coadiutore del Magistrato Supremo del Concistoro.

IX. E finalmente continueranno ad essere additti al Magistrato medesimo il Cancelliere, e Coadiutore che fino al presente sono stati additti al Concistoro per l'esecuzione delle incumbenze relative alla giurisdizione, e facoltà che restano confermate al Capitano del Popolo, ed ai Priori Concistoriali nell'altro Editto di questo giorno concernente la riforma delle Giurisdizioni de' Magistrati, e Tribunali di Siena.

Tale è la Nostra Volontà, la quale vogliamo che abbia la sua piena esecuzione in tutte le sue parti dal dì primo del prossimo Gennajo non ostante qualunque statuto, Legge, Ordine, e Consuetudine che fosse contraria a queste Nostre Determinazioni, a cui viene espressamente derogato.

Dato li 28. Ottobre 1777.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.

MO-

MOTUPROPRIO

Con cui si dà un nuovo Regolamento pel Tribunale di Giustizia, e si crea un Vicario dell' Auditor Fiscale.

DEL DÌ 28. OTTOBRE 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *IL Tribunale di Giustizia è composto d'un' Auditor Fiscale, d'un Vicario, d'un Cancelliere, Sottocancelliere d'un Coadiutore criminale, e di un Cancelliere, e Sottocancelliere civile.*

2. *L' Auditor Fiscale ha la giurisdizione criminale sopra tutte le Cause dei Tribunali di Siena.*

3. *Nel Tribunale di Giustizia di Siena devono esser terminate le Cause, e compilati i processi secondo le respettive leggi, e statuti.*

4. *Le Cause criminali riguardanti le persone addette al servizio del palazzo pubblico sono di privativa cognizione del Concistoro.*

5. *L'Auditor Fiscale esercita la giurisdizione criminale sopra le persone addette al servizio della Real Corte.*

6. *Al medesimo appartiene la cognizione di tutti gl' affari concernenti la pulizia, ed il buon' ordine della Città, e Provincia Superiore di Siena.*

7. *Le*

7. Le Cause del Feudo di S. Fiora appartengono all' Auditor Fiscale.

8. Dal medesimo dipendono i famigli, ed esecutori.

9. Due volte il mese visita le carceri segrete, e le stinche.

10. Negl' affari criminali delle due provincie da il suo voto al governo di Siena.

11. Nelle Cause civili è Giudice delle terze istanze.

12. Le Cause civili fino alla somma di Lire 100. può deciderle pettoralmente.

13. Dai decreti del Vicario si dà il ricorso all' Auditor Fiscale.

14. Il Vicario ha la cognizione, e decisione delle Cause di piccola conseguenza.

15. Privative accordate al Vicario del Tribunale di Giustizia.

16. In alcune Cause il Vicario ha la cumulativa coll' Auditore del Magistrato Supremo, col Magistrato dei Regolatori, e con quello di Mercanzia.

17. Il Vicario invigila indefessamente che non seguino truffe, checchi, scrocchi, o altri simili illeciti contratti.

18. Procura la quiete delle famiglie, con procedere ai precetti, decreti, ed altri atti che crede di Giustizia.

19. Il termine di chiamarsi gravati dai decreti del Vicario è di giorni cinque.

20. Cumulativa accordata al Vicario con i Potestà Provinciali.

21. Nei casi di morti violenti, o improvise i Vicari procedono alle visite, e ne danno conto all' Auditor Fiscale.

22. I Mi-

22. *I Ministri del Tribunale di Giustizia si portino personalmente ai luoghi nei casi più gravi, come omicidi, e ferimenti con pericolo di vita ec.*

23. *Per gl' atti, ed istanze che si fanno avanti il Vicario non s' esige alcun' emolumento.*

24. *Il Vicario deve eseguire le ulteriori incumbenze, secondo le istruzioni.*

25. *Le Cause di danno dato sono di privativa cognizione del Vicario suddetto.*

26. *I Ministri civili, e criminali del Tribunale di Giustizia eseguiscono gl' ordini.*

27 *Il Sottocancelliere criminale tiene un libro ove registrerà le Meretrici pubbliche.*

VOlendo Noi estendere ancora alla Nostra Città di Siena per quanto lo permettano le diverse circostanze di quel Paese le provvidenze che abbiamo creduto di dare in Firenze col Nostro Editto de 10 Maggio prossimo passato per rendere più semplice, e più pronta la spedizione degli affari di Giustizia, e di Polizia; Ci siamo determinati a riformare il Tribunale del Capitano di Giustizia ed a perscrivere per il medesimo il Regolamento che appresso da dover aver esecuzione dal dì primo del prossimo Gennajo.

I. Sarà composto in avvenire questo Tribunale di due Ministri forestieri, il primo col titolo di Auditor Fiscale, restando soppressa con Motuproprio di questo giorno la Carica che con tal Nome cuopriva il Giudice Camerale; l'altro col titolo di Vicario come pure di un Cancelliere, un Sotto Cancelliere, ed un Coadiutore Criminale; e di un Cancelliere, ed un Coadiutore Civile.

II. L'Au-

II. L' Auditor Fiscale avrà la giurisdizione Criminale che si esercitava dal Capitano di Giustizia quella che competeva al soppresso Giudice Camerale, ed ai Tribunali ad esso riuniti; E la Cognizione di tutte le Cause Criminali che spettava ai Magistrati della Biccherna, Mercanzia, Conservatori della Città, e Stato di Siena, Pupilli, Regolatori, e Conservatori dell'Archivio, Monte de' Paschi, Monte Pio, Sanità, Collegio de' Medici, e ad ogni altro Tribunale, Magistrato, Uffizio, Comunità, Università, o Luogo Pio, di cui occorresse farsi speciale, ed individua menzione, ed ai quali resta tolta dal dì primo Gennajo 1778. dovendo per altro continuare ai medesimi la cognizione degli affari Civili dei loro Dipartimenti, come l'hanno avuta fino al presente, e l'economica cognizione, e decisione di quelle trasgressioni delle quali finora abbiano potuto, e dovuto conoscere senza formalità di processo.

III. Nel Tribunale di Giustizia saranno indistintamente compilati i processi, e giudicate le Cause tutte Criminali secondo le respettive Leggi, e Statuti, le quali ad ogni richiesta dell'Auditor Fiscale dovranno consegnarsi al medesimo unitamente con le Filze, ed atti Criminali.

IV. Vogliamo che restino eccettuate le Cause Criminali riguardanti le Persone addette al servizio del Palazzo Pubblico, la cognizione delle quali apparterrà al Concistoro come gli è finora appartenuta.

V. L' Auditor Fiscale eserciterà come Nostro special Delegato la Giurisdizione Criminale privativa sopra tutte le Persone addette al servizio della

Nostra

Nostra Real Corte abitanti nella Città e Stato di Siena, con gli istessi riservi però, dichiarazioni, e condizioni che sono espresse nella Legge Generale de 19. Dicembre 1775.

VI. Al medesimo apparterrà la cognizione di tutti gli affari concernenti la Pulizia, ed il buon ordine della Città, e Provincia Superiore dello Stato di Siena, derogando a qualunque Legge, e Consuetudine per cui il Magistrato de Regolatori o altro Giudice, e Tribunale di detta Città, ne avesse avuta fin qui l' ispezione.

VII. Sarà Auditore del Feudo di Santa Fiora con la stessa giurisdizione e facoltà che competevano al Capitano di Giustizia, e sopra al medesimo Feudo avrà tutta la presidenza che era commessa al soppresso Giudice Camerale dal Motuproprio de 3. Febbrajo 1746.

VIII. Darà le Patenti di Guardia de' Beni; destinerà i famigli ai respettivi Tribunali, Magistrati e Deputati della Città. Invigilerà che gli Esecutori adempiano al loro dovere, e con dependenza dall' Auditor Fiscale di Firenze assegnerà i Famigli ai respettivi loro impieghi con facoltà di castigarli, e rimuovergli dai medesimi quando manchino al proprio dovere.

IX. Due volte il mese visiterà le Carceri segrete, e delle stinche secondo il solito.

X. Darà il suo voto al Governo sopra tutti i processi Criminali fabbricati ne i Tribunali delle due Provincie dello Stato di Siena nella forma che viene perscritta con Motuproprio a parte.

XI. E sarà uno de i Giudici delle Cause Civili di terza Istanza.

XII. Il Vicario del Tribunale di Giustizia eseguirà le commissioni che gli verranno date dall' Auditor Fiscale da cui immediatamente dovrà dipendere non tanto rispetto alla Polizia, quanto rapporto alle Cause Criminali della Città, e suo Capitanato.

XIII. Avrà l' autorità di conoscere, e decidere pettoralmente le Cause meramente Civili sino alla somma di lire Cento, e nel caso che non sia permesso di schiarire pettoralmente l' affare, e convenisse a tale oggetto di fare atti, questi dovranno esser fatti sommariamente senza osservare la forma Giudiciaria.

XIV. Da i decreti del Vicario chi si sentirà gravato potrà ricorrere all' Auditor Fiscale dalla di cui Sentenza non si darà appello, o altro rimedio ordinario.

XV. Avrà inoltre la cognizione, e decisione delle Cause meramente Criminali di piccola conseguenza, come ingiurie, risse, ferimenti senza pericolo di storpio, o di vita, e simili, e la pena delle quali secondo gli Statuti, e Leggi veglianti sia pecuniaria ; ben inteso però che in tali cause deva procedersi per via di atti, benchè sommariamente *sola facti veritate inspecta*, contestando agli imputati il delitto in luogo di formarle inquisizione, e ricevendo dentro tre giorni da assegnarsegli quelle difese che volessero fare, e dai decreti del Vicario si darà il ricorso all' Auditor Fiscale.

XVI. Privativamente ad ogni altro Giudice, o Tribunale detto Vicario conoscerà, e deciderà sommariamente quelle Cause delle quali si tratterà soltanto dell' interesse delle Parti sebbene, derivante

vante da azione criminale, come nei casi di refezione di spese di Parto e Puerperio, o di indennizzazione di danno dato; ma anco per queste dovrà tenere le regole di sopra indicate in rapporto alle Cause meramente criminali, ed egualmente si ammetterà il ricorso dai suoi Decreti all' Auditor Fiscale.

XVII. In ordine poi alle cause miste, o portanti a cose criminose, come truffe, e simili, in cui a forma delle Leggi veglianti non può procedersi criminalmente senza querela, o istanza della parte, detto Vicario qualora venga implorata la sua autorità per l' oggetto di ottenere unicamente l' indennizzazione dovrà, sentito prima l' Auditor Fiscale per dipendere dai suoi ordini, conoscerle, e deciderle illimitatamente di qualunque somma si tratti, e questa giurisdizione sarà cumulativa con l' Auditore del Magistrato Supremo del Concistoro, col Magistrato dei Regolatori, e con quello di Mercanzia, e dai suoi Decreti anco per queste cause si ammetterà il ricorso all' Auditor Fiscale.

XVIII. Ma poichè le Truffe, e Checchi, o siano Scrocchi, e simili altri Contratti illeciti hanno regolarmente origine dal disordine, e dal mal costume in specie de i figli di Famiglia, della Gioventù sconsigliata, ed inclinata a i vizi, e dalla circonvenzione delle Persone che per il loro vile interesse li fomentano, ed aiutano. Dal che non di rado nasce la deplorabile Rovina delle Famiglie intiere, espressamente Comandiamo a detto Vicario di invigilare indefessamente, e fare invigilare al buon' ordine, alla savia condotta, ed al buon costume particolarmente della Gioventù, onde ne

 segua

fegua che tali Contratti illeciti fiano affieme col vizio fradicati intieramente nelle forme le più efficaci, ed opportune, e perciò detto Vicario farà anco follecito tutte le volte che pervenga a fua notizia un qualche trattato di fimili Contratti di impedirne l'efecuzione in quella guifa che ftimerà più conveniente con far chiamare, avvertire, minacciare, e precettare i Mezzani di fimili negoziati fervendofi contro di loro, o altri che vi abbiano cooperato di qualunque compenfo economico con intelligenza però dell' Auditor Fifcale, e facendo apprendere a i Contraenti le *funefte* confeguenze che ne derivano onde intieramente fi aftengano da tali illecite, e perniciofe contrattazioni, e con avvifare i loro Parenti, Tutori, e Curatori refpettivi acciò vi pongano riparo.

XIX. Al Vicario potranno indirizzarfi i *Parochi*, Capi di cafa, padri, e madri *di famiglia*, ed altri che crede ffero abbifognare della di lui autorità anco por economici provvedimenti, e per la quiete delle refpettive Famiglie, ed avrà la facoltà di procedere ai precetti, decreti, ed altri atti che crederà di giuftizia, e non ottenendo i ricorrenti i giufti provvedimenti dal Vicario, potranno ricorrere all' Auditor Fifcale.

XX. In tutti i cafi per i quali da i Decreti del Vicario fi darà l' appello all' Auditor Fifcale chi fi fentirà aggravato dovrà interporlo dentro cinque giorni, e detto termine fpirato, i decreti potranno mandarfi ad efecuzione efclufo ogni altro remedio.

XXI. Nel Territorio fuori di Città, che finora è ftato fottopofto alla giurifdizione del Capitano di

di Giustizia nelle Cause civili, e pettorali il Vicario avrà la giurisdizione cumulativa con i Potestà, e nelle Cause criminali dovranno i Podestà predetti fare quegli atti, che per il migliore, e più pronto servizio della Giustizia gli fossero commessi dal Tribunale di Giustizia nella forma stessa che devono farli di commissione dei respettivi Vicarj a tenore dell' Editto de' 21 Gennajo 1774.

XXII. Dovranno altresì i detti Potestà senza commissione nei casi di morti improvvise, o violenze, o altri casi nei quali non siavi sospetto di delitto, e si tratti di cose di piccola conseguenza procedere alle visite, ed esami necessarj per darne in appresso conto all' Auditor Fiscale, e rimetterne gli atti al Tribunale di Giustizia.

XXIII. Ma nei casi più gravi, come omicidj, ferimenti, con pericolo di vita, infanticidj, furti magni, e simili, dovranno secondo il solito portarvisi i Ministri della Cancelleria del Tribunale di Giustizia, ed esser pagati nella guisa che è stato praticato fin quì, ed i Potestà avranno l' obbligo di darne avviso all' Auditor Fiscale subito, che tali delitti perverranno a loro notizia.

XXIV. Le istanze, e gli atti tutti che si faranno avanti il Vicario anco rispetto ai Procuratori non saranno sottoposti a veruna Tariffa, eccettuate le Cause di danno dato, volendo Noi che tutto debba farsi gratuitamente.

XXV. Ed il Vicario medesimo dovrà puntualmente eseguire le ulteriori incumbenze delle quali sarà incaricato con le istruzioni a parte.

XXVI. Resta in esso trasferita tutta la giurisdizione nelle Cause di danno dato che spettava all'

Assessore del Magistrato de' Regolatori, e sarà ancora Assessore del Magistrato di Biccherna in luogo dell' Auditore del Governo, a cui viene tolta tale incumbenza.

XXVII. I Ministri criminali, e civili della Cancellerìa del Tribunale di Giustizia eseguiranno tutte le funzioni che sono annesse ai respettivi loro impieghi, e quelle, che gli saranno commesse dall' Auditor Fiscale, e dal Vicario.

XXVIII. Il sotto Cancelliere criminale terrà un libro in cui descriverà le Meretrici pubbliche, conforme si praticava dal Cancelliere del soppresso Tribunale degli Esecutori di Gabella; ed il Coadiutore del Cancelliere civile eserciterà presso il Vicario le funzioni di Cancelliere del danno dato, delle quali vogliamo che resti sgravato il Cancelliere del Magistrato de' Regolatori.

Tale è la nostra volontà, la quale ordiniamo, e comandiamo, che sia puntualmente eseguita non ostante qualunque Legge, Ordine, Statuto, e consuetudine che disponesse in contrario, a cui resta espressamente derogato.

Dato li ventotto Ottobre mille settecento settanta sette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.

MO-

MOTUPROPRIO

Con cui si riforma i Tribunali di Siena.

DEL DÌ 28. OTTOBRE 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *A Tutti i Magistrati di Siena è interdetto l'esercizio di qualunque giurisdizione, o civile, o criminale che non sia compresa nella presente Legge.*

2. *Abolizione dell' impiego del Giudice Camerale, del Tribunale degl' Esecutori, del Giudice dei Pupilli, e del danno dato, come anche l'impiego d' Operajo dei Bottini, ed Uffizio delle strade, e quello di Giudice Ordinario.*

3. *Il Concistoro avrà giurisdizione sopra quegli affari, nei quali fino al presente l' ha esercitata.*

4. *Il Magistrato del Concistoro avrà giurisdizione sopra le Compagnie, Confraternite laicali, e sopra le Contrade, e cortine di piazza.*

5. *Sopra le persone addette al Palazzo pubblico il Magistrato Supremo deve esercitare la giurisdizione criminale.*

6. *Privative accordate al Magistrato Supremo.*

 7. *Il*

7. *Il Magistrato Supremo procede alla sostituzione d'altri Residenti in caso d'assenza, o malattia.*

8. *Il Magistrato del Concistoro invigila che i Residenti degl'altri Magistrati intervenghino all'adunanze.*

9. *Il Magistrato Supremo approva i Camarlinghi, ed Amministratori delle Casse pubbliche.*

10. *Conferma di tutte le facoltà, e giurisdizioni fino ad ora esercitate dal Concistoro.*

11. *Regolamento per il Tribunale del Capitano di Giustizia.*

12. *L'Auditore del Governo è Giudice di terza istanza.*

13. *Il medesimo ha la giurisdizione privativa sopra gl'affari Camerali.*

14. *Lo Scrivano delle citazioni s'elegge dal Luogotenente Generale.*

15. *Al Magistrato del Sale compete la giurisdizione dei Postieri, e presta Cavalli ha l'ispezione che non sia dato veleno ai Pesci, e l'incumbenza d'imporre le tasse agl'Osti fuori di Città.*

16. *Obbligo del Cancelliere del Magistrato del Sale.*

17. *Il Magistrato dei Paschi continua ad esercitare la solita giurisdizione.*

18. *Al Magistrato dei Paschi compete la solita giurisdizione sopra le Bestie smarrite per la Città, quanto dentro le masse.*

19. *Uffizio delle Gabelle dei contratti, e sua giurisdizione.*

20. *La Ruota di Siena è composta di tre Giudici.*

21. *Gl'Auditori di Ruota decidono le Cause del Concistoro col voto.*

22. *Il*

22. *Il Magistrato Supremo del Concistoro devè decidere le Cause col voto del suo Auditore.*

23. *L' Auditore del Concistoro è anche Giudice delle terze istanze.*

24. *L' Auditore del Concistoro è Assessore dei Conservatori, e dei Pupilli.*

25. *Al Magistrato di Mercanzia sono confermate tutte le giurisdizioni.*

26. *Al Magistrato di Mercanzia cessa la giurisdizione nelle Cause tra i Coloni, e Cittadini, ed altri ec.*

27. *All' Assessore del Magistrato vien conferito il titolo di Giudice di Mercanzia.*

28. *Il Giudice di Mercanzia è uno dei componenti quel Magistrato.*

29. *Il Giudice di Mercanzia è Assessore del Monte de Paschi, e del Monte Pio.*

30. *Il Giudice di Mercanzia è Giudice nelle terze istanze, quando in prima v' avrà pronunziato l' Auditore del Concistoro.*

31. *Il Magistrato di Biccherna ha la giurisdizione sopra gl' acquidotti, bottini pubblici, fonti, e cloache.*

32. *Al detto Magistrato compete la privativa sopra la costruzione, e riattamento delle strade urbane.*

33. *Gl' ornati pubblici sono di privativa cognizione della Biccherna.*

34. *Il Magistrato di Biccherna presiede agl' incendi per provedere quel che occorre.*

35. *Gl' ispezzione sopra i Cavalli, Bandiere, e Corse appartiene al suddetto Magistrato.*

36. *Le Cause del Fisco spettano al medesimo Magistrato.*

37. *Il*

37. *Il Vicario del Tribunale di Giustizia è Assessore del Magistrato di Biccherna.*

38. *Il Magistrato dei Conservatori prosegue ad esercitare la solita giurisdizione.*

39. *Al suddetto compete la privativa sopra i Fiumi pubblici, acque, e Paduli della provincia Superiore.*

40. *I Benefizj di patronato Regio sono di privativa cognizione del medesimo Magistrato.*

41. *L'Auditore del Magistrato Supremo è anche Assessore di questo Magistrato.*

42. *Il Magistrato del Monte de Paschi continua ad esercitare la solita giurisdizione.*

43. *Il Magistrato dei Paschi è unito al Monte Pio.*

44. *Assessore di detto Magistrato è il Giudice di Mercanzia.*

45. *Il Magistrato dei Regolatori invigila di fare osservare le leggi.*

46. *Il Magistrato dei Regolatori è il Sindacatore, e Censore dei Giusdicenti dello Stato.*

47. *Avanti il detto Magistrato devono rendere il Sindacato tutti i giusdicenti dello Stato.*

48. *Le Cause civili dei Donzelli del pubblico palazzo sono di privativa cognizione dei Regolatori.*

49. *Le Cause vertenti tra i Mezzajoli, e Cittadini Senesi s'esaminano avanti il detto Magistrato.*

50. *In quali Cause abbia la cumulativa con gl' altri Tribunali.*

51. *Le Cause di salarj, di mercedi, e d'usure s'esaminano avanti il detto Magistrato.*

52. *Ha la giurisdizione tra le persone povere della Città, e Masse.*

53. Co-

53. *Come si provi la povertà.*

54. *Gl' Affari dell' annona, e grascia sono riuniti ai Regolatori.*

55. *Il Magistrato suddetto deve invigilare alla qualità del pesce venale.*

56. *Il Cancelliere del Magistrato suddetto deve tenere un libro per descriversi i Fornari, ed i prezzi delle vendite.*

57. *Il Cancelliere del suddetto Magistrato deve assistere alle vendite dei Mobili, che si vendono al pubblico incanto.*

58. *Al Magistrato dei Regolatori è riunita la giurisdizione dell' Archivio pubblico.*

59. *Privativa cognizione data al Magistrato suddetto sopra gl' affari dell' Archivio.*

60. *I Notari, e particolari persone per dependenza di mercedi dipendono dal Magistrato dei Regolatori.*

61. *Assessore del Magistrato dei Regolatori è il Giudice di Mercanzia.*

62. *Magistrato dei Pupilli, e sue privative giurisdizioni.*

63. *Il Magistrato dei Pupilli ha privativa cognizione sopra i contratti dei Minori.*

64. *Assessore di detto Magistrato, e d' Auditore del Supremo.*

Essendo Noi ben persuasi che a fine che sia tolto il più che si possa ogni ostacolo alla pronta amministrazione della Giustizia, e la confusione che nasce nella spedizione degli affari dalla moltiplicità dei Dipartimenti, e dei Ministri, conviene che i Magistrati abbiano i limiti certi nella loro

loro giurisdizione; ed essendoci fatti render conto di tutto ciò che vi fosse per questa parte da riformare, e da prescrivere per migliorare la costituzione de i Magistrati della nostra Città di Siena, e come meglio circoscrivere a ciascuno le sue facoltà abbiamo riconosciuto essere utile, e necessario il trasportare dall'uno all'altro Magistrato qualche ramo delle sue facoltà; ed incumbenze, per far sì che la divisione sia più congrua, e più adattata alla qualità dei rispettivi Tribunali: Il togliere diverse cumulative che hanno tra di loro, affinchè cessando ogni distrazione per dispute inutili sopra tali soggetti, possano applicare tutte le loro cure a ciò che direttamente interessa il pubblico servizio; ed il sopprimere quelli, che per le variate circostanze de i tempi si rendono inutili, o le incumbenze dei quali meglio conviene, che siano riunite ad altri dell'istessa natura.

I. A tale effetto con la pienezza della nostra Sovrana potestà comandiamo, ed ordiniamo che dal dì 1. del prossimo Gennajo 1778. in avvenire nessun Magistrato, o Giudice possa esercitare alcuna giurisdizione civile, o criminale, nè qualunque altra facoltà che non li sia conferita, e confermata con il presente Editto.

II. Sopprimiamo la carica di Giudice Camerale nominato Auditor Fiscale; il Tribunale degli Esecutori di Gabella; l'impiego di Giudice dei Pupilli, e del danno dato; e quello di Operajo de' bottini, e l'Uffizio delle strade per quando averà luogo la consegna delle strade Regie alle respettive Comunità, avendo già soppresso l'impiego di Giudice ordinario delle Cause civili della Città,

Città, e Stato di Siena con l' Editto di questo giorno concernente la creazione del Magistrato supremo del Concistoro; e Vogliamo che la giurisdizione, incumbenze, e facoltà che appartenevano a ciascuno di essi si esercitino in avvenire da quei Magistrati, e Tribunali ne i quali saranno trasferite con la presente, e con altre nostre contemporanee ordinazioni.

DEL CONCISTORO.

III. Il Capitano del Popolo, e gli otto Priori Concistoriali oltre la giurisdizione che gli abbiamo conferita con altro Editto di questo giorno continueranno ad esercitare ancora quella che finora gli era competuta.

IV. In conseguenza il Capitano del popolo eserciterà la sua giurisdizione sopra le Compagnie, e Confraternite laicali della Città, e sopra le Contrade, e Cortine della Piazza, trasferita nel medesimo quella giurisdizione, che competeva al Magistrato dei Regolatori.

V. Il Concistoro avrà la giurisdizione criminale sopra le persone addette al servizio del Pubblico Palazzo.

VI. Conoscerà delle Cause di sospetto che si allegasse contro qualunque Giudice; delle controversie, che possono nascere sopra l' interpretazione degli Statuti; e sarà Giudice degli Appelli nelle Cause civili, e di Sindacato de i Terrieri di Radicofani.

VII. In caso di malattia, o assenza di alcuno de i Residenti nei Magistrati della Città procederà alla sostituzione di altro soggetto durante tale impedimento.

VIII. Do-

VIII. Dovrà per altro invigilare, che i Residenti nè i Magistrati siano esatti ad intervenire alle adunanze de' medesimi; che non ne siano dispensati che per giuste, e legittime cause; e procurerà di ridurre ad osservanza l'uso della pena per quelli che non interverranno alle Adunanze.

IX. Spetterà al medesimo l'approvazione delle promesse dei Camarlinghi, ed Amministratori delle casse del pubblico nella forma fin'ora praticata, ed avanti di esso presteranno il giuramento i detti Camarlinghi ed Amministratori, ed altri Uffiziali non meno che tutti i Magistrati della Città prima di prendere il possesso de' loro respettivi impieghi.

X. E finalmente tanto il Capitano del Popolo che i Priori Concistoriali resteranno nel pieno godimento di tutte le facoltà, giurisdizioni, *ed incumbenze*, che hanno esercitato fino al presente a forma degli Statuti, Ordini, e consuetudini veglianti.

DEL TRIBUNALE DEL CAPITANO DI GIUSTIZIA.

XI. Essendo stati dati rispetto a questo Tribunale nuovi speciali provedimenti con altro nostro Editto del presente giorno, dovrà osservarsi tutto ciò che nel medesimo viene ordinato.

DELL' AUDITORE DEL GOVERNO.

XII. L'Auditore del Governo oltre l'esercizio delle incumbenze annesse al suo impiego sarà uno de i Giudici nelle Cause di terza istanza.

XIII. Avrà la giurisdizione civile privativa sopra tutti gli affari Camerali nell'istesso modo che l'ave-

l'aveva il soppresso Giudice Camerale; ed in luogo del medesimo sarà Giudice surrogato nei Tribunali dei Sale, Paschi, e Gabelle de' contratti.

XIV. Lo Scrivano delle citazioni che finora è stato eletto da detto Giudice Camerale si eleggerà in avvenire dal nostro Luogotenente Generale con previa nostra partecipazione, e dovrà dipendere dall' Auditor Fiscale.

DEL MAGISTRATO DEL SALE.

XV. Il Tribunale del Sale oltre le facoltà che gli sono appartenute finora avrà ancora le seguenti che spettavano al soppresso Tribunale degli Esecutori di Gabella, cioè; la giurisdizione sopra i Postieri, e presta-Cavalli; l'ispezione che non sia dato veleno ai Pesci ne' fiumi; l'incumbenza di imporre le Tasse agli Osti fuori di Città.

XVI. Il Cancelliere poi di detto Tribunale avrà l'obbligo di tenere il registro di dette Tasse, e di darne la notizia alla Dogana per l'esazione.

DEL TRIBUNALE DE' PASCHI.

XVII. Continuerà questo Tribunale fino a nuovo ordine ad esercitare la giurisdizione sopra i Pascoli pubblici della Maremma; i bestiami che s'introducono ne' medesimi, i Fidati a Dogana, le bestie smarrite fuori delle Masse, e tutte le consuete incumbenze relative.

XVIII. Ed avrà la giurisdizione privativa ancora sopra le Bestie smarrite tanto dentro la Città, quanto dentro le Masse che prima aveva in questa parte cumulativa con l' Uffizio delle Gabelle de' Contratti a cui vien tolta.

Ed

Ed allorchè per i nuovi Regolamenti della Provincia inferiore resterà abolito il Magistrato dei Paschi, la Giurisdizione sopra il danno dato, e le Bestie smarrite spetterà nella Città e Masse al Vicario dell'Auditor Fiscale, e nel restante della Provincia Superiore ai respettivi Giusdicenti.

DELL'UFIZIO DELLE GABELLE DE'CONTRATTI.

XIX. Resterà a quest' Ufizio la cognizione privativa di tutte le controversie che insorgono dependentemente dalle Leggi, e Ordinazioni concernenti l'esazione delle Gabelle de' Contratti, e delle Cause di nullità di Scritte private, ed altri Atti gabellabili, e proseguirà nell'esercizio delle altre incumbenze che gli sono affidate dagli Ordini veglianti.

DELLA RUOTA.

XX. La Ruota continuerà ad esser composta de' tre Auditori Giudici Forestieri.

XXI. Col Voto decisivo dei tre Auditori della Ruota saranno decise dal Supremo Magistrato del Concistoro tutte le Cause dal medesimo decise nella prima istanza; E la Ruota continuerà ad avere la privativa giurisdizione di conoscere in seconda istanza, e ne' respettivi casi determinati dalla Riforma della Curia Senese nelle ulteriori Istanze di tutte le Cause Civili decise nella prima dai Magistrati, e Giudici della Città, e tutte quelle parimente che in prima istanza sono state decise da qualsivoglia Rettore, Giusdicente, Vicario Feudale, o altro Magistrato, e Giudice della Provincia Superiore.

Si

Si eccettuano le Cause di Vacazioni che in prima istanza si risolvono dal Segretario delle Leggi le quali dovranno nella seconda Istanza decidersi dalla Balìa a forma della pratica vegliante; Le Cause riguardanti affari Camerali decise in prima istanza dall' Auditore del Governo, le quali dovranno portarsi per appello alla Camera Gran-Ducale; Le Cause decise dal Vicario del Tribunale di Giustizia che dovranno decidersi in seconda istanza dall' Auditor Fiscale.

DELL' AUDITORE DEL MAGISTRATO SUPREMO DEL CONCISTORO.

XXII. Col Voto decisivo di questo Auditore dovrà il Magistrato Supremo del Concistoro decidere le Cause Civili di prima Istanza della Città, e Stato di Siena a forma di quanto vien prescritto nell' Editto di creazione di detto Magistrato del presente giorno.

XXIII. Sarà il medesimo Auditore uno dei Giudici di Terza Istanza in quelle Cause che da esso non siano state decise nelle precedenti.

XXIV. Ed alla di lui carica vogliamo che sia riunito l' Assessorato del Magistrato de' Conservatori, e quello del Magistrato de' Pupilli.

DEL MAGISTRATO DI MERCANZIA.

XXV. Confermiamo a questo Magistrato tutte le Giurisdizioni, e facoltà concessali con l' Editto de 30. Agosto prossimo passato.

XXVI. Al medesimo dovrà cessare la giurisdizione sopra le Cause di Mezzeria vertenti tra Coloni, e Cittadini, e sopra i Contratti de i mi-

nori per conoscere della loro utilità, restando trasferita rispetto alle prime nel Magistrato dei Regolatori, rispetto agli altri nel Magistrato de' Pupilli.

XXVII. L'Impiego di Assessore di detto Magistrato che era stato riunito a quello soppresso di Giudice Ordinario vogliamo che si eserciti in avvenire da un Giudice Legale da eleggersi da Noi col titolo di Giudice di Mercanzia.

DEL GIUDICE DI MERCANZIA.

XXVIII. Il Giudice del Tribunale di Mercanzia sarà uno dei Componenti quel Magistrato, ed esercitarà come sopra le funzioni di Assessore del medesimo.

XXIX. Sarà ancora Assessore del Magistrato del Monte de Paschi, e del Monte Pio, *siccome* del Magistrato dei Regolatori, e *Conservatori* del Pubblico Archivio.

XXX. E finalmente sarà uno dei Giudici di terza Istanza in luogo dell'Auditore del Magistrato supremo del Concistoro in quelle Cause che fossero dal medesimo state decise nelle istanze precedenti.

DEL MAGISTRATO DI BICCHERNA.

XXXI. Il Magistrato di Biccherna avrà sopra gli Acquedotti, Bottini pubblici, Fonti, e Cloache della Città tutta la giurisdizione, e presidenza che ha finora esercitata, e quella ancora che competeva su tali oggetti al Magistrato dei Regolatori ed all'Operajo dei bottini.

XXXII. Avrà l'ispezione privativa sopra la costru-

costruzione e riattamento delle Strade Urbane; procurando che si conservino in buono stato, pulite, e libere da qualunque pericolo e impedimento, ed al medesimo apparterrà la cognizione delle Liti da ciò dependenti trasferendo a tale effetto in questo Magistrato ogni Giurisdizione e facoltà che finora ha esercitati su tali oggetti non solo il Magistrato de' Regolatori, ed il soppresso Magistrato delle Strade, ma ancora qualunque altro Giudice, o Tribunale.

XXXIII. Avrà cura del pubblico ornato; invigilerà che non siano occupate con fabbriche le strade pubbliche; proveder che gli Edifizj minaccianti rovina siano distrutti, o riedificati, e che le fabbriche pubbliche siano conservate, e mantenute nella forma prescritta dagli ordini veglianti.

XXXIV. Provvederà che siano nella Città gli operanti, e tutt'altro che occorrerà per estinguere gli incendj.

XXXV. Avrà l'ispezione sopra i Cavalli che devono destinarsi per correre alle Bandiere, con dare tutti i consueti necessarj provvedimenti per l'esecuzione di simili Corse, e deciderà privativamente le liti che insorgeranno per questa causa.

XXXVI. E conoscerà privativamente delle cause di confiscazioni, condennazioni, ed altre appartenenti al Fisco secondo il disposto dalla Riforma del 1588.

XXXVII. Sarà finalmente Assessore di questo Magistrato il Vicario del Tribunale di Giustizia.

DEL MAGISTRATO DE' CONSERVATORI.

XXXVIII. Il Magistrato dei Conservatori della Città, e Provincia Superiore dello Stato di Siena continuerà ad esercitare la stessa Giurisdizione, e facoltà che gli vengono concesse dagli ordini e consuetudini veglianti in tutte quelle parti nelle quali non venga diversamente disposto dall' Editto de' 2. Giugno 1777. sopra il nuovo regolamento delle Comunità.

XXXIX. Avrà la giurisdizione privativa sopra i Fiumi, Bagni Pubblici, Mulini, acque, Paduli ec. dello Stato superiore di Siena trasferendo nel medesimo ancora quella che fino al presente è appartenuta su tali oggetti al Magistrato di Biccherna, all' Operajo de' Bottini, ed al Magistrato di Mercanzia, la quale sarà da esso *esercitata* coerentemente al disposto dall' Editto sopraenunciato.

XL. Ed al medesimo competerà la stessa giurisdizione privativa che gli è competuta finora in tutte le cause ove abbiano interesse direttamente, o indirettamente i Benefizj di Patronato Regio.

XLI. In questo Magistrato interverrà, e risiederà in qualità di Assessore l' Auditore del Magistrato supremo del Concistoro.

DEL MAGISTRATO DEL MONTE DE' PASCHI.

XLII. Il Magistrato del Monte de' Paschi continuerà nell' esercizio delle incumbenze, e della giurisdizione concessali dagli ordini, e consuetudini veglianti, con dichiarazione però che in avvenire

venire non li sarà più permesso di avocare a se le cause introdotte avanti altro Giudice o Magistrato sul motivo che nella causa vi abbia interesse detto Monte, volendo che in tal caso debbano da esso promoversi per mezzo del suo procuratore le proprie ragioni avanti quel Giudice o Tribunale che avrà prevenuto nella cognizione della causa.

XLIII. Seguiterà ad esser riunita a questo Magistrato la giurisdizione concessa dalla Riforma del 1588 e dagli ordini veglianti al Monte Pio, e perciò Vogliamo che si chiami Magistrato del Monte de' Paschi, e del Monte Pio.

XLIV. Assessore di detto Magistrato sarà il Giudice di Mercanzia., ed in conseguenza l' Auditore del Governo non dovrà più intervenirvi, e giudicare le cause ove abbiano interesse le pubbliche Casse.

DEL MAGISTRATO DE' REGOLATORI, E CONSERVATORI DEL PUBBLICO ARCHIVIO.

XLV. Il Magistrato de' Regolatori avrà l' obbligo di far registrare dal Cancelliere in un libro e conservare tutte le Leggi invigilando che siano queste osservate da tutti i Ministri di Giustizia secondo quello dispone lo Statuto della Città, e la riforma del 1588.

XLVI. Sarà Sindacatore, e Censore di tutti i Giusdicenti dello Stato, rispetto ai quali avrà tutte le giurisdizioni e facoltà che vengono accordate dalle Leggi, e consuetudini veglianti.

XLVII. Avanti il Magistrato medesimo si renderà il Sindacato dai respettivi Giusdicenti nella

forma prescritta dalla Legge degli 8. Luglio 1775 ed al Segretario delle Leggi saranno indirizzati i ricorsi contro i Giusdicenti della Provincia superiore, il quale dovrà verificargli, e parteciparli al Nostro Luogo-Tenente-Generale, dovendo esser cura del medesimo Segretario d' invigilare che i Giusdicenti predetti sodisfacciano con onestà, ed esattezza al loro offizio.

XLVIII. Il medesimo Magistrato avrà giurisdizione privativa nelle Cause Civili riguardanti i Donzelli, e la famiglia del Pubblico Palazzo, come pure in quelle dei Famigli, Messi, e di ogni altro Esecutore di Giustizia; E nelle Cause ove intervengono Ebrei o come Attori, o come Rei con dichiarazione però che tal giurisdizione sia privativa senza pregiudizio delle altre egualmente privative che competono ai rimanenti Magistrati.

IL. Avrà giurisdizione nelle Cause per dependenza di mezzerie vertenti tra i Mezzajoli, e Cittadini Senesi cumulativamente però con i respettivi Giusdicenti della Provincia.

L. E l' avrà parimente cumulativa con il Magistrato Supremo del Concistoro, Vicario del Tribunale di Giustizia, e Magistrato di Mercanzia nelle Cause vertenti nella Città, e Masse tra Persone non povere, quando il valore di esse sia certo, e non oltrepassi la somma di lire cento.

LI. Nelle Cause di Salarj, e mercedi, ed in quelle di Contratti illeciti, ed usuraj vertenti come sopra anco tra Persone non povere e di qualunque somma sia la Causa.

LII. Nelle Cause di qualunque somma esse

siano

siano vertenti tra Persone povere della Città, e Masse.

LIII. La povertà poi, o miserabilità dovrà esser giustificata a forma del Motuproprio de 23. Agosto, e delle istruzioni relative de' 5. Giugno 1777.

LIV. Avrà la soprintendenza, e giurisdizione agli affari, e nelle Cause riguardanti l'Annona, e Grascia a forma degli Editti de 14. e 21. Giugno 1773.

LV. Finalmente a questo Magistrato resteranno riunita, e dovranno da esso esercitarsi in quanto siano compatibili con le Leggi, ed Ordini veglianti le incumbenze che appartenevano al soppresso Tribunale degli Esecutori di Gabella relativamente alla qualità del Pesce venale alla Piazza e Mercato di Siena, e la vigilanza alle frodi dei Macellari, e Mugnaj.

LVI. Il Cancelliere di questo Magistrato terrà un libro ed in esso descriverà i Fornaj, ed i prezzi delle Vendite di Grano, Vino, ed Olio che si faranno nel Mercato di Siena nella forma che si praticava dal Cancelliere del soppresso Tribunale degli Esecutori di Gabella.

LVII. Dovrà il medesimo Cancelliere intervenire come per il passato ad assistere alle vendite dei Mobili che si faranno all' Asta pubblica a forma degli Ordini, e consetudini veglianti.

LVIII. Seguiterà ad essere riunita a detto Magistrato la giurisdizione del Magistrato dei Conservatori dell' Archivio Pubblico, secondo che dispone la Riforma del 1588.

LIX. In conseguenza avrà privativamente a qua-

 lun-

lunque altro Giudice, e Tribunale la presidenza, e Governo di detto Archivio.

LX. E la giurisdizione civile parimente privativa per conoscere le Cause vertenti tra Notari, e Particolari per dependenza di Mercedi di Rogiti, e qualunque altra riguardante l'esercizio del Notariato.

LXI. Assessore di questo Magistrato sarà il Giudice di Mercanzia al quale dovranno portarsi i ricorsi contro i Notari per ciò che concerne l'esercizio della loro Professione.

DEL MAGISTRATO DE' PUPILLI.

LXII. Al Magistrato de' Pupilli apparterrà come per il passato la giurisdizione privativa sopra i Patrimonj, de' Pupilli, e sopra le Cause riguardanti i Patrimonj, e persone de' Pupilli, e *Vedove* a forma degli Ordini, Consuetudini veglianti; e questa giurisdizione si estenderà ancora ai Luoghi della Provincia Superiore niuno eccettuato sebbene per Privilegio avessero Magistrati locali di Pupilli e Vedove quali Vogliamo che restino aboliti.

LXIII. Conoscerà privativamente dell'utilità de' Contratti dei Minori nell'istessa forma che ne ha finora conosciuto il Magistrato di Mercanzia.

LXIV. Sarà Assessore di questo Magistrato in luogo del soppresso Giudice del medesimo, e con le stesse facoltà l'Auditore del Magistrato Supremo del Concistoro.

Tali sono le Sovrane Nostre determinazioni, alle quali comandiamo che sia data piena esecuzione derogando con la pienezza della Nostra Sovrana

na

ha Autorità a qualunque Legge, Ordine, Statuto, Privilegio, e Consuetudine, che fosse contrario al disposto nel presente Editto.

Dato li ventotto Ottobre millesettecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.



MOTUPROPRIO

Pel nuovo Regolamento dei Tribunali di Siena

DEI 28. OTTOBRE 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Conoscano i Giudici le Cause di loro giurisdizione.*
2. *Gl' Assessori dei Magistrati hanno il voto eguale, e devono intervenire nel Magistrato una volta la settimana.*

3. *Le Cause che non sono maggiori di Lire 70. si decidano in tutti i Tribunali sommariamente, e pettoralmente.*

4. *L'As-*

4. *L' Assessore dei Magistrati deve fare da Relatore, dare i dubbi, ed il motivo alle Parti.*

5. *Quando la parte domanda che la Causa sia commessa ad un Giudice legale, il Magistrato deve decidere col voto.*

6. *L' istanza della commissione deve farsi dentro il termine di giorni otto dal dì della contestata lite.*

7. *La Causa deve esser commessa all' Assessore, ed il Magistrato è obbligato a seguire il voto.*

8. *I Giudici non possono allegarsi sospetti, ne rimuoversi per qualunque loro Sentenza, ma solamente potrà domandarsi lo sgravio.*

9. *Le Cause devono terminarsi dove sono principiate.*

10. *Quando sia lecito l' elezzione, e variazione del Foro quanto ai Tribunali Provinciali.*

11. *Gl' appelli di tutte le Cause si devolvano agl' Auditori di Ruota.*

12. *La Cancelleria del Concistoro ha anche delle Cause delegate, e compromissarie, quando non siano pendenti avanti qualche altro Magistrato.*

13. *Forma da tenersi nei compromessi volontarj, e necessarj.*

14. *Dai lodi è lecito intentare il rimedio sospensivo, o per mezzo della restituzione in integrum, o della reduzione ad arbitrium boni viri.*

15. *Dalle Sentenze, e dai lodi degl' arbitri può domandarsi la nullità, reduzione ad arbitrium boni viri, restituzione in integrum, e l' appello avanti gl' istessi Giudici.*

16. *Il Magistrato Supremo può rivedere le Sentenze di seconda, ed ulteriore istanza.*

17. *Dal-*

17. *Dalle Sentenze proferite dal Vicario di Giustizia si dà il ricorso all' Auditor Fiscale.*

18. *Gl' affari camerali vanno per appello alla Camera Granducale di Firenze.*

19. *Le Cause di vacazioni decise dal Segretario delle leggi si evolvono per appello al Collegio di Balia.*

20. *Dalle due conformi non si dà ulteriore revisione, ed è escluso ogni rimedio ordinario.*

21. *Le Cause di seconda, ed ulteriore istanza devono esser giudicate dalla Ruota, o da uno, o più Auditori della medesima avuto riguardo alle diverse somme.*

22. *Quando le Sentenze sono defformi la cognizione in terza istanza s' evolve all' Auditore Fiscale del Governo, ed all' Auditore del Supremo, e quando questi ha deciso in prima istanza, al Giudice di Mercanzia.*

23. *Il Luogotenente Generale provede alla surrogazione dei Giudici nel caso di renunzie, o di sospetti.*

24. *I Residenti del Magistrato osservino la regola dell' adunanze.*

25. *Il Supremo Magistrato s' aduna il Lunedì, ed il Venerdì.*

26. *L' Auditor Fiscale mattina, e giorno.*

27. *L' Auditore del Governo mattina, e giorno.*

28. *La Ruota quand' occorre.*

29. *Il Giudice di Mercanzia ogni giorno.*

30. *Il Vicario del Tribunale di Giustizia da udienza quand' occorre.*

31. *Il Magistrato di Biccherna il Martedì, e Venerdì.*

32. *Il*

32. *Il Magistrato dei Conservatori il Mercoldì, e Sabato.*

33. *Il Magistrato dei Monti il Lunedì, e Venerdì.*

34. *Il Magistrato di Mercanzia il Lunedì, e Sabato.*

35. *Il Magistrato dei Regolatori il Giovedì, e Sabato.*

36. *Il Magistrato dei Pupilli il Martedì, e Giovedì.*

37 *Nei giorni feriati l' adunanza si rimette al giorno posteriore.*

38. *Tutti gl' altri Magistrati, e Deputazioni osservano la pratica attuale.*

39. *Il termine delle prime istanze è di mesi sei dal dì della contestazione della lite.*

40. *I primi tre mesi servano per i termini probatori.*

41. *Spirati i termini probatori i Giudici sono obbligati a dare i dubbi.*

42. *I dubbi si diano in scritto, e brevi senza superflue allegazioni.*

43. *Le Cause di seconda, ed ulteriore istanza hanno il termine di mesi quattro correnti dal giorno dell' ammissione.*

44. *I Magistrati possono prorogare i termini probatori.*

45. *Dopo spirati i termini probatori deve interporsi il decreto d' essere stato concluso in Causa.*

46. *In quali casi s' intenda concluso in Causa, ancorchè le Parti non l' abbino domandato.*

47. *Il Luogotenente Generale potrà prorogare i termini decisori, e restaurare i termini probatori.*

48. *Le*

48. Le proroge che saranno state accordate devonsi avere per valide.

49. Nelle Cause delegate il termine correrà dal giorno dell' accettazione, e notificazione del Rescritto.

50. Gl' auditori della Ruota sono obbligati di fare i motivi, benchè non richiesti dalle Parti.

51 Il Giudice che scinde deve dare il motivo quando dalle parti sia richiesto.

52. S' intendano perente le Cause quando non saranno ultimate nei termini prescritti.

53. Nelle Cause di revisione, e di delegazione s' osservino l' istessi termini.

54. Le Cause pendenti dovranno ultimarsi coll' istessi termini.

55. I termini resteranno sospesi, e non correranno nel tempo delle ferie.

56. Gl' Auditori di Ruota osservano gl' obblighi, ed ordini prescritti nelle veglianti Riforme.

57. Il Collegio di Balìa invigila alla condotta dei Procuratori.

58. I sostituti dei Procuratori non possano tenere studio aperto, ne fare atti in nome proprio.

59. I soli Dottori creati nell' Università di Pisa, o di Siena possano esser fatti Procuratori.

60. Il Collegio di Balìa riconosca i loro requisiti.

61. I Procuratori devono essere esaminati avanti il Collegio di Balìa da due Procuratori.

62. Regole da osservarsi dai Procuratori nell' esaminare i Candidati.

63. I Nuovi Procuratori possono eleggersi due sostituti purchè siano Dottori.

64. Nel Tribunale di Mercanzia vi devono intervenire i Procuratori approvati.

65. I Can-

65. *I Cancellieri, Sottocancellieri, ed ajuti non possono esercitare la procura.*

66. *Gl' Avvocati, nè direttamente, nè indirettamente possono esercitare la procura.*

67. *Il Collegio di Balia deve partecipare al Luogotenente le mancanze dei Procuratori.*

68. *I Giudici, e Magistrati possano sospendere ad tempus i Procuratori a comparire avanti di loro ad esercitare la procura.*

69. *S' osservi la Tariffa de 4. Decembre 1775.*

70. *I Procuratori difendano le persone povere, e miserabili.*

71. *I Poveri devono pagare la metà, ed i miserabili nulla.*

72. *Per i dubbj le Parti doveranno pagare Lire 7. per ciascheduna, e Scudi 4. doveranno pagarsi per i motivi a rata porzione.*

73. *L' Onorario dei motivi dovrà essere eguale per tutte le istanze.*

74. *Il Luogotenente Generale invigila per l'osservanza della presente riforma.*

QUelle istesse ragioni, che c' indussero a prescrivere con Editto de' 30. Dicembre 1771. un nuovo miglior regolamento per ciò, che concerne l' amministrazione della giustizia nella Nostra Città di Firenze, movendo l' animo nostro a prescriverlo egualmente per i giudizj, che si agitano, e sono per agitarsi avanti i Tribunali della Città di Siena; di quì è, che uniformandoci, in quanto le circostanze locali il permettono, al disposto dell' Editto medesimo in aumento, e correzione delle precedenti Leggi, che o non sono

no presentemente osservate, o non più utilmente sono praticabili, con la pienezza della Nostra Sovrana autorità ordiniamo che dal dì primo del prossimo Gennajo 1778. in futuro si osservi inviolabilmente in Siena quanto abbiamo prescritto negli articoli seguenti.

DELL'ORDINE, E REGOLAMENTO DE'TRIBUNALI

I. Tutte le cause da muoversi, e trattarsi nella Città di Siena saranno in prima istanza agitate avanti quei Giudici, e Magistrati, ai quali spetterà il conoscerne a forma dell'Editto di Riforma delle Giurisdizioni di questo stesso giorno.

II. Gli Assessori dei Magistrati averanno sopra tutti gli affari, che si tratteranno nel suo respettivo Magistrato il voto eguale a ciascun' Residente, e dovranno intervenire al Magistrato una volta la settimana nel giorno, che diremo in appresso, oltre tutte le altre volte, che occorresse al Magistrato di consultare straordinariamente su qualche affare l' Assessore.

III. Tutte quelle cause, che non saranno di maggiore importanza delle lire settanta, si dovranno decidere sommariamente, e pettoralmente dai respettivi Magistrati, ove saranno introdotte, anco senza l' intervento, e parere dell' Assessore, incaricando però i respettivi Magistrati di dar pronta spedizione a simili cause, nelle quali contro i Decreti, e Sentenze, che emaneranno, sarà escluso ogni rimedio di ragione, salvo il ricorso a Noi per mezzo del Nostro Luogotenente Generale.

Vogliamo però che dal disposto del presente arti-

articolo restino eccettuate le Cause di danno dato benchè non superiori alle lire settanta, per rapporto alle quali dovrà osservarsi anco per lo Stato Sanese ciò che si dispone nel Motuproprio de' 12. Gennajo 1775. e nel di più si osserveranno li Statuti.

IV. Tutte le rimanenti cause poi o di somma incerta, o superiore alle lire settanta, che sono, o saranno introdotte avanti i Magistrati della Città di Siena dovranno con tutti gl' incidenti, ed emergenti risolversi dai respettivi Magistrati assieme però con l' Assessore, il quale farà sempre da Relatore, e sarà perciò obbligato a dare i Dubbj in scritto, ed il motivo alle Parti, quando richiedano o l' uno, o gli altri; tolto però il caso che l' Assessore nel dar la sentenza scinda dal Magistrato, mentre allora sarà tenuto a *richiesta* delle parti di dar solamente i motivi *della* sua scissura.

V. Si eccettuano quelle Cause nelle quali una delle parti litiganti faccia istanza avanti il Magistrato medesimo per la commissione ad un Giudice legale, mentre dovrà in tal caso osservarsi lo Statuto della Città, ed il Magistrato sarà obbligato a commetterla, e dovrà deciderla secondo il voto decisivo del Giudice, cui resterà commessa la causa predetta.

VI. Una tale istanza da chi vuol la commissione della causa ad un Giudice legale dovrà farsi dentro il termine di otto giorni dal dì della contestata lite, ed il Magistrato in tal caso la commetterà con tutti gl' incidenti, ed emergenti necessariamente al proprio Assessore.

VII. L'As-

VII. L' Affessore, a cui farà ftata commeffa la cau a dovrà trafmettere il fuo voto in fcritto, e figillato al Magiftrato, che farà obbligato a pubblicarlo, e pronunziare, come in effo.

VIII. Non potranno allegarfi a fofpetto, nè rimuoverfi i Giudici per qualunque loro fentenza, o decreto fopra qualfivoglia incidente, o emergente, falvo unicamente il rimedio dello fgravio nei cafi dalli Statuti permeffi.

IX. Non potranno tutti indiftintamente i Tribunali di Siena avocarfi le caufe fra loro fotto il pretefto della *Legge unica Cod. quando Imperator*; al quale effetto caffiamo, ed annulliamo il privilegio fuddetto quanto ai Tribunali medefimi per ottener la variazione del foro, Volendo, e Comandando, che dove la caufa farà legittimamente a principio introdotta ivi fi debba terminare.

X. Vogliamo per altro che continui ad effer lecita, e permeffa l'elezione, e variazione del foro quanto ai Tribunali della Provincia folamente a tutte quelle perfone, che poffono goder del diritto, o di qualunque altro privilegio per ricorrere con giufta caufa ai Tribunali di Siena, purchè nei Tribunali Provinciali non vi fiano ordini, e leggi in contrario, che deroghino litteralmente a sì fatti privilegj, e con che l'attore non abbia facoltà di variare dopo aver egli introdotta in qualfivoglia Tribunale la caufa, ed il reo convenuto non poffa valerfi del privilegio per la variazione fe non dentro il termine di giorni quindici da computarfi dal dì della prima citazione.

XI. Le cause di appello dai Tribunali tutti della Città di Siena, siccome da quelli della Provincia, e dei Feudi, si evolveranno alla Ruota di Siena.

XII. La Cancelleria del Magistrato Supremo del Concistoro sarà ancora la Cancelleria di tutte le cause delegate, e delle compromissarie, che non siano pendenti avanti altro Magistrato, dovendo in queste essere Attuario il Cancelliere del medesimo Magistrato, ove tali cause si agitano.

XIII. Nei Compromessi volontarj dovranno le Parti convenire nell' elezione di uno, o più arbitri per mezzo di pubblico Istrumento, o privata scrittura, senza che presentino le liste a verun Magistrato per l' elezione del terzo arbitro, che da loro dovrà eleggersi, o dai due già *nominati* con dover rimetter detto compromesso o nella Cancelleria del Magistrato supremo del Concistoro, o in quella del Magistrato, avanti cui penderà la Causa, come sopra è disposto, e quanto ai necessarj dovranno convenire immediatamente nel terzo arbitro, in mancanza di che s' intenderà senz' altro, e sempre deputato ed eletto per terzo arbitro l' Auditore del Magistrato supremo del Concistoro, o respettivamente l' Assessore di quel Magistrato, avanti del quale pende la causa compromissaria.

XIV. E proferito che sia il Lodo tanto nei compromessi necessarj, che nei volontarj, sia permesso alle Parti intentare il rimedio sospensivo, interposto che sia in tempo debito, come si dirà in appresso, o della restituzione in integrum, o della riduzione *ad arbitrium boni viri* avanti la Ruota,

Ruota, a cui apparterrà il conoscere in seconda istanza della giustizia dei Lodi, senza doversi procedere a nuova elezione di arbitri.

DEI GIUDICI DELLE SECONDE, ED ULTERIORI ISTANZE.

XV. Chiunque si crederà gravato dai lodi degli Arbitri, o dalle sentenze proferite in prima istanza da tutti indistintamente i Tribunali di Siena, dai Rettori della Provincia, o dai Vicarj dei Feudi; potrà domandare la nullità, reduzioue *ad arbitrium boni viri*, restituzione in integrum; e appello avanti l'istesso Magistrato, o Rettore, o Vicario Feudale, che le averà proferite da proseguirsi, ed esaminarsi avanti la Ruota, e ciascuno di questi rimedj produrrà in avvenire sempre indistintamente, e senza curare della prevenzione, la sospensione dell'esecuzione della prima sentenza, purchè venga interposto dentro dieci giorni correnti dal dì che quella sarà stata notificata, e che sia proseguito coll'istanza, e decreto della Ruota di ammissione dell'intentato rimedio da ottenersi dentro altri venti giorni correnti da cominciare dal dì, che sarà stata presentata negli atti la domanda di nullità; restituzione in integrum, o appello, altrimenti non dovrà aver più luogo un tal rimedio, ma dovrà la sentenza avere la sua esecuzione, e s'intenderà passata in cosa giudicata.

XVI. Si eccettuano le sentenze proferite dal Magistrato supremo del Concistoro, contro le quali potrà domandarsi la restituzione in integrum avanti il Magistrato medesimo, che dovrà in seconda, o altra ulteriore istanza rivedere le sen-

tenze predette col voto decisivo di quei Giudici che sono stabiliti per le seconde, ed ulteriori appellazioni.

XVII. Si eccettuano pure le Cause decise dal Vicario del Tribunal di Giustizia, dalle quali si darà il ricorso all' Auditor Fiscale.

XVIII. Quelle riguardanti affari Camerali, che anderanno per appello alla Camera Granducale di Firenze.

XIX. E quelle di vacazioni decise in prima istanza dal Segretario delle Leggi, che anderanno per appello alla Balìa secondo la pratica presente.

XX. Similmente quando la prima, e seconda sentenza saranno fra loro difformi si potrà interporre l' istesso rimedio sospensivo nel termine, modo, e forma detta di sopra, e quando saranno le due sentenze fra loro conformi, ancora che vi fosse nata di mezzo una sentenza contraria, vogliamo che sia data alle due conformi la più piena esecuzione, escluso ogni rimedio ordinario contro le medesime a tenore delle Leggi, e consuetudini veglianti disponenti delle due conformi.

XXI. Le Cause di seconda, ed ulteriore istanzá, che non eccedono l' importare di scudi trecento, dovranno esser giudicate da un solo Auditore della Ruota di Siena per Turno, del quale dovrà tenersi registro dal Cancelliere della Ruota, che incominciando dall' Auditore anziano appunterà al registro le commissioni repartitamente per ordine di tempo, e per turno agli Auditori medesimi, saltando all' altro, ove quello che fosse in turno, avesse giudicato nella stessa Causa, e ritornando ad esso nella successiva Causa più prossima,

ſima, che non implichi che ſia dal medeſimo deciſa, di modochè repartito egualmente, invariabile, in quanto conviene cogli ſteſſi Auditori, ſia il numero delle commiſſioni; volendo che per valutare l' importanza della Cauſa ſi debba ſtare alla domanda dell' Attore ſenz' ammettere contradizione, e le Cauſe di maggiore importanza delli ſcudi trecento fino in qualunque ſomma non meno che quelle non ſoggette a ſtima pecuniaria ſaranno conoſciute da tutti tre gli Auditori della Ruota, riſervata alle parti la facoltà di convenire in un minor numero di eſſi, purchè il conſenſo venga preſtato in iſcritto da inſerirſi negli atti della Cauſa.

XXII. Poſto come ſopra, che le due prime ſentenze ſiano conformi, s' intenderà ſenz' altro terminata la lite; ma nel caſo di difformità ſarà devoluta la cognizione in terza iſtanza delle Cauſe deciſe nella ſeconda da un ſolo degli Auditori di Ruota all' altro di eſſi per turno, e delle deciſe in ſeconda inſtanza da tutta la Ruota, ſarà devoluta la cognizione all' Auditore Fiſcale, all' Auditore del Governo, ed all' Auditore del Magiſtrato ſupremo del Conciſtoro, quali deſtiniamo per Giudici delle terze iſtanze nel caſo che ſopra, con dichiarazione che in quelle Cauſe dove l' Auditore del Magiſtrato ſupremo del Conciſtoro abbia giudicato nelle iſtanze precedenti s' intenda ſurrogato al medeſimo il Giudice di Mercanzia, dovendo ciaſcuno di eſſi Giudici per Turno fare il Relatore, e dovendo ancora in queſte cauſe fare da Attuario il Cancelliere di detto Magiſtrato.

XXIII. Sempre che poi alcuno dei detti Giu-

dici neceſſarj averà una giuſta cauſa di aſtenerſi, o che vi ſia un ragionevole motivo di allegarlo a ſoſpetto, riconoſciuta per giuſta da chi appartiene la Cauſa di aſtenerſi, o del ſoſpetto, provvederà il noſtro Luogotenente Generale con ſurrogare uno, o più degli Auditori, e Giudici impiegati da Noi nelle cariche di Giudicatura ſecondo che al medeſimo parrà giuſto, e conveniente, con dichiarazione, che il ſurrogato debba ſuccedere in tutti gli obblighi, e condizioni della perſona a cui ſarà ſurrogato.

XXIV. Per facilitare la ſpedizione degli affari vogliamo che per l'adunanze dei Magiſtrati, e per l'intervento in eſſi degli Aſſeſſori, ſi oſſervi la regola ſeguente.

XXV. Il Magiſtrato ſupremo del *Conciſtoro*, ed il ſuo Auditore ſi aduneranno il *Lunedì*, *ed il* Venerdì alle ore undeci della mattina e il detto Auditore darà ſeparatamente udienza in caſa dopo il ſuono della campana ogni giorno dopo pranzo, ed ancora in tutte quelle mattine, che non interverrà ai Magiſtrati, de' quali è Aſſeſſore.

XXVI. L'Auditor Fiſcale darà udienza, e renderà ragione mattina, e giorno dopo il ſuono della campana.

XXVII. L'Auditor del Governo darà udienza, e renderà ragione mattina, e giorno dopo il ſuono della campana.

XXVIII. La Ruota ſi adunerà quando occorre, e renderà ragione il giorno dopo pranzo, ed ogni mattina daranno gli Auditori ſeparatamente udienza dopo il ſuono della campana.

XXIX. Il Giudice di Mercanzia darà udienza ogni

ogni giorno dopo pranzo dopo il suono della campana.

XXX. Il Vicario del Tribunal di giustizia darà udienza sempre a qualunque ora, quand'occorra, e renderà ragione mattina, e giorno dopo il suono della campana.

XXXI. Il Magistrato di Bicherna si adunerà il Martedì mattina, e Venerdì il giorno dopo il suono della campana, ed il Martedì interverrà l' Assessore.

XXXII. Il Magistrato dei Conservatori si adunerà il Mercoledì, e Sabato mattina dopo il suono della campana; l' Assessore interverrà il Sabato.

XXXIII. Il Magistrato del Monte de' Paschi, e Monte Pio si adunerà Lunedì il giorno, e Venerdì mattina dopo il suono della campana; l'Assessore interverrà il Venerdì.

XXXIV. Il Magistrato di Mercanzìa si adunerà il Lunedì mattina, e Sabato il giorno dopo il suono della campana; l' Assessore interverrà il Lunedì.

XXXV. Il Magistrato de' Regolatori, e Conservatori dell' Archivio pubblico si adunerà Giovedì il giorno, e Sabato mattina dopo il suono della campana; l'Assessore interverrà il Giovedì.

XXXVI. Il Magistrato de' Pupilli si adunerà il Martedì, e Giovedì mattina dopo il suono della campana; l' Assessore interverrà il Giovedì.

XXXVII. Quando alcuno dei giorni assegnati per le adunanze sia feriato dovrà l' adunanza rimettersi il primo giorno posteriore, che non sia feriato.

XXXVIII. Tutti gli altri Magistrati, e Deputazioni seguiteranno a fare le adunanze loro secondo la pratica attuale.

DEI TERMINI, E DELLE ISTANZE DELLE CAUSE E DELL' ORDINE DA TENERSI NELLA SPEDIZIONE DELLE MEDESIME.

XXXIX. Il termine dell' istanza nelle Cause introdotte avanti i Magistrati, e Giudici di prima istanza comprese anco quelle per via di Compromessi necessarj, vogliamo che sia di mesi sei correnti da decorrere dal giorno della contestazione della lite con espressa dichiarazione, che qualora nel decorso della Causa fosse da una delle parti domandato lo sgravio a forma dello Statuto resti sospeso il corso dell' istanza per tutto il tempo prescritto dallo Statuto a conoscere, e *risolvere* questo incidente.

XL. Di questi sei mesi i primi tre s' intendano assegnati per i termini probatorj, cioè il primo mese per l' Attore, il secondo per il Reo, ed il terzo sarà comune ad ambe due, senza che sia necessaria l' assegnazione dei predetti termini per decreto, pendenti i quali non saranno obbligati i Giudici a ricevere nè in voce, nè in scritto le informazioni delle Parti, qualora quelle le riguardino il merito principale, e spirati detti tre mesi s' intenda ipso jure concluso in causa.

XLI. Spirati i termini probatori, dovranno i Giudici (sempre che dentro un mese da decorrere dal giorno in cui sarà stato concluso in causa, ne siano stati richiesti da una delle Parti) aver dati i dubbi all' una, ed all' altra di esse, dentro il termi-

termine di giorni quaranta, contando dal giorno in cui sarà stato concluso in causa, ai quali dubbj saranno tenute le Parti a rispondere nel termine di giorni venti successivi, e nel più del tempo, che resta a compire i sei mesi dell'istanza, dovranno i Giudici necessariamente spedire la causa, con pronunziare la loro Sentenza, ove spetti ad essi il far ciò, o con rimettere i loro voti ai Magistrati, che dovranno pubblicarli nella più prossima loro adunanza; E qualora ne fosse trasmesso alcuno allo spirare dell'istanza, ed in giorno in cui non si adunasse il Magistrato, a cui fosse quello diretto, si averà per prorogato il termine dell'istanza sino alla più prossima successiva tornata di quello, nella quale tornata dovrà senz'altro pubblicarsi.

XLII. I Dubbi si diano in scritto, brevi, ristretti, e senza superflue allegazioni, ed in quelle cause in cui più saranno i Giudici, dovrà ciascuno di essi aver consegnati i suoi dubbi parimente in scritto al Relatore, che riuniti, e compilati gli consegnerà alle Parti.

XLIII. Nelle cause di seconda, ed ulteriore istanza il termine dell'istanza della causa sarà di mesi quattro correnti da decorrere dal giorno dell'ammissione che si faccia dal Tribunale competente dell'appello, restituzione in integrum, o altro rimedio contro la precedente sentenza, nei quali quattro mesi il termine probatorio sarà di un mese comune all'Attore, ed al Reo, dopo di che s'intenderà che sia concluso in Causa; I Giudici nel termine di giorni quaranta siano tenuti a dare i dubbj sempre che ne siano richiesti nel termi-

termine di un mese, e le parti nel termine di giorni venti siano tenute a rispondere; E nel rimanente dei quattro mesi procederanno i Giudici alla spedizione della Causa, il tutto nel modo e forma detta di sopra.

XLIV. I respettivi Magistrati avanti dei quali penderanno le Cause tanto in prima, che in ulteriore istanza avranno facoltà di prorogare i termini probatori a proporzione di quello che respettivamente troveranno opportuno al comodo delle parti, ed alle circostanze della Causa.

XLV. In ciascheduna Causa allo spirar dei termini tanto se saranno, che se non saranno stati prorogati, debbano le parti, o alcuna di esse con precedente citazione dell'altra far proferire al Magistrato ove pende la Causa il Decreto per cui venga dichiarato essere spirato il termine probatorio, ed essere perciò stato concluso in causa, e sempre che non vi sia un giusto motivo di accordare alla Parte, che citata si opponesse al Decreto di sospendere a proferirlo con accordarle una discreta ulterior dilazione, debbano i Magistrati proferirlo, ed emanato che sarà tal Decreto, non sia più luogo a dar posizioni, indur testimonj, nè ad altra specie di prove, riservata solamente quella facoltà ai Giudici che di ragion gli compete di far capitale di quelle ulteriori prove di notoria rilevanza, che sono per se stesse ammissibili in qualunque parte del Giudizio.

XLVI. Nei casi poi, nei quali da nessuna delle Parti sarà stata fatta istanza avanti la spirazione del termine probatorio del Decreto predetto, ne quello però sia stato proferito, si abbia non ostan-

oſtante, e s'intenda concluſo in cauſa egualmente che ſe ne foſſe emanato il Decreto a tutti gli effetti di ſopra enunciati.

XLVII. Al noſtro Luogo-Tenente Generale poi riſerviamo la facoltà di accordare, ſentiti i Giudici, per giuſti motivi la proroga dei termini deciſori, e parimente la facoltà di accordare per il termine poſſibile la reſtaurazione del termine probatorio all'effetto di produrre, e concludere una qualche prova opportuna non oſtante che ſia ſcorſo il termine probatorio legale.

XLVIII. Domandate che ſiano prima dello ſpirar di eſſi tanto le proroghe dei termini probatori ai Magiſtrati, che dei deciſorj al noſtro Luogo-Tenente, ſe ſaranno quelle riconoſciute accordabili debbanſi avere per accordate in tempo buono, e per valide, tutto che per la dilazione neceſſaria a prendere le opportune informazioni, o alle ſucceſſive adunanze dei Magiſtrati vengano ad eſſer conceſſe dopo la ſpirazione dei detti termini.

XLIX. Nelle cauſe delegate il termine dell'iſtanza comincerà a decorrere dal giorno dell'accettazione, e ſeguita notificazione del reſcritto di Delegazione, ed ai Giudici Delegati ſpetterà dichiarare come ſopra con loro Decreto quanto all'eſſere ſtato concluſo in cauſa, ed ancora qualunque volta occorra ſulla perenzione dell'Iſtanza.

L. Gli Auditori della Ruota ſaranno in obbligo di fare i motivi benchè non richieſti dalle parti nelle Cauſe che decideranno in ſeconda iſtanza di maggior importanza di ſcudi cento, ed in quelle ancora che non ricevono ſtima pecuniaria

niaria, e nelle cause commesse a tutti tre, dovranno i colleghi dare al Relatore, determinati che siano a spedire la causa, il loro voto in scritto, perchè possa valersene nel motivo, e dovranno necessariamente rimettersi i detti motivi all' Archivio delle Riformagioni nel termine di giorni venti, contando dal giorno della proferita sentenza all' eccezione però delle Cause spedite nell' Agosto, e Settembre, per i motivi delle quali averanno tutto il successivo feriato autunnale per rimettere i loro motivi all' Archivio predetto.

LI. Nelle Cause decise con scissura di qualche Giudice di Ruota, dovrà questi ancora quando ne sia richiesto stendere, e rimettere all' Archivio delle Riformagioni nel termine prescritto il motivo della sua scissura, che dovrà esserli pagato scudi quattro da quella delle parti che glielo avrà richiesto, e si avrà generalmente l' avvertenza nell' estensione dei motivi di non divagare in questioni estranee dal caso stato deciso.

LII. Non spedite che siano le cause nel termine della respettiva istanza, s' intenderà quella perenta per colpa dell' Attore, e ne sarà dichiarata la perenzione per sentenza da proferirsi da quell' istesso Giudice, o Magistrato avanti al quale penda la causa, colla condanna nelle spese, e danni dell' Attore nella prima istanza, e di chi averà interposto il rimedio dell' appello, o della restituzione in integrum nelle istanze ulteriori il tutto però quando, e come sia di ragione. E tal dichiarazione di perenzione d' istanza dovrà reputarsi come vera sentenza definitiva contro quel tale per la di cui colpa sarà l' istanza rimasta perenta.

LIII.

LIII. L'isteſſi termini dell'iſtanza ſi oſſerveranno ancora nelle cauſe di reviſione, o che ſaranno da Noi delegate alla Ruota, o ad altri Giudici, che ſiano da Noi deputati, e nominati colla medeſima regola preſcritta di ſopra nelle cauſe di prima e ſeconda iſtanza.

LIV. E le cauſe ancora introdotte precedentemente alla pubblicazione della preſente Legge, tuttavia pendenti, dovranno ultimarſi nei termini come ſopra ſtabiliti, contando dal giorno della pubblicazione della preſente Legge, con facoltà nondimeno ai Giudici di ſpedirle prima della ſcadenza di quelli.

LV. Reſteranno ſoſpeſi, nè decorreranno i predetti termini per tutto il tempo delle Ferie autunnali indotte dalla Legge de 23 Ottobre 1749 E per dar tempo, e comodo maggiore ai Giudici di meglio eſaminare i proceſſi, e di farvi ſopra le refleſſioni, e lo ſtudio, che ſi conviene, concediamo a tutti i Tribunali, e Giudici della Città di Siena, oltre le predette, le ſeguenti Ferie interpolate fra l'Anno, cioè dal giorno del S. Natale fino a tutto il primo giorno dell'Anno: dall'ultimo Giovedì del Carnevale fino a tutto il primo giorno di Quareſima: dal Mercoldì Santo, fino a tutto il Martedì dopo la Paſqua di Reſurrezione: dal dì quattordici di Agoſto fino a tutto il dì venti del meſe medeſimo, volendo, che per detti reſpettivi tempi reſti ſoſpeſo il corſo delle iſtanze, e dei termini dei Giudizj, nello ſteſſo modo, che lo ſoſpendono le Ferie Autunnali in ordine alla detta Legge dell'Anno 1749; comandando però che per quelli affari, che ricer-

cercano un pronto provvedimento, e che non soffrono dilazione tutti i Tribunali, e Giudici, che hanno esercizio di giurisdizione siano tenuti ad amministrare Giustizia anco nel tempo delle dette Ferie di nuovo concesse.

LVI. Ed in aumento di quanto sopra s'intendano, e siano colla presente Legge rinnovati, e confermati agli Auditori della Ruota tutti gli altri obblighi, ordini, e proibizioni prescritte ai medesimi nelle percedenti veglianti Riforme della Ruota di Siena, in quelle parti, che riguardano l'assiduità, diligenza, e zelo, che devono avere per la retta, e sollecita amministrazione della Giustizia, e le opportune cautele per tenersi lontani, ed esenti da ogni sospetto nell'esercizio della medesima come richiede il nostro Real servizio, e del Pubblico, rinnovando espressamente ad essi, ed a qualunque altro Giudice da Noi eletto la proibibizione di dare pareri a qualunque persona ed in qualunque affare, che sia, o possa divenire contenzioso, alla pena della nostra indignazione.

DEI PROCURATORI, E CAUSIDICI.

LVII. E perchè è sommamente necessario al ben pubblico, che i Curiali, che si esercitano nell'Avvocatura, e nella procura, siano abili, ed onesti, ed è all'incontro di grave pregiudizio, che s'ingeriscano in sì fatta professione coloro che mancano delle dette qualità, ordiniamo che quanto agli Avvocati che tengono studio aperto, ed ai Procuratori già matricolati come principali il Collegio di Balìa invigili alla loro condotta, e trovando che alcuno di essi non meriti di essere

ſere confermato, ſia tenuto di eſcluderlo dal Ruolo, come pure che proceda coll' aſſiſtenza dell' Auditor Fiſcale, dell' Auditore del Magiſtrato Supremo del Conciſtoro, dei tre Auditori di Ruota, e del Giudice di Mercanzia, i quali tutti con gli otto di Balìa dovranno render voto all' annuale ſquittinio di eſſi, non per via di ſemplice formalità, ma di un rigoroſo Sindacato ſenza pubblicare la nota dei Procuratori, e de loro ſoſtituti approvati di Anno in Anno prima che quella ſia ſtata conſiderata, ed approvata dal noſtro Luogotenente Generale.

E tanto l' Auditor Fiſcale che l' Auditor del Magiſtrato Supremo del Conciſtoro dovranno tenere un regiſtro nel quale noteranno i ricorſi che ſaranno ſtati fatti contro gli Avvocati, e Procuratori, e loro ſoſtituti per darne conto alla Balìa nell' occaſione dello ſquittinio ſuddetto.

LVIII. E riſpetto ai ſoſtituiti attuali vogliamo che eſſi non tengano ſtudio aperto, ne poſſano fare atti in nome proprio, ma che ſolamente poſſano eſercitare la Procura in nome, e nello ſtudio del Procuratore che gli abbia ſoſtituiti, accordando agli attuali Procuratori, che non foſſero Dottori la facoltà di ſoſtituire un ſolo, ed agli Addottorati nelle noſtre Univerſità di Piſa, e di Siena di potere ſoſtituire due; che non in nome proprio, nè in ſtudio a parte, ma in ſolo nome di eſſi ſoſtituenti, e nei reſpettivi ſtudj dei medeſimi poſſano eſſercitarſi nella Procura, e queſto a condizione, che ſia tenuto chiunque li ha ſoſtituiti a riſpondere di ogni loro mancanza nell' eſercizio della profeſſione Legale, ſotto pena ai contra-

tra-

traventori dell'inabilitazione all'esercizio della Procura.

LIX. E per provvedere in avvenire a quelli, che aspireranno ad essere ammessi ad esercitare la Procura, ordiniamo, che i soli Dottori creati nelle Università di Siena, o di Pisa possano essere abilitati a sì fatto esercizio previo l'esame da farglisi come appresso doppo che abbiano fatta la loro pratica sotto qualche ammesso, e provetto Curiale per lo spazio almeno di anni quattro, o come sostituti, o come semplici studenti, dal quale dovranno riportarne un attestato della pratica fatta per il detto tempo, e della loro idoneità per l'esercizio della Procura.

LX. Apparterrà poi al Collegio di Balìa il riconoscere i loro requisiti, cioè del Dottorato, della pratica fatta per quattro Anni sotto alcun Curiale accreditato, che lo reputi idoneo, e dei loro onesti natali, e buoni costumi.

LXI. Doppo presentate le prove dei suddetti requisiti al Collegio di Balìa, dovranno essi essere esaminati avanti il detto Collegio coll'assistenza dell'Auditor Fiscale, e dell'Auditor del Concistoro da due Procuratori che si trarranno a sorte dal Cancelliere di Balìa, dal numero di quelli, che verranno eletti dal nostro Luogo-Tenente Generale, ed imborsati a tal effetto.

LXII. E questi due Procuratori così tratti saranno senz'altro obbligati a fare l'esame occorrente avanti a detto Collegio, all'Auditor Fiscale, ed all'Auditor del Magistrato supremo del Concistoro sopra gli estremi delle azioni, e sopra quel più che crederanno opportuna sapersi per la necessaria difesa

difesa delle Cause, con dovere i detti Procuratori che esamineranno rispondere che non si eluda in veruna forma il rigore di tale esperimento, nè degeneri in formalità, o in un atto di piccola prova inconcludente. E riconosciuti che siano abili, ed idonei, e muniti degli altri requisiti predetti, potrà il detto collegio unitamente con l'Auditor Fiscale, l'Auditor del Magistrato supremo del Concistoro, e Segretario delle Leggi fare il partito per ammetterli nel ruolo dei Procuratori, previa però l'approvazione, e la grazia da impetrarsi da Noi per mezzo del nostro Luogotenente Generale, il quale altresì sempre che occorra, prenderà cognizione, se gli Esaminatori abbiano adempito come conviene alla loro incumbenza.

LXIII. Anche i Procuratori così eletti, ed ammessi potranno sceglierſi uno, o due Sostituti, purchè siano Dottori, e studenti presso di loro, e sì per attitare, che per intervenire in nome del principale sostituente avanti qualunque Magistrato, e Giudice nelle cose di minore importanza, con far descrivere i loro nomi dal Collegio di Balìa, e con farsi, e rimaner sempre responsabili delle mancanze dei medesimi.

LXIV. In tale disposizione vogliamo, che resti compreso il Tribunale ancora della Mercanzia, ove non potranno egualmente che nei rimanenti Tribunali essere ammessi a difendere le cause, se non che i Procuratori approvati come sopra, o i loro Sostituti legittimamente eletti, non ostante i particolari Statuti di questo Tribunale.

LXV. Restano inabilitati all'esercizio della Procura presso qualunque Giudice, o Tribunale tutti

i Cancellieri, Sotto-Cancellieri, o ajuti di Cancellerìe, che siano in esse impiegati col nostro Rescritto, e perciò non potranno essere matricolati, nè come Procuratori, nè eletti come Sostituti.

LXVI. Resta proibito agli Avvocati l'esercire direttamente, o indirettamente, o sotto nome altrui, la Procura, se prima non siano stati approvati come principali, o legittimamente eletti come Sostituti, e perciò vogliamo, che i Giudici, e Magistrati non ammettano simili soggetti ad esercitare la Procura avanti di loro.

LXVII. E sempre che alcuno dei Procuratori principali, o Sostituti mancasse al dovere di onesto, e diligente Curiale in tutto ciò che risguarda la Professione, ed esige il suo obbligo, dovrà dal Collegio di Balìa con partecipazione del Luogotenente-Generale essere non solo inabilitato a continuare nell'esercizio della Procura a tempo, o in perpetuo a proporzione della commessa mancanza, ma condannato ancora a resarcire ogni spesa, e danno, che avesse cagionato a chiunque con i suoi trascorsi.

LXVIII. E perchè sia usato il dovuto rispetto ai Magistrati, e Giudici sia proceduto avanti i medesimi colla necessaria regola, e rettitudine, sarà permesso ai Magistrati alle giuste rappresentanze, che gli fossero fatte dai loro Ministri, ed al Decano della Ruota, a quelle dei suoi Colleghi qualunque volta alcuno de' Curiali mancasse a quanto deve, sospenderlo dal comparire ad esercitare la Procura solamente però avanti di loro, ed a tempo, con renderne inteso il nostro Luogotenen-

tenente Generale, ed il Collegio di Balìa, acciò il primo possa prendere quelle ulteriori risoluzioni, che stimerà convenienti, e l'altro farne l'uso opportuno in occasione dell'annuale squittinio.

DELLE TASSE, E SPESE DELLE LITI.

LXIX. Quanto alle Tariffe delle Cancellerìe dei Magistrati di Siena, alle sportule dovute ai Giudici, e agli onorarj dei Procuratori, Notari, e Giovani di studio dovrà osservarsi la nuova Tariffa del dì 4. Dicembre 1775.

LXX. I poveri, e miserabili dovranno nelle loro rispettive cause civili essere assistiti, e difesi da un Procuratore, che verrà a ciascuna Causa di mano in mano assegnato dal Magistrato, avanti di cui pende la Causa predetta, volendo che resti in futuro abolito l'uso di eleggersi un tal Procuratore dal Magistrato dei Regolatori, e Mercanzia.

LXXI. I poveri pagheranno a tutte le Cancellerìe, Giudici, Procuratori, e Giovani di studio per metà, fuori che per le Cause, che si agiteranno avanti il Vicario del Tribunale di Giustizia, e per tutti gli altri atti espressi nell'Editto di Riforma di detto Tribunale di questo giorno per i quali è stato ordinato non doversi pagare cosa alcuna, ed i miserabili non pagheranno cosa alcuna neppure alle Cancellerìe. E tal dichiarazione di povertà, e miserabilità dovrà farsi per decreto dei respettivi Magistrati a forma del Motuproprio, e della relativa Istruzione del dì 5. Giugno 1777. dichiarando, che i miserabili non solo non saranno tenuti a pagare cosa alcuna; ma che

 do-

vranno essere al pari degli altri ricevuti in qualunque Tribunale si presenteranno, ed assistiti da tutti i Magistrati, e Difensori con ispecial premura, i quali Difensori se mancheranno della *più* pronta, ed esatta assistenza verso de' poveri, e miserabili, dovranno indispensabilmente essere sospesi dall' esercizio della Procura, senza che ne possa essere abolita la sospensione che per grazia da impetrarsi per mezzo del nostro Luogotenente Generale.

LXXII. Quanto ai dubbj, che venissero richiesti non dovranno i Giudici esigere di più che lire sette da ciascuna delle parti litiganti, per conseguirsi da quello di loro, che distenderà i medesimi; e per i motivi da farsi dagli Auditori della Ruota in tutte le Cause accennate di *sopra*, l'onorario sarà di scudi quattro, e non più, per l'estensore, che dovrà essere depositato *nella* cassa di Dogana insieme con la sportula per la metà da ciascuno dei litiganti, per pagarsi poi detti scudi quattro a quello Auditore, che dentro il prefisso termine di giorni venti abbia rimesso il motivo all' Archivio delle Riformagioni.

LXXIII. E lo stesso onorario dovrà darsi per i motivi dei Giudici di prima, o di qualunque altra istanza, quando ne verranno richiesti.

LXXIV. Resta poi incaricato il nostro Luogotenente Generale d' invigilare all' osservanza in tutte le sue parti della presente Riforma, in conseguenza del disposto in essa, e delle istruzioni dateli a parte a passare ai respettivi Magistrati, ed a chiunque occorra gli ordini necessarj per l' esecuzione della medesima, ed a darci conto di

qua-

qualunque trasgressione che venisse a commettersi, e di qualunque riparo convenisse prendere per sempre meglio ottenere il fine, che ci siamo proposto.

LXXV. Tale è la nostra volontà, la quale vogliamo che sia inviolabilmente osservata nelle forme più valide, ed efficaci, non ostante qualunque Legge, Motuproprio, Statuto, o consuetudine che fosse incompatibile, e contraria alla nostra presente Ordinazione, ai quali Ordini colla pienezza della nostra potestà deroghiamo, ferma stante però l' osservanza, e l' esecuzione di ogn' altra Legge, Statuto, Riforma, Ordine vegliante in tutto quello che non sia contrario, o diverso dal disposto della presente Legge.

Dato li ventotto Ottobre mille settecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.



MOTUPROPRIO

Con cui si Riformano i Tribunali della Provincia Inferiore

DEL DÌ 11. APRILE 1778.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Soppressione del Magistrato, ed impiego del Commissario dell'Ufizio dei Fossi, e coltivazioni di Grosseto.*

2. *Variazione dei titoli dei Giusdicenti.*

3. *Creazione del nuovo Commissario della Provincia inferiore, a cui è destinato un Cancelliere.*

4. *Il Commissario deve fare le proposizioni per l'elezione dei Vicarj, e Podestà.*

5. *Deve fare le partecipazioni per le collazioni dei beneficj tanto di patronato Regio, quanto di Comunità, e Luoghi Pii.*

6. *Le Liti non si possono dalle Comunità, e Luoghi Pii intraprendere senza l'approvazione del Commissario, che deve concederla dopo di essersi frapposto all'accomodamento con il Soprintendente delle Comunità.*

7. *Gli originarj non possono essere tirati negli affari*

affari civili ad alcun Tribunale fuori di essa Provincia.

8. *L'appello si dà ai Vicarj più vicini.*

9. *Dalle Sentenze dei Podestà, e dei Vicarj dei Feudi si dà l'appello al Vicario Regio, nel di cui territorio risseggono.*

10. *Le Cause pendenti si decidino a forma degli antichi regolamenti.*

11. *Il Giudice può correggere la Sentenza passata in cosa giudicata per l'esibizione di nuovi documenti di mero fatto.*

12. *L'appello deve interporsi nel termine di giorni dieci dal dì della notificata Sentenza, ed il Giudice può prorogarlo.*

13. *Il Giudice deve notificare a ciascuna delle Parti la Sentenza in copia omesso il* visis, *e quando le Parti lo richiedino è obbligato a dare un succinto motivo.*

14. *Passato il termine ad appellarsi la Sentenza passa in cosa giudicata.*

15. *Dalle due conformi non solo non si dà appello, ma non oltrepassando lire settecento non sarà permesso domandare la revisione.*

16. *La revisione dalle Sentenze si domanda davanti il Luogotenente Generale di Siena.*

17. *I Giudici decidano pettoralmente le Cause che non oltrepassano lire cinquanta, salvo il ricorso al Commissario, che dovrà conoscere della giustizia, o ingiustizia pettoralmente.*

18. *Nelle Cause di maggiore importanza delle lire cinquanta fino a cento deve procedersi sommariamente, e dalle Sentenze si dà l'appello al solo effetto devolutivo.*

19. Dai Decreti interlocutorj non si dà appello.

20. Il termine delle Cause in prima instanza è di mesi otto, ed in seconda, ed ulteriore istanza è di mesi sei.

21. Dentro i suddetti termini devono le Parti produrre le loro ragioni.

22. Il Giudice è tenuto al Sindacato per le Cause che non sono spedite dentro i termini, quando ciò succeda per di lui colpa, e negligenza.

23. Il Giudice può spedire le Cause dentro un più breve tempo, ed i Giudici possono accordare la remissione in buon dì ad appellare ancorchè passato il termine.

24. I termini s'intendano correnti, eccettuate le ferie, e si descrivono.

25. Le esecuzioni personali non possono eseguirsi se la somma non eccede lire cento.

26. Abolizione del dritto di domandare, e concedere il consiglio del Savio.

27. Le Parti possono compromettere le Cause in qualunque persona, ancorchè introdotte avanti i Giudici.

28. Nel decisorio si osserva lo Statuto Locale, e rispetto ai forestieri si osserva lo Statuto Locale a loro favore parlante, ma non è allegabile contro di essi per sottoporli ai pregiudizj.

29. La condanna nelle spese s'intenda estesa anche agli atti, e funzioni del Procuratore.

30. I Giudici devono tassare le mercedi, ed onorarj dei Procuratori.

31. Resta proibito ai Vicarj, Podestà, Cancellieri, ed altri Ministri il fare da Procuratore.

32. I Giudici sono tenuti a supplire a tuttociò che è di ragione, non di fatto.

33. I Vi-

33. *I Vicarj Regi, e Feudali devono rimettere il processo criminale con il loro disegno al Commissario che deve trasmetterli con il suo voto all' Auditor Fiscale di Siena.*

34. *Nei delitti ove la pena pecuniaria non porta ad una somma maggiore di Lire* 100. *dovranno sentenziare i Vicarj suddetti secondo le istruzioni del Commissario.*

35. *Il Commissario deve dare le opportune istruzioni quando ai Giusdicenti nascano dei dubbj.*

36. *All' Auditor Fiscale di Siena devano rimettersi le note mensuali delle Cause criminali pendenti, e dei Carcerati.*

37. *Fino a nuovo ordine si osserva la Tariffa dei dieci Dicembre* 1766.

38. *Ai Giusdicenti, Uffiziali, e Ministri è assegnato uno stipendio fisso.*

39. *Ai Vicari Feudali è assegnato uno stipendio fisso.*

40. *I Giusdicenti non possono appropiarsi di qualunque benchè piccola somma degli emolumenti certi ed incerti.*

41. *Niuno può essere obbligato a pagare le spese dell'esecuzione personale ed i poveri pagano la metà.*

42. *I Giudici non possono prendere regali.*

43. *Il Giudice della causa deve riconoscere della povertà dei litiganti con certe precauzioni che vengono ordinate.*

44. *Nei Sindacati si osservi quanto vien ordinato nella presente Legge.*

45. *Ordine e forma prescritta da tenersi per i Sindacati dei Giusdicenti.*

46. *Il Commissario della Provincia deve fare il benservito.*

47. *Il*

47. Il Sindacato in seconda istanza deve farsi in Siena avanti il Magistrato dei Regolatori.

48. I Giusdicenti sono dispensati da portasi personalmente in Siena.

49. Il Luogo-Tenente Generale deve riformare la cartella dei Giusdicenti della Provincia.

50. Nel restante si osservano gli ordini degli antecedenti editti.

51. Precetto che sia osservata la presente legge.

LO Oggetto della pubblica felicità, che ha mosso l'animo nostro a stabilire nella Provincia inferiore dello Stato di Siena con altri nostri Editti di questo medesimo giorno quella giusta libertà, dalla quale deriva l'aumento della sussistenza, della popolazione, e dell'industria. Ci richiama ancora a facilitare con un metodo più semplice, meno dispendioso, e più adattato alle circostanze dell'istessa Provincia l'amministrazione della Giustizia per quiete, e sicurezza di quegli Abitanti, e delle loro sostanze; al quale effetto siamo venuti nella risoluzione di dare le seguenti disposizioni, le quali dovranno avere la loro esecuzione dal dì 1. Settembre 1778.

I. Sopprimiamo il Magistrato, e l'impiego del Commissario dell'Uffizio de' Fossi, e Coltivazioni di Grosseto, e comandiamo, che ai Giusdicenti locali, i quali costituiscono il Compartimento stabilito nella Provincia inferiore Senese con il nostro Regio Editto de' 10. Dicembre 1766, appartenga oltre la Giurisdizione Civile, e Criminale, che respettivamente fu loro conferita col medesimo Editto, anche quella Giurisdizione, che pri-

privatamente era riservata al detto soppresso Magistrato, e Commissario, di tutti gli affari contenziosi, che per qualunque titolo interesseranno le Comunità, e Luoghi Pii laicali, o Patrimonj comunitativi compresi nella loro Giurisdizione, volendo che la cognizione di tali cause così trasferita nei predetti Giusdicenti debba essere regolata in tutto e per tutto nel modo, e forma, che sarà disposto in appresso riguardo a tutte le Cause generalmente, qualunque sia l' interesse, che vi avesse qualsivoglia Persona, Corpo, Collegio, o Università.

II. E per rendere uniformi anco nella detta Provincia inferiore, come nelle altre parti del nostro Granducato i titoli dei Giusdicenti della medesima. Intendiamo, che li otto Giusdicenti di Grosseto, Scanzano, Pitigliano, Manciano, Arcidosso, Castiglione della Pescaja, Massa, e dell' Isola del Giglio, i quali sono stati fin quì rivestiti del titolo di Potestà, abbiano in avvenire quello di Vicario colla solita Giurisdizione civile, e criminale, e colle istesse prerogative: ed all' incontro quei Giusdicenti, che hanno avuto l' altro titolo di Vicario nell' istessa Provincia, abbiano colla medesima Giurisdizione civile, dependenza, e facoltà il titolo di Potestà; onde i Territorj dei primi dovranno denominarsi Vicariati, e quelli dei secondi Potesterìe, rilasciando ai Giusdicenti de' feudi l' attuale loro titolo di Vicario Feudale, e la solita Giurisdizione; con dichiarazione rispetto al Vicario dell' Isola del Giglio, che egli dovrà in avvenire conoscere di tutti gli affari di Giustizia indipendentemente da quel Governatore, a pro-

e proferire in nome proprio le sentenze tanto nelle cause civili, che nelle criminali ugualmente che tutti gli altri Giusdicenti della Provincia inferiore.

III. Vogliamo, che tutti questi Vicarj, e Potestà, non esclusi i Vicarj de' feudi, abbiano un Giudice superiore, che Noi crediamo col titolo di Commissario della Provincia inferiore dello Stato di Siena per dover risedere in Grosseto, e soprintendere agli affari di Giustizia, ed al buon governo della detta Provincia con la Giurisdizione, e colle facoltà espresse nel presente Editto, e secondo le istruzioni, che ci piacerà di darli: e detto Commissario avrà un Cancelliere per gli atti giudiciali, che occorreranno farsi davanti al medesimo.

IV. Inoltre incumberà all' istesso *Commissario* il fare a Noi le proposizioni tanto per l' elezione, che per le mute de' Vicarj, Potestà, Ministri, ed Esecutori di Giustizia in servizio dei Tribunali della Provincia.

V. Dovrà parimente fare a Noi le partecipazioni occorrenti per le collazioni non solo de' luoghi di studio teorico, e pratico, che gli abitanti della Provincia inferiore godono nella Città di Siena, o di Pisa, ma ancora di Chiese, e di Benefizj tanto di nostro Regio Patronato, quanto di Patronato delle Comunità, e Luoghi Pii, o altri simili Corpi comunitativi.

VI. E per ovviare per quanto sia possibile alle liti, insorgessero fra le Comunità, Luoghi Pii, o Patrimonj comunitativi, ordiniamo, che non si possano intraprendere simili liti senza l' approvazione del predetto Commissario, il quale prima

ma ai darla dovrà di concerto col Soprintendente delle Comunità, e Provveditore dell'Uffizio de' Fossi di Grosseto interporsi per indurre le parti ad un accomodamento, e qualora non gli riuscisse, resta autorizzato, sempre che la giustizia, e la natura degli affari lo esigano, a concedere ai respettivi Rappresentanti le Comunità, Luoghi Pii o Patrimonj comunitativi la licenza di potersi tra di loro giuridicamente convenire.

VII. Gli Originarj domiciliati, e tutti gli altri Abitanti stabilmente nella suddetta Provincia non potranno negli affari civili esser tirati ad alcun Tribunale fuor di essa, come rei convenuti, da qualsisia persona, non ostante qualunque privilegio, che godesse o per disposizione di ragion comune, o in virtù delli Statuti locali, o per altro titolo, volendo Noi, che tali Abitanti da tutti indistintamente come rei sieno convenuti nei Tribunali dell'enunciata Provincia; ma essendo attori dovranno seguitare il Foro del reo: e qualora la causa fosse già stata introdotta avanti alcuno dei Giudici della Provincia Inferiore, non sarà permesso a verun'altro dei Giudici della medesima di avocarla a se; intendendo che dove è incominciato colle regole sopradette validamente il giudizio, ivi si prosegua, e si termini senza che possa allegarsi alcun privilegio, che per i sopra espressi titoli conpetesse sull'elezione, o variazione del Foro.

E perchè consideriamo essere di comun vantaggio degli Abitanti della Provincia, che nelle differenze, che potranno nascere tra loro, abbiano il comodo dei Giudici di seconda istanza senza

essere obbligati a recorrere ad alcun Tribunale fuori di essa, Vogliamo che nelle cause civili dalle Sentenze, che in prima istanza avrà proferito il Vicario stato Giudice nella causa, si dia l'appello a uno de' Vicarj più vicini, o confinanti: e perciò dalle sentenze del Vicario di Grosseto si darà l'appello al Vicario di Scanzano, o di Castiglione della Pescaja.

Da quelle del Vicario di Scanzano al Vicario di Manciano, o di Grosseto.

Da quelle del Vicario di Manciano al Vicario di Scanzano, o di Pitigliano.

Da quelle del Vicario di Pitigliano al Vicario di Manciano, o di Arcidosso.

Da quelle del Vicario d'Arcidosso al Vicario di Scanzano, o di Manciano.

Da quelle del Vicario di Castiglione della Pescaja al Vicario di Grosseto o di Massa.

Da quelle del Vicario di Massa al Vicario di Grosseto, o di Castiglione della Pescaja.

E da quelle del Vicario dell'Isola del Giglio al Vicario di Castiglione della Pescaja, o di Grosseto.

Con dichiarazione che ne' respettivi casi delle sopraddette alternative spetti sempre l'elezione all'appellante, purchè però questa non si faccia mai per verun motivo cadere sopra quel soggetto il quale avesse giudicato in prima istanza, e che in congiuntura di Mute, o in qualunque altra fosse passato in uno dei Tribunali destinati come sopra per le seconde istanze, nel qual caso non dovrà aver luogo l'alternativa predetta.

IX. E dalle Sentenze, che proferiranno tanto i Pote-

Potestà della Provincia, quanto i Vicarj de' Feudi in essa compresi nelle cause, che a forma dell' Editto de' 10 Dicembre 1766 sono di loro cognizione, si darà l' appello a quel Vicario Regio, nel territorio del quale risieggono i predetti Potestà e Vicarj Feudali; derogando specialmente, quanto agli appelli dalle sentenze dei Vicarj de' Feudi, all'Articolo III. della Legge de' 15 Marzo 1749 sopra i Feudi, ed i Feudatarj.

X. Per le cause, che al dì primo Settembre 1778 si trovassero indecise avanti al soppresso Magistrato, e Commissario dell' Uffizio de' Fossi di Grosseto, ivi introdotte in prima istanza come cause di privativa cognizione del medesimo, e così ancora per quelle, che pendessero per appello in seconda istanza davanti allo stesso Commissario, Vogliamo che tanto le une, quanto le altre seguitino quel corso medesimo, che è destinato per quelle, che si agiteranno dal suddetto giorno in poi; al quale effetto tutte le dette cause dovranno allora rimettersi nello stato e termini a quei Tribunali di prima o di seconda istanza, a quali sarebbero respettivamente appartenute, se si fossero introdotte, o si fosse fatto luogo agli appelli dopo le presenti Nostre determinazioni, per doversi in detti Tribunali decidere a termini di ragione in prima o in seconda istanza secondo la loro natura; ferma però sempre stante a favore dell'appellante nelle forme di sopra prescritte l'elezione del Tribunale di seconda istanza in quei casi, nei quali abbia luogo l' alternativa: e quando detta elezione, per rapporto alle sopraddette cause solamente, non sia stata fatta formalmente dall'

dall' appellante davanti al Commissario della Provincia dentro il mese di Novembre 1778, si trasfonderà da detto tempo in poi un tal diritto nell' appellato, il quale colle regole, e limitazioni sopraddette potrà eleggere quel Tribunale, che più gli piacerà, per ivi proseguire la causa secondo il corso ordinario ed in somma per fare davanti al Giudice surrogato tutti quegli atti, che si sarebbero potuti; e dovuti fare davanti al soppresso Magistrato, e Commissario dell' Uffizio dei Fossi di Grosseto, sempre però secondo il metodo ordinato col presente regolamento.

XI. Se la Sentenza del Giudice dell' appello sarà conforme alla Sentenza proferita in prima istanza, non si darà altro appello, nè rimedio di restituzione in integrum, e solo dovrà il Giudice medesimo, che avrà proferita la Sentenza, sospenderne, l'esecuzione, correggerla, riformarla, ed abolirla a termini di ragione nel caso che dopo averla proferita gli venissero esibiti dei documenti di mero fatto, i quali la rendessero manifestamente erronea, ed ingiusta: Ed essendo difformi potranno rivedersi in terza istanza, e l' appello dovrà interporsi davanti al Commissario della Provincia

XII. L' appello nei casi nei quali sarà concesso dovrà interporsi nel termine di giorni dieci dal dì della notificazione della Sentenza, lasciando in facoltà del Giudice il prolungarlo secondo le particolari circostanze del caso, e delle persone: Perciò ogni Giudice, la cui Sentenza sia appellabile, sarà tenuto ad assegnare nella stessa Sentenza per chi si sentisse aggravato dalla medesima o il detto ordinario termine di giorni dieci, o quel

mag-

maggiore, che crederà come ſopra conveniente.

XIII. Sarà inoltre obbligato il Giudice, o Miniſtro di quel Tribunale, in cui ſarà ſtata proferita la ſentenza, di notificarla ſubito in copia tralaſciati ſolamente i *viſis*, a ciaſcuna delle parti quantunque antecedentemente citata a Sentenza, e ſenza aſpettare che la domandino; la ſpeſa della quale, non oſtante la doppia notificazione, ſarà ſempre una ſola, da ripartirſi per ugual rata tra l'una, e l'altra parte: Dovrà per altro ſempre pagarſi dalla parte vincitrice la ſpeſa reſpettivamente taſſata dalla Tariffa per ciaſcheduna Sentenza difinitiva, o che abbia forza di definitiva, ſalvo a favore di eſſa parte vincitrice il regreſſo contro la parte ſuccumbente per quel rimborſo, che poteſſe competerle a termini di ragione.

Sarà ancora tenuto ogni Giudice a dare ſenza alcuna ſpeſa a quella parte, che lo richiederà un ſuccinto motivo del ſuo giudicato.

XIV. Spirato il termine, che ſarà ſtato aſſegnato nella Sentenza ad appellare, ſenza che alcuna delle parti abbia appellato, o avendo appellato dentro il termine, ſe non avrà proſeguito l'appello preſentandolo davanti il Giudice di ſeconda, e reſpettivamente di terza iſtanza nello ſpazio di altri venti giorni, la Sentenza s'intenderà paſſata in coſa giudicata, ed avrà la ſua eſecuzione.

XV. Nel caſo delle due ſentenze conformi non ſolo non ſi darà come ſopra altro appello, nè rimedio di reſtituzione in integrum, ma ſe l'importare della lite non paſſerà le lire ſettecento, eccettuato il ricorſo a Noi o immediatamente, o

per mezzo del Luogo Tenente Generale di Siena, non sarà neppure permesso il domandar la revisione se non quando per un nuovo scoperto documento riguardante il mero fatto si scorgessero tali Sentenze manifestamente erronee, ed ingiuste e non si potesse altrimenti correggerle dal Giudice stesso, il quale avrà proferito quella, che ha forza di reiudicata, nè far uso di quei rimedj, che di ragione ordinaria son concessi contro l'esecuzione delle Sentenze ancorchè passate in giudicato.

XVI. Nel qual caso, siccome in tutti gli altri, dove l'importanza della lite sia maggiore delle lire settecento, non sarà impedito il domandare la revisione, questa davanti il Luogo Tenente Generale di Siena, al quale, consultato l'Auditore di quel Governo, o chi altri ad *esso parrà* opportuno, spetterà l'accordarla; ed in tal caso la causa sarà commessa al Commissario della Provincia Inferiore se non vi avrà giudicato; ed avendovi il medesimo giudicato, resterà commessa al supremo Tribunale del Concistoro col voto dei tre Auditori della Ruota di Siena.

XVII. Quanto abbiamo ordinato rispetto agli appelli non Intendiamo che abbia luogo nelle questioni, che non passano l'importare di lire cinquanta, le quali Vogliamo, che si decidano dai Giudici pettoralmente, e che tali decisioni abbiano l'esecuzione parata, escluso per tutti gli effetti l'appello, ed ogn'altro rimedio, che si pretendesse intentare contro di esse, fuori che il ricorso al Commissario della Provincia il quale in questo caso dovrà pettoralmente ancor esso conoscere,

scere, e decidere della giustizia, o ingiustizia del giudicato, e sua esecuzione, quando questa fosse seguita.

XVIII. Essendo l'importare della lite maggiore delle lire cinquanta, ma che non passi le lire centoquaranta, potrà procedersi per via d'atti, ma il giudizio sarà sommario, e dal Decreto, o Sentenza difinitiva sarà permesso l'appellare al solo effetto devolutivo, sicchè frattanto non rimarrà sospesa l'esecuzione della detta Sentenza, o Decreto.

XIX. Non saranno ammessi gli appelli nelle cause civili dai decreti interlocutorj, eccettuato il caso che portassero un gravame irreparabile, o avessero forza di definitiva Sentenza da riconoscersi dal Giudice competente come di ragione.

XX. Il termine della spedizione, o decisiva ultimazione della Causa in prima istanza, sarà d'otto mesi dal dì della notificata domanda, o altra intimazione dell'attore, dal quale incominci la lite; e in seconda, ed ulteriore istanza di mesi sei dal dì del presentato appello, ancora nei casi che questa dovesse commettersi, come sopra è stato determinato, al Supremo Tribunale del Concistoro di Siena col voto di quelli Auditori di Ruota.

XXI. Perciò dentro i predetti respettivi termini le parti saranno tenute a produrre le loro ragioni, ed i Giudici a proferire la loro definitiva Sentenza, o quelli spirati a dichiarar perenta l'istanza; il che opererà contro l'attore l'effetto stesso, che opererebbe la Sentenza definitiva nel merito.

XXII. E se i termini assegnati alle respettive

istanze fossero spirati prima della proferita Sentenza per colpa, o neglienza del Giudice, sarà questo tenuto al Sindacato dell'importare della lite, e d'ogni altro danno, ed interesse cagionato dalla predetta di lui colpa, o negligenza.

XXIII. Non ostante l'assegnazione dei termini di sopra prescritta, Vogliamo, che dove la natura della causa, o le altre circostanze lo permetteranno, il Giudice possa restringerli con facoltà di spedire la Causa in un più breve tempo; il che intendiamo, che più precisamene si osservi da'Giudici di seconda, o ulteriore istanza, subito che conosceranno l'ingiustizia, ed insussistenza dell'appello, il quale viene concesso perchè serva di riparo al gravame, e non per dar luogo alle defatigazioni delle parti; all'incontro a richiesta del reo convenuto, del quale apparisca in atti l'istanza coll'allegazione di qualche giusto motivo, ed ancora dell'attore, contro il quale fosse prodotto qualche nuovo documento, avrà facoltà il Giudice di prorogare i predetti termini per quel tempo, che stimerà necessario; con dichiarazione che se la Causa sarà davanti al Commissario della Provincia la proroga s'intenda concessa, ed abbia il suo effetto mediante il solo suo Decreto; ma se la Causa sarà davanti alcuno dei Vicarj, o altri Giudici inferiori, mentre non vi fosse il consenso dell'una, e dell'altra parte, non potrà da esso accordarsi se non con partecipazione, ed approvazione del detto Commissario: E coll'istesse condizioni Concediamo a'respettivi Giudici di prima, di seconda, e di ulteriore istanza la facoltà di accordare la remissione in buon giorno ad appella-

pellare, e respettivamente presentare l'appello a chiunque, non avendo appellato, o non presentato l'appello nel termine assegnatoli, domanderà la detta remissione in buon giorno.

XXIV. Tutti i termini di sopra menzionati s'intenderanno correnti, eccettuato il tempo della sementa, e della mietitura, e battitura del grano, e delle altre biade a riguardo delle quali faccende, quanto agli atti, resteranno i detti termini sospesi dal dì 4. Ottobre a tutto il mese di Novembre, e dal dì primo di Giugno a tutto il dì 10. Agosto; fermo stante, rispetto all'esecuzioni per i debiti civili, il feriato solito indicarsi dal segno, che a tale effetto si espone, e s'inalza in Grosseto.

XXV. E avendo a cuore che ai Debitori meramente civili non sia nella Provincia Inferiore per soverchio rigore impedito l'esercizio della loro industria, Comandiamo in aumento di quanto abbiamo disposto nei nostri Motuproprj de'12. Novembre 1777., e de'17. Gennajo 1778. che dai Tribunali della detta Provincia non possa procedersi all'esecuzione personale contro alcuno, o suddito, o forestiero, che venisse però ad abitare stabilmente nella medesima, per debiti puri civili d'ogni sorte, contratti in qualunque tempo, e con qualunque persona, se la somma del debito non sarà maggiore delle lire dugento.

XXVI. Vogliamo che resti tolto, ed abolito qualunque Statuto, che tratti di domandare, e respettivamente concedere, pendente il giudizio, il consiglio del savio, per non prolungare le liti con disastro delle parti, giacchè devono solamente,

giudicare quei ſoggetti, che a tale effetto abbiamo deſtinati.

XXVII. Sarà per altro permeſſo a tutti indiſtintamente gli Abitanti della Provincia nelle loro differenze, e Cauſe, ancorchè vi aveſſero interloquito i predetti Giudici, di ſceglierſi per Arbitro, ed amichevole compoſitore ogni, e qualunque perſona, nella quale di comune conſenſo concorderanno, e con quelle facoltà, e condizioni, che più loro parrà, e piacerà, ſenza veruna neceſſità di fare autorizzare i loro compreſſi, nè per via di grazia, nè con Decreto di alcuno dei Tribunali della Provincia, ciaſcun de' quali nulladimeno, mentre dalle parti foſſe ſtato pure a loro elezione a ciò deſtinato, ſarà tenuto a ricevere gli atti di tali compromeſſi, ed interporvi il miniſtero de' ſuoi Uffiziali nel modo, che in detti compromeſſi foſſe dichiarato.

XXVIII. Fino a tanto che le Leggi ſtatutarie della Provincia, varie ſecondo la diverſità dei luoghi, e diviſione del ſuo territorio, ſpecialmente nelle materie di contrattazioni, di ſucceſſioni, di doti, ed altre ſimili di civile intereſſe, non ſaranno ridotte in tutto e per tutto uniformi, Vogliamo che nel deciſorio ſi oſſervi lo ſtatuto locale, e che ſolo frattanto reſti abolito, e perpetuamente abrogato ogni, e qualunque ſtatuto proibente per qualſiſia ragione il libero acquiſto per atti tanto tra i vivi, che per cauſa di morte, e di ſucceſſione tanto teſtata, che inteſtata, de' beni ſituati in uno, o in un' altro territorio: E concediamo ancora a tutti i Foreſtieri, i quali anderanno ad abitare nella Provincia, che nel rima-

rimanente si osservi in rapporto alle predette materie lo statuto locale in loro favore, ma che non possa allegarsi contro di essi per sottoporli a quei pregiudizj, ai quali di ragion comune non sarebbero altrimenti soggetti; e questo finchè non vi abbiamo dimorato tanto tempo, per cui non possa in loro presumersi l' ignoranza di tali statuti, il qual tempo dichiariamo che s' intenda essere, e sia di cinque anni: E lo stesso privilegio senza alcuna prosissione di tempo Concediamo pure a quei Forestieri, i quali senza animo di trasferire il loro domicilio nella Provincia vi si tratteranno interrottamente, e solo in certe stagioni dell' anno, o per ragione del pascolo del loro bestiame, o per qualunque traffico tanto spettante all' agricoltura, che all' esercizio di ogn' altra qualsisia arte, manifattura, e commercio.

XXIX. In ogni Sentenza, che si darà nella Provincia, tutte le volte che il Giudice condannerà alcuna delle parti a favor dell' altra nelle spese della lite, che s' intendono quelle del Tribunale, e degli atti fatti dal Procuratore, sarà tenuto il suddetto Giudice, qualunque siasi, a dichiarare, e tassare nella detta Sen tenza tali spese, ancorchè sieno di rilievo; e solo potrà riservare ad un altro giudizio consecutivo, da farsi però sommariamente, la liquidazione de' frutti, danni, ed interessi, quando a questi ancora fosse stata estesa nella detta Sentenza la condanna.

XXX. Similmente in tutte le Sentenze, che da qualunque Giudice sì Civile, che Criminale saranno proferite, dovranno pure, sebbene per capo separata, dichiararsi, e tassarsi le mercedi, ed

onorarj de' Procuratori, e Difensori, che avranno assistito col loro patrocinio ad alcuna delle parti, nè essi avranno alcuna azione, tolto il rimborso di quello, che avessero speso del proprio, per costringere i loro clienti al pagamento delle funzioni, che per i medesimi avranno fatte, se non dopo spedita la Causa, e fatta dal Giudice la detta tassazione, nella quale dovrà esser sempre considerata dalla condizione delle persone de' litiganti, e specialmente se saranno stati dichiarati poveri, nel qual caso le spese ancora dovute ai Procuratori, e Difensori saranno tassate la metà meno di quello si tassassero per i non poveri.

XXXI. A' Vicarj, Potestà, Cancellieri, ed altri Ministri destinati ad amministrare la Giustizia tanto nel contenzioso, che nell' economico proibiamo il fare da Procuratore, o Difensore nelle cause vertenti in qualunque Tribunale della Provincia, ed ancorchè totalmente indipendenti dal loro ministero, sotto l' irremissibile pena della perdita dell' impiego.

XXXII. Rammentiamo bensì a ciascun Giudice, davanti al quale sarà la causa, l' obbligo di supplire in tutto ciò, che è di ragione, non di fatto, alle mancanze delle parti, o di quei che le assistono nella difesa delle loro cause; il che se conviene, e si dee praticare da tutti i Giudici, ed in tutti i Tribunali, Vogliamo che con modo speciale si adempia da' Giudici, e ne' Tribunali della detta Provincia, affinchè i litiganti, quantunque privi di patrocinio, o mal difesi, sieno in grado di ottenere quel compimento di giustizia, che le Leggi, ed il Diritto a tutti comunemente promettono.

XXXIII.

XXXIII. I Vicarj tanto Regj, quanto Feudali, ai quali è data la cognizione delle Cause criminali, osserveranno tanto nella fabbricazione de' Processi, quanto nelle informazioni delle suppliche il metodo, e quant'altro sù tali materie prescrivono gli Ordini veglianti: Dovranno bensì, quanto ai Processi partecipabili all'Auditor Fiscale di Siena come surrogato al Capitano di Giustizia, trasmettere in avvenire tali Processi col solito loro disegno, e parere direttamente al Commissario della Provincia, il quale gli trasmetterà parimente col suo parere all'istesso Auditor Fiscale di Siena; e questi rimetterà le sue resoluzioni al predetto Commissario, che le parteciperà ai respettivi Giusdicenti Criminali, all'effetto che in conformità delle medesime proferiscano le loro sentenze, derogando in questa parte al disposto nel Nostro Motuproprio del dì 11. Maggio 1776.; con dichiarazione inoltre che le suppliche concernenti qualunque affare sì civile, che criminale dovranno dal Luogo Tenente Generale di Siena mandarsi direttamente al Commissario della Provincia, affinchè prese da quel Giudice, o da qualunque altro, che occorra, le opportune informazioni, le ritorni col suo sentimento al detto Luogo Tenente Generale.

XXXIV. Rispetto poi ai Processi nelle altre Cause criminali per delitti, che non portino ad una pena pecuniaria maggiore di lire cento, le quali cause sono state fin quì di privativa cognizione dei Giusdicenti Criminali, e Vicarj de' Feudi, dovranno tanto gli uni, che gli altri rimetterli col loro disegno, e parere al Commissario della Provincia,

vincia,

vincia, e sopra di essi sentenziare a forma di quan to sarà stato dal medesimo risoluto: Eccettuat però da una tal partecipazione i casi di semplic risse, leggiere ferite, o percosse, nei quali la quie tanza, e remissione della parte offesa sopravvenu ta pendente il processo ne facesse fermare il corso

XXXV. Al Commissario della Provincia s'in dirizzeranno tutti i suddetti Giusdicenti Crimina li per avere dal medesimo le convenienti risposte ed istruzioni tutte le volte che nascesse loro qua che dubbio, e specialmente in ciò che concerr il ben regolare l'ordinatorio del Processo, o cl dalle parti interessate nella Causa ne fossero r chiesti.

XXXVI. Si rimetteranno all'Auditor Fisca di Siena per mezzo dell'istesso Commissario note mensuali delle Cause criminali pendenti, dei carcerati prescritte colla Legge dei 28. O tobre 1777.; e perciò ogni Vicario della Provi cia tanto Regio, che Feudale dovrà dal dì prim Settembre 1778. in poi dirigerle col duplicato predetto Comissario.

XXXVII. Per tutte le spese degli atti, ed a tre, che occorreranno nelle Cause civili, crim nali, e miste; ordinarie, o delegate, ed an pettorali, si osserverà fino a nuovo Nostro Orc ne la Tariffa stampata in piè dell'Editto de' 1 Dicembre 1766., e solo Vogliamo che nelle Ca se criminali, senza riguardo alcuno se il reo uno solo, o sieno più rei, la spesa del Procesf e della copia a sempre una sola, cioè que tassa nella detta Tariffa di un paolo, e respet vamente di mezzo paolo per carta, da esiger

qu

quando i rei processati siano più d'uno, e solidalmente, o repartitamente secondo l'ordine di ragione; togliendo ancora, come tolghiamo dalla detta Tariffa la spesa delle fedi della rappresentazione al confino, e di aver sodisfatto al medesimo, di modo che i confinati nella Provincia tanto nel rassegnarsi a principio, quanto nelle respettive rassegne, che sono obbligati di fare, e nel ricevere in fine il certificato della completa osservanza della loro pena non paghino somma alcuna,

XXXVIII. Affinchè poi non crescano inutilmente, ed in pregiudizio de' litiganti le spese de' giudizj, o di altri affari da trattarsi ne' Tribunali, Abbiamo ordinato che a tutti i Giusdicenti, Uffiziali, e Ministri della detta Provincia sia assegnato sulla Cassa dell' Uffizio ne' Fossi di Grosseto uno stipendio fisso, mediante il quale non manchi loro l'intiera conveniente sussistenza, e possano decentemente sostenere gli impieghi, che saranno da essi occupati.

XXXIX. Ed all'effetto che i Popoli dei territorj infeudati vengano a risentire ancor essi quei vantaggj, che risulteranno da un tal provvedimento, Vogliamo che anche ai Vicari de' Feudi, e loro Ministri sia assegnato un salario fisso da pagarsi loro dall' istessa Cassa dell' Uffizio de' Fossi di Grosseto, alla quale ciascun Feudatario dovrà pagare ogn'anno dentro il mese d'Aprile quel tanto che passava al Vicario, e Ministri del Tribunale del Feudo, o in contanti, o in generi, da ridursi ancor questi a contante secondo la liquidazione da farsene di concerto col Provveditore del detto Uffizio de' Fossi; e questo istesso

Rego-

Regolamento dovrà osservarsi nelle Comunità infeudate, le quali contribuiscono alle spese dei Tribunali dei Feudi.

XL. In conseguenza resta proibito a tutti i predetti Giusdicenti, Uffiziali, e Ministri, compresi i Vicarj Feudali, l'appropriarsi neppure in minima quantità veruno degli emolumenti certi, o incerti, che in qualunque causa civile, o criminale, o mista, ordinaria, o delegata, ed anche pettorale si debbano, a forma di quello che è, o prescritto nella Tariffa, pagare dalle parti al Giudice, o al banco per titolo di spese di atti, mercedi processali, rigaglie, propine, sportule, diritti, tasse, partecipazioni di pene pecuniarie, e generalmente per qualsisia altra causa così espressa nella Tariffa, come non espressa, e tanto relativa, che non relativa agli affari contenziosi, sottopena a chi contravvenisse della perdita dell'impiego, ed inabilitazione perpetua a poterne ottenere de' simili, oltre la restituzione del precetto alla Cassa suddetta dovendo soltanto li detti Giusdicenti, Uffiziali, e Ministri esigere tutti i diritti: ed emolumenti giustamente dovuti ai respettivi loro Tribunali, per renderne conto all'Uffizio de' Fossi di Grosseto con quel metodo, che sarà loro prescritto a parte.

XLI. Niuno però, il quale sia debitore di tali spese, potrà essere astretto a pagarle in verun caso coll'esecuzione personale, ed i poveri pagheranno la solita metà.

XLII. Saranno parimente puniti col rigore degli Ordini veglianti tutti i Giudici, Uffiziali, e Ministri, ed anco i Vicarj de' Feudi, che per

se,

se, o per altri direttamente, o indirettamente ardissero di prendere alcun regalo.

XLIII. L' ammettere al benefizio della povertà spetterà in tutto e per tutto al Giudice della Causa, il quale appoggerà la sua dichiarazione agli attestati dei Parochi, e Rappresentanti le respettive Comunità; ed avrà ancora la facoltà di dichiarare in simile maniera il miserabile, nel quale caso non dovrà questo pagare cosa alcuna, ma tutti gli atti saranno per esso ricevuti gratis, ne sarà molestato per verun' altra spesa del giudizio, sia civile, sia criminale, in cui o come attore, o come reo ne fosse stato fatto debitore; E perchè conviene che simili dichiarazioni di povertà, o miserabilità sieno fatte colle dovute avvertenze, Ordiniamo che tanto i Parochi, quanto i Rappresentanti predetti nel fare simili attestati si regolino in tutto e per tutto secondo l' istruzione in stampa del dì 5. Giugno 1777. pubblicata per lo Stato Fiorentino, di cui faremo pervenire gli opportuni esemplari a ciaschedun Giusdicente, acciò gli serva di norma per simili dichiarazioni, e ne faccia la distribuzione ai Parochi, ed ai Magistrati comunitativi della sua Giurisdizione. I Rappresentanti non potranno dichiarare la povertà, o miserabilità di alcun litigante senza la presenza, ed il consenso del respettivo Giusdicente da esprimersi nei loro formali partiti, e nel caso di dissenso fra i Giusdicenti, e Rappresentati, dovranno esser rimessi al Commissario della Provincia dagli stessi Giusdicenti i partiti, ed i documenti ad essi relativi, con accennare le ragioni tanto per l' affermativa, che per

la

la negativa, per attenderne la resoluzione del Commissario predetto, dalla quale non si darà appello, ne rimedio alcuno.

XLIV. Vogliamo finalmente che ne' Sindacati prescritti dall' Editto de' 10. Dicembre 1766., e da' Motuproprj de' 12. Marzo 1768., e 10. Maggio 1770. per i Giusdicenti della Provincia tanto Regj, che Feudali, e loro Ministri si osservi in avvenire quanto appresso.

XLV. Il Sindicato detto locale, si continoverà a fare nella Città, Terra o Castello, ove i Giusdicenti predetti, e loro Ministri hanno la loro ordinaria residenza; ma sarà fatta per tutti i Comuni, e Comunelli posti nel Vicariato, o Potesteria di quei respettivi Ministri, del Sindacato dei quali si tratta, una intimazione da pubblicarsi almeno otto giorni avanti, con la quale si faccia noto il tempo ed il luogo, in cui i detti Ministri saranno tenuti a Sindacato, e coll' espressione di più che dopo di quello potrà ancora da chicchessia aversi ricorso ad altro Sindacato nella Città di Siena; e di tale intimazione, e pubblicazione Incarichiamo il Commissario della Provincia Inferiore.

XLVI. In luogo del Benservito del soppresso Magistrato, e Commissario dell' Uffizio de' Fossi di Grosseto, dovranno detti Ministri avere un simile recapito firmato dal Commissario della Provincia, ed un altro separato soscritto dal Provveditore del detto Uffizio.

XLVII. E quanto al Sindacato detto di seconda istanza, e da farsi in Siena, Vogliamo che questo si faccia avanti il Magistrato dei Regolatori coll'

affi-

assistenza di quei medesimi Ministri, e con la forma stessa, che resta stabilita per i Giusdicenti dei Tribunali della Provincia Superiore.

XLVIII. Dispensiamo tutti i Giusdicenti, e Ministri della Provincia Inferiore dall'obbligo di portarsi personalmente in Siena in occasione di Sindacatore, intendendo che questo possa dai medesimi subirsi per mezzo di Procuratore: Autorizziamo per altro il Luogo-Tenente Generele a richiamarli in detta Città per mezzo del Commissario della Provincia Inferiore, quando le circostanze lo richiedessero, o vi fosse bisogno di far loro render conto in persona del proprio operato e per gli stessi motivi diamo facoltà al Commissario di averli a se non solo nell'occasione di dover fare loro il benservito per il Sindacato, ma in qualunque altra, in cui il bisogno lo richiedesse.

XLIX. Incarichiamo il medesimo Luogo Tenente Generale di riformare la Cartella solita esibirsi nell'occasione di detti Sindacati, e di destinare quali debbano essere per l'avvenire i Magistrati o altri del Ministero della Città di Siena, le firme dei quali sieno necessarie per ottenersi da' Giusdicenti della provincia, nel loro Sindacato l'assolutoria, la quale, ottenuta che avranno, dovranno rendere, o far rendere ostensibile al Commissario della Provincia, acciò sappia per suo governo quali sono i Giusdicenti, o Ministri, che hanno sicuramente reso buon conto del loro operato.

L. In tutto il Restante, che sia compatibile co' Nostri presenti Ordini, s'attenderà il disposto nel

nel precitato Editto de' 10. Dicembre 1796., e nei Motupropri de' 12. Marzo 1768. e 10. Maggio 1770.

LI. Questa è la Nostra Volontà, la quale Comandiamo che sia inviolabilmeute osservata; derogando a tale effetto coila pienezza della Nostra Potestà ad ogni, e qualunque Legge, Statuto, Ordine, Uso, o Consuetudine in tutto quello, che si trovasse disposto, o introdotto in contrario, o non conforme al presente Nostro Editto.

Dato in Firenze li undici Aprile millesettecento settantotto.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

DI SCHMIDVEILLER.

Fine del Tomo Primo.

IN-



INDICE DELLE MATERIE

La lettera L significa *Legge*: la U *universale*: la F *Fiorentina*, e la S *Sanese*.



A

Abolizione.

Acquidotti.

Accomodamenti.

quan-

Bi-

La

In-

Cloa-

Fo-

All'

o al

Al

Ve-

cedi

T

V

Z

Fine dell'Indice del Tomo Primo.


ALLEGRI
LABORAT.
RESTAURO
LIBRI
PARMA

